SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(Nn. 18, 486, 649, 653, 663, 686, 810, 1043, 114, 313, 490, 648, 735 e 1111-A)

RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE CERVONE)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Riforma universitaria: modifiche al testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (n. 18)

d'iniziativa del senatore NENCIONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 1976

Misure per la riforma dell'Università (n. 486)

d'iniziativa dei senatori BERNARDINI, SALVUCCI, VILLI, URBANI, CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria, GUTTUSO, MASCAGNI, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, VERONESI, BRANCA, GIUDICE, CIACCI, FEDERICI, GIACALONE, GIOVANNETTI, LUCCHI Giovanna, PASTI, PELUSO, PERNA, VALENZA e VANIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1977

TIPOGRAFIA DEL SENATO (4000) — 2-3-4

Riforma dell'ordinamento universitario (n. 649)

d'iniziativa dei senatori CIPELLINI, MARAVALLE, ZITO, FERRALASCO, FINESSI, SIGNORI, AJELLO, COLOMBO Renato, FOSSA, SCAMARCIO, SEGRETO e MINNOCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1977

Nuova disciplina delle strutture del personale universitario (n. 653)

d'iniziativa dei senatori BARBARO, DELLA PORTA, COSTA e SALERNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 1977

Riforma dell'Università e dell'istruzione artistica (n. 663)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione
di concerto col Ministro del Tesoro
col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
col Ministro delle Finanze
col Ministro per i Beni Culturali e Ambientali
e col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1977

Riforma dell'ordinamento universitario (n. 686)

d'iniziativa dei senatori ARIOSTO, ROCCAMONTE, SCHIETROMA, BUZIO, OCCHIPINTI e RIVA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1977

Riordinamento delle strutture universitarie (n. 810)

d'iniziativa dei senatori CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO e PISANÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1977

Riordinamento dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica (n. 1043)

d'iniziativa dei senatori BALBO e BETTIZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1977

Istituzione, in via sperimentale, presso la facoltà di medicina e chirurgia, di corsi di laurea in odontoiatria (n. 114)

d'iniziativa del senatore SIGNORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 1976

Valutazione dei servizi prestati come assistente non di ruolo retribuito e come contrattista universitario ai fini della anzianità di carriera (n. 313)

d'iniziativa del senatore CARRARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1976

Istituzione di corsi di diploma per la formazione e la qualificazione di educatori animatori di comunità (n. 490)

d'iniziativa dei senatori TANGA, DELLA PORTA, BEVILACQUA, SENESE Antonino, GRAZIOLI, SALERNO e BARBARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1977

Estensione agli assistenti di ruolo dell'articolo 3, comma decimo, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in materia di nomine (n. 648)

d'iniziativa dei senatori ANDÒ, CERAMI, DE ZAN e MANCINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1977

Ordinamento delle scuole di servizio sociale. Riconoscimento legale delle scuole non statali e del titolo di assistente sociale (n. 735)

d'iniziativa dei senatori BARBI, DE GIUSEPPE, CODAZZI Alessandra, DELLA PORTA, ROMEI, BEVILACQUA, SENESE Antonino, TODINI, CACCHIOLI, MEZZAPESA, DE ZAN, RICCI, ASSIRELLI, SPEZIA e VITALE Antonio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GIUGNO 1977

Istituzione presso le facoltà di ingegneria di corsi di laurea in ingegneria economica (n. 1111)

d'iniziativa dei senatori BASADONNA e NENCIONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1978

Comunicata alla Presidenza il 9 novembre 1978

ONOREVOLI SENATORI. — La 7ª Commissione permanente, terminato il suo lungo e delicato lavoro in sede referente sui vari disegni di legge presenti all'attenzione del Senato della Repubblica sulla riforma dell'Università italiana, prospetta, con la relazione del suo relatore, le conclusioni cui è pervenuta e che offre — nel testo proposto dalla Commissione — alla discussione ed approvazione del Senato.

Il relatore, mentre ringrazia il Presidente della Commissione istruzione pubblica, senatore Spadolini, per la fiducia accordatagli, esprime, sicuro di interpretare il parere dei colleghi componenti la Commissione, l'unanime apprezzamento per l'intelligente opera di mediazione svolta dallo stesso presidente Spadolini per conciliare tesi spesso contrastanti. Tale impegno ha permesso di superare comprensibili momenti di frizione tra Gruppi parlamentari.

Il relatore non può inoltre non sottolineare la collaborazione offerta dal Ministro della pubblica istruzione, senatore Pedini e, spesso, in sua vece, dal Sottosegretario, senatrice Franca Falcucci. Ciò ha permesso quel necessario dialogo tra Legislativo ed Esecutivo, che sta a fondamento costituzionale della vita democratica e parlamentare, attraverso cui la ricerca del meglio si attua e consente di pervenire alle determinazioni necessarie e reclamate.

La Commissione tutta, in ogni suo Gruppo parlamentare ed in ogni suo autorevole componente, ha lavorato con passione e soprattutto nella consapevolezza di trattare uno dei temi fondamentali, se non il fondamentale in questo momento, della vita civile del nostro Paese. Tema che, se interessa il giovane di oggi, impegna tutta la società per il suo avvenire. Ognuno ha portato nel dibattito il contributo della propria parte politica e della propria personale sensibilità e preparazione scientifica, sicchè quanto il relatore in questa sintetica relazione si permette di esprimere, vuole essere il frutto di tutto questo lavoro più che suo solo pensiero personale.

* * *

1) PRECEDENTI

Prima di arrivare ad oggi è bene ricordare le tappe più significative sul piano dell'iniziativa legislativa che, successivamente agli esiti della Commissione di indagine istituita dal Parlamento nel 1962, possiamo così indicare:

a) *IV legislatura*:

1) maggio 1965 — disegno di legge di iniziativa governativa (ministro della pubblica istruzione Gui) (n. 2314-Camera);

2) ottobre 1965 — proposta di legge di iniziativa dei deputati Berlinguer Luigi ed altri (PCI) (n. 2650-Camera);

b) *V legislatura*:

1) luglio 1968 — disegno di legge di iniziativa dei senatori Nencioni ed altri (MSI) (n. 30-Senato);

2) gennaio 1969 — disegno di legge di iniziativa dei senatori Gronchi ed altri (Gruppo misto) (n. 408-Senato);

3) aprile 1969 — disegno di legge di iniziativa governativa (ministro della pubblica istruzione Ferrari-Aggradi) (n. 612-Senato);

4) giugno 1969 — disegno di legge di iniziativa dei senatori Sotgiu ed altri (PCI) (n. 707-Senato);

c) *VI legislatura*:

1) maggio 1972 - disegno di legge di iniziativa del senatore Schietroma (PSDI) (numero 25-Senato);

2) maggio 1972 — disegno di legge di iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri (PSI) (n. 28-Senato);

3) marzo 1973 — proposta di legge di iniziativa dei deputati Napolitano ed altri (PCI) (n. 1833-Camera);

4) novembre 1973 — decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766 (cosiddetti provvedimenti urgenti).

Nell'attuale VII legislatura sono stati presentati al Senato i seguenti disegni di legge:

1) n. 18 — 8 luglio 1976 — di iniziativa del senatore Nencioni (MSI-DN);

2) n. 114 — 6 agosto 1976 — di iniziativa del senatore Signori (PSI);

3) n. 313 — 18 novembre 1976 — di iniziativa del senatore Carraro (DC);

4) n. 486 — 27 gennaio 1977 — di iniziativa dei senatori Bernardini ed altri (PCI);

5) n. 490 — 27 gennaio 1977 — di iniziativa dei senatori Tanga ed altri (DC);

6) n. 648 — 21 aprile 1977 — di iniziativa dei senatori Andò ed altri (DC);

7) n. 649 — 22 aprile 1977 — di iniziativa dei senatori Cipellini ed altri (DC);

8) n. 653 — 27 aprile 1977 — di iniziativa dei senatori Barbaro ed altri (DC);

9) n. 663 — 29 aprile 1977 — di iniziativa governativa (ministro della pubblica istruzione Malfatti);

10) n. 686 — 13 maggio 1977 — di iniziativa dei senatori Ariosto ed altri (PSDI);

11) n. 735 — 2 giugno 1977 — di iniziativa dei senatori Barbi ed altri (DC);

12) n. 810 — 15 luglio 1977 — di iniziativa dei senatori Crollalanza ed altri (MSI-DN);

13) n. 1043 — 15 dicembre 1977 — di iniziativa dei senatori Balbo ed altro (PLI);

14) n. 1111 — 2 febbraio 1978 — di iniziativa dei senatori Basadonna ed altro (DN-CD).

Esistono poi alla Camera dei deputati sullo stesso tema le seguenti proposte di legge:

1) n. 22 — 11 novembre 1976 — di iniziativa dei deputati Pisicchio ed altri (DC);

2) n. 159 — 28 settembre 1976 — di iniziativa del deputato Cavaliere (DC);

3) n. 210 — 12 ottobre 1976 — di iniziativa del deputato Mazzarino Antonio (PLI);

4) n. 493 — 26 ottobre 1976 — di iniziativa dei deputati Giannantoni ed altri (PCI);

5) n. 943 — 21 gennaio 1977 — di iniziativa del deputato Bardotti (DC);

6) n. 945 — 18 gennaio 1977 — di iniziativa dei deputati Bartocci ed altri (PSI);

7) n. 1091 — 21 marzo 1977 — di iniziativa dei deputati Preti ed altri (PSDI);

8) n. 1590 — 30 settembre 1977 — di iniziativa dei deputati Tripodi ed altri (MSI-Destra nazionale);

9) n. 1814 — 7 novembre 1977 — di iniziativa dei deputati Mariotti ed altri (PSI).

Il relatore, mentre, come suo dovere, ha preso in considerazione tutti i disegni di legge presentati al Senato, senza trascurare anche quanto contenuto nelle iniziative legislative inoltrate alla Camera dei deputati, ha in modo particolare portato attenzione a quei disegni di legge che fossero espressione ufficiale di Gruppi parlamentari e del Governo, e cioè:

1) n. 18 « Riforma universitaria: modifiche al testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 », d'iniziativa del senatore Nencioni;

2) n. 486 « Misure per la riforma dell'Università », d'iniziativa dei senatori Bernardini ed altri;

3) n. 649 « Riforma dell'ordinamento universitario », d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri;

4) n. 663 « Riforma dell'Università e dell'istruzione artistica »;

5) n. 686 « Riforma dell'ordinamento universitario », d'iniziativa dei senatori Ariosto ed altri.

I disegni di legge n. 810 (del senatore (Crollalanza), n. 1043 (del senatore Balbo) e n. 1111 (del senatore Basadonna), deferiti alla Commissione ad esame già inoltrato e quando la Sottocommissione era arrivata ad uno stadio avanzato dei propri lavori, non

hanno potuto essere oggetto di attenzione altro che dopo queste fasi.

I vari disegni di legge presentati al Senato, di iniziativa sia governativa che parlamentare, concernenti l'istituzione di nuove sedi o di nuove facoltà o di nuovi corsi di laurea e la statizzazione di Università, non fanno parte del complesso della riforma perchè formano un gruppo oggetto di esame a sè stante, su cui la Commissione è, al momento attuale, particolarmente impegnata, e che ha quale relatore il senatore Faedo.

2) Il dibattito in Commissione

Questa molteplicità di iniziative legislative ha trovato nella sensibilità politica del presidente Spadolini dovuta corrispondenza, sicchè il 18 aprile 1977 egli ha nominato il relatore, incaricandolo di preparare al più presto la relazione per la Commissione.

Questa si è svolta nella seduta del 20 maggio 1977; nella successiva seduta del 25 maggio, dopo ulteriori elementi di giudizio forniti dal relatore, si è aperta la discussione generale, ampia e approfondita, conclusasi nella seduta antimeridiana del 6 luglio 1977 con la replica del relatore e del ministro della pubblica istruzione Malfatti.

I Gruppi parlamentari — ad eccezione di quello democristiano — si sono opposti a considerare il disegno del Governo quale testo-base per l'esame dell'articolato, creando così non poca perplessità e soprattutto facendo mancare l'alveo entro cui incanalare lo specifico dibattito sulle singole norme Inutile è stato in questo caso l'impegno del lo stesso Presidente della Commissione, sicchè si è dovuto affrontare il complesso problema della riforma attraverso la creazione di una Sottocommissione parlamentare che, in questo caso, più che essere organo di coordinamento, ha svolto sostanzialmente funzioni di comitato redigente.

A comporre la Sottocommissione vennero chiamati, nella seduta del 7 luglio 1977, oltre al presidente Spadolini e al relatore Cervone, i senatori Ariosto, Bernardini, Brezzi, Faedo, Maravalle, Mitterdorfer, Plebe, Trifogli e Urbani, convenendo peraltro che tutti i componenti la Commissione potessero intervenire ai lavori della Sottocommissione, senza comunque partecipare alle eventuali deliberazioni.

3) Il lavoro della Sottocommissione

La Sottocommissione ha lavorato per 32 sedute, tenutesi dal 13 luglio 1977 al 6 dicembre 1977, raggiungendo accordi unanimi su punti qualificanti della riforma stessa come: la definizione dell'Università; la determinazione delle sue finalità e i limiti della liceità dell'uso della denominazione; il rapporto tra la programmazione nazionale e quella universitaria; la fissazione del concetto di programmazione triennale universitaria, per un costante raccordo dell'Università con l'evoluzione della società; la correlazione tra ricerca scientifica e Università e i conseguenti piani di sviluppo della ricerca scientifica universitaria; la precisazione dei diritti e dei doveri dello studente nonchè delle norme concernenti l'accesso ai corsi universitari e lo svolgimento degli studi universitari.

Trattasi di una serie di punti qualificanti che hanno reso produttivo il lavoro della Sottocommissione attraverso l'introduzione di princìpi nuovi e dinamici che, mentre esaltano l'autonomia dell'Università — secondo il dettato costituzionale —, mettono gli alti studi e la ricerca a servizio della società nazionale in continua evoluzione e reclamante sempre cose nuove.

4) La nota Spadolini del 2 dicembre 1977

Temi così qualificanti non hanno potuto non provocare distinzioni politiche che hanno, in qualche caso, comportato scontri di altissimo contenuto culturale e politico. Per lo scioglimento di questi « nodi » politici fondamentali, il presidente Spadolini ha sentito l'esigenza di chiamare direttamente in causa le forze politiche, attraverso la nota del 2 dicembre 1977. Al riguardo, scriveva il Presidente nella lettera di accompagnamento: « Sulla base di quanto deciso in sede di Sottocommissione per la riforma universita-

ria invio un appunto da me elaborato, e accolto dalla Sottocommissione, nel quale sono elencati i temi fondamentali della riforma universitaria intorno ai quali non si ritiene possibile giungere ad un accordo in sede parlamentare senza il preliminare confronto tra le forze politiche. Tale appunto è scaturito da una ricognizione globale dei problemi della riforma che mi è stata assegnata e che ho svolto, contemporaneamente al lavoro redigente che ha proseguito il suo corso regolare, approdando a risultati soddisfacenti.

Ritengo quindi opportuno uno o più incontri dei senatori che fanno parte della Sottocommissione con i rappresentanti degli Uffici scuola dei sei partiti firmatari dell'accordo di programma, sui temi oggetto dell'allegato appunto, da tenersi possibilmente nei giorni successivi al 13 dicembre ».

In modo particolare, la nota allegata alla lettera citata indicava in tre i punti qualificanti e più delicati:

1) quello concernente lo « stato giuridico del personale e in particolare modo di quello docente »;

2) quello della « libertà di insegnamento e di ricerca scientifica »;

3) quello che riguarda « alcuni nodi di fronte ai quali la Sottocommissione si è trovata nel corso dell'esame delle norme relative alla programmazione universitaria ».

Tale iniziativa ha determinato la sospensione dei lavori della Sottocommissione, pur concordando i componenti di questa nella decisione di proseguire l'esame di quei temi su cui non vi fossero eccessive discrepanze. La interconnessione tra i diversi temi non ha permesso di concretizzare tale buona volontà, e si è pertanto atteso l'accordo tra le forze politiche. Ciò è stato reso più pressante della sopravvenuta crisi di Governo che, se non ha permesso al Legislativo di proseguire i suoi lavori, ha dato più spazio alle forze politiche per chiarificarsi sui punti ancora in discussione.

D'altra parte, la citata nota Spadolini del 2 dicembre 1977 non indicava ai partiti cose di secondaria importanza (se di tali ve ne sono in una riforma universitaria), riportando i 15 articoli elaborati dalla Sottocommissione e specificando i punti o gli articoli concordati, gli articoli con soluzioni alternative, quelli rinviati o accantonati, quelli su cui vi era disaccordo in tutto o in parte e così via, senza elencare la infinità di altri problemi che la riforma comporta e che la nota richiamava.

Il ricorrere ai partiti politici, di cui i Gruppi parlamentari sono espressione, e che hanno manifestato fiducia al governo Andreotti (che della riforma universitaria ha fatto un punto qualificante del proprio programma governativo), non ha significato, nè poteva esserlo in alcun modo, sfiducia nei confronti del Parlamento come tale; ha comportato piuttosto il percorrere una strada costituzionalmente agibile, per cercare di superare difficoltà e a testimonianza della comune volontà delle forze politiche e delle loro rappresentanze parlamentari di volere, ognuno nel proprio ambito, dare tutto quanto possibile per pervenire al varo della riforma.

Se qualcuno avesse dubitato di questa comune volontà politica, sarebbero bastati questi diversi approcci alla materia per documentare il contrario.

Così come sarà sufficiente ricordare lo sforzo e l'impegno del presidente Spadolini, sempre costantemente teso da una parte a non tralasciare ogni occasione per concludere l'esame della riforma, e dall'altra a non lasciare comunque offuscare le prerogative costituzionali e parlamentari.

5) Il documento dei partiti politici

I partiti (DC, PCI, PSI, PRI, PSDI e lo stesso PLI) non hanno limitato, nè potevano, il loro approfondimento ai punti trattati dalla Sottocommissione, anzi hanno affrontato, in una serie di riunioni che va dal dicembre 1977 al maggio 1978, vari altri temi di base interessanti la riforma universitaria.

Trattasi in particolare di problemi concernenti:

1) l'incompatibilità e il tempo pieno;

2) l'inquadramento dei docenti e il loro stato giuridico;

3) l'organizzazione didattica e la ricerca scientifica;

4) la libertà di insegnamento;

5) la funzione docente;

6) la istituzione del dipartimento e la composizione del relativo consiglio;

7) le funzioni e la composizione del consiglio di ateneo;

8) la istituzione, le funzioni e la composizione del Consiglio universitario nazionale;

9) la istituzione, le funzioni e la composizione del consiglio regionale universitario;

10) i concorsi.

Tuttavia, come nel lavoro della Sottocommissione, l'avere affrontato da parte delle forze politiche questi problemi non ha significato dare a ognuno di essi una soluzione accettata da tutti i partiti. Nè quelli affrontati dai partiti sono i soli problemi dell'Università, anche se, unitamente alle questioni esaminate dalla Sottocommissione, coprono quasi tutto l'arco della problematica della riforma universitaria.

Negli incontri fra i partiti sono stati colti e focalizzati alcuni problemi dell'Università italiana, concernenti in particolare i temi: dello stato giuridico del personale, soprattutto docente, compreso quanto attiene alla libertà di insegnamento, ai concorsi, alle incompatibilità e al tempo pieno (spesso peraltro individuando soluzioni non univocamente accolte); della istituzione, della composizione e delle funzioni di strutture e organi dell'Università (dipartimento, ateneo, Consiglio universitario nazionale e regionale); della ricerca scientifica, mentre la Sottocommissione ha individuato alcuni elementi di rinnovamento organico, come è stato rilevato, pervenendo a soluzioni poi largamente accettate anche se, come visto, la sussistenza di alcuni interrogativi e nodi ha spinto il Presidente della Commissione ad inviare ai partiti la richiamata nota del 2 dicembre 1977.

6) L'accordo Governo-sindacati

In aggiunta a tutto ciò, la problematica della riforma si è anche sviluppata a un terzo livello.

Il 31 maggio 1977 il ministro della pubblica istruzione Malfatti, unitamente al ministro del tesoro Stammati e al sottosegretario per i problemi della pubblica amministrazione Bressani ha convenuto con la federazione unitaria CGIL-CISL-UIL un accordo sindacale che, partendo dall'accordo generale del 5 gennaio 1977 tra Governo e sindacati, fissava tra l'altro: i livelli funzionali per tutto il personale della scuola; la progressione economica in ciascun livello; le classi di stipendio di ciascun livello e la maggiorazione costante del 16 per cento calcolata sul valore iniziale di livello e tale da assicurare al ventesimo anno di servizio una rivalutazione dell'80 per cento rispetto al trattamento iniziale; la data di decorrenza (1° ottobre 1978) della collocazione ai nuovi livelli del personale in servizio; la revisione della normativa vigente per il lavoro straordinario del personale direttivo e non docente; la costituzione di una commissione nazionale mista sindacati-amministrazione della scuola per la formulazione della « declaratoria » dei livelli funzionali nonchè dei relativi profili.

In data 15 aprile 1978, tale accordo è stato integrato con altro che, oltre a precisare quanto convenuto nell'accordo precedente, fissava date e scadenze e istituiva organi, soprattutto in relazione ai problemi dell'accesso nella carriera e del passaggio da un livello all'altro del personale non docente.

I tre livelli indicati:

1) il lavoro della richiamata Sottocommissione del Senato;

2) il documento dei partiti;

3) gli accordi tra Governo e sindacati (31 maggio 1977 e 15 aprile 1978);

si sono naturalmente dovuti confrontare, per il dovuto rispetto delle regole costituzionali e parlamentari, con le altre varie tesi esposte nei numerosi disegni di legge sopra elencati.

7) La ripresa dell'iter parlamentare

I partiti politici della maggioranza hanno successivamente trasfuso in un documento sottoscritto da tutti il risultato dei loro in-

contri, definendo le parti in cui vi è stato accordo, nonchè quelle che hanno fatto riscontrare convergenze parziali, altresì prospettando l'opportunità che il Presidente della Commissione desse mandato al relatore di stendere un nuovo testo che tenesse presenti il lavoro svolto dalla Sottocommissione, gli accordi contratti tra Governo e sindacati e le conclusioni raggiunte dai partiti politici.

Nella seduta della Commissione del 19 aprile 1978 (a formalizzazione di quanto annunciato nella precedente seduta del 12 aprile), il presidente Spadolini ha comunicato la decisione dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, riunitosi il 5 e il 12 aprile, di conferire tale incarico al relatore, con unanime accoglimento da parte della Commissione. Sulle comunicazioni rese il 19 aprile dal ministro della pubblica istruzione Pedini, in ordine alla riforma universitaria, si è poi svolto il 3 maggio un dibattito, in particolare incentrato sulla fissazione dei limiti entro cui il relatore doveva stendere il testo di riforma. In tale dibattito, caratterizzato dalla partecipazione di esponenti di tutti i Gruppi parlamentari, si concludeva che:

a) la proposta riguardante l'incarico al relatore era unanimemente accolta;

b) il relatore, ufficialmente e definitivamente incaricato, stendesse in tempi brevi il testo della riforma;

c) tale testo dovesse contenere quanto convenuto tra i partiti, e cioè trasfondere nel testo, nel caso di piena convergenza, le conclusioni della Sottocommissione, quelle degli incontri tra i partiti e gli accordi Governo-sindacati;

d) il relatore, con protocollo a parte, dovesse indicare, per i punti non unanimemente accolti, le differenze di tesi e atteggiamenti, in riferimento a un articolato indicativo;

e) il relatore, su quest'ultimo punto, operasse con quella elasticità interpretativa che compete non a chi redige un atto notarile ma a chi ha una sua sensibilità politica, non disgiunta da una certa conoscenza del problema;

f) il relatore, nel presentare il testo di riforma, per le parti in cui i partiti, i sindacati e la Sottocommissione non fornissero soluzioni o indicazioni, per una visione organica della problematica, proponesse una sua formulazione che tenesse presenti la *ratio* del dibattito avvenuto in Commissione e le tesi esposte nei disegni di legge di iniziativa parlamentare e governativa.

Il 30 maggio 1978 (nonostante tutto quanto per il partito della democrazia cristiana e per il Paese abbia significato il maggio 1978) il relatore ha presentato il proprio testo che, nella lettera di trasmissione al presidente Spadolini, è stato dallo stesso relatore definito « testo di riferimento ».

Nella medesima lettera si ribadiva al Presidente della Commissione: « Lei sa che nel suo lavoro il relatore ha tenuto presente quanto già Parlamento, Governo, partiti e sindacati hanno esaminato e, in alcuni casi, concordato. È stato il binario obbligato su cui si è dovuto percorrere il cammino della ricerca, interpretazione, armonizzazione, scelta politica e stesura ».

E si auspica: « forse così, caro Presidente, la nostra società provvederà a dare qualche risposta a quanto nel 1968 le fu domandato e che mi sembra abbia trovato spazio soddisfacente e, forse così, l'Università contribuirà positivamente alla battaglia intrapresa contro la violenza e, quindi, alla crescita dei valori di libertà ».

Il testo del relatore veniva accompagnato da una « nota allegata » nella quale:

1) si distinguevano in tre gruppi gli articoli del testo di riferimento:

a) quelli scaturenti dal lavoro della Sottocommissione (artt. 1, 19, 23, 24, 27, 28 e 30);

b) quelli derivanti dagli accordi tra i partiti (artt. 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 44, 45, 46, 47 e 48);

c) quelli autonomamente proposti dal relatore (artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 22, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38,

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51);

2) si indicavano le questioni ancora aperte e il necessario lavoro di raccordo e di interpretazione politica che è stato compiuto per la trattazione, ai vari livelli, dei diversi temi e problemi. In modo particolare, nei primi due dei tre gruppi di articoli sopraccennati, si elencavano gli articoli su cui si era raggiunto un accordo, con la conseguente fissazione delle varie posizioni politiche assunte da ciascun partito o Gruppo parlamentare per ogni problema trattato, in sede sia di Sottocommissione che di incontri tra i partiti.

Alla complessità della materia si è aggiunto quindi il fatto che vi erano pochissimi accordi e molte perplessità. Tutto ciò non poteva rendere agevole l'impegno del relatore nè facile la sua elaborazione, anche perchè, volendo contenere il testo della riforma nel minimo indispensabile numero di articoli, non restava molto spazio alla fantasia. Nè si poteva fare della legge di riforma un banale, prolisso e inattuabile complesso di disposizioni regolamentari, che avrebbe da una parte appesantito il tutto e dall'altra tolto molto spazio all'autonomia dell'Università, riconosciuta e garantita dalla Costituzione repubblicana.

Il testo era quindi da contenere all'essenziale e, senza volere avere la pretesa di offrire una peraltro non accetta legge quadro, ci si è impegnati a definire una normativa che fosse di princìpi e che, individuando le linee portanti dello sviluppo dell'Università, esaltasse l'autonomia di questa senza cadere in una visione anarchica della sua dinamica.

È nato così, tra questi non superabili limiti e con tali condizionamenti, il testo di riferimento che non aveva altra pretesa che quella di raccogliere in un articolato possibilmente organico il concentrato di non poche esperienze, di decennali dibattiti, di tante proposte legislative e governative, di istanze programmatiche di partiti e sindacati, di molteplici incontri e accordi, di tanta materia esaminata da anni dal Parlamento, del contributo di una ricca letteratura nel settore, di documenti di organismi accademici, di pronunce e voti espressi: raccogliere tutta una varietà di idee, spesso contrastanti e contraddittorie, ma che pur tuttavia bisognava ridurre ad unità organica per offrire uno strumento che permettesse il confronto e conducesse a soluzioni parlamentari.

Tenere l'Università italiana ancora in crisi sarebbe stata una grave e pesante responsabilità: pertanto, piuttosto che l'ottimo irragiungibile, si è pensato, con atto di umiltà verso se stessi e il Paese, essere opportuno cercare di ottenere il bene possibile.

Questa tesi è stata confortata dalle forze politiche e dal Governo — e in modo particolare dal ministro della pubblica istruzione Pedini — e si è potuto procedere.

Il relatore peraltro così scriveva nella citata lettera al presidente Spadolini « ... lo sforzo fatto è diretto ad offrire un testo che sia di riferimento aperto, capace di concludere l'iniziato necessario confronto tra le forze politiche e quindi tra Parlamento e Governo. Lo strumento di riferimento che si offre dovrebbe anche poter far procedere i lavori speditamente e bene, secondo le attese di tutta l'Università italiana ».

E questa visione realistica ha accompagnato Governo, forze politiche e sociali e Parlamento.

Quando infatti, con volontà unanime, si è concordato che, mentre il Senato esaminava in Commissione il testo di riforma, il Governo dovesse curare la presentazione di alcuni provvedimenti (che non richiamassero quelli ricordati come « urgenti » nè fossero sostitutori della riforma, ma solo — e nella linea della riforma stessa e dopo che la Commissione avesse licenziato il testo di riforma per la discussione in Assemblea — anticipatori di alcuni punti di più immediata urgenza), si è definita una politica realistica e concreta che poteva essere, e forse è, un atto, si ripete, di umiltà dinanzi ad una realtà divenuta insostenibile, atto che era pur sempre testimonianza di saggezza politica.

Certamente sarebbe cosa gravissima se domani una qualsiasi delle parti politiche chiamate a provvedere (anche sulla base degli accordi intercorsi) si sentisse appagata

dalla soluzione di questi provvedimenti anticipatori che il Governo, sulla base delle intese, si appresta a presentare al Parlamento, tralasciando quindi di dare alla Università quel riassetto globale che la società attende e che questa legge mira a realizzare.

In sede di Commissione, tutti i Gruppi parlamentari e il Governo hanno sempre unanimemente e solennemente affermato che i preannunciati provvedimenti anticipatori (concernenti lo stato giuridico del personale e la sistemazione del precariato, le norme per i concorsi e l'istituzione del Consiglio universitario nazionale) servivano per « mettere in moto » la macchina della riforma, alleggerendola di alcune questioni non certamente lievi. E proprio per concretizzare questo intendimento politico, si è convenuto di arrivare alla contestuale definizione della riforma organica, del provvedimento d'urgenza sul personale e sui precari (oltre che modificativo del regime dei concorsi) e del disegno di legge sul Consiglio universitario nazionale.

Il relatore non può non ricordare questi intendimenti, nella consapevolezza che proprio questa aderenza alla realtà permetterà al Parlamento di varare per l'anno accademica 1979-1980 la riforma universitaria, riuscendo inoltre, per l'anno accademico 1978-1979, ad approvare quelle norme che consentano da una parte di intraprendere la ristrutturazione dello stato giuridico del personale e dall'altra, con la creazione del Consiglio universitario nazionale, sia pur nella sua veste provvisoria, di porre le basi per l'edificazione delle nuove strutture universitarie.

Se la linea del realismo ha condotto il Governo, i partiti e i sindacati ad affrontare il problema della riforma nei modi accennati, la stessa impostazione ha ispirato il relatore nel suo lavoro di stesura dell'articolato del testo di riforma.

Su questo testo, come vedremo, la Commissione ha proficuamente lavorato, tanto che questo è divenuto, con le modifiche apportate ma integro nella sua struttura e in gran parte delle norme, il testo proposto dalla Commissione all'Assemblea.

8) Il testo di riferimento

Il testo si struttura su 8 titoli comprendenti 51 articoli. Ha in sè una sostanziale divisione: una parte (titoli I, II, III, IV, V e VI), che comprende 35 articoli, delinea la nuova Università, stabilendone: finalità, autonomia e ordinamento didattico (titolo I); la nuova struttura e i nuovi organi di governo (titolo II); il rapporto tra società e Università, con particolare riferimento alla programmazione triennale dell'Università collegata con quella nazionale, e ai suoi organi (titolo III); il collegamento e la interdipendenza tra la ricerca scientifica e l'Università (titolo IV); la fissazione dei diritti e dei doveri dello studente (titolo V); infine, le disposizioni interessanti il personale docente e non docente (titolo VI).

Una seconda parte concerne l'attuale regime e, specificamente, i modi e tempi del passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Si tratta delle norme comuni, transitorie e finali comprese nel titolo VIII.

Resta infine da considerare una terza parte (titolo VII), che affronta il problema del riordino, a livello universitario, delle accademie di belle arti, di arte drammatica e di danza.

Dalle proposte del relatore (ispirate al contenimento all'essenziale dell'articolato) emergevano due possibili impostazioni: privilegio dell'autonomia dell'Università, secondo lo spirito e la lettera del dettato costituzionale, ed elasticità della stessa Università riformata.

Prestando attenzione ai pericoli di disordine, si è mirato a dare nell'ambito dell'Università spazio maggiore alle spinte di ricerca che sono estrinsecazione della libertà di iniziativa, sia pure evitando di alimentare sbandamenti lesivi del concetto di unitarietà nazionale degli studi (soprattutto in ordine alla definizione dei titoli e dei corsi ad essi afferenti).

Si sono pertanto favoriti le iniziative di ricerca e di didattica rispettose della libertà del docente e dello studente, l'impegno istituzionale e nazionale per quanto interessa corsi di studi e titoli universitari, la mobilità di indagine con adeguamento di struttu-

re e strumenti, l'univocità accademica per assicurare alla società professionisti ugualmente trattati per assolvere i propri compiti.

Questa autonomia dell'Università nell'ambito della legge, quindi, è spinta in direzione della libertà ed è garanzia della preparazione del futuro professionista: e in ciò trovano sintesi il momento culturale e quello professionale degli alti studi universitari.

Il rapporto con una società mobilissima, quale è la nostra, non può nè deve trovare una Università rigida: e ciò sia perchè non è possibile, ad ogni repentino mutare della società, disporre di una nuova Università, sia perchè un ordinamento universitario rigido non sarebbe più sopportabile dalla stessa società.

Nuove domande, nuove richieste, nuovi interrogativi scaturiscono da una società che i mezzi moderni di comunicazione, la cultura e la tecnica rendono sempre più vivace e spesso irrequieta. Una Università troppo rigida nelle sue strutture, molto difficilmente potrebbe rispondere a questa società. Da qui l'esigenza di disposizioni normative che garantiscano al tempo stesso stabilità e mobilità, rigidità ed elasticità.

È parso al relatore e alla Commissione che ciò si possa raggiungere con il fissare nel testo di riforma il momento triennale della programmazione universitaria, in modo da una parte da porre ogni triennio la Università a confronto con la società, e dall'altra da collegare l'Università alla più ampia visione programmatica della società nazionale.

E così, con la programmazione triennale, verificabile peraltro ogni anno e quindi modificabile, si ribadiscono periodicamente gli obiettivi dell'Università, attraverso l'approvazione parlamentare di un provvedimento di iniziativa governativa che si sviluppa sulla base delle proposte del Consiglio universitario nazionale.

È in sede di programmazione che il raccordo con le previsioni di sviluppo economico e sociale della società nazionale, la regolamentazione degli accessi, la distribuzione degli studenti, l'eventuale ridefinizione dei titoli esistenti e la definizione dei nuovi titoli, l'istituzione di nuove Università statali, la creazione di nuovi corsi di diploma, di laurea e di specializzazione, gli sdoppiamenti o l'accorpamento di sedi universitarie, gli organici del personale docente e non docente, la determinazione dei piani di sviluppo della ricerca scientifica universitaria, potranno ogni tre anni misurarsi con le nuove domande emergenti dalla società, senza necessità di dare corso a defatiganti richieste di ulteriori leggi di riforma.

Il Consiglio universitario nazionale, che sostituisce (modificandola nella composizione e nelle competenze) la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, è chiamato a collaborare a tutto ciò, ed è quindi organo consulente del Ministro non solo per la ordinaria amministrazione, ma per tutta la politica di sviluppo universitario in Italia. In materia, intervengono con proposte concrete anche i consigli universitari regionali e i consigli di ateneo.

Sul testo di riferimento del relatore la Commissione ha lavorato intensamente dal 1° giugno al 18 ottobre 1978 per ben 35 sedute, spesso accogliendo gli articoli all'unanimità e altre volte distinguendosi nel voto o presentando riserve, così come più avanti si esporrà. Nei momenti più delicati la capacità di mediazione del presidente Spadolini è stata oltremodo preziosa, idonea — anche in questa fase conclusiva — a far pervenire i lavori della Commissione al risultato risolutivo. Ed è così che il testo di riferimento ha potuto fungere da sollecito strumento per la delineazione del testo proposto dalla Commissione, su cui ora l'Assemblea è chiamata a dare il suo giudizio definitivo.

9) Il testo proposto dalla Commissione

Mentre l'impalcatura del testo di riferimento è stata accolta dalla Commissione e così anche il rapporto autonomia, programmazione e società, nonchè quanto concerne le strutture di base del nuovo assetto universitario, su diversi punti specifici la Commissione ha introdotto non lievi nè poche modifiche che qui appresso si elencano, nel-

la loro essenzialità e raggruppate in base ai titoli della legge stessa.

Si riportano pertanto le più importanti modifiche accolte, mentre successivamente si elencheranno le norme e punti su cui vi è dissenso e in ordine ai quali sono state, nel corso dell'esame davanti alla Commissione, sollevate riserve.

Nel primo titolo del disegno di legge di riforma, le modifiche di maggior rilievo che la Commissione ha apportato al testo di riferimento si rivolgono soprattutto agli articoli 5 e 6 del predetto testo, divenuti articoli 6 e 7 del testo della Commissione. Nel primo, relativo all'ordinamento didattico, si è voluto meglio specificare la diversa natura dei titoli che la nuova Università rilascia, in particolare in riferimento al dottorato di ricerca definito quale qualifica accademica; si è inoltre richiesto che il decreto del Ministro della pubblica istruzione previsto nell'ultimo comma, si conformasse al parere del Consiglio universitario nazionale (questa previsione di un « parere conforme » del massimo organo consultivo universitario è stata introdotta in numerose norme della riforma). L'altro articolo, in tema di delega al Governo per la revisione e istituzione di corsi di diploma e di laurea, è stato ampiamente rimaneggiato, restringendo la portata della delega (sui cui — come si vedrà di seguito — sussistono riserve) e scorporando le norme relative alla commissione consultiva — limitata alla sola componente parlamentare — che hanno costituito un autonomo articolo (l'articolo 40) posto in sede di titolo VIII (norme comuni, transitorie e finali).

Nel titolo II, le modifiche di maggior rilievo riguardano: la previsione di raggruppamento in un unico organo di più consigli di corsi di diploma o di laurea in caso di specifica affinità (articoli 8 e 14); uno snellimento delle norme sul dipartimento (articolo 8); la riformulazione della normativa sulle funzioni del consiglio di dipartimento (articolo 11), che da un lato ha ristretto le ipotesi di deliberazioni riservate alla sola componente docente a tutte le questioni inerenti alla programmazione dell'organico del dipartimento, e dall'altro ha meglio puntualizzato le garanzie offerte alla libertà di ricerca e di insegnamento del docente che dissenta dalle decisioni del consiglio. Alcune modifiche sono state apportate all'articolo 16, restringendo la composizione della giunta d'ateneo, e limitandone i poteri. All'articolo 17 è stata meglio delineata la figura del pro-rettore, prevedendo un vicario (nominato tra i professori ordinari) e la possibilità di altri pro-rettori.

Particolare importanza riveste il titolo III sulla programmazione: in esso l'articolo 19, che prevede il programma triennale universitario, rispecchia le proposte del relatore; ne integra gli obiettivi proposti con la previsione di un adeguamento dei parametri relativi alle dimensioni minime e massime dei dipartimenti, e rinvia le norme specifiche sulla ricerca scientifica all'articolo 24, mentre il divieto per le Regioni e gli enti locali di contribuire alle spese per l'Università (precisato che ciò non si estende alla cessione in uso di edifici preesistenti) è stato trasferito — in sede di coordinamento — all'articolo 18. Anche la composizione del Consiglio universitario nazionale (all'articolo 21) rispecchia quella proposta del relatore: se ne differenzia per la riduzione da 6 a 4 dei rappresentanti del CNEL, compensata con l'introduzione di 2 membri eletti dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali; è stata soppressa la componente regionale, ma ciò è legato alle riserve espresse — e più avanti riportate — in merito all'assenza di una componente esterna. Maggiori modifiche sono state apportate (all'articolo 22) al consiglio universitario regionale, che è esteso a tutte le regioni sedi di ateneo, e del quale sono stati precisate e limitate le competenze.

Al titolo IV, sulla ricerca scientifica, non sono state apportate modifiche di rilievo, salvo la sostituzione, in sede di articolo 24, del previsto organo nazionale di consultazione e programmazione del settore con le commissioni che, in base all'articolo 20, sono istituite dal Consiglio universitario nazionale.

Al titolo V, in tema di diritti e doveri dello studente, si è convenuto di trasferire

lo spirito del primo articolo in un comma premesso al secondo, che è divenuto l'articolo 26, al quale sono state apportate altre modifiche, peraltro non sostanziali; maggiori emendamenti sono stati apportati alle norme relative all'accesso ai corsi universitari, dove si sono precisate le disposizioni concernenti l'uso di incentivi e disincentivi all'iscrizione a singoli corsi universitari, che siano compatibili con il diritto di libera iscrizione e con la fruizione dei benefici previsti in materia di diritto allo studio. Ampiamente modificata è stata anche la normativa sul dottorato di ricerca all'articolo 28, anche se non è mutato sostanzialmente lo spirito della norma: le soluzioni adottate in tema di composizione delle commissioni d'ammissione e giudicatrici e di conclusione del periodo di dottorato, potranno essere suscettibili — in base a quanto emerso in contatti fra le forze politiche — di una revisione in Assemblea, mentre è stata precisata la figura giuridica del dottorando con l'eliminazione di ogni norma che potesse prestarsi a interpretare tale figura come quella di un « neo-precario » dell'Università. Modifiche di un certo rilievo sono state introdotte, infine, all'articolo 29 sullo svolgimento degli studi universitari, prevedendo la possibilità di definire, nel primo piano triennale, norme volte a disciplinare le condizioni indispensabili per consentire allo studente il proseguimento degli studi.

Modifiche di un certo rilievo, che non si discostano peraltro dallo spirito delle proposte del relatore, si registrano nel titolo VI relativo al personale docente e non docente. Tra esse le più rilevanti riguardano l'introduzione (con l'articolo 31) di una norma che anticipa di cinque anni rispetto all'attuale disciplina il collocamento fuori ruolo e in pensione dei docenti universitari, e — tema di grande impegno politico e morale — la definizione dei doveri del docente, in particolare in relazione al tempo pieno e alle incompatibilità. Si è voluto precisare soprattutto che al docente universitario si applicano le norme cui sono soggetti, riguardo le incompatibilità con altri incarichi o con svolgimento di altre funzioni, gli impiegati civili dello Stato, e si sono meglio — e in modo più snello — regolate le convenzioni che potranno essere stipulate con dipartimenti per la realizzazione di ricerche che si caratterizzano per il rilevante interesse pubblico o per la novità delle problematiche tecnico-scientifiche; si è anche regolamentata in diversa maniera — nel rispetto delle aspettative acquisite — la disciplina transitoria in tema di incompatibilità. Pare infine da segnalare la norma — introdotta all'articolo 33 sullo svolgimento dei concorsi — che apre la carriera universitaria a cittadini stranieri, i quali peraltro entro i sette anni dalla nomina debbono assumere la cittadinanza italiana.

Il titolo VII, originariamente limitato al riordino delle accademie artistiche, è stato ampliato includendovi i conservatori di musica e meglio precisando in tre articoli la delega al Governo per il riordinamento dell'istruzione artistica a livello universitario, la previsione di una ridefinizione degli attuali titoli di studio, nonchè le procedure della programmazione per quanto attiene a questo particolare settore.

L'ultimo titolo — l'VIII — che contiene, come si è già detto, norme comuni, transitorie e finali, è stato oggetto di varie modifiche: in parte per tenere conto del provvedimento, da tempo preannunciato dal Governo, recante norme di transizione sul personale docente (e pertanto si sono soppresse le norme sui cosiddetti « precari », titolari di contratto o assegno o borse di studio, e quella sulla composizione transitoria degli organi universitari, mentre si è ritenuto opportuno non procedere a un esame sostanziale delle norme transitorie sull'accesso ai posti di docente ordinario e associato, riservando all'Assemblea il compito di approfondire la materia, anche in relazione al provvedimento sopra accennato), nonchè di quello interessante il Consiglio universitario nazionale; e in parte per meglio precisare la portata delle restanti norme (in particolare per quanto riguarda la disciplina transitoria in tema di oneri derivanti da convenzioni non scadute, di accessi e di svolgimento degli studi universitari).

10) LE RISERVE E I PUNTI DI DISSENSO

Nel corso dell'esame del testo di riferimento dei provvedimenti di riforma si sono per lo più riscontrate positive convergenze delle parti politiche in ordine all'accoglimento dei diversi articoli. Ciò nonostante — a testimonianza del pluralismo delle posizioni e della dialettica del confronto che ha caratterizzato il lavoro della Commissione — sono emersi su taluni punti dei dissensi, che in certe occasioni hanno generato l'elevazione di espresse riserve formali da parte sia di Gruppi che di singoli parlamentari, nonchè del Governo.

Il relatore, in conformità agli impegni assunti (in particolare in ordine al metodo procedurale concordato per cui, in caso di sussistenza di dissensi fra i Gruppi parlamentari, nell'articolato sottoposto all'attenzione dell'Assemblea si sarebbero inserite, come semplice riferimento, le norme nella formulazione originaria elaborata dal relatore, con esplicitazione nella relazione di accompagnamento dei punti di disaccordo e delle relative riserve), sottopone pertanto alla valutazione dell'Assemblea — la quale potrà nella discussione davanti ad essa essere chiamata ad esprimersi al riguardo — l'elencazione delle riserve formalmente sollevate da Gruppi, da singoli parlamentari o dal Governo in ordine all'approvazione dei vari articoli.

In ordine all'articolo 1 sulle finalità dell'Università, il Governo si riserva di presentare in Assemblea, in sostituzione del secondo comma, il terzo comma dell'articolo 1 del disegno di legge governativo n. 633 (« Riforma dell'Università e dell'istruzione artistica »), altresì sollevando riserve sulla soppressione della norma del testo di riferimento prevedente la sottoposizione delle Università alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, e circa l'idoneità del sesto comma a rispecchiare la sostanza della formulazione originaria proposta dal relatore; voto contrario sul quarto comma esprimono i senatori Trifogli, Boggio e D'Amico, per la preoccupazione che la dizione « libertà dello studio » possa provocare distorsioni in sede di applicazione della legge.

Sull'articolo 5 relativo alla cooperazione universitaria europea e internazionale, il Gruppo comunista solleva riserve sulla lettera *c*) del secondo comma, esprimendo la propria contrarietà per l'eventuale introduzione di provvidenze particolari che stimolino i cittadini italiani a iscriversi a Università straniere (con riproposizione della questione dell'istituzione di un'Università bilingue a Bolzano).

In ordine all'articolo 7 recante delega al Governo per l'istituzione e la revisione dei corsi di diploma e di laurea, il Gruppo comunista rappresenta profondo dissenso verso la lettera *d*) del primo comma (introdotta nel testo licenziato per l'Assemblea, dato il disaccordo, solo come punto di riferimento, e liberi i Gruppi di estrinsecare la propria contrarietà con la presentazione di emendamenti in Assemblea): la delega al Governo in tema di ordinamento degli studi sottrarrebbe vaste aree di intervento alla programmazione universitaria. Sempre sulo stesso articolo, il Gruppo socialista solleva critiche di carattere generale sulla portata della delega al Governo.

Sull'articolo 9 in materia di dipartimento, il Gruppo socialista solleva riserve globali concernenti le modalità che viene ad assumere l'intera organizzazione dipartimentale; analogamente si esprime nei confronti dell'articolo 12, in particolare per quanto riguarda i rapporti tra assemblea e consiglio di dipartimento e la ventilata — dal Gruppo socialista — soppressione della relativa giunta.

Circa l'articolo 15 sul consiglio di ateneo, il Gruppo comunista esprime la propria contrarietà (a tutela — a suo dire — dell'autonomia dell'Università) verso la lettera *h*) del quarto comma, volta a introdurre nel consiglio di ateneo un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

All'articolo 17 sul rettore, il Governo — data la natura del Consiglio universitario nazionale — si oppone al disposto del primo comma secondo il quale il rettore tiene i rapporti con detto Consiglio.

In ordine all'articolo 19 sul programma pluriennale universitario, con riferimento alla lettera *b*) del quinto comma, il Governo

solleva riserve su un disposto che può collegare la regolamentazione degli accessi a criteri diversi da quello della coerenza con gli studi compiuti, mentre il Gruppo socialista esprime critiche di fondo all'articolo.

Riserve generali all'articolo 20 (relativo a istituzione e composizione del Consiglio universitario nazionale) formula il Gruppo socialista, in particolare per quanto riguarda la composizione del consiglio, la norma concernente la rappresentanza regionale nel quale, data la sussistenza di dissensi sul punto (anche in ordine all'istituzione in ogni regione dei consigli universitari regionali di cui all'articolo 22), viene soppressa, con la intesa che la questione della presenza esterna nel Consiglio universitario nazionale resta aperta.

All'articolo 23 su ricerca scientifica e Università, i Gruppi socialista e comunista sollevano riserve sui rapporti che si vengono a delineare tra osservatori e istituti scientifici e Università.

In ordine all'articolo 24 sui piani di sviluppo della ricerca scientifica universitaria, i Gruppi comunista e socialista esprimono contrarietà all'ottavo comma, richiamando la connessione con l'articolo 13 sull'autonomia delle Università e del Consiglio universitario nazionale nella delineazione e attuazione dei programmi di ricerca; il Gruppo socialista si oppone anche al secondo periodo del nono comma, concernente il ruolo propositivo del Consiglio universitario nazionale per i programmi di ricerca di interesse nazionale.

Circa l'articolo 28 sull'ammissione agli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca, i Gruppi socialista e di Democrazia nazionale si riservano di valutare l'opportunità di una norma transitoria che, in fase di prima applicazione della legge, dilati il limite di tre anni previsto dal primo comma per l'accesso dei laureati ai concorsi per l'ammissione al dottorato. Il Gruppo socialista esprime riserve anche sulla soppressione nell'originario sesto comma della proposizione relativa all'obbligo dell'incompatibilità e del tempo pieno per gli ammessi al dottorato, segnalando il conseguente stemperamento di tale figura.

In relazione all'articolo 29 sullo svolgimento degli studi universitari, i Gruppi comunista e socialista preannunciano la presentazione di emendamenti in Assemblea, in particolare in materia di studenti-lavoratori, di modalità degli studi e di rapporto fra esami caratterizzanti di cui al terzo comma dell'articolo 21 ed esami integrativi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 sull'accesso ai corsi universitari. Riserve solleva il Gruppo repubblicano, favorevole all'introduzione di più rigorosi criteri di qualificazione degli studi, e opposizione è anche espressa dal Gruppo comunista (anticipando emendamenti in tema di numero programmato) in ordine alla reiezione da parte della Commissione di un emendamento presentato dal senatore Trifogli e prevedente la temporanea limitabilità degli accessi in riferimento a carenze di sbocchi occupazionali. Il Gruppo socialista rappresenta infine le proprie riserve globali nei confronti dell'articolo 29.

Per quanto riguarda l'articolo 30 sul ruolo unitario dei docenti, contrarietà è dichiarata dai Gruppi socialista, comunista e della Sinistra indipendente sui commi terzo e quarto prevedenti, secondo loro a lesione dell'unicità della funzione docente, concorsi differenti fra professori ordinari e associati.

Sull'articolo 32 concernente i doveri del docente, esprime contrarietà il senatore Innocenti, per la disfunzione dell'Università e le discriminazioni nei confronti dei docenti (in particolare in tema di incompatibilità e indennità) che le norme approvate determinerebbero. Inoltre, in particolare, il Gruppo comunista solleva riserve sui commi sesto e settimo (prospettando l'estensione del regime delle incompatibilità alle attività agricole, fatto salvo l'esercizio di piccole aziende, nonchè con l'introduzione del divieto di iscrizione dei docenti ad albi professionali) mentre, in ordine all'ottavo comma, il Gruppo socialista dichiara le proprie riserve sulla partecipazione dei docenti al riparto degli utili delle convenzioni stipulate dalle Università, altresì preannunciando emendamenti all'undicesimo comma per l'introduzione — per un più effettivo raccordo fra Università e società civile — dell'istituto del con-

gedo. Infine, al sedicesimo comma, obiezioni di principio ribadiscono i Gruppi comunista, socialista e di Democrazia nazionale in relazione alla disciplina prevista per i docenti attualmente di ruolo che non optino per l'applicazione delle norme di cui alla presente legge.

All'articolo 33 sullo svolgimento dei concorsi, il Governo si riserva di approfondire, nei suoi riflessi internazionali, il punto della reciprocità in ordine alla partecipazione ai concorsi degli stranieri.

Sull'articolo 34 concernente i docenti stranieri e i lettori, sussistono le riserve dei Gruppi comunista (che preannuncia la presentazione di emendamenti in Assemblea) e socialista sul non accoglimento di propri emendamenti volti a regolare l'inserimento, con contratti per periodo non rinnovabile, di studiosi ed esperti per lo svolgimento di attività universitarie.

Circa l'articolo 35, recante delega al Governo per l'ordinamento delle carriere e la determinazione del trattamento economico per il personale docente e non docente, il Gruppo comunista esprime riserve sul riferimento alla legge 25 ottobre 1977, n. 808, contenuto nella lettera *i*) del primo comma. La lettera *a*) del primo comma (e, in generale, tutte le norme incidenti sul trattamento economico del personale) viene poi inserita come punto di riferimento, da rivedere in Assemblea alla luce delle modifiche e integrazioni alla parte finanziaria della riforma predisposte dal Governo.

In ordine agli articoli dal 36 al 38 del titolo VII (relativi al riordino delle accademie artistiche), la Commissione conviene nell'opportunità di un approfondimento dei problemi del settore, in particolare in relazione alla delega al Governo per l'emanazione di norme in materia.

Gli articoli 45 e 46 sui contingenti annuali di posti di professore ordinario e associato, sono concordemente riportati come semplice punto di riferimento, da riconsiderare in Assemblea tenendo presente quanto potrà prevedere il preannunciato provvedimento del Governo in tema di stato giuridico del personale docente.

All'articolo 49 (recante norma finanziaria), tutti i Gruppi prospettano la necessità di un ulteriore approfondimento, in relazione ai dati e alle informazioni che il Governo fornirà sul punto degli oneri finanziari implicati dal varo della riforma.

Sussistono infine ulteriori materie in ordine alle quali viene preannunciata la presentazione di emendamenti in Assemblea: dal senatore Trifogli sui docenti universitari che prestano servizio presso pubbliche amministrazioni; dal Governo sui rapporti fra Università e accademie militari; dal Gruppo comunista in tema di osservatori e istituti scientifici, di diritto allo studio, di personale non docente.

11) Conclusioni

Nell'arco degli anni, troppo ampio in verità, durante i quali il Parlamento è stato impegnato a risolvere il problema della riforma universitaria, non vi è stata forza politica e Gruppo parlamentare che non abbia presentato le proprie tesi e indicato le possibili soluzioni; nè i Governi che si sono succeduti sono stati da meno nel prospettare il proprio impegno e le proprie indicazioni. Tuttavia non si è mai pervenuti a soluzione, anche quando sembrava che l'approvazione da parte di un ramo del Parlamento — il Senato — potesse essere in grado di assicurare il definitivo varo della legge di riforma.

Innovando rispetto a questi non consolanti precedenti, l'attuale appare essere il momento politico più propizio per raggiungere lo scopo. Infatti alla varietà, ricca in sè stessa ma spesso divaricante, delle tesi presentate è oggi subentrata una conclamata volontà politica unitaria della stragrande maggioranza del Parlamento, sicchè apparirebbe assurda e sarebbe comunque non comprensibile un'eventuale non approvazione della riforma.

D'altra parte la fiducia espressa dalle Camere in quel tragico 16 marzo al Governo presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri Andreotti (Governo che, nel suo programma, ha colto il problema della riforma universitaria come uno dei nodi qualifican-

ti da sciogliere) è stata tra le più larghe che il Parlamento italiano abbia mai manifestato; è stata anche tra le più significative, data la qualità delle forze politiche convergenti nella fiducia e sul programma.

È questo indubbiamente un elemento positivo, e sta al Parlamento non sciupare tale occasione, concentrandosi sulle piccole cose e perdendo di vista i grandi temi.

Certamente, affrontare un problema così vivo e così corroso dalle vicende, dalle inadempienze e dal troppo tempo passato non è stata per la Commissione e il suo relatore, nè lo sarà per l'Assemblea, cosa facile; sarà però cosa ancora più difficile se si vorrà analizzare ogni più piccola fattispecie nei suoi particolari, e ciò soprattutto nella parte che concerne lo stato giuridico del personale, in modo che, invece di esaminare tale questione nella sua globalità, ci si perderà nella ridda degli interessi corporativi.

Questo concentrarsi sul particolare potrebbe appunto far perdere di vista il tutto organico e, nel contempo, far sprecare la preziosa occasione politica che oggi il legislatore ha a sua disposizione.

Vi sono ancora, come sopra accennato, punti da esaminare e definire; nella discussione in Assemblea, che sarà certamente ricca ed ampia, ne potranno scaturire degli altri. Il necessario è che la volontà politica di tutti sia concordemente orientata a chiudere con la vecchia Università, per iniziare tutti insieme a scrivere la storia di un nuovo assetto universitario che emerga dal dibattito di anni, dalle speranze della contestazione del 1968, dalle nuove domande di oggi.

Il Governo, nel preannunciare la presentazione al Parlamento del disegno di legge sull'istituzione del Consiglio universitario nazionale, ha inoltre concretamente dimostrato di ispirarsi a questa volontà politica (al fine di introdurre lo strumento che possa portare sul piano operativo l'attuazione della riforma): volontà che risulta poi ulteriormente ribadita dal preannunciato varo del provvedimento d'urgenza sui precari e sullo stato giuridico del personale docente (nonchè sui relativi concorsi).

In entrambi i casi, si tratta di norme che anticipano i lineamenti della legge organica, consentendo alla riforma di intraprendere il suo cammino.

Sta ora al Senato, nella sua specifica responsabilità politica e costituzionale, accogliere, modificare o respingere questa prospettiva di ristrutturazione globale dell'istruzione universitaria in Italia.

Al relatore l'impostazione seguita dalla Commissione, e che questa segnala al giudizio dell'Assemblea (varo della riforma in raccordo con la definizione del provvedimento d'urgenza sui precari e sul personale docente e del disegno di legge sul Consiglio universitario nazionale), sembra essere quella giusta, e in questo quadro — a testimonianza della visione politica unitaria con cui i problemi dell'Università devono essere affrontati, e al fine di attestare che si tende non a ottenere nuovi non richiesti « provvedimenti urgenti », bensì a varare norme anticipatrici dell'intero progetto riformatore — egli raccomanda l'approvazione del testo proposto dalla Commissione.

La Commissione pubblica istruzione ritiene al riguardo di aver adempiuto, in stretto dialogo con i ministri della pubblica istruzione, Malfatti ieri e Pedini oggi, e avvalendosi della preziosa azione mediatrice del presidente Spadolini, al suo dovere con lo elaborare, nelle modalità e circostanze e nei tempi sommariamente ricordati in questa relazione, il testo che sottopone all'attenzione dell'Assemblea del Senato, dalla quale il relatore ne sollecita l'approvazione.

CERVONE, *relatore*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

DISEGNI DI LEGGE: « *Riforma universitaria: modifiche al testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592* » (18), d'iniziativa dei senatori Nencioni e Plebe; « *Misure per la riforma dell'Università* » (486), d'iniziativa dei senatori Bernardini ed altri; « *Riforma dell'ordinamento universitario* » (649), di iniziativa dei senatori Cipellini ed altri; « *Riforma dell'Università e dell'istruzione artistica* » (663); « *Riforma dell'ordinamento universitario* » (686), d'iniziativa dei senatori Ariosto ed altri.

20 luglio 1977

La 1ª Commissione permanente esprime parere favorevole, per quanto di competenza, sui disegni di legge nn. 18, 486, 649, 663, 686, formulando le osservazioni seguenti:

1) l'istituzione del dipartimento prevista dai disegni di legge in esame (escluso il disegno di legge n. 18) e l'attribuzione ai suoi organi direttivi del potere di assegnare i compiti di ricerca e di insegnamento ai singoli docenti, pone il problema delle garanzie in ordine alla libertà della scienza e dell'insegnamento sancita dall'articolo 33 della Costituzione.

A tal fine le dichiarazioni di principio contenute nei disegni di legge appaiono positive, come pure le prescrizioni a che la distribuzione delle funzioni scientifiche e didattiche tra i docenti avvenga con l'intesa o il consenso degli interessati, la facoltà riconosciuta al docente di svolgere corsi liberi, la espressa dichiarazione di inamovibilità del docente stesso, intesa come divieto al trasferimento d'imperio ad altra sede o ad altra disciplina.

Emerge tuttavia chiaramente l'opportunità che oltre a ciò la legge preveda espressamente procedure e tutele da applicarsi nel caso che, in ordine alla assegnazione dei compiti di ricerca e di insegnamento, insorga conflitto tra gli organi del dipartimento a ciò preposti e il singolo docente;

2) è superfluo ricordare che, a norma dell'articolo 34 della Costituzione, titolari del diritto allo studio sono « i capaci e i meritevoli », indipendentemente dalle condizioni economiche. Dai requisiti di capacità e merito non può prescindere alcun intervento assistenziale nè alcuna erogazione di servizi, pur con le doverose priorità tendenti ad assicurare effettiva parità di possibilità agli studenti in condizioni economiche disagiate.

Appaiono invece difficilmente sostenibili ipotesi di priorità nel godimento dei servizi, stabilite secondo criteri di provenienza sociale. Alle obiezioni di carattere costituzionale si accompagnerebbero prevedibilmente esiti contraddittori e iniqui: giovani di famiglie operaie e contadine possono trovarsi in condizioni economiche migliori di giovani di famiglie artigiane o impiegatizie;

3) l'utilizzazione dei servizi al fine di realizzare una distribuzione programmata della popolazione studentesca presta il fianco a critiche, essendo essa possibile esclusivamente per una parte degli interessati, cioè quelli meno abbienti, che fruiscono dei servizi stessi. A parte ciò, essa può apparire in linea di principio accettabile — pur con problemi di ordine pratico — per quanto

riguarda la distribuzione nelle diverse sedi, tenendo conto del maggiore o minore affollamento delle sedi stesse nonchè della residenza degli interessati. Discutibile invece risulta quando essa tende a favorire (o per converso a praticamente precludere) l'accesso all'uno o all'altro settore disciplinare, venendo così ad incidere direttamente sulle scelte personali. Anche una differenziazione del prezzo dei servizi erogati o dell'entità delle tasse universitarie finalizzata allo scopo indicato (e non solo in relazione alle condizioni economiche degli interessati) è da ritenere censurabile;

4) I disegni di legge nn. 486, 649, 663, 686, prevedono la concessione di varie deleghe al Governo per l'emanazione di norme legislative su settori specifici della materia in esame. L'emanazione delle norme stesse è subordinata alla consultazione o al « conforme parere » o alle « proposte » di Commissioni miste di deputati e senatori, integrate da esperti di diversa designazione e da rappresentanti di categoria.

La 1ª Commissione permanente ha già avuto occasione di far presente che la Costituzione della Repubblica non prevede Commissioni intercamerali (salvo quella per le questioni regionali) nè in particolare ne fa cenno l'articolo 76 che disciplina la delega legislativa al Governo. Le proposte Commissioni miste sembrano rispondere pertanto a esigenze politiche, comprensibili e fondate ma attinenti alle responsabilità del Parlamento e del Governo, ciascuno per la propria parte. Il Parlamento non è in alcun modo obbligato a rilasciare deleghe legislative al Governo ma è dubbio che esso possa statuire norme — per l'esercizio delle deleghe rilasciate — al di là di quanto previsto dal citato articolo 76 della Costituzione. Il Governo, investito di delega legislativa, ha il dovere di raccogliere tutti gli opportuni pareri ma ciò attiene esclusivamente alla sua responsabilità politica.

Si può ipotizzare che, in taluni casi, la complessività o delicatezza della materia possa rendere consigliabile una consultazione del Parlamento da parte del Governo prima dell'emanazione dei decreti delegati, naturalmente senza carattere vincolante per non nullificare la delega.

In questi casi, che dovrebbero avere carattere di eccezionalità ed essere adeguatamente motivati, sembrerebbe opportuno che la consultazione avvenisse in seno alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato, senza la creazione di Commissioni miste e tanto meno di organismi ibridi comprendenti parlamentari, esperti e rappresentanti di categorie varie.

A tale indirizzo la 1ª Commissione ritiene debbano essere adeguati i disegni di legge in argomento, essendo condizionato il parere all'accoglimento del rilievo illustrato al punto 4).

VITTORINO COLOMBO

DISEGNO DI LEGGE: « *Istituzione, in via sperimentale, presso la facoltà di medicina e chirurgia, di corsi di laurea in odontoiatria* » (114), d'iniziativa del senatore Signori.

4 maggio 1978

La Commissione esprime parere favorevole alla proposta di un corso di studi in odontoiatria a livello universitario, richiamando peraltro l'attenzione della Commissione di merito sull'esigenza di meglio definire la normativa riguardante il rapporto tra diploma e laurea in odontoiatria nonchè i caratteri della professione odontoiatrica rispetto alla professione medica.

La Commissione inoltre osserva che la sanatoria prevista dalle disposizioni transitorie dovrebbe essere oggetto — per le riserve che solleva — di attenta valutazione da parte della Commissione di merito.

VITTORINO COLOMBO

DISEGNO DI LEGGE: « *Valutazione dei servizi prestati come assistente non di ruolo retribuito e come contrattista universitario ai fini dell'anzianità di carriera* » (313), d'iniziativa del senatore Carraro.

4 maggio 1978

La Commissione esprime parere contrario sul disegno di legge in quanto non conforme al dettato dell'articolo 97 della Costituzione, avuto riguardo, in particolare, all'esigenza che la disciplina del pubblico impiego si uniformi a criteri di unità e organicità.

VITTORINO COLOMBO

DISEGNO DI LEGGE: « *Istituzione di corsi di diploma per la formazione e la qualificazione di educatori animatori di comunità* » (490), d'iniziativa dei senatori Tanga ed altri.

20 aprile 1977

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime su di esso parere contrario. Infatti la materia oggetto del disegno di legge n. 490 (diploma per educatori animatori), deve essere esaminata insieme con le altre proposte legislative che riguardano la riforma universitaria. Ciò per evitare irrazionalità fin d'ora prevedibili e che del resto già si riscontrano, anche rispetto alla legislazione vigente, negli articoli 2, 3, 4 e 7 della proposta in considerazione. Alcuni di tali articoli sono inoltre viziati da contraddizioni interne poichè attribuiscono gli stessi poteri al comitato direttivo ed al consiglio dei professori, cosicchè non si comprende chi debba decidere in ultima istanza nelle materie ivi indicate. In conclusione, si ravvisano violazioni degli articoli 3, 97 e 33 della Costituzione.

BRANCA

DISEGNO DI LEGGE: « *Estensione agli assistenti di ruolo dell'articolo 3, comma decimo, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in materia di nomine* » (648), di iniziativa dei senatori Andò ed altri.

12 luglio 1978

La Commissione esprime parere contrario all'ulteriore *iter* del provvedimento in ragione della disparità di trattamento che esso verrebbe a concretizzare in seno alla categoria degli assistenti.

La materia in considerazione, d'altra parte, può trovare una idonea sede di trattazione nel quadro della riforma universitaria.

MANCINO

DISEGNO DI LEGGE: « *Nuova disciplina delle strutture del personale universitario* » (653), d'iniziativa dei senatori Barbaro ed altri.

19 luglio 1977

La Commissione esprime parere favorevole, osservando peraltro che l'*iter* del disegno di legge dovrebbe essere collegato agli altri progetti riguardanti la riforma universitaria.

BRANCA

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Riforma dell'Università e dell'istruzione artistica

TITOLO I

FINALITÀ, AUTONOMIA E ORDINAMENTO DIDATTICO DELL'UNIVERSITÀ

Art. 1.

(Finalità dell'Università)

Le Università, che sono istituzioni di alta cultura, secondo il dettato costituzionale, hanno il compito di promuovere la ricerca scientifica, di cui sono la sede primaria, e l'istruzione superiore.

Le Università sono enti di diritto pubblico forniti di personalità giuridica, con proprio ordinamento che ne assicura l'autonomia di ricerca scientifica, didattica, e di gestione amministrativa e finanziaria secondo i princìpi ed entro i limiti fissati dalle leggi.

Le Università concorrono allo sviluppo culturale, sociale ed economico del paese e preparano alle professioni per le quali si richiedono livelli di istruzione superiore.

Esse promuovono e attuano attività di istruzione ricorrente e educazione permanente.

Le Università, nei loro ordinamenti, assicurano e tutelano la libertà della ricerca, dell'insegnamento e dello studio.

Le Università possono stabilire forme di collaborazione con i diversi gradi della scuola, con le istituzioni scientifiche e culturali nazionali ed estere, con gli organi dello Stato, con gli enti locali, nonchè con enti, associazioni e imprese sia pubbliche che private. Esse possono inoltre contribuire alla formazione e al consolidamento delle comunità scientifiche e culturali internazionali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Lo sviluppo delle Università è programmato nei modi indicati nei successivi articoli, anche in rapporto alle esigenze della programmazione sociale ed economica del paese.

Art. 2.

(*Statuto e regolamento*)

Lo statuto, espressione dell'autonomia universitaria, disciplina l'organizzazione dipartimentale ivi compreso quanto attiene al dottorato di ricerca; esso deve indicare i dipartimenti costituiti e l'ordinamento didattico relativo ai corsi di diploma di istruzione universitaria, di laurea e di eventuale specializzazione.

Lo statuto è deliberato dal consiglio di ateneo ed è emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

Decorsi sei mesi dalla trasmissione dell'atto da parte del rettore al consiglio universitario nazionale, senza che questo si sia favorevolmente pronunciato ovvero abbia sottoposto al consiglio di ateneo proposte di modificazione, il parere si intende favorevole.

Le Università si danno un proprio regolamento di ateneo, che, conforme allo statuto, ne regola l'attuazione. È approvato dalla maggioranza qualificata del consiglio di ateneo ed emanato con decreto del rettore.

Il regolamento fissa le procedure per il funzionamento degli organi dell'Università, stabilendo per quali di essi e con quali limiti le sedute degli organi collegiali siano pubbliche e determinando le norme sulla pubblicità degli atti; prevede anche le modalità delle elezioni a tutti i livelli da svolgere con voto diretto, segreto e con il sistema proporzionale.

Il regolamento si uniforma, per quanto concerne il funzionamento amministrativo e contabile dell'Università, alla normativa

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

prevista dal quarto comma del successivo articolo 18.

Per le modifiche dello statuto e del regolamento si adotta la stessa procedura prevista per la loro approvazione.

Art. 3.

(*Università non statali*)

L'ordinamento delle Università non statali, abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, è determinato dai rispettivi statuti. Questi devono essere resi conformi ai princìpi informatori della presente legge entro il terzo anno accademico dalla sua entrata in vigore, al fine di consentire l'automatica conferma del diritto di rilasciare titoli aventi valore legale.

Gli statuti delle Università non statali disciplinano lo stato giuridico del personale secondo quanto la legge prevede per il personale docente e non docente delle Università statali. Essi prevedono ogni altra disposizione che ne assicuri il regolare funzionamento nell'interesse superiore degli studi.

Le Università non statali possono mantenere, come organo distinto dalla giunta di ateneo, il consiglio di amministrazione. Nel consiglio di ateneo e nella giunta le rappresentanze degli enti locali sono sostituite dalle rappresentanze degli enti promotori. Le deliberazioni del consiglio di ateneo comportanti oneri sono adottate d'intesa con il consiglio di amministrazione.

Gli statuti delle Università non statali sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

Con la stessa procedura essi sono modificati.

Art. 4.

(*Denominazione di Università*)

Le denominazioni di « Università », « ateneo », « politecnico », « istituto di istruzione universitaria », possono essere usate sol-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tanto dalle Università statali o da quelle non statali abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.

Indipendentemente dalla pena stabilita dalla legge qualora il fatto costituisca reato, il personale universitario che, contravvenendo alla norma di cui al precedente comma, partecipi alla costituzione di istituzioni che abusivamente si denominino in uno qualunque dei modi sopra elencati o in esse svolga attività didattica, decade dall'ufficio secondo le procedure previste dal successivo articolo 32, tredicesimo comma.

Art. 5.

(*Cooperazione universitaria europea e internazionale*)

Le Università operano nell'ambito della Comunità europea e collaborano con le altre istituzioni universitarie degli Stati membri in conformità alle direttive della CEE in materia di scambi culturali, di riconoscimento di titoli di studio e di diritto di stabilimento.

Per l'attuazione della collaborazione internazionale e comunitaria ai fini della ricerca e dell'insegnamento, le Università, anche nell'ambito degli accordi culturali internazionali vigenti, possono:

a) attuare iniziative intese a promuovere o intensificare la collaborazione con le corrispondenti istituzioni universitarie di altri paesi, sia per migliorare la formazione degli studenti sia per approfondire la conoscenza delle comuni tradizioni storiche, sia per contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica;

b) stipulare accordi per il riconoscimento di corsi seguiti presso corrispondenti istituzioni universitarie di altri paesi, con il criterio della reciprocità;

c) riconoscere, ai fini del conseguimento della specializzazione e del dottorato di ricerca, le attività svolte presso istituzioni universitarie o post-universitarie di altri paesi;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) concedere agli studenti la possibilità di svolgere, previa autorizzazione dei competenti organi universitari, parte dei loro piani di studio presso Università di altri paesi europei ed extra europei;

e) agevolare, con opportuni accordi, previa consultazione con il Ministero della pubblica istruzione e con il Ministero degli affari esteri, la possibilità per gli studenti appartenenti a minoranze linguistiche riconosciute di frequentare gli studi presso Università della propria madrelingua.

Art. 6.

(*Anno accademico e ordinamento didattico*)

L'anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

Le Università hanno facoltà di organizzare corsi di studio annuali e semestrali e di stabilire i periodi degli esami di profitto e di laurea. Le iscrizioni all'Università non possono essere accettate dopo il 30 novembre dell'anno accademico al quale si riferiscono.

Le Università rilasciano i seguenti titoli:

1) il diploma di istruzione universitaria, titolo accademico specifico per lo svolgimento di attività che richiedono una qualificazione, finalizzata per settori determinati, per la quale occorra una formazione professionale a livello universitario di ciclo corto. Esso non costituisce, comunque, grado inferiore di ogni corso di laurea. Gli esami superati nei corsi seguiti per il conseguimento del diploma universitario possono essere riconosciuti agli effetti del conseguimento successivo della laurea, se conformi con l'indirizzo degli studi da compiere. I corsi di diploma hanno la durata di almeno due anni;

2) la laurea, titolo accademico che si consegue al termine di un corso di durata non inferiore a quattro anni;

3) la specializzazione, titolo di specifica qualificazione professionale successiva

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

alla laurea. I relativi corsi si svolgono secondo quanto viene stabilito dagli statuti delle Università;

4) il dottorato di ricerca, qualifica accademica che attesta l'attitudine alla ricerca scientifica e costituisce titolo valutabile esclusivamente per i concorsi universitari e presso enti pubblici di ricerca, senza alcuna finalizzazione professionale. Il dottorato di ricerca si consegue nel dipartimento dopo un periodo, successivo alla laurea, non inferiore a quattro anni di attività formativa scientifica, secondo le modalità previste dal successivo articolo 28. Le attività inerenti al conseguimento del dottorato sono organizzate dal dipartimento.

L'ordinamento e la durata degli studi dei singoli corsi di diploma, di laurea e di eventuale specializzazione, la determinazione degli insegnamenti da inserire obbligatoriamente nei piani di studio individuali ai fini dell'accesso agli esami di abilitazione all'esercizio professionale, ove previsti, sono stabiliti, tenuto conto delle direttive della CEE in materia, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale.

Art. 7.

(*Delega al Governo per la istituzione e revisione dei corsi di diploma di istruzione universitaria e di laurea*)

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti con valore di legge ordinaria per disciplinare:

a) la istituzione, la soppressione e la fusione dei tipi di diploma di istruzione universitaria e di laurea in relazione all'abolizione delle facoltà, limitatamente ai casi in cui vi sia sostanziale identità dei settori di ricerca ed insegnamento, tenendo conto delle finalità di formazione culturale e pro-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

fessionale da perseguire con i corsi di diploma e di laurea;

b) eventuali modifiche relative alla durata dei singoli corsi di diploma e di laurea in conseguenza di quanto previsto dalla precedente lettera *a*);

c) le modalità per la preparazione al conseguimento delle abilitazioni all'esercizio professionale, in relazione allo svolgimento dei periodi obbligatori di tirocinio;

d) l'ordinamento, nell'ambito dei corsi di laurea e di uno specifico dipartimento, degli studi finalizzati alla formazione dei docenti per i diversi tipi e gradi di scuola.

Nell'emanazione dei predetti decreti si dovrà tenere conto dell'esigenza di allineamento ai corrispondenti titoli professionali dei paesi della Comunità economica europea, anche al fine di realizzare la libertà di stabilimento delle persone nell'area comunitaria.

TITOLO II

STRUTTURA UNIVERSITARIA E ORGANI DI GOVERNO

Art. 8.

(*Organi dell'Università*)

Sono organi dell'Università:

1) il consiglio di dipartimento e i relativi direttori;

2) il consiglio dei corsi di diploma di istruzione universitaria e di laurea e i relativi presidenti coordinatori; nel caso di specifica affinità, più consigli potranno essere raggruppati in un unico organo, secondo criteri fissati dal Consiglio universitario nazionale;

3) il consiglio di ateneo e la relativa giunta;

4) il rettore.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

(*Il dipartimento*)

Il dipartimento è la sede fondamentale della ricerca scientifica e della didattica dell'Università.

Esso organizza uno o più settori di ricerca e di didattica aventi finalità comuni o caratteristiche affini; disciplina le attività di ricerca e di studio per il conseguimento del dottorato di ricerca; concorre con gli altri dipartimenti alla organizzazione degli insegnamenti per i corsi di diploma di istruzione universitaria, di laurea e di eventuale specializzazione.

I criteri per la costituzione dei dipartimenti con l'indicazione dei settori scientifici e di insegnamento essenziali per caratterizzarli, nonchè la loro connessione con i corsi di diploma, di laurea e di specializzazione, sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, tenendo conto delle proposte avanzate dai singoli atenei.

Il dipartimento dispone di personale docente e non docente, di locali, di mezzi, attrezzature e fondi che amministra e gestisce nel rispetto delle norme previste dalla legge, dallo statuto e dal regolamento dell'Università. Dispone di laboratori e servizi scientifici che, ai soli fini di attività di ricerca, possono anche essere localizzati fuori sede.

L'esercizio delle funzioni conferite al dipartimento e ai suoi organi è disciplinato dal regolamento interno, deliberato dal consiglio di dipartimento ed emanato dal rettore su parere conforme del consiglio di ateneo.

Il regolamento interno del dipartimento non può contenere disposizioni in contrasto con lo statuto e con il regolamento dell'ateneo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

(*Organi del dipartimento*)

Sono organi del dipartimento:

a) l'assemblea;

b) il consiglio;

c) la giunta;

d) il direttore.

Art. 11.

(*Funzioni del consiglio di dipartimento*)

Il consiglio di dipartimento esercita le seguenti funzioni:

1) formula annualmente al consiglio di ateneo richieste di finanziamenti e di personale per la realizzazione di un programma di sviluppo e potenziamento della ricerca, della didattica e della formazione nell'ambito dipartimentale;

2) detta i criteri generali per l'utilizzazione di fondi assegnati al dipartimento nonchè per l'uso coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione;

3) approva annualmente il rendiconto della gestione dei fondi assegnati al dipartimento stesso, da inviare al consiglio di ateneo;

4) propone al consiglio di ateneo la stipula di contratti, di convenzioni e di accordi con amministrazioni pubbliche, con enti e con privati;

5) approva la relazione annuale sullo stato della ricerca e della didattica del dipartimento predisposta dal direttore;

6) formula proposte e pareri obbligatori in ordine alle modifiche statutarie, tenuto conto dei pareri dei consigli dei corsi di diploma e di laurea di cui alla presente legge;

7) elegge il direttore, tra i docenti ordinari, e la giunta;

8) approva i singoli piani di studio e di ricerca per il conseguimento del dottorato di ricerca;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

9) distribuisce i fondi di ricerca in relazione ai piani presentati dal singolo docente o da gruppi di docenti. Il docente che ritenga le decisioni del dipartimento lesive della propria libertà di ricerca, ha diritto, per l'attuazione del piano proposto, previa motivata domanda, ad una percentuale dello stanziamento complessivo di cui dispone il dipartimento, fissata in sede di determinazione dei criteri di cui al precedente n. 2);

10) organizza e programma, per assolvere i compiti didattici e di formazione professionale, l'attività del dipartimento assegnando i corsi di insegnamento, con l'elaborazione entro il 31 maggio di ciascun anno del piano annuale di attività di ricerca e didattica che stabilisce la determinazione dei compiti di cisacun docente. Il consiglio di dipartimento, riunito nella sola componente docente, provvede, sentito il consiglio di corso di diploma o di laurea interessato, a tutte le questioni attinenti alla programmazione del proprio organico e quindi alla richiesta di nuovi posti di ruolo di personale docente, alla dichiarazione di vacanza, alla messa a concorso dei posti e alle relative chiamate; nel caso trattisi di posti di professore ordinario, partecipano alla deliberazione i soli professori ordinari.

I compiti di ciascun docente saranno determinati, a norma di quanto disposto al n. 10) del primo comma, con il consenso dell'interessato, con riferimento alla disciplina o al settore di discipline per i quali il docente ha superato il concorso o è stato chiamato. Si dovranno altresì considerare particolarmente, in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di diploma di istruzione universitaria o di laurea e delle attività per il conseguimento del dottorato di ricerca, la esperienza didattica e la produzione scientifica dei singoli docenti e salvaguardare le ricerche in corso.

Qualora il mancato consenso del docente sia di pregiudizio all'attuazione del piano di attività didattica deliberato dal dipartimento, il consiglio di dipartimento rimette la questione al Consiglio universitario nazionale, che, nella composizione limitata ai do-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

centi, delibera entro 90 giorni sulla validità delle ragioni del rifiuto apposte dal docente, tenuto conto delle esigenze di assicurare lo svolgimento degli insegnamenti fondamentali dei singoli ordinamenti degli studi.

Se il Consiglio universitario nazionale ritenga tali ragioni non valide, il docente è tenuto a svolgere i compiti didattici affidatigli dal dipartimento. In caso contrario, al docente deve essere assicurata la possibilità di svolgere un corso ufficiale connesso con le discipline comprese nel settore per cui ha vinto il concorso.

Sulla base dei settori di cui al secondo comma dell'articolo 33 i dipartimenti effettuano le chiamate dei vincitori di concorso.

La titolarità degli insegnamenti previsti precedentemente all'entrata in vigore della presente legge è soppressa; ciascun docente svolge nell'ambito del proprio settore uno o più corsi di insegnamento e può cambiarli nei successivi anni accademici.

L'affidamento dei corsi avviene nei modi previsti dalla presente legge.

I docenti universitari in servizio all'entrata in vigore della presente legge diventano docenti di quel settore in cui è confluita la disciplina della quale erano precedentemente titolari.

A ciascun docente è garantita nello svolgimento delle sue funzioni, anche se programmate nell'ambito del dipartimento, la libertà di studio, di ricerca, di insegnamento, di metodologia e di didattica ed è assicurata altresì la possibilità di disporre dei mezzi e dei servizi a tal fine necessari.

Ad ogni docente è consentito chiedere il passaggio ad altro dipartimento dello stesso ateneo le cui discipline egli ritenga siano affini alle proprie ricerche. Il passaggio è disposto con decreto del rettore, previo parere favorevole del dipartimento nel quale il docente chiede di essere trasferito.

Nessun docente può comunque essere distolto, senza il suo consenso, dall'insegnamento delle discipline comprese nel settore per cui è stato chiamato.

Il consiglio di dipartimento viene convocato dal direttore almeno una volta al mese

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e ogni qual volta lo richieda un terzo dei componenti.

Art. 12.

(*L'assemblea, il consiglio e la giunta di dipartimento*)

L'assemblea di dipartimento discute annualmente una relazione programmatica, predisposta dal consiglio di dipartimento e comprensiva dei criteri di destinazione dei fondi disponibili sullo stato della ricerca e della didattica nel dipartimento, nonchè il piano di attività per l'anno accademico successivo.

Il consiglio di dipartimento è costituito da tutti i professori ordinari e associati afferenti al dipartimento stesso.

Fanno altresì parte del consiglio di dipartimento rappresentanze elette degli iscritti al dottorato di ricerca, del personale tecnico, del personale non docente e degli studenti iscritti ai corsi di laurea facenti capo al dipartimento in misura globalmente pari al 50 per cento della complessiva componente docente, attribuendosi una percentuale non superiore al 25 per cento al personale tecnico e al 15 per cento ai dottorandi; del 25 per cento agli studenti e del 15 per cento al personale non insegnante.

È in ogni caso garantita la presenza di almeno un rappresentante delle componenti di cui al precedente comma. La frazione superiore allo 0,50 è arrotondata all'unità.

Gli studenti debbono dichiarare preventivamente a quale dipartimento, coerente con il corso di diploma o di laurea seguìto, intendono afferire ai fini delle elezioni della rappresentanza di cui al precedente terzo comma.

Ai lavori del consiglio partecipa con funzioni di segretario e con voto consultivo il responsabile dei servizi amministrativi del dipartimento.

La durata del consiglio di dipartimento è di tre anni accademici.

Il consiglio di dipartimento, per la predisposizione dei propri lavori e per l'esecuzione delle proprie delibere, costituisce una

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

giunta esecutiva presieduta dal direttore del dipartimento e costituita da quattro docenti di ruolo, di cui due ordinari e due associati, uno studente, uno iscritto al dottorato di ricerca, un tecnico, un amministrativo.

Per formulare le proposte sulla distribuzione dei compiti didattici e sul coordinamento dell'attività di ricerca, la giunta può avvalersi di apposite commissioni formate da membri del consiglio di dipartimento, commissioni la cui composizione è proposta dalla giunta e approvata dal consiglio.

Il regolamento prevede le modalità di convocazione della giunta.

Art. 13.

(*Il direttore di dipartimento*)

Il direttore di dipartimento è eletto dal consiglio tra i professori ordinari appartenenti al consiglio stesso, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle successive.

Resta in carica per la durata del consiglio, e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

Il direttore presiede il consiglio; promuove e coordina le attività del dipartimento; assicura l'esecuzione dei deliberati del consiglio; vigila sull'osservanza nell'ambito del dipartimento delle leggi, dello statuto dell'ateneo e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli altri organi accademici; rilascia gli attestati di frequenza dei corsi di istruzione ricorrente ed educazione permanente; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo statuto dell'ateneo e dai regolamenti; compila annualmente una relazione sullo stato della ricerca e della didattica del dipartimento e la invia, dopo l'approvazione da parte del consiglio di dipartimento, al consiglio di ateneo.

Art. 14.

(*I consigli dei corsi di diploma di istruzione universitaria e di laurea e i relativi presidenti-coordinatori*)

In corrispondenza dei corsi di diploma di istruzione universitaria e di laurea, sono isti-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tuiti i consigli di corso di diploma di istruzione universitaria e di laurea. In caso di specifica affinità più consigli potranno essere raggruppati in un unico organo, secondo criteri fissati dal Consiglio universitario nazionale, fermo restando che di esso fanno parte tutti i docenti dei relativi corsi di diploma di istruzione universitaria e di laurea.

Il consiglio dei corsi di diploma di istruzione universitaria e di laurea esercita le seguenti funzioni:

1) coordina le attività di insegnamento e di studio per il conseguimento dei diplomi di istruzione universitaria e della laurea previsti nello statuto;

2) propone ai consigli di dipartimento l'attivazione di insegnamenti opzionali previsti nello statuto;

3) propone ai dipartimenti interessati l'impiego dei mezzi, delle attrezzature e del personale dei dipartimenti stessi al fine di organizzare nella maniera più efficace le attività di insegnamento e il loro coordinamento con le attività di ricerca;

4) esamina e approva i piani di studio che gli studenti devono svolgere per il conseguimento del diploma o della laurea;

5) nomina le commissioni giudicatrici per gli esami di diploma di istruzione universitaria e di laurea;

6) formula proposte e pareri in ordine alle modifiche statutarie attinenti ai corsi di diploma di istruzione universitaria e di laurea.

Il consiglio dei corsi di diploma di istruzione universitaria e di laurea è composto dai docenti di ruolo dei corsi medesimi.

Fanno altresì parte del consiglio una rappresentanza degli studenti in ragione di 10 eletti qualora il numero degli iscritti al corso di diploma o di laurea sia inferiore a 2.000 e di 15 quando gli iscritti siano più di 2.000.

I componenti di cui al precedente comma sono eletti secondo modalità stabilite dal regolamento dell'Università e durano in carica 2 anni.

Ogni consiglio di corso elegge nel suo seno il presidente-coordinatore.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Il presidente-coordinatore sovrintende e coordina le attività del rispettivo corso.

Lo statuto dell'Università stabilisce le modalità di elezione del presidente-coordinatore, la durata in carica, l'incompatibilità e le funzioni.

Gli atti dei consigli di corso sono pubblici.

Art. 15.

(*Il consiglio di ateneo*)

Al consiglio di ateneo spetta il governo amministrativo e la gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Università.

In particolare, il consiglio di ateneo esercita le seguenti funzioni :

1) delibera sul bilancio di previsione, sulle eventuali variazioni allo stesso e sul conto consuntivo;

2) provvede alla ripartizione dei fondi di dotazione per la ricerca scientifica tra i dipartimenti;

3) esamina le proposte di modifica dello statuto e delibera sulle stesse;

4) provvede all'organizzazione dei servizi amministrativi e, sentiti i relativi consigli, predispone la dotazione dei locali e delle attrezzature a favore dei dipartimenti e dei corsi di diploma, di laurea e di eventuale specializzazione; provvede altresì alla ripartizione presso i dipartimenti, secondo le esigenze, delle diverse categorie del personale non docente;

5) esercita la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobile e mobile dell'Università;

6) delibera su tutti i provvedimenti che interessano la gestione amministrativa, patrimoniale e finanziaria dell'Università;

7) discute e approva la relazione annuale del rettore sullo stato della ricerca e della didattica nell'Università, e la trasmette al Consiglio universitario nazionale con le eventuali osservazioni;

8) approva il regolamento di ateneo secondo quanto previsto dal quarto comma del precedente articolo 2.

Il consiglio di ateneo, per questioni riguardanti lo statuto o di carattere specificamen-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

te didattico-scientifico, può servirsi di commissioni consultive che provvedano a una preliminare istruttoria di delibere aventi attinenza alle materie interessanti le suddette questioni.

Il consiglio di ateneo è composto da:

a) il rettore che lo presiede;

b) 12 docenti di ruolo di cui 6 professori ordinari e 6 associati;

c) 4 studenti in rappresentanza degli iscritti ai corsi di diploma di istruzione universitaria o di laurea eletti dagli studenti facenti parte dei consigli dei corsi di diploma di istruzione universitaria o di laurea e dei consigli di dipartimento;

d) 2 rappresentanti eletti fra gli iscritti al dottorato di ricerca e ai corsi di specializzazione;

e) 3 rappresentanti del personale non docente;

f) un rappresentante della Regione in cui ha sede l'Università;

g) 2 rappresentanti del comune in cui ha sede l'Università;

h) un membro nominato, su terna proposta dal Consiglio nazionale delle ricerche, dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro della ricerca scientifica;

i) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

l) 2 membri nominati, su terne proposte dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dal Ministro della pubblica istruzione in rappresentanza dei lavoratori dipendenti e autonomi e degli imprenditori;

m) il direttore amministrativo con voto consultivo.

I rappresentanti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) sono eletti dalle rispettive componenti.

I membri del consiglio di ateneo durano in carica quattro anni, tranne i rappresentanti degli studenti e degli iscritti al dottorato di ricerca e ai corsi di specializzazione, che sono rinnovati ogni biennio.

Il consiglio è convocato dal rettore, di norma almeno una volta al mese e ogni qual-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

volta lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti.

Al consiglio di ateneo, che si deve costituire entro l'anno accademico successivo alla costituzione, anche provvisoria, dei dipartimenti, sono trasferite le funzioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico, che si sciolgono all'atto dell'insediamento del consiglio di ateneo.

Nessun membro, elettivo o designato, può far parte del consiglio di ateneo per più di due volte consecutive.

Gli atti del consiglio di ateneo sono pubblici.

Art. 16.

(*La giunta di ateneo*)

È costituita, in seno al consiglio di ateneo, una giunta presieduta dal rettore e composta da due professori ordinari, due professori associati, un rappresentante degli studenti e un rappresentante del personale non docente, eletti dal consiglio stesso. Alle riunioni della giunta partecipa il direttore amministrativo con voto consultivo.

Il rettore, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal pro-rettore di cui al secondo comma del successivo articolo 17.

La giunta prepara i lavori del consiglio di ateneo; vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso; delibera, in via di urgenza, sulle materie di competenza del consiglio indicate ai numeri 4), 5) e 6) del precedente articolo, salvo ratifica da parte del medesimo consiglio, che deve avvenire alla prima immediata convocazione del consiglio.

Ogni membro della giunta, su delibera della stessa giunta e su proposta del rettore, può essere incaricato di curare uno o più settori della vita dell'ateneo.

Art. 17.

(*Il rettore*)

Il rettore presiede alla gestione unitaria dell'Università di cui ha la rappresentanza legale; provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di ateneo; adotta nei confronti del personale docente e non docen-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

te, e degli studenti, i provvedimenti nelle materie di sua competenza; cura i rapporti con il Ministero della pubblica istruzione, con il Consiglio universitario nazionale, con gli enti locali, con gli altri enti e organismi nazionali nonchè con enti e organismi internazionali interessati ai problemi dell'attività universitaria nell'ambito dei punti indicati all'articolo 5; adotta ogni altro provvedimento a esso attribuito. È responsabile della esecuzione degli atti a lui devoluti per delega del Ministro della pubblica istruzione o per disposizione di legge, di statuto o di regolamento.

Il rettore designa tra i docenti ordinari eletti nel consiglio di ateneo un pro-rettore che esercita le funzioni del rettore in caso di sua assenza o impedimento. Il rettore può altresì nominare altri pro-rettori tra i docenti. Ai pro-rettori possono essere delegate funzioni attinenti ai servizi amministrativi e contabili.

Il rettore può, a domanda, essere esonerato dall'insegnamento.

Il rettore è eletto, tra i professori ordinari, dai docenti di ruolo dell'ateneo a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procederà col sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta maggiori voti.

Il rettore dura in carica quattro anni.

Art. 18.

(*Gestione contabile e controllo*)

Le Università hanno autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile, nell'ambito delle norme stabilite dalla legge.

Non è consentita la gestione di fondi fuori bilancio.

Le Regioni e gli enti locali non possono contribuire alle spese per l'Università, salvo che con la cessione in uso di edifici preesistenti.

Le Università, per la gestione patrimoniale e finanziaria, ivi compresa la redazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, ogni anno solare, sono tenute a unifor-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

marsi a norme che saranno stabilite in un regolamento amministrativo contabile da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il rettore dell'Università, sulla base delle deliberazioni dei competenti organi di ateneo, provvede alla distribuzione dei fondi spettanti ai singoli dipartimenti.

Al dipartimento è necessaria la preventiva autorizzazione della giunta di ateneo per le spese che, in una sola volta, eccedono lire 5.000.000 o che eccedano lire 2.500.000 e impegnino il bilancio dell'Università per più esercizi.

Presso ciascuna Università è istituito un collegio di revisori dei conti composto di tre membri di cui uno designato dal Ministro del tesoro, con funzioni di presidente, e due designati dal Ministro della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione aggiunto o equiparato. Le relative funzioni saranno disciplinate nel regolamento previsto dal quarto comma.

Il collegio è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e dura in carica quattro anni.

Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le eventuali variazioni ad esso e il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del consiglio di ateneo e del consiglio di amministrazione delle opere universitarie.

TITOLO III
PROGRAMMAZIONE UNIVERSITARIA E ORGANI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 19.
(*Programma triennale universitario*)

Il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento entro il 31 luglio di ogni

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

triennio un disegno di legge di programma di sviluppo dell'Università, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Tale disegno di legge, completo delle indicazioni di copertura finanziaria, è approvato entro il 31 dicembre dello stesso anno di presentazione.

Entro il 31 luglio di ogni anno del triennio il Governo può presentare un disegno di legge di aggiornamento annuale del programma triennale. Anche tale disegno di legge deve essere approvato entro il 31 dicembre dello stesso anno di presentazione.

Il disegno di legge di programma è presentato dal Governo sulla base di una proposta elaborata dal Consiglio universitario nazionale, secondo quanto appresso indicato.

Con il programma triennale di sviluppo dell'Università si intendono conseguire i seguenti essenziali obiettivi:

a) il raccordo con le previsioni di sviluppo economico e sociale della società italiana al fine di ottenere una crescita razionale del sistema universitario, nella sua alta qualificazione culturale e scientifica, nel suo concreto impegno a effettuare il proprio lavoro in armonia con le esigenze della società;

b) la regolamentazione degli accessi degli studenti, anche in relazione agli studi precedentemente seguiti;

c) la distribuzione degli studenti nei vari atenei, tenendo presenti e la capacità ricettiva di ogni Università ai fini della utilizzazione ottimale delle strutture universitarie e la libertà nonchè le possibilità economiche dello studente, specie dello studente lavoratore;

d) l'attuazione di misure adeguate a garantire il rigoroso svolgimento degli studi universitari, ad orientare le scelte degli studenti, in corrispondenza delle loro attitudini, in rapporto alle esigenze della società italiana e a fissare le condizioni indispensabili perchè lo studente possa proseguire

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

gli studi e possa usufruire di determinati benefici;

e) la ridefinizione eventuale dei titoli esistenti e la definizione dei nuovi titoli nonchè dei relativi corsi di diploma di istruzione universitaria, di laurea e di eventuale specializzazione;

f) l'istituzione di nuove Università statali; la creazione di nuovi corsi di diploma, di laurea e di specializzazione anche presso Università esistenti; gli sdoppiamenti di sedi universitarie e la riorganizzazione di quelle esistenti secondo criteri generali di programmazione e funzionalità, tenendo presenti le corrispondenti esigenze di strutture edilizie e di attrezzature didattiche e scientifiche. Nessuna Università può essere articolata in meno di cinque dipartimenti e di tre corsi di laurea e il numero complessivo degli studenti per ogni Università non deve superare i trentamila iscritti. Le modalità e i tempi entro cui le Università eccedenti tali limiti sono riorganizzate, sono previsti gradualmente nella legge di programma. La attuazione di questo piano di istituzione e riorganizzazione deve prevedere la gradualità e indicare tutte le somme necessarie al finanziamento iniziale per la costruzione degli impianti e quindi alla gestione, con la copertura originaria relativa. Il piano di localizzazione programmata delle sedi universitarie deve rispondere al servizio di individuati bacini di utenza di corsi di diploma e di laurea e deve avere come obiettivo il raggiungimento di un equilibrato sistema universitario nazionale. Entra in questa visione programmata la possibilità di statizzazione di Università abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale che almeno da cinque anni abbiano avuto riconoscimento giuridico;

g) la programmazione degli organici del personale docente e non docente dei singoli atenei in relazione alle primarie esigenze della ricerca scientifica e della didattica;

h) la determinazione dei piani di sviluppo della ricerca scientifica universitaria

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

con la ripartizione annuale dei relativi finanziamenti, tenendo conto dei programmi in collaborazione tra le Università e tra queste e gli altri organismi. Tali proposte devono attuare quanto previsto nel successivo articolo 24;

l) l'adeguamento dei parametri relativi alle dimensioni minime e massime dei dipartimenti.

Il Consiglio universitario nazionale ad ogni triennio, proponendo al Ministro della pubblica istruzione il testo base di programma di sviluppo dell'Università, deve tenere presenti questi essenziali obiettivi fissando nella relazione quelli raggiunti nel triennio precedente e le difficoltà incontrate, e propone al Governo, per il triennio successivo, per ognuno dei punti suindicati, i limiti, gli ambiti e le mete concrete cui si deve pervenire.

Il Consiglio universitario nazionale, nel formulare la propria proposta al Ministro della pubblica istruzione, deve tenere conto delle indicazioni degli organi di programmazione economica nazionale nelle materie di loro competenza, delle proposte dei consigli di ateneo e dei consigli universitari regionali.

Art. 20.

(*Istituzione e composizione del Consiglio universitario nazionale*)

È istituito il Consiglio universitario nazionale.

Esso è organo consultivo del Ministro della pubblica istruzione per i problemi interessanti l'Università; formula le proposte per il programma di sviluppo dell'Università e per il coordinamento generale delle attività universitarie nel rispetto dell'autonomia delle Università.

Il Consiglio universitario nazionale è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione ed è composto da:

a) 20 rappresentanti dei docenti ordinari di cui almeno uno appartenente alle Uni-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

versità non statali e 20 rappresentanti dei docenti associati di cui almeno uno appartenente alle Università non statali;

b) 7 rappresentanti degli studenti;

c) 4 rappresentanti degli iscritti al dottorato di ricerca;

d) 4 rappresentanti del personale non docente;

e) 4 esperti designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

f) 2 esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

g) 2 membri eletti nei proprio seno dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

h) 2 membri eletti nel proprio seno dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, saranno determinati i raggruppamenti di discipline per la ripartizione dei posti di cui alla precedente lettera *a*), al fine di assicurare la rappresentanza dei docenti appartenenti ai diversi settori di ricerca e di insegnamento.

Il Consiglio universitario nazionale può costituire nel suo seno non più di 12 commissioni consultive, elette in collegi distinti per ciascun ambito disciplinare, per curare specifici settori scientifici o comunque collegati ai compiti dello stesso Consiglio universitario nazionale.

Il Consiglio universitario nazionale dura in carica 4 anni. Le componenti studentesche e degli iscritti al dottorato di ricerca si rinnovano ogni due anni.

Nessun membro può far parte del Consiglio per più di due volte consecutive.

Il corpo elettorale per le elezioni dei rappresentanti delle componenti di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) è costituito dagli appartenenti alla rispettiva componente. Gli studenti sono eletti dalle rappresentanze studentesche nei consigli di ateneo.

Nella prima seduta il Consiglio universitario nazionale elegge, tra i docenti ordinari,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

il vice-presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento ed esercita le attribuzioni che gli sono delegate dal presidente.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione i docenti di ruolo facenti parte del Consiglio universitario nazionale possono essere, a domanda, esonerati dall'insegnamento per la durata del mandato.

Al Consiglio universitario nazionale sono assegnati, per le funzioni di segreteria, nei limiti delle dotazioni organiche almeno un primo dirigente e cinque funzionari con qualifica non inferiore a direttore di sezione dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno determinati, nei limiti delle dotazioni organiche, il numero del personale delle altre carriere necessario per il funzionamento degli uffici, i mezzi e i servizi necessari per assicurare lo svolgimento delle attività di competenza del Consiglio universitario nazionale.

Tutti gli atti del Consiglio universitario nazionale sono pubblici.

Art. 21.

(*Attribuzioni del Consiglio universitario nazionale*)

Il Consiglio universitario nazionale esercita le seguenti funzioni:

a) formula al Ministro della pubblica istruzione le proposte di programma di cui al precedente articolo 19;

b) esprime parere vincolante per la determinazione dei settori di ricerca e di insegnamento, della tipologia dei dipartimenti e sulla ripartizione dei posti per i corsi dei dottorati di ricerca;

c) esprime parere vincolante sulla determinazione delle discipline caratterizzanti i piani di studio;

d) propone al Ministro della pubblica istruzione le misure volte a favorire la cooperazione universitaria e scientifica comunitaria ed internazionale;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) formula proposte al Ministro della pubblica istruzione in materia di aggiornamento professionale e di istruzione ricorrente ed educazione permanente.

Esercita inoltre tutte le funzioni ad esso demandate dalla legge e, salvo quanto diversamente disciplinato dalla presente legge, quelle già attribuite alla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Per la trattazione di materie concernenti singoli docenti il Consiglio universitario nazionale si riunisce nella composizione limitata ai soli docenti e delibera con la partecipazione dei soli professori ordinari, se trattasi di professori ordinari.

Per i provvedimenti disciplinari a carico dei docenti universitari il Consiglio universitario nazionale elegge nel suo seno una corte di disciplina composta dal vice-presidente del Consiglio universitario nazionale che la presiede e da sei membri effettivi, di cui quattro professori ordinari e due professori associati.

Per ciascuna categoria di membri sono eletti altrettanti supplenti che sostituiscono i rispettivi titolari in caso di assenza o impedimento.

La corte delibera con la partecipazione dei quattro membri professori ordinari oltre il presidente se si procede nei confronti di professori ordinari, e con la partecipazione dei due professori associati e di due professori ordinari estratti a sorte se si procede nei confronti di professori associati.

Le funzioni del relatore in seno alla corte di disciplina sono assolte da un rappresentante del Ministro della pubblica istruzione o, nel caso in cui il procedimento sia stato promosso dal rettore, da un rappresentante dell'Università designato dal rettore medesimo.

Nel caso di concorso di professori ordinari e associati nella stessa infrazione, la corte giudica con la presenza di tutti i suoi componenti effettivi.

Il Consiglio universitario nazionale adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento interno.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 22.

(*Il consiglio universitario regionale*)

In ciascuna regione ove esista almeno una sede universitaria statale o non statale abilitata a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, è istituito il consiglio universitario regionale, composto da:

a) i rettori delle Università operanti nella regione;

b) tre membri eletti dai componenti dei consigli di ateneo di ciascuna Università della regione;

c) un membro designato per ciascun comune sede di Università;

d) tre membri del consiglio regionale eletti nel suo seno, assicurando la presenza della minoranza.

Il consiglio universitario regionale:

a) formula al Consiglio universitario nazionale, anche ai fini della successiva elaborazione del programma universitario nazionale, le proposte inerenti all'equilibrato sviluppo universitario regionale ed esprime pareri sulle proposte avanzate a tal fine dalle Università della regione;

b) propone agli enti interessati la stipula di convenzioni tra le Università, la Regione e gli istituti scientifici e di ricerca esistenti in ambito regionale, per lo sviluppo di attività di ricerca, promozionali o di consulenza tecnica di pubblico interesse relative al territorio e finalizzate al suo sviluppo;

c) propone alla Regione iniziative di potenziamento del diritto allo studio che, basandosi principalmente sulla migliore utilizzazione delle strutture e dei servizi, contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi di programmazione regionale indicati al punto *a*);

d) formula proposte per l'uso delle attrezzature delle Università e delle sue strutture didattiche e scientifiche per l'attività di istruzione ricorrente ed educazione permanente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Il consiglio universitario regionale dura in carica quattro anni.

I membri del consiglio universitario regionale sono rieleggibili per una sola volta. I membri designati dalla Regione e dal comune non possono essere dipendenti universitari.

TITOLO IV

RICERCA SCIENTIFICA E UNIVERSITÀ

Art. 23.

(*Università e ricerca scientifica*)

L'Università è il centro primario della ricerca scientifica.

A partire dall'anno finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione è istituito un unico capitolo denominato « Assegnazioni alle Università, agli istituti di istruzione universitaria, agli osservatori astronomici, geofisici, vulcanologici e agli istituti scientifici speciali per la ricerca scientifica e per l'acquisto e il noleggio delle attrezzature didattiche e scientifiche ». Sono in conseguenza soppressi i capitoli 4103 e 8551 del bilancio dello stesso Dicastero.

Art. 24.

(*Piani di sviluppo della ricerca scientifica universitaria*)

I piani di sviluppo della ricerca scientifica universitaria sono basati:

a) sul numero dei docenti e degli studenti e sulla tipologia dei dipartimenti, con particolare riferimento alle scienze sperimentali;

b) sulla necessità di riequilibrare territorialmente le assegnazioni di fondi per la ricerca, in rapporto alla programmazione universitaria e con particolare riferimento al Mezzogiorno e alle Isole, e di potenzia-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

re quei settori di ricerca che maggiormente possono contribuire allo sviluppo civile e produttivo del paese;

c) sulla necessità di assicurare il finanziamento ai programmi di ricerca e di più alto valore scientifico.

La legge di programma, di cui all'articolo 19, deve contenere l'indicazione dei piani di sviluppo triennale della ricerca scientifica universitaria suddivisi secondo settori di attività determinati dallo stesso Consiglio universitario nazionale. Tale indicazione deve contenere anche tutto quanto concerne il concorso di altri organismi pubblici che svolgono programmi di ricerca in collaborazione con le Università.

Per ciascun settore di attività, la legge di programma è accompagnata, in allegato, da una relazione consuntiva e preventiva predisposta per i settori di rispettiva competenza dalle commissioni del Consiglio nazionale universitario di cui al quinto comma del precedente articolo 20, che possono a tal fine valersi della collaborazione di esperti per specifici settori.

Sulla base del programma di previsione, la legge fissa la somma complessiva attribuita al finanziamento della ricerca scientifica nelle Università nonchè i criteri di ripartizione di detta somma tra le singole Università, fermo restando che la ripartizione tra i dipartimenti di ciascuna Università spetta al consiglio di ateneo, sentiti i singoli dipartimenti, secondo quanto previsto nella presente legge.

In fase di prima attuazione della presente legge, il Consiglio universitario nazionale proporrà la somma globale occorrente per la ricerca scientifica nelle Università, suddivisa per settori di ricerca provvisoria, nonchè i criteri di ripartizione di detta somma tra le singole Università, fermo restando che la ripartizione tra i dipartimenti di ciascuna Università spetta al consiglio di ateneo, secondo quanto previsto dalla presente legge.

Entro il secondo programma triennale di sviluppo universitario successivo all'entrata

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

in vigore della presente legge, il finanziamento della ricerca universitaria deve raggiungere una percentuale non inferiore al 20 per cento delle somme iscritte nel complesso del bilancio dello Stato per l'attività di ricerca scientifica, non comprendendo in tal somma le spese per il personale e l'edilizia. Allo scopo di identificare le suddette somme, gli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero del bilancio dello Stato, devono prevedere un apposito capitolo. Per il graduale raggiungimento della percentuale predetta devono essere previsti incrementi annuali di finanziamento destinati alla ricerca, nell'unico capitolo di spesa istituito allo scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Lo stanziamento relativo al primo anno di attuazione della presente legge non può essere inferiore al 10 per cento delle somme iscritte nel bilancio dello Stato dell'anno stesso, non comprendendo in tali somme le spese per il personale e l'edilizia.

Il Consiglio universitario nazionale propone al Ministro della pubblica istruzione iniziative atte a favorire lo sviluppo e il coordinamento della ricerca universitaria di base nell'ambito della programmazione; propone la costituzione di laboratori interuniversitari e di gruppi nazionali di ricerca comprendenti gli studiosi che presso le varie Università operino nei medesimi settori.

Una quota massima del 25 per cento degli stanziamenti di cui ai precedenti commi per la ricerca universitaria può essere attribuita, dalla legge di programma e dai suoi aggiornamenti annuali, a programmi di ricerca di rilevanza nazionale proposti al Consiglio universitario nazionale da un dipartimento o congiuntamente da dipartimenti di più Università che si impegnino a coordinare le loro ricerche. Il Consiglio universitario nazionale può proporre programmi di ricerca di interesse nazionale, anche su richiesta del Governo, e sollecita l'iniziativa del dipartimento o dei dipartimenti di più Università, che ritiene idonei a condurre il programma stesso. A tal fine, il Consiglio

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

universitario nazionale, nell'elaborare la proposta di programma triennale e di aggiornamento annuale, sentirà, per quanto riguarda i suddetti programmi di ricerca, il parere del Consiglio nazionale delle ricerche. Per questa parte del finanziamento, indicata esplicitamente nel programma triennale, la ripartizione tra i dipartimenti interessati deve essere contenuta nel programma stesso e non può essere modificata dai consigli di ateneo.

Art. 25.

(*Conferenza triennale per la ricerca scientifica universitaria*)

Al fine di valutare periodicamente le esigenze della ricerca scientifica nel settore universitario e di individuarne le linee di sviluppo, nonchè i possibili collegamenti con la programmazione economica, è istituita la Conferenza della ricerca universitaria. Questa è convocata ogni tre anni e in tempo utile per formulare pareri al Consiglio universitario nazionale e al Parlamento, in ordine alla elaborazione della proposta di programma di cui al precedente articolo 19.

Sui risultati della Conferenza triennale per la ricerca universitaria il Ministro della pubblica istruzione riferisce, in tempo utile rispetto a quanto previsto nel comma precedente, al Parlamento e al Consiglio universitario nazionale.

Alla Conferenza partecipano il Ministro della pubblica istruzione che la convoca e la presiede, il Ministro della ricerca scientifica, gli organi della programmazione economica, i componenti il Consiglio universitario nazionale, le rappresentanze degli atenei, delle Regioni, del Consiglio nazionale delle ricerche e degli altri enti pubblici di ricerca, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO V

DIRITTI E DOVERI DELLO STUDENTE

Art. 26.

(*Diritti dello studente*)

La formazione culturale e scientifica dello studente è fine primario dell'attività di ricerca e di didattica svolta nell'Università.

I competenti organi universitari, in base agli indirizzi del Consiglio universitario nazionale, stabiliscono:

1) le modalità per assicurare la frequenza degli studenti all'attività scientifica e didattica prevista nel piano di studi e per creare le condizioni di adempimento di tali doveri;

2) l'organizzazione, per gli studenti che non hanno possibilità di frequenza per ragioni di lavoro, di corsi speciali anche in orario serale e, se necessario, con calendario speciale;

3) le modalità per assicurare, in riferimento alle esigenze degli studenti lavoratori, l'apertura delle Università nelle ore serali e la disponibilità delle biblioteche, degli altri strumenti di studio e di quanto altro è necessario perchè lo studente lavoratore possa attuare il proprio piano di studi. Detto piano può essere articolato su un numero di anni maggiore di quello ordinario; in tale caso lo studente lavoratore è tenuto a pagare le tasse di iscrizione solo per il numero di anni previsto dai piani di studio ordinari;

4) i programmi di inserimento e di ricerca particolarmente rivolti ai lavoratori che, per usufruire del diritto allo studio, beneficiano di congedi straordinari. Lo studente lavoratore ha diritto, in coincidenza con il periodo di esami, a periodi di congedo straordinario retribuito, nonchè agli ulteriori periodi di congedo straordinario non retribuito, per ragioni di studio, da disciplinarsi nei contratti di lavoro. Il Ministro

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

della pubblica istruzione, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, fissa annualmente, con proprio decreto, la durata dell'uno e dell'altro periodo, il modo di documentarlo e di usufruirne.

Lo studente utilizza i mezzi e le strutture messi a disposizione dall'Università e risponde dei danni che abbia ad essi arrecati, indipendentemente dalle responsabilità di ordine penale.

I soggetti, cui sono affidati i beni dell'Università anche per uso temporaneo, sono tenuti alla loro buona conservazione e rispondono personalmente degli eventuali danni.

Per consentire lo svolgimento di riunioni, incontri ed altre libere attività culturali, in ordine ai problemi di interesse degli studenti, il consiglio di ateneo stabilisce le modalità di utilizzazione dei mezzi e delle strutture universitarie da parte degli studenti stessi, secondo criteri dettati dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

Nel caso di impiego di fondi delle Università i risultati delle relative gestioni sono sottoposti all'approvazione della giunta di ateneo.

Le Università, per promuovere forme di integrazioni fra studi ed esperienze di lavoro, possono stipulare convenzioni con enti pubblici e con privati, intese a rendere possibili e a regolamentare periodi di attività nei campi professionali attinenti il corso di laurea, con valore di tirocinio guidato.

Dette convenzioni regoleranno quanto concerne il rapporto economico tra le parti e la posizione del giovane sotto il profilo assistenziale e previdenziale.

Art. 27.

(*Accesso ai corsi universitari*)

L'iscrizione al primo anno di ciascun corso di diploma di istruzione universitaria o di laurea è consentita a coloro che siano in possesso di un diploma di completamento

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

degli studi secondari superiori coerente con l'indirizzo degli studi universitari prescelti.

I giovani in possesso di diploma di completamento degli studi secondari superiori, di indirizzo diverso dal corso di diploma o di laurea prescelto, possono iscriversi a questo sostenendo un esame integrativo, che verta su un gruppo di materie caratterizzanti il corso universitario a cui intendono accedere.

Il Ministro della pubblica istruzione, su proposta del Consiglio universitario nazionale, fissa con proprio decreto, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e fermi restando gli eventuali aggiornamenti resi necessari dalle modifiche e dalle nuove istituzioni di corsi di diploma o di laurea, le corrispondenze tra indirizzi della scuola secondaria superiore e corsi universitari, nonchè le modalità ed i contenuti degli esami integrativi.

Gli esami integrativi si svolgeranno in ogni caso nelle sedi universitarie e con commissioni formate da docenti universitari di discipline pertinenti.

Il Ministro della pubblica istruzione può fissare, su proposta del Consiglio universitario nazionale e nel quadro del programma triennale di cui al precedente articolo 19, incentivi e disincentivi compatibili con il diritto di libera iscrizione degli studenti all'Università e con il diritto alla fruizione dei benefici previsti in materia di diritto allo studio, al fine di realizzare:

a) un equilibrato raccordo tra iscrizione ai vari corsi di diploma e di laurea ed esigenze di sviluppo civile, scientifico ed economico del Paese;

b) la migliore utilizzazione delle strutture universitarie, tenendo conto anche delle capacità ricettive e funzionali dei singoli dipartimenti.

Al fine di assicurare l'adozione di modalità univoche da parte degli atenei per la realizzazione degli obiettivi di cui al precedente comma, il Consiglio nazionale universitario, sentiti i consigli regionali universi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tari, indica i criteri per realizzare una distribuzione equilibrata degli studenti fra i diversi atenei, e la ottimale utilizzazione del personale e delle strutture esistenti in ogni ateneo.

Con riferimento alla realizzazione di uno sviluppo programmato dell'Università, il Ministro della pubblica istruzione, con suo decreto, su proposta del Consiglio nazionale universitario, indica gli eventuali limiti numerici di iscrizione ai diversi corsi di diploma o di laurea rapportati ai relativi indici di ricettività e i conseguenti criteri di precedenza da osservarsi ai fini della iscrizione, in base a parametri oggettivi che privilegino, nell'ordine:

1) il punteggio conseguito negli esami finali per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore;

2) la località di residenza dello studente;

3) la necessità di assicurare l'iscrizione degli studenti provenienti da regioni limitrofe prive del corso di diploma di istruzione universitaria o di laurea prescelto;

4) le condizioni economiche delle famiglie degli studenti.

In ogni caso deve essere assicurato ai singoli studenti il diritto di iscriversi al tipo di corso universitario prescelto, indipendentemente dalle eventuali limitazioni nella scelta della sede.

L'iscrizione ai corsi universitari è consentita altresì a coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, ritenuto valido da trattati o accordi internazionali o, in mancanza, ritenuto sufficiente dalle competenti autorità accademiche, in base ai criteri stabiliti nello statuto dei singoli atenei.

L'ammissione è subordinata al superamento di due distinte prove, dirette ad accertare la preparazione dei candidati a seguire i corsi per cui chiedono l'iscrizione e la loro conoscenza della lingua italiana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Dette prove si svolgeranno nelle sedi all'estero che ogni anno saranno indicate dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, secondo modalità determinate dal Consiglio universitazio nazionale.

Le commissioni di esame sono nominate dal Ministro della pubblica istruzione su designazione del Consiglio universitario nazionale.

Coloro che non superano le prove non possono ottenere l'iscrizione ai corsi e non possono ripetere le prove stesse se non nell'anno accademico successivo.

Per la iscrizione ai corsi universitari, i cittadini stranieri, che abbiano frequentato corsi di lingua italiana presso istituzioni universitarie italiane per stranieri, devono sostenere presso le stesse istituzioni universitarie la prova atta ad accertare la loro preparazione per seguire i corsi suddetti. La composizione delle commissioni e le modalità delle prove sono determinate con la procedura prevista nei precedenti commi.

Sono esonerati dalle prove di conoscenza della lingua italiana i cittadini italiani residenti all'estero, i cittadini stranieri di madrelingua italiana, i cittadini stranieri che hanno frequentato per un periodo non inferiore ad un biennio scuole italiane all'estero o nel territorio italiano nonchè coloro che provengono dalle scuole europee.

I cittadini stranieri, provenienti da paesi nei quali l'iscrizione universitaria sia effettuata con il sistema del numero chiuso, possono ottenere l'iscrizione ai corsi universitari di cui alla presente legge, qualora dimostrino di avere superato nel proprio paese le prescritte prove di ammissione o di avere comunque i requisiti per l'iscrizione all'Università del proprio paese di origine. A tal fine dovranno allegare alla domanda di ammissione un attestato rilasciato dalle competenti autorità accademiche dei propri paesi e vidimato dalle rispettive rappresentanze diplomatiche italiane.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 28.

(*Ammissione agli studi per il dottorato di ricerca e conseguimento del dottorato*)

L'ammissione agli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca avviene mediante concorsi nazionali per ciascun settore di ricerca, da svolgersi presso i dipartimenti di cui al comma terzo. A tali concorsi possono partecipare i laureati da non più di tre anni.

Il numero delle ammissioni agli studi per il dottorato di ricerca viene annualmente determinato tenuto conto dell'esigenza di formare personale di elevata qualificazione scientifica nei singoli settori di ricerca e in relazione anche al prevedibile fabbisogno di nuovi docenti universitari.

Detto contingente annuo di ammissioni e la sua ripartizione tra i dipartimenti delle Università sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere conforme del Consiglio universitario nazionale.

I concorsi sono indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione e consistono in una prova scritta e in un colloquio, che si svolgeranno secondo modalità stabilite nel bando.

Le commissioni giudicatrici, nominate dal Ministro della pubblica istruzione, sono composte da cinque docenti universitari, dei quali tre appartenenti al dipartimento al quale è assegnato il posto, e due appartenenti al tipo di dipartimento cui afferisce il dottorato di ricerca, designati dalla componente docente del Consiglio universitario nazionale. Dei cinque componenti la commissione, tre sono prescelti tra i professori ordinari.

Ai vincitori sono concessi premi annuali di ricerca, da corrispondere, a richiesta dell'interessato, anche in rate trimestrali e semestrali, nella misura di lire 3.500.000 annue. Quando l'attività si svolge all'estero l'assegno viene maggiorato del 50 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, la misura del premio può essere rideterminata annualmente con decre-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

to del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni.

La relativa spesa sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il dottorato di ricerca può essere conseguito anche presso la Scuola normale superiore di Pisa.

Il dottorando è tenuto a sviluppare un programma di ricerca da concordare con docenti ordinari e associati di specifica competenza designati dal dipartimento. Nel primo biennio il programma si svolge prevalentemente mediante la frequenza e la partecipazione alle attività predisposte nel dipartimento per la formazione scientifica e didattica del dottorando. Nel periodo successivo sarà svolta prevalentemente attività finalizzata ad una specifica ricerca che costituisca contributo scientifico originale. È comunque vietato attribuire ai dottorandi funzioni sostitutive dei docenti nell'espletamento dei compiti didattici.

Al termine del primo biennio, il consiglio di dipartimento, riunito nella sola componente docente, valuta gli studi compiuti e le ricerche in corso.

La valutazione sfavorevole comporta la esclusione dagli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca.

Il dottorando può trascorrere periodi determinati di studio presso università straniere o enti di ricerca nazionali o esteri, secondo modalità stabilite dal consiglio di dipartimento.

Al termine del periodo previsto si consegue il dottorato di ricerca, previo superamento di un colloquio sull'esperienza scientifica svolta.

La commissione per il conseguimento del dottorato di ricerca, nominata dal rettore, è composta da cinque docenti universitari di cui due designati, nel proprio ambito, dal

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

consiglio di dipartimento, e tre designati dal Consiglio universitario nazionale tra i docenti dei dipartimenti dello stesso tipo e di altre Università. Dei cinque componenti la commissione, tre sono prescelti tra i professori ordinari.

Per quanto non diversamente disciplinato nella presente legge, si applicano al dottorando le norme sugli studenti universitari.

Con l'anno accademico con cui iniziano i corsi di dottorato di ricerca, gli assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui all'articolo 6 del citato decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, sono soppressi.

Art. 29.

(*Svolgimento degli studi universitari*)

Lo studente partecipa alle attività della Università per la sua formazione culturale, scientifica e sociale.

Lo svolgimento degli studi universitari richiede frequenza alle attività didattiche e impegno da parte dello studente.

Le forme di partecipazione riconosciute agli studenti dall'ordinamento universitario si svolgono secondo metodi democratici, nel rispetto del pluralismo culturale e politico.

Su proposta del Consiglio universitario nazionale verranno determinati la qualità e il numero degli esami di profitto che dovranno essere superati annualmente per ogni corso al fine di conseguire le particolari provvidenze di cui alla legge e, nel primo piano triennale di programmazione, saranno definite, con riferimento ai diversi corsi di diplomae di laurea, le norme volte a disciplinare le condizioni indispensabili per consentire allo studente il proseguimento degli studi, con particolare riguardo al passaggio dal primo al secondo anno.

Le assenze degli studenti lavoratori, allorchè siano determinate dalle particolari necessità di tale condizione e vengano debitamente documentate, sono giustificate.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Gli studenti universitari hanno diritto al rinvio del servizio militare di leva che verrà effettuato al termine degli studi; tale beneficio viene revocato, in assenza di gravi e documentati motivi, se gli studenti non superano gli esami di profilo nel numero e nei termini che verranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro della difesa su proposta del Consiglio universitario nazionale.

È consentita l'iscrizione fuori corso per un numero di anni corrispondente alla metà degli anni previsti per i rispettivi corsi di diploma o di laurea, aumentati di uno; la frazione di anno si arrotonda all'unità superiore.

TITOLO VI

PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE

Art. 30.

(*Ruolo unitario dei docenti*)

Nel quadro dell'unicità della funzione docente, il ruolo del personale docente universitario è articolato in due fasce.

Appartengono alla prima fascia i professori ordinari, alla seconda i professori associati.

L'accesso alla fascia di professore ordinario avviene con concorso su base nazionale per titoli scientifici attestanti specifica qualificazione per singoli settori di ricerca.

L'accesso alla fascia di professore associato avviene con concorso su base nazionale per titoli scientifici, integrato da una prova didattica.

L'organico dei professori ordinari e quello degli associati sono, rispettivamente, di 15.000 unità.

La dotazione organica di 15.000 posti di professore ordinario consta dei posti di professore di ruolo esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi quelli,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

non ancora ripartiti, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, che vengono elevati secondo l'articolo 3, nono comma, dello stesso decreto-legge n. 580, nonchè dei posti dei docenti su cattedre convenzionate.

I posti di professore ordinario non ancora ripartiti saranno assegnati alle Università.

Entro sei anni dall'entrata in vigore della presente legge e secondo le norme in essa fissate, l'organico dei professori ordinari e quello dei professori associati saranno coperti con concorsi scaglionati secondo quanto stabilito dai successivi articoli 45 e 46.

Il docente di ruolo è inamovibile. Egli può chiedere il passaggio ad altro dipartimento della stessa Università le cui discipline siano affini alle proprie ricerche e presso il quale sia disponibile un posto di ruolo.

Il trasferimento è disposto con decreto del rettore, previo parere favorevole del dipartimento nel quale si chiede il passaggio.

Il docente di ruolo, dopo aver prestato servizio per almeno un triennio presso il dipartimento, può essere chiamato su domanda da un dipartimento di altra Università, dopo che sia avvenuta la pubblica dichiarazione di vacanza del posto.

All'entrata in vigore della legge di riforma è vietato conferire nuovi incarichi di insegnamento e sono annullate le eventuali procedure in atto per il loro conferimento.

Art. 31.

(Collocamento fuori ruolo e in pensione dei docenti universitari)

I professori associati sono collocati in pensione a decorrere dal 1° novembre successivo al compimento del 65° anno.

I professori ordinari sono collocati fuori ruolo dal 1° novembre successivo al compimento del 65° anno e in pensione dal 1° novembre successivo al compimento del 70° anno.

Ai sensi del primo comma dell'articolo 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311, i profes-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sori ordinari in servizio all'entrata in vigore della presente legge sono collocati fuori ruolo dal 1° novembre successivo al compimento del 70° anno ed in pensione dal 1° novembre successivo al compimento del 75° anno. A domanda essi possono anticipare, di non più di cinque anni, il collocamento fuori ruolo e in pensione.

Art. 32.

(*Doveri del docente*)

Il professore di ruolo è tenuto ad osservare il tempo pieno.

Il professore di ruolo:

a) esercita l'attività di ricerca scientifica e di promozione di detta ricerca;

b) svolge le attività didattiche, comprese quelle di gruppo;

c) cura i rapporti con gli studenti;

d) accerta la preparazione degli studenti;

e) partecipa alle sedute dei vari organi collegiali.

I consigli di dipartimento stabiliscono l'orario complessivo dell'attività e della presenza dei docenti nell'Università.

I docenti di ruolo hanno l'obbligo di risiedere stabilmente nel comune in cui ha sede l'Università. Possono tuttavia essere autorizzati dal rettore, sentito il dipartimento, a risiedere in località prossima, ove ciò sia compatibile con il pieno assolvimento dei doveri accademici.

I professori di ruolo nel periodo di svolgimento dei corsi hanno l'obbligo di destinare alle attività di cui ai punti *b*) e *c*) del precedente comma non meno di 12 ore settimanali distribuito in non meno di tre giorni, inmodo da armonizzare le esigenze di buon funzionamento del dipartimento con quelle connesse all'attività di ricerca individuale o di gruppo.

Al professore di ruolo si applicano, salvo quanto disposto dalla presente legge, le incompatibilità sancite per gli impiegati civili dello Stato dall'articolo 60 del decreto

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da estendersi anche alle cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato.

Il professore di ruolo può svolgere attività pubblicistica e di consulenza, limitatamente al settore editoriale.

Nel quadro di specifiche norme fissate dal consiglio di ateneo, secondo criteri generali fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, anche per quanto concerne la ripartizione degli utili, i consigli di dipartimento possono stipulare, nell'ambito della propria attività di ricerca e di organizzazione dell'attività didattica, convenzioni per la realizzazione di ricerche, progettazioni, consulenze, che si caratterizzino per il rilevante interesse pubblico o per la novità delle problematiche tecnico-scientifiche.

Tali convenzioni dovranno definire le relative clausole di attuazione ivi compresi i criteri di utilizzazione del personale.

Il committente può richiedere, con adeguate motivazioni, che l'attività commessa possa essere svolta da uno o più docenti nominativamente indicati. In questo caso la delibera va presa con la maggioranza qualificata dei componenti il consiglio di dipartimento.

Il professore di ruolo che sia membro del Parlamento o del Governo, di altri organi costituzionali, di consigli regionali, presidente o membro di giunta provinciale, sindaco o assessore di comune capoluogo di provincia, che abbia incarichi direttivi nella pubblica amministrazione o in enti pubblici di carattere nazionale o regionale che non siano di ricerca scientifica, o alla direzione di quotidiani o di settimanali a diffusione nazionale e di informazione non scientifica, è collocato in aspettativa mantenendo la posizione giuridica e — nel caso di stipendi o assegni a carico del bilancio dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici locali e regionali — il trattamento economico secondo la normativa vigente per gli impiegati civili dello Stato; perdurante l'incompatibi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

lità, non può ricoprire incarichi elettivi universitari di qualsiasi livello, compreso quello di membro di commissioni di concorso.

Per la direzione di istituti o laboratori extra universitari di ricerca l'eventuale collocamento in aspettativa è disposto dal Ministro della pubblica istruzione su parere del Consiglio universitario nazionale e sentito l'ente da cui l'istituto o il laboratorio dipende.

Il professore di ruolo che violi le norme sull'incompatibilità di cui ai precedenti commi è diffidato dal rettore. Qualora entro i successivi 30 giorni la situazione che ha dato luogo alla diffida non sia stata rimossa o comunque in caso di una nuova violazione, la decadenza dal ruolo è pronunciata su proposta del rettore con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

Per i professori di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'incompatibilità relativa ai mandati parlamentari ed a cariche elettive è operante alla scadenza dei relativi mandati o incarichi.

I docenti di ruolo che siano in aspettativa, ai sensi delle norme del presente articolo, possono svolgere, in forme concordate con il consiglio di dipartimento, attività scientifica e didattica senza ricevere retribuzioni oltre quelle stabilite per legge, e con esclusione delle attività connesse con le convenzioni previste dalle precedenti norme.

I professori di ruolo al momento dell'entrata in vigore della presente legge, possono optare per l'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi entro 12 mesi. Quanti non hanno optato per l'applicazione delle suddette norme usufruiscono di sette anni durante i quali, fermo restando gli obblighi di aspettativa di cui ai commi dodicesimo e tredicesimo, non godono dell'assegno speciale di cui al comma quarto dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, dell'attribuzione ad essi dei livelli di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e del conferimento della quali-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

fica di cui all'articolo 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e non possono essere eletti negli organi di governo universitari. Scaduto il termine dei sette anni durante i quali possono presentare domanda di applicazione delle predette norme, essi non possono essere eletti in commissioni giudicatrici di concorsi universitari oltre quanto sopra detto, nè partecipare alle attività relative alle convenzioni regolate dai commi ottavo, nono e decimo del presente articolo ed ai relativi eventuali proventi del dipartimento.

Art. 33.

(*Svolgimento dei concorsi universitari*)

I concorsi per professore ordinario e associato sono banditi, su richiesta del dipartimento, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, per settori di insegnamento e di ricerca, nei quali siano state ricondotte, secondo criteri di omogeneità scientifica e didattica, le discipline precedentemente insegnate. Tali settori sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale, secondo quanto disposto nella lettera *b*) del primo comma del precedente articolo 21.

I concorsi sono banditi entro il 30 novembre di ogni anno per i posti che risultano vacanti nell'organico alla data di inizio dell'anno accademico successivo, dopo che si sia provveduto ai trasferimenti di cui al precedente articolo 30; i dipartimenti indicano a tal fine i settori cui destinare i posti vacanti del proprio organico.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani e gli stranieri. Lo straniero vincitore di concorso è nominato docente di ruolo. La nomina in ruolo costituisce titolo per l'acquisizione della cittadinanza e il docente di ruolo non può conservare il posto se non assume la cittadinanza italiana entro il termine di sette anni dal decreto di nomina.

Per ciascun concorso è nominata, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, una commissione composta da cinque mem-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

bri. Nel caso in cui i candidati siano superiori a 60 la commissione è integrata da altri due componenti per ogni 20 candidati o frazione di 20 superiore a 10, fino ad un massimo di nove commissari.

La commissione giudicatrice nei concorsi a posti di professore ordinario è composta da professori ordinari.

La commissione giudicatrice nei concorsi a posti di docente associato è composta, in relazione al numero dei candidati, da tre ordinari e due associati o da quattro ordinari e tre associati, o da cinque ordinari e quattro associati.

Ciascun commissario può far parte di una sola commissione. Non possono far parte delle commissioni coloro che siano stati membri di commissioni di concorso immediatamente precedente per la stessa disciplina o gruppo di disciplina, nonchè i componenti del Consiglio universitario nazionale. Eventuali modificazioni di stato giuridico o il determinarsi di situazioni di incompatibilità non influiscono sulla composizione delle commissioni già nominate.

Ogni commissione è formata con il sistema misto: elettivo e per sorteggio.

Il sorteggio dovrà avvenire su un numero doppio di docenti rispetto a quello dei membri occorrenti per la formazione delle commissioni.

L'elettorato attivo e passivo spetta ai docenti di discipline corrispondenti al settore al quale afferiscono le discipline messe a concorso. Qualora vi sia nel settore un numero di professori inferiore a 20, il bando di concorso indicherà, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, i settori di insegnamento e di ricerca affini i cui docenti partecipano all'elettorato attivo e passivo.

Per essere eletti è necessario avere ottenuto almeno cinque voti. A parità di voti è nominato il più anziano di ruolo. A parità di anzianità di ruolo il più anziano di età. Ciascun elettore può indicare al massimo tre nominativi.

Nel caso di concorso a posto di docente associato, le elezioni si svolgono distintamen-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

te per i professori ordinari e per i professori associati.

Qualora il numero dei docenti eletti sia inferiore al doppio del numero richiesto per ciascun concorso, si procederà, fino al raggiungimento del predetto numero, ad elezioni suppletive alle quali partecipano, con elettorato attivo e passivo, i professori di una o più discipline affini indicate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

I membri necessari per la costituzione della commissione ai sensi dei precedenti commi vengono sorteggiati tra i professori eletti.

Le operazioni di sorteggio sono affidate ad una commissione, nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, composta da un professore di ruolo designato dal Consiglio universitario nazionale che la presiede e da sei funzionari del Ministero della pubblica istruzione.

Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.

Il Ministro della pubblica istruzione con sua ordinanza, sentito il Consiglio universitario nazionale, detterà le norme necessarie allo svolgimento delle elezioni.

Al termine dei suoi lavori, da concludersi entro il 15 maggio, la commissione di concorso redige una relazione analitica, in cui sono riportati i giudizi sui singoli candidati e il giudizio complessivo della commissione, in base al quale essa propone, previa votazione, i vincitori in numero non superiore ai posti messi a concorso e senza ordine di precedenza.

I professori ordinari del dipartimento, nel caso in cui si tratti di un vincitore di concorso per professore ordinario, o i professori ordinari e associati del dipartimento, nel caso in cui si tratti di un vincitore di concorso per professore associato, chiamano il vincitore a coprire il posto messo a concorso, sulla base delle domande presentate, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti di concorso.

La nomina è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione il quale, entro 45 giorni dal termine precedente, prov-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

vede altresì, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, sentite le richieste degli interessati, a nominare nei posti non ricoperti i vincitori che non siano stati chiamati.

La commissione che non concluda i suoi lavori entro il 15 maggio è tenuta a motivare il mancato espletamento del concorso entro i termini prescritti. Tale motivazione è pubblica.

Art. 34.

(*Docenti stranieri e lettori*)

Per esigenze di particolare rilevanza attinenti alla ricerca e alla didattica, i dipartimenti, previo nulla osta del consiglio di ateneo, possono avvalersi dell'opera di docenti di Università straniere per non più di un biennio, rinnovabile per un altro biennio non consecutivo al primo.

I relativi oneri sono a carico dei bilanci delle Università.

In esecuzione di accordi culturali debitamente ratificati, possono essere conferiti a cittadini stranieri incarichi biennali di lettore, rinnovabili negli anni successivi, relativamente agli insegnamenti di lingue previsti negli statuti.

Il giudizio sui requisiti da richiedere e sui titoli degli aspiranti compete al dipartimento interessato.

L'incarico di lettore è conferito con decreto rettorale su proposta del consiglio di dipartimento. Il conferimento dell'incarico è subordinato all'autorizzazione dei Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione.

Ai lettori incaricati ai sensi del presente articolo è corrisposto un assegno pari allo stipendio iniziale del docente associato.

I posti di assistente ordinario riservati ai lettori, coperti da cittadini italiani e stranieri anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi all'atto della loro vacanza; i posti già vacanti sono soppressi alla data predetta.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 35.

(*Ordinamento delle carriere e determinazione del trattamento economico per il personale docente e non docente dell'Università - Delega al Governo*)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 10 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti con valore di legge ordinaria con cui:

a) sarà determinato l'ordinamento delle carriere dei docenti universitari delle due fasce. Il relativo trattamento economico deve tener presente il maggiore impegno che deriva al docente dalla applicazione delle norm di cui all'articolo 32. Ciascuna fascia sarà articolata in sei classi di stipendio onnicomprensivo nell'arco di venti anni. L'ultima classe di stipendio per i professori ordinari sarà corrispondente alla retribuzione prevista per il livello di funzione A di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e la prima sarà corrispondente all'ultima classe di stipendio del ruolo dei docenti laureati della scuola secondaria. L'ultima classe di stipendio per i professori associati sarà pari al 60 per cento dell'ultima classe di stipendio del professore ordinario e la prima sarà corrispondente alla prima classe di stipendio del ruolo dei docenti laureati della scuola secondaria;

b) sarà determinato, con norma transitoria, il trattamento economico differenziato per i docenti di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che esercitano libera attività professionale;

c) saranno riviste ed adeguate alla nuova struttura delle carriere dei docenti tutte le norme riguardanti i riconoscimenti dei servizi prestati in ruoli diversi della stessa o di altra amministrazione e di enti pubblici di ricerca nonchè il servizio prestato in qualità di docente incaricato, e sarà altresì valutato il periodo di iscrizione al dottorato di ricerca limitatamente ad un quadriennio. Saranno dettate norme per la disciplina dei

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

comandi dalle Università agli enti pubblici di ricerca e viceversa;

d) saranno stabilite le norme per il riconoscimento delle attività svolte in Università o istituti scientifici internazionali e stranieri;

e) saranno dettate le norme per la determinazione iniziale, per ciascun ateneo, delle piante organiche di tutto il personale non docente delle Università, tenuto conto del numero degli studenti e dei docenti, delle esigenze della ricerca, delle strutture edilizie;

f) saranno determinati criteri idonei a rendere possibile la mobilità del personale non docente, anche tenuto conto delle esigenze di professionalità e di riqualificazione;

g) saranno dettate norme per la disciplina del reclutamento del personale non docente che dovrà avvenire unicamente per pubblico concorso; il reclutamento avverrà per singole sedi, fatta eccezione per il personale delle carriere direttive;

h) saranno previste norme per la disciplina dell'aggiornamento e riqualificazione del personale non docente;

i) sarà disciplinato ogni altro aspetto dello stato giuridico del personale docente e di quello del personale non docente fermo restando quanto disposto dalla legge 25 ottobre 1977, n. 808, ivi compresa la disciplina delle libertà sindacali e le particolari norme sulle attribuzioni dei dirigenti;

l) sarà determinato l'ordinamento delle carriere del personale docente e non docente degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, geofisici, vulcanologici, nonchè degli istituti scientifici, botanici e speciali.

TITOLO VII
RIORDINO DELLE ACCADEMIE ARTISTICHE

Art. 36.

(*Delega al Governo per il riordinamento dell'istruzione artistica a livello universitario*)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di en-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

trata in vigore della presente legge, uno o più decreti con valore di legge ordinaria, per il riordinamento dell'istruzione artistica secondo i criteri seguenti.

La ristrutturazione delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, dll'Accademia nazionale di danza, dei Conservatori di musica, per la fascia di studi successiva alla scuola secondaria superiore e agli indirizzi specifici, quando previsti, deve essere finalizzata a realizzare ordinamenti di livello universitario.

Art. 37.

(*Ridefinizione dei titoli di studio*)

Il Consiglio universitario nazionale, integrato dai rappresentanti del personale docente e non docente delle Accademie di belle arti, di arte drammatica, di danza e dei Conservatori di musica, propone, ai sensi della lettera e) dal quinto comma dell'articolo 19, la ridefinizione dei titoli attualmente esistenti quando se ne riconosca la necessità, la definizione dei nuovi titoli, nel riconoscimento di profili professionali che corrispondano alle esigenze della ricerca, dell'insegnamento, delle libere professioni, della difesa e uso del patrimonio artistico.

Art. 38.

(*Istruzione artistica e programmazione*)

Il piano di riordinamento e di ristrutturazione delle Accademie di belle arti e dei Conservatori di musica per la fascia universitaria degli studi verrà attuato secondo i criteri di programmazione di cui all'articolo 19.

Nell'attuazione di tale piano si terrà conto delle istituzioni attualmente in funzione, delle relative strutture edilizie ed attrezzature didattico-scientifiche ai fini di una loro utilizzazione atta a garantire il conseguimento di una aggiornata ricerca e di una qualificata formazione professionale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO VIII

NORME COMUNI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39.

(*Commissione consultiva per l'attuazione delle deleghe*)

Le norme delegate previste dalla presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere di una Commissione formata da 15 senatori e da 15 deputati, in rappresentanza proporzionale dei Gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere. La Commissione si avvale di esperti da essa stessa designati.

Art. 40.

(*Surroga*)

Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale di cui alla presente legge, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procederà alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede a elezioni suppletive.

I rappresentanti delle Regioni e degli enti locali potranno essere sostituiti dai rispettivi organi in caso di rinnovo dei rispettivi consigli.

In ogni caso i membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.

Art. 41.

(*Oneri da convenzioni non scadute*)

Gli oneri previsti nelle convenzioni non scadute a carico di enti o privati sovventori

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

restano consolidati a favore dello Stato fino alla scadenza delle convenzioni stesse, e comunque non oltre il quinto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. I relativi importi continueranno ad essere versati da parte delle Università in conto entrate del Tesoro.

È abrogato l'articolo 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 445.

Art. 42.

(*Utilizzazione del personale non compreso nelle categorie previste*)

Dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, è vietata la utilizzazione a svolgere attività didattica, di ricerca, di assistenza agli studenti, di esercitazione, di composizione delle commissioni di esame, di persone non comprese nelle categorie previste negli articoli precedenti.

Coloro che già svolgono, a qualunque titolo, suddette attività possono continuare a frequentare gli istituti universitari al solo scopo di concludere eventuali ricerche iniziate; non possono, in ogni caso, essere utilizzati per svolgere le mansioni indicate al primo comma.

Il direttore dell'istituto e poi il direttore del dipartimento sono responsabili dell'osservanza di tale norma.

Art. 43.

(*Disciplina transitoria degli accessi e dello svolgimento degli studi universitari*)

Fino all'attuazione della legge di riforma della scuola secondaria superiore, l'accesso ai corsi di diploma di istruzione universitaria e di laurea è disciplinato dalle norme vigenti all'entrata in vigore della presente legge.

La nuova disciplina delle iscrizioni fuori corso di cui al settimo comma dell'articolo 29 si applica agli studenti che si iscrivono al primo anno di corso nell'anno acca-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

demico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Agli studenti iscritti all'Università alla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione fuori corso è consentita per un numero di anni pari alla durata del corso di laurea, a partire dall'anno accademico successivo alla predetta data.

Art. 44.

(*Fase sperimentale del funzionamento del dipartimento*)

Nella prima applicazione della presente legge, al fine di consentire l'avvio, in fase sperimentale, del dipartimento, il Consiglio universitario nazionale, entro sei mesi dalla sua costituzione, tenuto conto delle proposte avanzate dai singoli atenei, elabora uno schema orientativo dei dipartimenti che possono essere costituiti con la indicazione di quelli che concorrono alla organizzazione di ciascun corso di diploma o di laurea, nonchè dei parametri relativi alle dimensioni minime e massime dei dipartimenti stessi.

L'istituzione dei dipartimenti in via sperimentale presso ciascuna Università è autorizzata dal Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio universitario nazionale, su proposta delle Universita, formulata, entro sei mesi dalla adozione dello schema orientativo, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione in carica all'entrata in vigore della presente legge, riuniti in un unico collegio.

Le proposte delle Università conterranno anche l'assegnazione ai dipartimenti dei professori di ruolo e incaricati, degli assistenti, dei titolari di contratti e di assegni biennali, del personale non docente da effettuare con decreto rettorale.

Il personale docente interessato indica a quale dipartimento intende essere assegnato tra quelli in cui la propria disciplina può essere collocata.

Intervenuto il decreto ministeriale autorizzativo, le Università provvedono alla co-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

stituzione degli organi del dipartimento e dei consigli dei corsi di diploma o di laurea.

Con l'insediamento dei nuovi organi cessano di funzionare i consigli di facoltà, il senato accademico e il consiglio di amministrazione e le cattedre, comprese quelle non ricoperte da titolari, sono trasformate in posti di docente ordinario.

Al termine del secondo anno accademico di attuazione della sperimentazione, sulla base dei relativi risultati, si provvederà alla definitiva costituzione dei dipartimenti.

Art. 45.

(*Contingenti annuali di posti di ordinario*)

I posti di professore ordinario recati in aumento alla presente legge saranno assegnati alle Università e messi a concorso libero in ragione di 1.000 posti all'anno, a partire da quello dell'entrata in vigore della presente legge.

I concorsi relativi ai rimanenti posti sono riservati, secondo quanto previsto del comma successivo, e devono essere espletati non oltre i primi tre anni di applicazione della presente legge; nel primo anno, i concorsi sono indetti di diritto per gli insegnamenti affidati in incarico da almeno nove anni.

Possono usufruire dei concorsi riservati i professori incaricati in possesso, alla data dei rispettivi bandi, di almeno sette anni di anzianità di incarico anche non continuativo nella medesima disciplina o in discipline affini, nonchè gli incaricati di insegnamento da almeno cinque anni muniti di libera docenza o che siano assistenti di ruolo.

I posti comunque disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati in aumento per essere utilizzati in occasione dei concorsi indetti nel primo anno, di cui al precedente primo comma. Negli anni successivi saranno utilizzati, in aggiunta a quelli ripartiti ai sensi del primo comma, i posti che si prevedono disponibili a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in cui viene bandito il concorso.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 46.

(*Contingenti annuali di posti di associato*)

I posti di professore associato saranno assegnati alle Università e messi a concorso libero in ragione di 7.000, e così suddivisi: 2.000 nel primo anno di attuazione della presente legge; 1.500 rispettivamente nel secondo e terzo anno; 500 rispettivamente nel quarto e quinto anno e 1.000 nel sesto anno. L'organico dei professori associati sarà rivisto sulla base dei risultati e delle deliberazioni conseguenti alle procedure di concorso e di inquadramento previste dalla presente legge. Fino alla realizzazione di tale revisione i professori associati che non entrano nell'organico sopra indicato, sono inquadrati in soprannumero da assorbirsi nella misura e nei modi appresso indicati.

Gli incaricati stabilizzati e gli assistenti di ruolo, incaricati non stabilizzati, in servizio per l'anno accademico 1977-78 possono a domanda, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ottenere l'inquadramento anche in soprannumero nella fascia dei docenti associati conservando l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza, se assistenti di ruolo.

Gli assistenti di ruolo, compresi quelli in quadrati in soprannumero ai sensi dell'articolo 3, decimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e quelli su posti convenzionati nonchè i professori incaricati non stabilizzati, in servizio per l'anno accademico 1977-78, hanno diritto all'inquadramento anche in soprannumero tra gli associati, previo un positivo giudizio nazionale di idoneità su titoli scientifici e didattici.

Con il conseguimento di questo giudizio essi vengono collocati in una lista nazionale di idonei, sulla base della quale i dipartimenti faranno le chiamate in soprannumero al loro organico.

Nella lista di idonei sono altresì collocati, senza giudizio di idoneità, gli assistenti ordi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nari con libera docenza e gli incaricati non stabilizzati con libera docenza.

Qualora entro l'anno accademico successivo a quello del conseguimento dell'idoneità, un idoneo non sia stato chiamato, provvede d'ufficio il Ministro della pubblica istruzione.

I giudizi di idoneità si svolgeranno in tre fasi, ognuna a distanza di un anno, alle quali il singolo candidato può presentarsi liberamente per non più di due volte. Qualora il giudizio negativo sia ripetuto due volte, il candidato, se assistente, conserva la posizione di assistente universitario nel ruolo ad esaurimento; se incaricato, decade dall'incarico.

Fino all'espletamento della terza tornata di concorsi a posti di ordinario il riassorbimento dei soprannumerari sarà fatta in misura non superiore al 30 per cento dei posti di associato resisi disponibili; successivamente e fino alla sesta tornata degli stessi concorsi, in misura non superiore al 50 per cento.

Agli assistenti di ruolo che siano anche incaricati di insegnamento nel trattamento economico maturato nel ruolo di provenienza viene conglobata la retribuzione percepita quali incaricati di insegnamento.

Coloro che siano già dipendenti di altra amministrazione pubblica o abbiano rapporto di impiego privato, debbono, nella domanda di inquadramento, fare esplicita dichiarazione di opzione per l'inquadramento tra i docenti associati.

Gli assistenti di ruolo che siano incaricati di insegnamento in sede diversa da quella di titolarità al momento della richiesta di inquadramento nella fascia degli associati, restano nella sede dell'incarico.

All'atto della domanda di inquadramento nel ruolo dei professori associati, gli aventi diritto devono dichiarare di accettare di prestare servizio a tempo pieno e di osservare le norme relative alle incompatibilità.

I provvedimenti di inquadramento sono adottati con decreti rettorali.

Il Ministro della pubblica istruzione, su parere conforme del Consiglio universitario

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nazionale, stabilirà per ogni dipartimento il limite massimo per la chiamata di docenti in soprannumero.

Nella prima applicazione della presente legge possono chiedere l'inquadramento nella fascia degli associati anche i tecnici laureati che abbiano, nell'ultimo triennio, effettivamente svolto compiti didattici certificati dalla competente autorità accademica.

L'inquadramento è subordinato al giudizio favorevole di commissioni nazionali nominate dal Ministero della pubblica istruzione per ciascuna disciplina o gruppo di discipline o area di ricerca, e composte ciascuna di tre professori ordinari e due associati delle discipline stesse.

Per la determinazione del trattamento economico, il servizio prestato nel ruolo di provenienza è valutato nella misura indicata al precedente comma per gli incaricati stabilizzati non provenienti dal ruolo degli assistenti.

Le commissioni valuteranno, oltre alle certificazioni di cui al precedente comma, le eventuali pubblicazioni prodotte dagli interessati e i lavori elaborati nell'interesse dell'istituto o della cattedra cui sono stati addetti.

In corrispondenza del numero di tecnici laureati inquadrati nella fascia degli associati, saranno soppressi altrettanti posti nel ruolo di provenienza.

Art. 47.

(*Prima determinazione del contingente per il dottorato di ricerca*)

Nei primi tre anni di attuazione della presente legge, il contingente annuale per il conseguimento del dottorato di ricerca è fissato in 2.000 unità.

Il Consiglio universitario nazionale determinerà i criteri di ripartizione tra i singoli dipartimenti; in attesa della costituzione dei dipartimenti, la ripartizione avverrà tra le facoltà.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 48.

(*Prima costituzione del Consiglio universitario nazionale*)

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è costituito il Consiglio universitario nazionale, eletto con modalità, procedure, competenze e criteri di costituzione previsti dalla presente legge, prendendo in considerazione, in luogo dei dipartimenti, le facoltà.

Art. 49.

(*Norma finanziaria*)

Agli oneri derivanti dalla graduale attuazione del nuovo ordinamento delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, nonchè delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di arta drammatica, dell'Accademia nazionale di danza e dei Conservatori di musica, si provvederà con una quota degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, da determinare annualmente con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio.

Art. 50.

(*Norma abrogativa*)

Tutte le disposizioni di legge e di regolamento sull'istruzione universitaria contrarie o incompatibili con la presente legge sono abrogate.

Entro due anni dall'entrata in vigore della legge stessa, il Governo, previo parere del Consiglio universitario nazionale, è delegato a emanare un decreto avente valore di legge che coordini le residue norme del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, con quanto disposto dalla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE n. 18

D'INIZIATIVA DEI SENATORI NENCIONI E PLEBE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Le università conseguono lo scopo di concorrere a promuovere e a sviluppare la cultura, di impartirne criticamente l'insegnamento, di fornire le cognizioni umanistiche e tecniche necessarie all'esercizio degli uffici pubblici e delle professioni, di selezionare i giovani capaci di esercitare degnamente tali funzioni, di rilasciare titoli di studio che costituiscano sicura garanzia di tali capacità. Nell'ambito di questi compiti viene assicurata ai professori e agli studenti la libertà individuale d'insegnamento e di studio.

Art. 2.

La denominazione di « università degli studi » o di « istituto di istruzione universitaria » spetta, oltre che alle università statali, anche a quelle non statali riconosciute idonee a rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 3.

Per i fini di cui all'articolo 1 e a norma delle leggi vigenti le università hanno personalità giuridica.

Esse godono pure di una propria autonomia, sotto la vigilanza dello Stato che viene esercitata dal Ministro della pubblica istruzione per l'indirizzo umanistico e scientifico degli studi.

Un regolamento generale universitario, che sarà emanato dal Consiglio nazionale universitario, stabilisce di quali facoltà possa comporsi una università, quali corsi di laurea possa comprendere ogni facoltà, quali insegnamenti siano obbligatori per ogni corso di diploma e di laurea, nonchè quali insegnamenti possano essere considerati complementari, quanti anni di studio comprendano i diversi corsi di diploma, di laurea e di dottorato ed inoltre le modalità generali per il conseguimento del dottorato, e quelle per gli esami di ammissione alle singole facoltà.

Art. 4.

Ogni università ha un proprio statuto nel quadro delle norme generali del regolamento universitario. Lo statuto determina quanti e quali siano gli insegnamenti complementari per ogni corso di laurea, il piano di studi che statuisca l'ordine in cui tanto gli insegnamenti obbligatori quanto quelli complementari vengono distribuiti nei diversi anni dei corsi di diploma e di laurea, i tipi di dottorato a cui possono accedere i laureati, quanti e quali siano gli eventuali seminari interdisciplinari.

Gli statuti sono approvati dal Senato accademico, uditi i consigli di facoltà ed il consiglio di amministrazione; vengono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio nazionale universitario e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le modificazioni sono proposte e approvate con le medesime modalità.

Art. 5.

L'istituzione di nuove università, ed il riconoscimento di università libere vengono riservati alla legge. Le università libere possono essere abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale, con decreto del Capo dello Stato e sentito il parere del Consiglio nazionale universitario, a condizione che almeno un terzo dei professori di ogni facoltà, e comunque non meno di tre, siano professori di ruolo e che gli altri professori siano nominati secondo le leggi vigenti per le università statali; e che i loro statuti rispettino il regolamento generale universitario.

Art. 6.

Possono iscriversi a uno dei corsi di diploma o di laurea della facoltà prescelta i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 7.

I titoli conferiti dalle università sono di tre gradi: diploma universitario, laurea e dottorato.

I titoli conferiti dalle università sono validi per tutto il territorio nazionale. La durata dei corsi per il conseguimento dei diplomi non può essere inferiore a due anni; quella dei corsi di laurea non può essere inferiore a quattro anni; quella per il dottorato di ricerca non può essere inferiore a due anni successivi alla laurea.

Art. 8.

Nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento generale universitario e dagli statuti universitari, l'insegnamento e lo studio sono liberi, e i professori di ruolo sono inamovibili. Nel caso di disordini, la tutela della libertà dei professori e degli studenti, la loro incolumità ed il rispetto delle attrezzature universitarie sono affidate alle Forze dell'ordine; le autorità accademiche sono tenute a chiederne l'immediato intervento ogni volta che tale libertà e incolumità si trovino minacciate.

TITOLO II

STRUTTURE UNIVERSITARIE E ORGANI DI GOVERNO

Art. 9.

Nell'ambito di una o più facoltà possono essere costituiti Istituti, anche riferentisi ad insegnamenti propri di facoltà diverse, purchè strettamente affini, allo scopo di una più proficua attività di studio e didattica e di un più razionale impiego del personale, delle attrezzature e dei servizi.

La costituzione dell'Istituto è disposta con decreto del Rettore che provvede ad emanare le norme di funzionamento, su proposta della o delle facoltà interessate, previo parere del Senato accademico nonchè, per i soli riflessi finanziari, del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Organi dell'Istituto sono:

il direttore;
il consiglio direttivo.

Art. 11.

Direttore dell'Istituto è il professore di ruolo di grado più elevato; in mancanza, il professore incaricato con maggiore anzianità d'incarico, purchè provvisto di libera docenza.

Il consiglio direttivo è formato, oltre che dal direttore:

a) da tutti i professori degli insegnamenti che confluiscono nell'Istituto;

b) da una rappresentanza degli assistenti e dei borsisti degli insegnamenti dell'Istituto pari nel complesso alla metà del numero dei professori, eletta a scrutinio segreto;

c) da una rappresentanza degli studenti iscritti agli insegnamenti dell'Istituto pari ad un terzo dei professori, eletta a scrutinio segreto.

Il consiglio direttivo ha potere deliberante circa la gestione dei fondi e le attività culturali dell'Istituto; non ha alcun potere per tutto quanto riguarda la libertà e i criteri di studio e di insegnamento dei singoli professori.

Art. 12.

Due o più Istituti possono proporre al Rettore, qualora i rispettivi consigli diret-

tivi lo abbiano deliberato a maggioranza, di costituire, ascoltati i pareri delle facoltà interessate, del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, un Seminario interdisciplinare allo scopo di collegare fra loro gli studi e l'attività di discipline anche apparentemente lontane fra loro e di facoltà del tutto eterogenee, ma che i più recenti sviluppi scientifici inducano a collaborare fra loro per particolari settori di studio.

I Seminari interdisciplinari hanno facoltà d'istituire corsi di specializzazione per gli studenti laureati che intendono conseguire il dottorato.

Tali corsi vanno considerati integrativi e non sostitutivi dagli insegnamenti prescritti per il dottorato dagli statuti delle singole università.

Art. 13.

Organi del Seminario interdisciplinare sono:

il direttore;
il consiglio direttivo.

Art. 14.

Direttore del Seminario interdisciplinare è il professore di grado più elevato fra i direttori degli Istituti che lo compongono.

Il consiglio direttivo è composto dai membri dei consigli direttivi degli Istituti che lo compongono. Esso ha potere deliberante circa la gestione dei fondi, le attività culturali e l'istituzione di corsi di specializzazione; non ha alcun potere per tutto ciò che concerne la libertà e i criteri di studio e di insegnamento dei singoli professori.

Art. 15.

Le funzioni di rappresentanza e di gestione di ogni università spettano al Rettore.

Il Rettore è designato con elezione a maggioranza dal corpo accademico ed è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il corpo accademico è composto da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo, dai rappresentanti dei professori aggregati, dei professori incaricati, degli assistenti, dei borsisti e degli studenti nelle seguenti proporzioni:

a) un rappresentante di ciascuna categoria, quando i professori di ruolo siano meno di venti;

b) un rappresentante di ciascuna categoria per ogni facoltà quando i professori di ruolo siano più di venti e meno di cento;

c) due rappresentanti di ciascuna categoria per ogni facoltà quando i professori di ruolo siano più di cento. Sia il Rettore che i membri elettivi del corpo accademico durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione delle università è composto:

a) dal Rettore;

b) da un professore di ruolo per ciascuna facoltà eletto a scrutinio segreto dai Consigli di facoltà;

c) da un rappresentante dei professori aggregati, da uno dei professori incaricati, da uno degli assistenti e borsisti, da uno degli studenti, eletti a scrutinio segreto;

d) dall'Intendente di finanza della provincia dove è la sede universitaria;

e) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

f) dal Direttore amministrativo, che esercita le funzioni di segretario del Consiglio.

I membri del Consiglio d'amministrazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 17.

Il Consiglio di facoltà si compone:

a) dei professori di ruolo, fuori ruolo e aggregati;

b) di due rappresentanti eletti dai professori incaricati;

c) di due rappresentanti eletti dagli assistenti e dai borsisti;

d) di tre studenti eletti a scrutinio segreto tra gli iscritti alla facoltà.

I membri elettivi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Spetta al Preside la direzione del Consiglio di facoltà.

Il Preside della facoltà è eletto a scrutinio segreto e dura in carica tre anni.

Art. 18.

Il Senato accademico è presieduto dal Rettore ed è composto dai Presidi delle facoltà dell'ateneo e dal direttore amministrativo

Art. 19.

Quale organo di autogoverno delle università è istituito il Consiglio nazionale universitario, col compito di disciplinare unitariamente i corsi di studio, di emanare e periodicamente aggiornare un Regolamento generale universitario secondo i criteri stabiliti dalla presente legge, di formulare per il Ministero della pubblica istruzione pareri in materia di ordinamento degli studi universitari e sulla distribuzione di contributi ordinari e straordinari.

Art. 20.

Sono organi del Consiglio nazionale universitario:

a) l'Assemblea generale;

b) la Giunta esecutiva;

c) il Presidente del consiglio nazionale.

Art. 21.

L'Assemblea generale è composta da novanta membri di cui un terzo formato da professori di ruolo, aggregati e incaricati eletti nelle rispettive categorie in misura di due noni per i professori di ruolo e di un nono per gli altri; per un sesto nominati su designazione del Ministro della pubblica istruzione, con decreto del Presidente della Repubblica e scelti tra funzionari della Pubblica istruzione e per un terzo tra personalità di chiara fama nelle arti, nelle scienze, nella letteratura, nelle professioni; per un sesto eletti dal Parlamento tra docenti, amministratori, pubblicisti. Essi durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.

Art. 22.

La Giunta esecutiva composta di 18 membri è nominata dal Presidente del Consiglio nazionale universitario che ne sceglie i componenti tra i membri dell'Assemblea generale, nelle proporzioni previste dall'articolo 21.

Il Presidente viene eletto a maggioranza dall'Assemblea; dura in carica un biennio e può essere confermato per un altro biennio.

Art. 23.

L'esercizio del voto per l'elezione degli organi di governo universitari è, per tutte le componenti universitarie, compresi gli studenti, un diritto e un dovere nello stesso tempo. Il regolamento generale universitario ne indica le modalità.

TITOLO III

CONCORSI A CATTEDRE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 24.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie sono composte di sette membri e sono costituite mediante sorteggio fra i professori di ruolo e fuori ruolo della materia messa a concorso e di materie affini, secondo tabelle di affinità stabilite dal Consiglio nazionale universitario e sot-

toposte a revisione ogni cinque anni. I sorteggi sono effettuati dalla Giunta esecutiva del Consiglio nazionale universitario.

Art. 25.

Ogni facoltà, quando si verifichi la vacanza di un posto di professore di ruolo, è tenuta entro sei mesi a dichiarare se intende coprirlo per trasferimento o per bando di concorso. In quest'ultimo caso il Ministro provvederà direttamente al bando, disponendo per il sorteggio della Commissione. Questa ultima, in base a una comparazione motivata dei candidati, proporrà un solo vincitore, che verrà nominato professore di ruolo dal Ministro presso la Facoltà dove si è reso vacante il posto.

È fatto divieto di trasferire un posto di ruolo d'insegnamento fondamentale ad un insegnamento complementare. Le cattedre assegnate a insegnamenti complementari non possono superare il quarto delle cattedre complessivamente attribuite alle facoltà, a meno che non siano già coperti da professori di ruolo tutti gli insegnamenti fondamentali della Facoltà.

Art. 26.

Per gli insegnamenti con numero di studenti superiore a 400 è disposta la duplicazione automatica della cattedra, mediante assegnazione riservata di posti di ruolo.

La duplicazione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, entro il mese di marzo di ciascun anno, sulla base del numero degli iscritti alle facoltà nell'anno accademico in corso. Ove le facoltà non provvedano a coprire i posti derivanti dal raddoppio automatico entro il successivo 31 dicembre, il Ministro bandisce il concorso entro il 31 gennaio dell'anno seguente.

Art. 27.

Ogni anno, entro il mese di marzo, il Ministro bandisce esami di concorso di libera docenza, per un elenco di materie proposto dal Consiglio nazionale universitario su indicazione delle diverse facoltà. Per ogni libera docenza viene stabilito un numero chiuso di posti messi a concorso; il numero è deliberato dal Consiglio nazionale universitario.

Le Commissioni giudicatrici sono composte di cinque professori di ruolo e fuori ruolo, di un professore incaricato e di un libero docente della materia o di materie affini, secondo tabelle di affinità stabilite dal Consiglio nazionale universitario e sottoposte a revisione ogni cinque anni.

I sorteggi sono effettuati dalla Giunta esecutiva del Consiglio nazionale universitario.

Art. 28.

Ogni anno, entro il mese di maggio, i Consigli di facoltà, ove constatino che i posti di professore di ruolo disponibili non siano sufficienti a coprire tutti gli insegnamenti fondamentali e quegli insegnamenti complementari che sono prescritti dallo statuto dell'università, nominano, per ciascuna materia, un professore incaricato, scegliendo fra i liberi docenti della materia o di materie affini. L'incarico ha la durata di tre anni; al termine dei tre anni il professore incaricato, se nel frattempo non ha ancora vinto alcun concorso di ruolo, perde diritto alla riconferma.

Art. 29.

I professori hanno il dovere, al fine della promozione della cultura e della formazione e preparazione degli studenti, del pieno impegno, inteso come funzione didattica e di presenza in tutte le fasi della vita universitaria.

Il controllo è demandato ai Consigli di facoltà ed al Consiglio nazionale universitario.

Art. 30.

Ogni studente che abbia conseguito il dottorato può concorrere ad apposite borse di

studio che assicurano uno stipendio mensile sino al giorno in cui egli abbia vinto un posto di assistente di ruolo o abbia ottenuto un incarico universitario. Entro sei anni dal dottorato il borsista deve conseguire la libera docenza; al termine del sesto anno i borsisti che non abbiano ottenuto la docenza decadono dal godimento della borsa. Il servizio da essi prestato è considerato equivalente all'abilitazione all'insegnamento liceale nella disciplina più affine agli insegnamenti dell'istituto presso cui prestavano servizio.

Art. 31.

Ogni anno il Ministro bandisce un concorso per un numero di posti di assistente di ruolo proposto dal Consiglio nazionale universitario. La distribuzione dei posti alle singole facoltà e ai singoli insegnamenti delle diverse facoltà è attribuita esclusivamente in base al numero degli studenti iscritti a ciascun insegnamento e al numero degli assistenti di ruolo già esistenti presso quella cattedra.

Per ogni insegnamento il concorso è unico e nazionale. La Commissione è composta coi criteri stabiliti dal secondo comma dell'articolo 27.

Dei vincitori viene fatta una graduatoria di merito; e, in base a tale graduatoria, spetta ai vincitori optare per una facoltà prescelta fra le destinatarie del posto. Tuttavia il professore dell'insegnamento interessato può rifiutarsi di ricevere un assistente d'indirizzo di studi diverso dal suo, purchè questi trovi sistemazione in un'altra facoltà e purchè il professore trovi un altro dei vincitori disposto ad accedere alla sua facoltà.

Art. 32.

È abrogata la legge 30 novembre 1970, n. 924.

Art. 33.

Per quanto non previsto nella presente legge valgono le norme del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modifiche, che non siano incompatibili con le norme della presente legge.

Art. 34.

Il Consiglio nazionale universitario inizierà l'esercizio delle sue funzioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla medesima data decadrà dalle sue funzioni la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione: esse saranno alla stessa data attribuite al Consiglio nazionale universitario.

Art. 35.

In attesa che siano diversamente regolamentati gli esami di maturità, viene stabilito provvisoriamente un esame di ammissione presso le singole facoltà a cui gli studenti intendono accedere. Tale esame, le cui modalità sono stabilite dal Regolamento generale universitario, accerta se gli aspiranti abbiano le cognizioni e le attitudini sufficienti per intraprendere il corso di studi universitari prescelto.

DISEGNO DI LEGGE n. 486

D'INIZIATIVA DEI SENATORI
BERNARDINI ED ALTRI

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1.
(Compiti e finalità dell'Università)

L'Università ha il compito di promuovere la ricerca scientifica e l'istruzione superiore e di concorrere allo sviluppo economico, sociale e culturale del Paese, preparando alle professioni che richiedono un'elevata qualificazione culturale, scientifica e tecnica e sviluppando iniziative di aggiornamento, riqualificazione, perfezionamento.

Lo sviluppo dell'Università deve essere programmato, nei modi indicati dal successivo articolo 14, in rapporto agli obiettivi della programmazione economica e sociale e alle esigenze di progresso civile e culturale del Paese. Tale programma, nel regolare l'adeguamento delle strutture universitarie, le modalità di ingresso e di frequenza e la distribuzione degli studenti fra i diversi indirizzi di studio, dovrà assicurare la piena attuazione del disposto costituzionale circa il diritto allo studio.

Nello svolgimento della sua attività e per il perseguimento dei suoi compiti l'Università può organizzare programmi comuni con altri centri di ricerca scientifica e di attività culturale e collabora con le Regioni, con gli Enti locali, con la scuola, con la Pubblica amministrazione, con le organizzazioni delle forze produttive e sociali.

Le Università godono di autonomia didattica, di ricerca, amministrativa e di gestione finanziaria, secondo i princìpi ed entro i limiti fissati dalla legge.

Art. 2.
(Diritti e doveri dei docenti, degli studenti, del personale non docente)

Ogni Università organizza il suo funzionamento in modo che siano pienamente garantite le libertà di insegnamento e di ricerca, le libertà politiche e sindacali dei docenti, degli studenti, del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario, l'eguaglianza dei diritti di quanti operano al suo interno.

L'impegno nell'Università dei docenti, degli studenti, del personale non docente comporta di norma un lavoro a pieno tempo. L'impegno a pieno tempo dei docenti, con le conseguenti incompatibilità, è regolato dai successivi articoli 24 e 25. La partecipazione degli studenti all'attività universitaria è regolata dall'articolo 27, con le particolari disposizioni previste per i lavoratori studenti.

Art. 3.
(Titoli di studio)

La legge definisce i titoli di diploma e di laurea che le Università sono autorizzate a rilasciare e la durata del corso di studi necessario al loro conseguimento. Conformemente alle proposte formulate dal Consiglio nazionale universitario, di cui al successivo articolo 14, il Ministro della pubblica istruzione indica con propri decreti le articolazioni dei piani di studi afferenti a ciascun titolo e le conseguenti scelte dei dipartimenti che ne garantiscono l'attuazione.

Art. 4.
(Istituzione di nuove Università o nuovi corsi di laurea)

Nuove Università o nuovi corsi di laurea anche presso Università già esistenti, nonchè, fino alla loro estinzione, nuove facoltà, possono essere istituiti solo per legge nel quadro del programma di cui al successivo articolo 14. Analogamente possono essere riconosciuti solo per legge università, corsi di laurea, facoltà non statali.

Quando sia stata decisa con legge l'istituzione di una nuova Università, ad essa si provvede mediante un comitato ordinatore formato da sette docenti designati dal Consiglio nazionale universitario, da 3 rappresentanti della Regione, 3 del Comune, 1 della

Provincia interessati, e da un rappresentante designato dal Ministro della pubblica istruzione. Il Comitato ordinatore assolve, nella fase iniziale e comunque non oltre l'avvio del secondo anno di svolgimento dell'attività accademica, anche le funzioni del Consiglio di ateneo.

All'istituzione di nuove Facoltà e, successivamente, di nuovi dipartimenti si provvede mediante un Comitato tecnico-scientifico formato da 3 docenti eletti dai docenti di tutte le facoltà o i dipartimenti dello stesso tipo.

Art. 5.

(*Università non statali*)

Gli statuti delle Università non statali che rilasciano titoli di studio legalmente riconosciuti saranno modificati, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in modo da adeguare le strutture, gli ordinamenti e lo stato giuridico dei docenti ai princìpi fissati nella presente legge. In assenza di tale revisione, all'Università non statale è revocata la facoltà di rilasciare titoli di studio legalmente riconosciuti.

Art. 6.

(*Organizzazione dell'anno accademico*)

L'anno accademico ha inizio il primo novembre e termina il trenta ottobre. L'attività didattica ha inizio entro la prima settimana di novembre e termina non prima dell'ultima settimana di maggio.

I Consigli di Ateneo possono autorizzare corsi con calendario speciale, in deroga a quanto sopra previsto, per soddisfare alle esigenze degli studenti che lavorano.

Nei mesi di giugno-luglio e di ottobre si svolgeranno le due sessioni di esami di profitto e di esami di laurea. Il post-appello di esami di laurea del mese di febbraio è abrogato. I Consigli di Ateneo possono autorizzare in ogni Università l'organizzazione di appelli mensili di esami di profitto.

TITOLO II

ISTITUZIONE E ORGANI DEI DIPARTIMENTI

Art. 7.

(*Istituzione dei dipartimenti*)

A partire dall'anno accademico successivo all'entrata in vigore della presente legge è avviata in tutte le Università la ristrutturazione per dipartimenti dell'organizzazione dell'attività didattica e scientifica.

Il dipartimento ha compiti scientifici, didattici e di formazione professionale; può inoltre assumere, con le modalità previste dall'articolo 26, compiti attinenti attività professionali, progetti, ricerche e consulenze.

Ogni dipartimento organizza un settore di insegnamenti e di ricerca o più settori aventi finalità o caratteristiche comuni; può comprendere, oltre alle discipline del settore o dei settori interessati, anche discipline con esse convergenti o complementari: si costituisce anche riunendo insegnamenti in precedenza istituiti presso diverse Facoltà.

Con la costituzione dei dipartimenti sono soppressi gli istituti e sono abolite le norme attualmente in vigore per quel che riguarda la distribuzione degli insegnamenti sotto forma di cattedre personalmente attribuite a singoli docenti. Sono altresì abolite le Facoltà, salvo che per le funzioni ad esse attribuite, in fase transitoria, dal successivo articolo 9. Il personale docente e non docente oggi assegnato agli Istituti od agli insegnamenti è attribuito ai dipartimenti secondo il piano di istituzione degli stessi predisposto dalla Conferenza di Ateneo di cui al successivo articolo 9.

Il dipartimento elabora i piani annuali e pluriennali di ricerca scientifica e di attività didattica da svolgersi nel suo ambito e ne assicura lo svolgimento; distribuisce annualmente e comunque entro il 30 maggio dell'anno accademico precedente, fra il corpo docente, di intesa con il docente interessato al fine di assicurare il miglior utilizzo delle specifiche competenze e ferme restando le

garanzie di cui al successivo articolo 8, i compiti di insegnamento e coordina l'attività di ricerca; formula le proposte per l'adeguamento dell'organico del corpo docente e provvede a coprire mediante procedure di trasferimento o di concorso i posti di ruolo resisi vacanti e i nuovi posti di ruolo ad esso assegnati; decide circa l'impiego dei mezzi, degli strumenti, delle attrezzature e dei locali di cui dispone, organizza i servizi comuni e amministra autonomamente i fondi ad esso attribuiti nel quadro del bilancio dell'Università; ripartisce fra il personale amministrativo, tecnico, operaio ed ausiliario i compiti ad esso assegnati, nell'ambito dei programmi stabiliti e nel rispetto delle qualifiche professionali di ciascun lavoratore, e propone entro il 30 giugno di ogni anno al Consiglio di amministrazione dell'università le modifiche di organico del personale non docente, tenuto conto della frequenza media degli studenti nel triennio precedente e dei programmi didattici e di ricerca.

Il dipartimento svolge la propria attività didattica e scientifica anche mediante programmi comuni con altri dipartimenti. Il Consiglio di Ateneo, d'intesa con il dipartimento o con i dipartimenti interessati, promuove programmi finalizzati ad obiettivi di sviluppo economico, sociale, civile e culturale del territorio.

Per l'organizzazione e la disciplina dei piani di studio relativi al conseguimento dei titoli di laurea e per il coordinamento dell'attività didattica attinente a ciascun corso di laurea sono costituiti consigli interdipartimentali nei modi previsti dal successivo articolo 9.

Art. 8.

(*Libertà di ricerca e di insegnamento nel dipartimento*)

Il dipartimento, nel favorire il massimo di collegialità nell'organizzazione dell'attività didattica e scientifica, assicura a ciascun docente, nello svolgimento delle sue funzioni, la libertà di studio, di ricerca, di insegnamento, di metodologia, di didattica e la possibilità di disporre dei mezzi e dei servizi necessari per lo svolgimento della sua attività. Il docente, assolti i compiti didattici assegnatigli dal dipartimento, può tenere corsi liberi non compresi nei piani di studio.

Il docente, qualora ritenga che le decisioni del Consiglio di dipartimento in merito a una sua richiesta di finanziamento dei programmi di ricerca ne limitino gravemente la libertà e la possibilità di attuazione, può chiedere, con domanda motivata, la disponibilità, al solo scopo di spesa per la propria attività di ricerca, di una percentuale dello stanziamento ordinario per la ricerca iscritto in bilancio, percentuale definita ogni tre anni dal Consiglio di dipartimento.

Il docente, ove ritenga la sua collocazione nel dipartimento non adeguata allo svolgimento della propria attività scientifica, può chiedere di essere assegnato ad altro dipartimento purchè il proprio campo di studi e di ricerca abbia riferimento con le discipline comprese nel dipartimento di destinazione. Il passaggio del posto in organico dal dipartimento di origine a quello di destinazione è disposto con decreto del Rettore previo parere favorevole dei due dipartimenti interessati; il trasferimento del docente dall'uno all'altro dipartimento è disposto nello stesso decreto del Rettore previo parere favorevole dei Consigli interdipartimentali interessati che dovranno assicurare la continuità degli adempimenti previsti in relazione all'organizzazione ed alla disciplina dei piani di studio. Ove sia disponibile un posto di ruolo in organico del dipartimento di destinazione, il parere del dipartimento di origine non è richiesto.

Art. 9.

(*Fase di costituzione e di sperimentazione dei dipartimenti*)

Alla prima costituzione dei dipartimenti si procede, nel corso del primo anno accademico successivo all'istituzione del nuovo Consiglio nazionale universitario di cui all'articolo 13, sulla base di uno schema orientativo che tale Consiglio dovrà elaborare entro 6 mesi dalla sua istituzione anche tenendo conto di eventuali proposte formulate dai Consigli di Facoltà nella loro compo-

sizione più ampia. In base a tale schema orientativo, che dovrà consentire un'ampia sperimentazione, il piano di istituzione dei dipartimenti verrà predisposto, per ciascuna Università, da una Conferenza di Ateneo presieduta dal Rettore e composta da 1 membro eletto ogni 20 per ciascun Consiglio di Facoltà nella sua composizione più ampia e comunque da non meno di 5 membri per ogni Facoltà e dai membri del Consiglio di amministrazione integrati da 5 rappresentanti eletti dal personale non docente. La Conferenza formula una proposta di deliberazione che viene inviata alle Facoltà ed al Consiglio nazionale universitario; la proposta è pubblica. Le Facoltà hanno 45 giorni di tempo dalla data di ricevimento della proposta per inviare alla Conferenza osservazioni ed emendamenti; dopo questo termine, la Conferenza è tenuta a deliberare entro 30 giorni il piano di istituzione dei dipartimenti che, all'atto della delibera, è reso immediatamente esecutivo.

Tenendo conto dei risultati conseguiti dalla sperimentazione compiuta nelle varie Università, entro i due anni successivi il Consiglio nazionale universitario, di cui al successivo articolo 13, formulerà al Governo — per la presentazione di un disegno di legge al Parlamento — proposte per il definitivo assetto dei dipartimenti e per l'istituzione di Consigli interdipartimentali composti da rappresentanze dei docenti e degli studenti, ai quali sarà attribuita la competenza dell'organizzazione e della disciplina dei piani di studio per i diversi corsi di laurea. Sino all'istituzione di tali Consigli continueranno a funzionare, limitatamente a tale competenza, i Consigli di facoltà nella composizione modificata prevista dal successivo articolo 18.

Art. 10.

(*Il Consiglio di dipartimento*)

Sono organi del dipartimento:

a) il Consiglio;

b) la Giunta;

c) il Direttore.

Il Consiglio è formato da tutto il personale docente quale risulterà dall'inquadramento di cui al successivo articolo 29, dai contrattisti, dai tecnici e da rappresentanze degli studenti e del personale amministrativo, ausiliario e operaio, pari, rispettivamente, al 20 per cento e al 10 per cento del numero dei docenti, dei contrattisti e dei tecnici. Tali rappresentanze sono elette ogni due anni.

Il Consiglio:

a) elegge, a collegio elettorale unico e con voto limitato, nella composizione prevista dal primo comma del successivo articolo, la giunta di dipartimento;

b) approva i bilanci annuali, consuntivi e di gestione, predisposti dalla giunta e può, a maggioranza dei suoi componenti, respingere una delibera invitando la giunta stessa a rideliberare;

c) discute, su proposta della Giunta, la destinazione e la copertura dei posti di docente di ruolo resisi vacanti e dei nuovi posti di ruolo assegnati al dipartimento: in tal caso il voto deliberativo sarà riservato ai docenti di ruolo;

d) programma e coordina, garantendo la libertà di insegnamento e di ricerca nelle forme previste dall'articolo 9, l'attività didattica, scientifica e di formazione professionale svolta dal dipartimento e distribuisce fra i docenti, su proposta della Giunta, i compiti relativi. Sulla distribuzione dei compiti la decisione spetta ai soli docenti;

e) determina i programmi e i criteri generali per:

1) l'impiego delle strutture e dei mezzi tecnici a disposizione del dipartimento e la organizzazione dei servizi comuni;

2) le richieste di finanziamento per l'acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche e per il potenziamento dell'attività di ricerca e d'insegnamento;

3) l'utilizzazione dei fondi finanziari a disposizione del dipartimento;

4) la definizione e l'assunzione di impegni con committenti esterni, secondo quanto precisato dal successivo articolo 26;

5) la promozione della qualificazione professionale di tutto il personale del dipartimento;

6) lo svolgimento di attività di aggiornamento e perfezionamento.

Sono inoltre trasferite al Consiglio di dipartimento tutte le altre competenze della Facoltà, salvo quelle attribuite nel secondo comma dell'articolo 9 alle Facoltà o ai Consigli interdipartimentali.

Il Consiglio è presieduto dal direttore. Esso si riunisce ogni anno per l'approvazione dei bilanci e periodicamente per lo svolgimento delle altre funzioni ad esso attribuite. Può essere convocato in seduta straordinaria dal direttore oppure su richiesta della Giunta o di un terzo dei componenti. La riunione del Consiglio è valida quando è presente la metà più uno dei componenti.

Art. 11.

(*La Giunta di dipartimento*)

La Giunta è composta da 9 o 11 membri, di cui 5 o 6 eletti fra i docenti di ruolo del dipartimento, 2 fra gli studenti, 1 fra i contrattisti, 1 o 2 fra i non docenti. La Giunta elegge al suo interno, scegliendolo fra i docenti, il direttore di dipartimento. Ai lavori della Giunta partecipa, con voto consultivo, il responsabile dei servizi amministrativi del dipartimento. A parità di voti nella Giunta, prevale il voto del direttore di dipartimento. La Giunta dura in carica due anni.

La Giunta cura l'attuazione delle decisioni del Consiglio di dipartimento e, secondo i programmi e i criteri generali da esso stabiliti, svolge le funzioni indicate al punto *e*) del terzo comma del precedente articolo. Inoltre elabora le proposte da sottoporre al Consiglio e predispone annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo, corredandoli con una relazione sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo.

Per formulare le proposte sulla distribuzione dei compiti didattici e sul coordinamento dell'attività di ricerca, la Giunta può avvalersi di apposite commissioni formate da membri del Consiglio di dipartimento, commissioni la cui composizione è proposta dalla Giunta e approvata dal Consiglio.

La Giunta è presieduta dal direttore. È convocata dal direttore oppure su richiesta di tre dei suoi membri. Le sue riunioni sono valide quando sia presente almeno la metà dei membri.

Art. 12.

(*Iscrizione dello studente al corso di laurea e sua attività nel dipartimento*)

Lo studente si iscrive al corso di laurea presso il Consiglio interdipartimentale cui tale corso fa capo. Il Consiglio interdipartimentale, in base alle formulazioni generali fornite dal Consiglio nazionale universitario, indica i piani di studio fra i quali lo studente può scegliere per il conseguimento del titolo di laurea e, in rapporto a tale scelta, i dipartimenti presso i quali egli deve svolgere il suo corso di studio.

Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di dipartimento, lo studente può iscriversi alle liste elettorali di uno solo, a sua scelta, fra i dipartimenti previsti nel suo piano di studio.

TITOLO III

ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE E DEI CONSIGLI REGIONALI UNIVERSITARI E SVILUPPO DELLA DEMOCRAZIA NELL'UNIVERSITÀ

Art. 13.

(*Istituzione del Consiglio nazionale universitario*)

È istituito il Consiglio nazionale universitario che è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione ed è così composto:

a) 64 membri in rappresentanza delle Università, di cui 40 docenti, 10 studenti, 5 contrattisti, 9 non docenti;

b) un rappresentante designato da ciascuna Regione e dalle province autonome di Trento e Bolzano;

c) 9 rappresentanti del mondo della produzione e del lavoro di cui 6 designati dalla Federazione unitaria delle confederazioni sindacali dei lavoratori e 3 designati dalla associazione degli imprenditori;

d) 3 rappresentanti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche e, successivamente, dal costituendo Consiglio superiore della scienza e della tecnologia.

Le elezioni dei rappresentanti delle varie componenti universitarie avvengono per liste e con il metodo proporzionale. I rappresentanti degli studenti sono eletti dai rappresentanti studenteschi nei Consigli di ateneo e, prima del'istituzione di tali Consigli, dai rappresentanti studenteschi nei consigli di amministrazione delle Università ed opere universitarie. I membri del Consiglio nazionale durano in carica quattro anni, tranne i rappresentanti degli studenti e dei contrattisti che si rinnovano ogni due anni; tutti i membri sono immediatamente rieleggibili solo per una volta.

Il Consiglio nazionale universitario è eletto, per la prima volta, entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge. Nella prima elezione i 40 rappresentanti dei docenti sono eletti per metà dai professori di ruolo e per metà dagli incaricati e dagli assistenti; i 6 rappresentanti dei contrattisti sono eletti congiuntamente da contrattisti e assegnisti.

Alle riunioni del Consiglio nazionale universitario partecipa, con voto consultivo, il direttore generale per l'istruzione universitaria del Ministero della pubblica istruzione.

Il Consiglio può articolare i suoi lavori in commissioni e, per l'esame di materie che richiedono particolari competenze disciplinari, costituisce commissioni consultive con membri designati anche esterni al Consiglio stesso e scelti tra il personale docente dell'Università.

Con l'istituzione del Consiglio nazionale universitario è soppressa la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il Consiglio nazionale universitario è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione ed elegge al suo interno un vice presidente. Nel suo seno è costituita una Giunta composta dal vicepresidente e da 14 membri, di cui la metà docenti, eletti dal Consiglio stesso. La Giunta istruisce i lavori del Consiglio, dà attuazione alle decisioni da esso prese e si pronuncia sulle questioni ad essa deferite dalle leggi sull'istruzione superiore. Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza di almeno nove componenti.

Per i procedimenti disciplinari a carico dei docenti universitari è costituita una Corte di disciplina composta dal vice presidente e da sei membri eletti dal Consiglio nazionale universitario fra i docenti che fanno parte del Consiglio. Per la validità delle decisioni della Corte di disciplina si richiede la presenza di almeno quattro componenti, oltre il vice presidente del Consiglio. Davanti alla Corte interviene, come relatore per l'amministrazione, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Nelle votazioni per l'elezione della Giunta e della Corte di disciplina, ciascun componente del Consiglio può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei membri da eleggere.

Il Consiglio nazionale universitario informa sui lavori, entro 15 giorni da ogni seduta, le Commissioni pubblica istruzione del Senato e della Camera.

Art. 14.

(Funzioni del Consiglio nazionale universitario)

Il Consiglio nazionale universitario oltre alle funzioni sin qui esercitate dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ha il compito di elaborare programmi e formulare proposte:

a) per il definitivo assetto dei dipartimenti, per l'istituzione dei Consigli interdi-

partimentali di cui al precedente articolo 9 e il conseguente definitivo superamento delle facoltà;

b) per la determinazione dei fondamenti dei piani di studio relativi ai corsi di diploma e di laurea e dei dipartimenti che devono concorrere allo svolgimento di tali piani di studio, nonchè per la revisione degli attuali titoli di studio e l'istituzione di nuovi titoli;

c) per la determinazione delle modalità di accesso all'Università, anche in relazione alla riforma della scuola media superiore, e per la programmazione della distribuzione degli studenti fra i diversi indirizzi di studio e comunque per la formulazione di criteri orientativi per i giovani che accedono all'Università, tenuto conto dei prevedibili fabbisogni di personale qualificato e in rapporto agli obiettivi di sviluppo produttivo, sociale e culturale del Paese;

d) per la programmazione dello sviluppo universitario e dell'istituzione di nuove Università, in modo da realizzare una distribuzione equilibrata delle strutture universitarie, anche individuando bacini di utenza regionali, infraregionali e interregionali;

e) per la programmazione dello sviluppo del personale docente e non docente e la sua distribuzione fra le Università e i dipartimenti;

f) per la ripartizione dei fondi per la ricerca scientifica nell'Università e per la costituzione di organi nazionali di consultazione e programmazione fra i dipartimenti, in rapporto a quanto previsto dai successivi articoli.

L'assetto dei dipartimenti e dei Consigli interdipartimentali, l'istituzione del Consiglio di ateneo, l'istituzione di nuovi titoli di studio, l'istituzione di nuove Università o corsi di laurea o di diploma, nonchè il riconoscimento di Università, corsi di laurea o diplomi non statali, devono essere approvati per legge. Ogni due anni il Governo presenta al Parlamento, per l'approvazione, il programma di sviluppo universitario, tenuto conto delle proposte delle Regioni e del Consiglio nazionale universitario.

Art. 15.

(Istituzione del Consiglio regionale universitario)

In ciascuna Regione sede di Università è istituito il Consiglio regionale universitario, composto per metà da rappresentanti designati dal Consiglio regionale con modalità da esso definite e comunque in modo da garantire la rappresentanza della minoranza e per metà da rappresentanti delle Università eletti con voto limitato dai membri dei Consigli di amministrazione delle Università e delle opere universitarie comprese nella Regione. Dopo l'istituzione dei Consigli di ateneo i rappresentanti delle Università saranno designati da tali Consigli.

Nella rappresentanza delle Università dovranno essere rispettate le proporzioni di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 13.

Il Consiglio regionale universitario formula proposte alle Regioni e alle Università per:

a) il coordinamento, anche mediante programmi finalizzati, fra la politica didattica e scientifica delle Università e gli obiettivi di sviluppo civile, culturale, economico e sociale della Regione stabiliti nella programmazione regionale;

b) la costituzione di strutture miste consortili coinvolgenti, con l'Università e la Regione, gli istituti scientifici e di ricerca esistenti in ambito regionale, per lo sviluppo di attività di ricerca, promozionali o di consulenza tecnica di pubblico interesse relative al territorio e finalizzate al suo sviluppo;

c) lo sviluppo di una politica del diritto allo studio che sia imperniata principalmente sul potenziamento delle strutture e dei servizi e che preveda l'utilizzo di tali strumenti anche per incentivare o disincentivare l'accesso ai vari corsi di laurea in relazione agli obiettivi di cui alla lettera *a*);

d) l'uso delle attrezzature dell'Università e delle sue strutture e competenze didattiche e scientifiche anche per attività di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione.

Il Consiglio regionale universitario ha inoltre il compito di formulare proposte per la programmazione dello sviluppo universitario.

Art. 16.

(*Istituzione del Consiglio di ateneo*)

Entro l'anno accademico successivo alla costituzione dei dipartimenti, è istituito in ogni Università il Consiglio di ateneo, al quale sono trasferite le funzioni del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico, che si sciolgono all'atto dell'insediamento del Consiglio di ateneo. Spettano inoltre al Consiglio di ateneo le funzioni ad esso attribuite nella presente legge.

Il Consiglio di ateneo è composto da: 16 membri eletti dai docenti; 5 dagli studenti; 2 dai contrattisti; 3 dal personale non docente; 1 designato dalla Regione; 3 dal comune ove ha sede l'Università; 1 dal Consiglio nazionale delle ricerche e successivamente dall'istituendo Consiglio superiore della scienza e della tecnologia; 2 membri nominati dal Ministro della pubblica istruzione, su proposta del CNEL, uno dei quali appartenente alla categoria dei lavoratori e uno a quella degli imprenditori. La rappresentanza del comune deve essere comprensiva della minoranza. L'elezione dei membri universitari avviene per liste e col metodo proporzionale.

I membri del Consiglio di ateneo durano in carica tre anni, tranne i rappresentanti degli studenti che sono rinnovati ogni biennio. Nessun membro, elettivo o designato, può far parte del Consiglio di ateneo per più di due volte consecutive.

Le elezioni per la costituzione del Consiglio di ateneo sono indette dal rettore, che ne fissa la data entro un periodo determinato con suo decreto, per tutte le Università, dal Ministro della pubblica istruzione.

Il Consiglio di ateneo si avvale, come organo consultivo, del consiglio dei direttori di dipartimento.

Alle riunioni del Consiglio di ateneo partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo dell'Università.

Art. 17.

(*Elezione del rettore di ateneo*)

Fino alla costituzione dei Consigli di ateneo, il rettore è eletto, fra i docenti, dal corpo accademico costituito da tutti i membri dei consigli di facoltà nella loro composizione più ampia.

Successivamente il rettore sarà eletto, al suo interno, dal Consiglio di ateneo, scegliendolo fra i docenti.

Art. 18.

(*Presenze e diritti degli studenti e dei rappresentanti di altre categorie nei Consigli di facoltà*)

Fino all'istituzione dei dipartimenti e dei Consigli interdipartimentali, le rappresentanze degli studenti elette nei Consigli di facoltà, stabilite dal decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, e dalla legge di conversione 30 novembre 1973, n. 766, in cinque, sette e nove, proporzionalmente al numero di iscritti in corso di laurea, vengono rispettivamente elevate a undici, quindici e ventuno.

Gli eletti in rappresentanza degli studenti, così come gli eletti delle altre categorie di cui al primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, hanno diritto di voto, ferme restando le limitazioni previste dal primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge n. 580. I rappresentanti dei contrattisti e dei titolari di assegni di studio vengono elevati a quattro. I rappresentanti degli assistenti e degli incaricati non stabilizzati sono raddoppiati. Sono inoltre eletti nei Consigli di facoltà cinque rappresentanti del personale non docente.

Una volta effettuato l'inquadramento di cui al successivo articolo 29 fanno parte dei Consigli di facoltà, fino alla loro soppressione, tutti i docenti del primo e del secondo livello oltre ai rappresentanti delle altre categorie.

Art. 19.

(*Funzionamento nella fase transitoria dei Consigli di facoltà*)

Il Consiglio di facoltà può costituire al suo interno Giunte con compiti esecutivi e di coordinamento.

Il Consiglio di facoltà è sempre convocato nella sua composizione plenaria anche quando sono in discussione materie per le quali sono previste limitazioni del diritto di voto, nel qual caso il numero legale è però formato dai soli aventi diritto al voto.

TITOLO IV

SVILUPPO E QUALIFICAZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA

Art. 20.

(*Finanziamento della ricerca scientifica*)

Per lo sviluppo della ricerca scientifica nelle Università è istituito apposito capitolo di spesa nel quale sono iscritte oltre alle somme attualmente indicate nei capitoli di spesa del Ministero della pubblica istruzione n. 4103 (attrezzature didattiche e scientifiche) e n. 8551 (in applicazione della legge 2 marzo 1963, n. 283) che vengono soppressi, le seguenti somme aggiuntive:

lire 30 miliardi per l'anno 1977;
lire 50 miliardi per l'anno 1978;
lire 70 miliardi per l'anno 1979.

Per gli anni successivi, l'iscrizione delle somme destinate alla ricerca universitaria avverrà sulla base di incrementi annuali fino a raggiungere la percentuale minima del 20 per cento delle somme iscritte nel complesso del bilancio statale per l'attività di ricerca scientifica.

Art. 21.

(*Attribuzione di fondi per la ricerca alle Università*)

Le somme previste nell'articolo precedente, con la riserva indicata nel successivo articolo 22, verranno ripartite tra le Università italiane con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del Consiglio nazionale universitario, in base a criteri oggettivi che siano basati:

a) sul numero dei docenti e degli studenti e sulla tipologia dei dipartimenti, con particolare riferimento alle scienze sperimentali;

b) sulla necessità di riequilibrare territorialmente le assegnazioni di fondi per la ricerca, in rapporto alla programmazione universitaria e con particolare riferimento al Mezzogiorno e alle isole, e di potenziare quei settori di ricerca che maggiormente possono contribuire allo sviluppo civile e produttivo del Paese.

Art. 22.

(*Distribuzione dei fondi di ricerca da parte delle Università*)

Le somme assegnate alle singole Università costituiranno un unico fondo per la ricerca assieme ai finanziamenti provenienti da altre fonti e verranno ripartite tra i singoli dipartimenti con delibere del Consiglio di ateneo, in base ai criteri stabiliti alla lettera *a*) dell'articolo 21 e ai programmi di ricerca presentati. Fino all'istituzione dei Consigli di ateneo decideranno i Consigli di amministrazione.

I dipartimenti dovranno, entro il 30 giugno di ogni anno, presentare un bilancio scientifico ed economico delle ricerche compiute e di tutti i finanziamenti ottenuti da enti pubblici, da convenzioni con enti privati, da ogni altra fonte, e le richieste per i programmi futuri. Ogni ulteriore finanziamento è sospeso se non è corredato dal documento consuntivo e programmatico annuale, che deve far parte degli atti, di pubblica disponibilità, acquisiti dal Consiglio nazionale universitario.

Al fine di coordinare le attività di ricerca dei dipartimenti affini, il Consiglio nazionale universitario, secondo quanto previsto al precedente articolo 14, provvede alla costituzione di organi nazionali di consultazione

e programmazione con funzioni di coordinamento tra le università e con gli eventuali enti pubblici di ricerca interessati alle stesse attività.

Art. 23.

(*Programmi di ricerca universitaria di interesse nazionale*)

Una quota massima del 25 per cento delle somme previste dagli articoli precedenti potrà essere attribuita, su proposta del Consiglio nazionale universitario, a programmi di ricerca di rilevanza nazionale, proposti congiuntamente da dipartimenti di più Università, che si impegnino a coordinare le loro ricerche.

Il Consiglio nazionale universitario, proponendo al Ministro il finanziamento di tali programmi, dovrà preventivamente valutarne la rilevanza scientifica nazionale e le prospettive di realizzazione; e dovrà successivamente garantire, anche attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro, il controllo scientifico sull'attuazione.

Il Ministro trasmetterà al Parlamento copia dei programmi presentati e delle relazioni del Consiglio nazionale universitario sia in fase di proposta che di controllo sull'attuazione.

TITOLO V

COMPITI DEI DOCENTI E DEGLI STUDENTI

Art. 24.

(*Tempo pieno*)

Ai docenti di ruolo sono affidate tutte le attività didattiche e di ricerca scientifica dei dipartimenti presso i quali sono in servizio e, fatta salva l'autonomia culturale nell'insegnamento e nella ricerca, essi sono tenuti a svolgere la loro attività nell'ambito dei programmi di ricerca collegialmente fissati dai dipartimenti anno per anno.

Il Consiglio di dipartimento definisce l'orario complessivo dell'attività del docente a tempo pieno e le ore, distribuite in non meno di quattro giorni settimanali, che ogni docente di ruolo dovrà dedicare all'attività didattica. Il numero complessivo di tali ore non può essere inferiore a dodici.

Il docente di ruolo non può esercitare attività di libero professionista, nè essere iscritto ad albi professionali ordinari; non può esercitare attività commerciali o imprenditoriali; non può assumere impieghi e nemmeno svolgere opera di consulenza, al di fuori dei casi previsti dal successivo articolo 26, presso privati ed enti pubblici, nè rivestire alcuna funzione in società che abbiano fine di lucro; non può svolgere la sua opera anche presso Università o istituti universitari privati.

Il docente di ruolo che contravvenga alle disposizioni contenute nel precedente comma viene diffidato dal Consiglio di amministrazione e, trascorsi trenta giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità venga a cessare, decade dal ruolo di docente o di assistente universitario.

Coloro che all'entrata in vigore della presente legge sono professori di ruolo hanno facoltà di optare, per un periodo non superiore ai 7 anni, per il tempo parziale. In tal caso non potranno essere eletti Rettori, Presidi di facoltà, direttori di dipartimento, membri dei Consigli di Ateneo, dei Consigli regionali e del Consiglio nazionale universitario, nè essere commissari di concorso, e decadranno da tali incarichi o responsabilità qualora li ricoprano.

Per i docenti che non opteranno per il pieno tempo sarà previsto, nel decreto delegato di cui al successivo articolo 29, un trattamento economico differenziato. In ogni caso l'ingresso o l'appartenenza all'ultimo parametro dell'attuale progressione retributiva dei professori universitari di ruolo comporta l'adempimento dell'impegno di pieno tempo.

Art. 25.

(*Incompatibilità politiche*)

I docenti di ruolo che siano chiamati a far parte del Governo nazionale o siano membri del Parlamento, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della Magistratura, o del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, o che rivestano la carica di presidenti di Assemblea o Consiglio regionale o di Presidente o membro di Governo o Giunta regionale, di Presidente di amministrazione provinciale, di sindaco di capoluogo di provincia o di città con popolazione superiori a 100.000 abitanti, di Presidente o Consigliere delegato di istituti pubblici assicurativi, bancari, assistenziali e previdenziali e di ogni altra impresa pubblica, o a preminente partecipazione pubblica, a carattere nazionale, o regionale, sono collocati in aspettativa. Il periodo di aspettativa viene considerato ai fini della progressione economica della carriera e del trattamento di quiescenza.

I docenti di ruolo che si trovano nelle condizioni previste dal comma precedente possono svolgere attività scientifica nei dipartimenti e, in forme concordate con il Consiglio di dipartimento, partecipare alla attività didattica, senza ricevere retribuzione dal Ministero della pubblica istruzione salvo conguaglio perequativo fra lo stipendio e le indennità percepite; essi non possono ricoprire incarichi direttivi nei dipartimenti, nelle Facoltà e nell'Ateneo, non possono essere eletti a far parte del Consiglio nazionale universitario o dei Consigli regionali universitari nè essere commissari di concorso.

Art. 26.

(*Convenzioni e contratti stipulati dai dipartimenti*)

Il Consiglio di dipartimento, nell'ambito della propria attività di ricerca e in relazione ai suoi programmi didattici o per ragioni di rilevante interesse pubblico, può assumere compiti attinenti attività professionali, progetti, ricerche e consulenze.

Per tali attività il Consiglio di dipartimento stipula apposite convenzioni e contratti e definisce in ogni caso la relativa regolamentazione.

Per l'esercizio di tali attività il docente che è in possesso dei requisiti per l'immissione in un albo professionale è iscritto, a domanda, in un elenco speciale allegato all'albo medesimo, determinato con regolamento di esecuzione della presente disposizione da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I proventi di questa attività, detratte le spese, vengono devoluti per metà al dipartimento, e per metà all'Università, che li ripartisce tra i dipartimenti per potenziare la attività didattica e di ricerca a integrazione dei finanziamenti dello Stato.

Art. 27.

(*Frequenza agli studi*)

Il dipartimento, d'intesa con i Consigli di di facoltà e successivamente con i Consigli interdipartimentali di cui al precedente articolo 7, stabilisce le modalità per assicurare la frequenza degli studenti all'attività didattica e scientifica (lezioni, seminari, esercitazioni, attività di ricerca previste nel piano di studi) e per creare le condizioni di adempimento di tali doveri.

Per gli studenti che non hanno possibilità di frequenza, perchè lavorano, le Università organizzano corsi speciali anche in orario serale e, se necessario, con calendario speciale.

Vengono inoltre promossi programmi di insegnamento e di ricerca particolarmente rivolti ai lavoratori che usufruiscono dei congedi contrattuali per il diritto allo studio.

Le disposizioni previste nel primo comma del presente articolo entreranno in vigore a partire dall'anno accademico successivo alla costituzione dei dipartimenti.

Art. 28.

(*Diritto allo studio*)

Sono trasferite alle Regioni le competenze e le funzioni amministrative attualmente esercitate dagli organi centrali dello Stato

in materia di diritto allo studio per l'Università.

Le Opere universitarie sono soppresse. Le Regioni provvederanno, con proprie leggi, a delegare ai Comuni sedi di Università, o a consorzi di comuni, la gestione dei servizi per il diritto allo studio e a trasferire ad essi i beni, il personale e le strutture delle disciolte Opere universitarie.

I consigli regionali, sulla base delle ripartizioni nazionali fra le Regioni del fondo disponibile, stabilite dal Ministero della pubblica istruzione su parere del CNU, determinano con loro norme, su proposta dei Consigli regionali universitari, criteri di assegnazione dell'assegno, delle strutture e dei servizi per il diritto allo studio.

Tali norme dovranno ispirarsi ai seguenti criteri:

a) attuare una progressiva conversione delle forme monetarie di assistenza (assegno di studio, borse, eccetera) in erogazione di servizi individuali e collettivi che assicurino la frequenza agli studi e che siano fruiti sulla base di un effettivo svolgimento dell'attività universitaria;

b) assicurare la priorità di godimento di detti servizi ai giovani di famiglie operaie e contadine, ovvero in condizioni economiche disagiate;

c) graduare il prezzo dei servizi in maniera progressiva secondo fasce di reddito e criteri di provenienza sociale;

d) riferire l'organizzazione e la fruizione dei servizi a linee di programmazione dello sviluppo universitario, in maniera da favorire la distribuzione della popolazione studentesca in settori disciplinari più rispondenti alle esigenze generali del Paese ed in sedi o aree geografiche non congestionate.

Durante la fase transitoria nel riparto delle somme disponibili la quota da destinarsi ai programmi biennali di cui al secondo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, è elevabile sino al 60 per cento e non può essere inferiore al 40 per cento.

TITOLO VI

NORME GENERALI RIGUARDANTI IL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE E I CONTRATTISTI

Art. 29.

(Stato giuridico dei docenti e dei non docenti)

Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un unico provvedimento concernente lo stato giuridico e il trattamento economico del personale docente e non docente, che dovrà essere inquadrato in livelli funzionali, con eliminazione degli attuali rapporti di lavoro precario, riconoscimento delle funzioni svolte e dell'anzianità maturata in servizio.

In particolare il provvedimento dovrà prevedere:

1) l'inquadramento dei docenti in una unica funzione articolata in due livelli di progressione retributiva con determinazione di un trattamento economico inferiore e differenziato per gli attuali docenti di ruolo che non opteranno per il pieno tempo;

2) i criteri e le modalità per l'inquadramento nel livello superiore degli attuali professori ordinari e straordinari e in quello inferiore degli incaricati stabilizzati e degli assistenti del ruolo ad esaurimento;

3) la disciplina dei concorsi per l'accesso al primo e al secondo livello dei docenti, che dovrà in ogni caso prevedere commissioni giudicatrici nazionali costituite su basi elettive;

4) programmazione quinquennale dello sviluppo del corpo docente, in modo da raggiungere nel quinquennio un rapporto equilibrato fra docenti e studenti e rispondere alle esigenze di sviluppo dell'insegnamento e della ricerca nei diversi settori. Nell'inquadramento nei ruoli dei vincitori di concorso verrà assicurato adeguato riconoscimento del servizio svolto da coloro che precedente-

mente all'entrata in vigore della presente legge hanno svolto nell'Università attività didattica e scientifica come incaricati di insegnamento, tecnici laureati o comunque con un rapporto di lavoro precario. Saranno altresì determinate forme di incentivazione dei trasferimenti del personale docente al fine di equilibrare la distribuzione fra le Università e fra i dipartimenti;

5) l'abolizione degli incarichi di insegnamento, tranne possibilità di conferma per il primo anno successivo all'emanazione dei decreti delegati e per i due successivi trienni, compatibilmente con le esigenze degli insegnamenti previsti dai Consigli interdipartimentali e con l'adeguamento delle competenze dei singoli docenti a detti insegnamenti, per gli attuali incaricati non stabilizzati che non siano professori di ruolo o assistenti; nonchè i criteri per tenere conto dell'eventuale inserimento di questi docenti in sede di definizione degli organici dei dipartimenti secondo i programmi di cui al precedente punto 4). Compiti di insegnamento a tempo limitato, per un termine massimo di tre anni, potranno essere attribuiti dal dipartimento a cittadini italiani, che abbiano altro rapporto di lavoro con lo Stato e con Enti pubblici o privati, o a studiosi stranieri, per un numero non superiore al 5 per cento dell'organico complessivo di docenti assegnato al dipartimento;

6) la determinazione dei tempi e delle modalità per la progressione delle carriere e dell'età per il pensionamento;

7) la determinazione di criteri per l'attribuzione di congedi per l'attività di insegnamento e di ricerca presso Università o istituti di ricerca italiani o stranieri;

8) l'inquadramento del personale non docente in livelli funzionali, con revisione delle tabelle retributive, definizione dell'orario di servizio, determinazione dei tempi e delle modalità per la progressione delle carriere e dell'età di pensionamento;

9) la determinazione delle modalità di qualificazione del personale non docente, al fine di assicurare la massima responsabilizzazione, la mobilità e la flessibilità in rapporto alle esigenze della ricerca, della didattica, dei servizi e dell'amministrazione, la possibilità di passaggio al livello immediatamente superiore attraverso aliquote di posti a concorso riservato, purchè in possesso del titolo di studio o del titolo professionale richiesti e la frequenza di appositi corsi.

Dal momento dell'entrata in vigore della presente legge sono soppressi i concorsi per assistente non ancora banditi ed è vietato il conferimento di nuovi incarichi di insegnamento, fatta eccezione per quanto previsto al punto 5) del comma precedente.

I concorsi per posti di professori di ruolo previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, che ancora non siano stati banditi non si effettuano e i relativi posti sono conglobati con quelli da mettere a concorso secondo il punto 4) del secondo comma.

Le norme delegate di cui al primo comma saranno predisposte dal Ministro della pubblica istruzione sulla base delle proposte elaborate da una commissione composta da 10 senatori e 10 deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei Presidenti dei gruppi stessi, integrata da 12 rappresentanti dei sindacati che organizzano il personale docente e non docente dell'Università, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale. Entro un mese dalla scadenza della delega il Ministro della pubblica istruzione sottopone gli schemi di decreto al parere delle Commissioni pubblica istruzione del Senato e della Camera. Le norme delegate sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 30.

(Contratti con giovani laureati)

Con altro decreto delegato, da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge con le stesse modalità di cui all'ultimo comma del precedente articolo, sa-

ranno definiti il numero e le modalità dei concorsi per giovani laureati da bandirsi annualmente per il conferimento di contratti di addestramento nella attività didattica e di ricerca scientifica. I compiti dei contrattisti saranno precisati sulla base di quanto stabilito dal successivo articolo 31.

Tali contratti costituiscono la sola forma di rapporto non di ruolo con l'università ed il Ministero dalla pubblica istruzione; ogni altra forma di rapporto non di ruolo è vietata e saranno pertanto abrogate le norme previste negli articoli 5 e 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, o in precedenti provvedimenti.

Nel decreto delegato di cui al primo comma saranno altresì previsti criteri e modalità per la proroga dei contratti in corso sino all'effettuazione dei primi due concorsi al primo livello di docente di ruolo.

Art. 31.

(*Compiti del contrattista*)

I titolari dei contratti di cui al primo comma del precedente articolo saranno tenuti a compiti di addestramento nell'attività didattica e di ricerca scientifica secondo programmi definiti dai dipartimenti e controllati dai dipartimenti stessi.

I titolari di contratto saranno altresì tenuti, in attuazione dei programmi di cui al comma precedente, a frequentare i corsi e i seminari per loro organizzati dal Dipartimento e a sottoporre, alla fine del primo e del secondo biennio, ai professori designati dai dipartimenti i risultati delle loro ricerche.

Qualora, alla fine del secondo biennio, i titolari di contratto ottengano un secondo giudizio favorevole, conseguono un attestato di qualificazione che costituisce titolo ai fini dei concorsi universitari. Esso inoltre costituisce titolo valutabile nei concorsi indetti dagli enti pubblici di ricerca, dalle pubbliche amministrazioni comprese quelle autonome e dagli enti pubblici anche non territoriali e costituisce abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria nelle classi disciplinari corrispondenti al settore di ricerca cui si riferisce il contratto.

Un giudizio sfavorevole, alla fine del primo biennio implica la cessazione della titolarità del contratto: un giudizio sfavorevole alla fine del secondo biennio implica il non conseguimento del titolo.

Il contrattista che abbia conseguito l'attestato finale può, su giudizio del Consiglio di dipartimento, ottenere la proroga del contratto per altri due anni.

Art. 32.

(*Lettori di lingue e letterature straniere*)

L'insegnamento delle lingue straniere nei corsi di laurea o nelle facoltà di lingue e letterature straniere e moderne o nelle altre facoltà ove questo sia previsto dai rispettivi statuti deve essere garantito mediante posti di ruolo o contratti quadriennali riservati a lettori di lingue e letterature straniere.

Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi un decreto per riordinare la normativa esistente, in materia di reclutamento o di conferimento di contratti, di requisiti richiesti, di modalità di trattamento, anche sulla base degli accordi culturali internazionali.

TITOLO VII

COPERTURA FINANZIARIA

Art. 33.

All'onere di 30 miliardi di lire derivante dall'applicazione dell'articolo 20 per l'esercizio finanziario 1977 si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1977.

DISEGNO DI LEGGE n. 649

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CIPELLINI ED ALTRI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità, autonomia e funzioni delle Università)

Le Università sono istituzioni di ricerca, elaborazione e promozione culturale che provvedono all'istruzione post-secondaria in tutte le sue forme. Esse sono dotate di personalità giuridica.

Le Università contribuiscono allo sviluppo scientifico, tecnico ed economico del Paese ed al consolidamento delle comunità internazionali, collaborando con enti di cultura e di ricerca, anche stranieri, con le Regioni, i comuni e gli altri enti territoriali e con le forze sociali e produttive del territorio.

L'autonomia scientifica, didattica, amministrativa e disciplinare delle Università è garantita nelle forme e nei limiti indicati dalla presente legge.

Alla gestione dell'Università partecipano i docenti, gli studenti, il personale tecnico, amministrativo, ausiliario ed operaio, e, nei casi previsti, rappresentanti del Parlamento, delle Regioni, degli enti locali, del mondo del lavoro.

Le Università assicurano:

a) la continua elaborazione delle conoscenze, da realizzare criticamente nel libero confronto culturale promuovendo ed organizzando la ricerca scientifica specialistica ed il suo sviluppo interdisciplinare;

b) la libertà individuale di ricerca, di studio, di insegnamento;

c) la preparazione culturale e professionale degli studenti;

d) la formazione dei docenti;

e) la diffusione della cultura;

f) l'educazione permanente e ricorrente, anche a carattere professionale, nei suoi livelli più elevati;

g) la disponibilità delle proprie competenze scientifiche e tecniche a favore del Paese e del territorio in cui operano, e delle proprie competenze didattiche a favore degli altri gradi di scuola.

Le Università si coordinano nell'ambito regionale e nazionale per la programmazione delle loro attività.

Art. 2.

(Università e ricerca scientifica)

L'Università è sede primaria della ricerca scientifica.

La ricerca universitaria di base, orientata e applicata si svolge nei dipartimenti e nelle altre strutture di cui agli articoli 22, comma secondo, e 29, comma secondo, punto *a)* della presente legge. Il finanziamento dello Stato, i compiti degli organismi universitari per la destinazione e il coordinamento dei relativi stanziamenti, l'impegno dei docenti a tale fine sono definiti dalla legge stessa.

Per realizzare programmi di ricerca e sviluppo coordinati a fini sociali le univerità stipulano apposite convenzioni; possono altresì essere stipulate convenzioni per singoli progetti di ricerca o per assistenza tecnica o per consulenza qualificata. Nella stipula delle convenzioni sono prioritariamente considerate le esigenze espresse da Amministrazioni dello Stato, Regioni, Enti locali, Enti pubblici di ricerca.

Le Univerità trasmettono le convenzioni da esse stipulate al consiglio regionale universitario ed al consiglio nazionale universitario; sulla base degli indirizzi e dei programmi nazionali in materia di ricerca scientifica e tecnologica, tali organi, nell'esercizio dei poteri di coordinamento di cui agli articoli 27 e 29, possono intervenire entro 60 giorni indicando le necessarie modifiche.

Art. 3.

(*Sede delle Università e dei centri plurifunzionali di attività universitarie; uso delle denominazioni relative*)

La sede di ogni Università e i relativi dipartimenti sono situati nel territorio di un solo comune, eccettuato il caso in cui una area di insediamento universitario insista su comuni limitrofi.

Possono essere istituiti nel territorio di comuni diversi da quello in cui ha sede l'Università centri con funzioni ausiliarie per studenti lavoratori e studenti fuori sede dei diversi corsi di studi. Detti centri assumono la denominazione di centri plurifunzionali.

Presso i centri plurifunzionali possono essere svolti attività di tirocinio connesse a particolari corsi di diploma e di laurea e corsi di carattere professionale per laureati, anche nell'ambito delle iniziative di educazione ricorrente.

I centri plurifunzionali sono istituiti da singole o da più Università, di norma nell'ambito del territorio regionale, in attuazione del piano di localizzazione che il consiglio regionale universitario stabilisce per soddisfare le esigenze di equilibrata distribuzione dei mezzi di istruzione universitaria a livello comprensoriale, prevedendo gli opportuni collegamenti con i distretti scolastici e le unità socio-sanitarie del comprensorio. Essi devono essere muniti delle biblioteche e delle attrezzature tecniche necessarie per lo svolgimento delle loro attività.

I centri plurifunzionali, nell'ambito delle attività dei dipartimenti universitari competenti, contribuiscono allo sviluppo culturale e alla conservazione del patrimonio storico, artistico e naturale della zona in cui operano, fornendo l'ausilio necessario agli enti ed agli organi istituzionalmente responsabili. Essi operano altresì, in collaborazione con le Regioni e gli enti locali, come centri di educazione permanente e, compatibilmente con le loro attività fondamentali, come sedi di iniziative culturali autonome dei cittadini.

Le denominazioni « Università degli studi », « Istituto universitario », « Istituto universitario di istruzione », « Scuola universitaria », « Scuola superiore di istruzione », « Scuola di istruzione universitaria » e qualunque altra contenga riferimenti anche impliciti alla istruzione universitaria, possono essere adottate soltanto dalle istituzioni statali e da quelle non statali di istruzione superiore riconosciute con legge per il rilascio di titoli aventi valore legale.

Ferme restando le sanzioni penali per chiunque contravvenga ai divieti di cui al comma precedente, il personale universitario che in qualsiasi forma contribuisca alla costituzione o alla promozione di istituzioni che violino quanto ivi stabilito, o vi svolga attività didattica, decade dall'ufficio.

Art. 4.

(*Nuove Università e programmazione territoriale*)

Le nuove Università sono istituite o riconosciute con la legge del programma pluriennale di sviluppo delle Università. La stessa legge determina i corsi di laurea, in numero comunque non inferiore a cinque, e i corsi di diploma di ciascuna Università. Il consiglio nazionale universitario indica quali dipartimenti debbano venire conseguentemente istituiti, fra quelli tipici da esso fissati.

Per ogni Università, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta formulata dal consiglio nazionale universitario d'intesa con la Regione competente, sentito il comune interessato, nonchè, per le Università libere, d'intesa con gli enti promotori, è nominato un comitato tecnico-amministrativo di cinque membri per le attività di prima istituzione e di insediamento territoriale.

Per ogni dipartimento, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del consiglio nazionale universitario, è nominato un comitato ordinatore di tre membri, che ha il compito di

provvedere, secondo le modalità previste dalla presente legge, agli adempimenti necessari alla copertura dei posti in organico del personale docente e non docente, e all'avvio dell'attività didattica, che avrà inizio comunque non prima che siano trascorsi sei mesi dalla nomina dei comitati.

I membri del comitato tecnico-amministrativo e quelli dei comitati ordinatori di dipartimento costituiscono provvisoriamente il consiglio di ateneo, ne esercitano le funzioni ed eleggono nel proprio seno una giunta. I membri del comitato tecnico-amministrativo hanno diritto ad una indennità ovvero, se si tratta di docenti universitari, ad usufruire di comando o a essere esonerati, anche in parte, dai loro compiti di insegnamento; al comando o all'esonero hanno altresì diritto i membri dei comitati ordinatori di dipartimento.

Il consiglio di ateneo, così costituito in via transitoria, approva lo statuto provvisorio.

Il consiglio di ateneo, una volta costituito a norma dell'articolo 39, approva lo statuto definitivo, secondo le modalità dell'articolo 8.

Il personale docente chiamato a far parte di un dipartimento della nuova Università diviene di diritto membro del rispettivo comitato ordinatore del consiglio di ateneo provvisorio. Il comitato ordinatore decade dopo che abbiano preso servizio i primi tre docenti e comunque al termine di tre anni dalla nomina; in tal caso il Ministro della pubblica istruzione provvede agli adempimenti mancanti su proposta del consiglio nazionale universitario, che si avvale delle competenti commissioni consultive di settore.

Entro tre anni dalla nomina, decade altresì il comitato tecnico-amministrativo ed entrano in funzione gli organi ordinari di governo.

L'inserimento a statuto di nuovi corsi di laurea o di diploma segue le modalità di cui al successivo articolo della presente legge. L'istituzione di centri plurifunzionali avviene secondo le procedure di cui al precedente articolo 3.

Art. 5.

(*Progetti per il programma pluriennale universitario*)

Entro il 31 marzo del penultimo anno del programma pluriennale universitario, il Ministro della pubblica istruzione pubblica un rapporto, corredato dalle osservazioni del Consiglio nazionale universitario, sullo stato di attuazione del programma stesso e sulle prospettive di sviluppo del sistema universitario nel quadro dello sviluppo complessivo dell'istruzione e dei bisogni di qualificazione e di ricerca derivanti dall'andamento dell'economia nazionale e dall'evoluzione del mercato del lavoro.

Ogni Università, tenendo conto di tale rapporto, redige un progetto di programma pluriennale di sviluppo, nel quale sono indicate le esigenze dell'ateneo in relazione al prevedibile incremento della popolazione studentesca, alle necessità didattiche e scientifiche ed all'attuazione del diritto allo studio.

Il progetto di programma contiene anche un piano edilizio, un piano finanziario, con l'indicazione di eventuali fonti non statali di finanziamento, nonchè proposte motivate di variazioni degli organici del personale docente e non docente, di una diversa organizzazione dei dipartimenti, della istituzione eventuale di corsi di laurea o di diploma non ancora previsti dallo statuto.

Il progetto di programma è approvato dal consiglio di ateneo entro il 31 ottobre dello sesso anno. I consigli regionali universitari coordinano i progetti di programma e sulla base dei loro contenuti elaborano i programmi regionali ai sensi della lettera *c*) del secondo comma dell'articolo 27. I programmi regionali, che possono anche prevedere la istituzione di nuove sedi universitarie, sono trasmessi entro il 31 dicembre dello stesso anno al consiglio nazionale universitario per la elaborazione, entro il 31 marzo successivo, del progetto del programma nazionale universitario di cui al successivo articolo. Detto progetto è trasmesso al CIPE, che entro il 31 maggio dello stesso

anno esprime al Ministro della pubblica istruzione il suo parere motivato; questo si intende favorevole qualora non espresso entro il suddetto termine.

Art. 6.

(*Programma pluriennale universitario*)

Il Governo presenta al Parlamento programmi pluriennali di sviluppo delle Università. Ciascun programma è approvato con legge.

Il programma universitario determina per il periodo considerato l'istituzione delle nuove Università statali, i raddoppi e le concentrazioni delle sedi universitarie, con l'indicazione delle spese di competenza dello Stato necessarie a questo fine nello stesso periodo di tempo, il riconoscimento di Università libere. Il programma può prevedere la definizione di nuovi corsi di diploma e di laurea ai sensi dell'articolo successivo. Il programma stabilisce inoltre i coordinamenti della ricerca scientifica nell'Università con quella svolta da altri organismi pubblici.

Il programma contiene indicazioni atte a realizzare progressivamente un rapporto ottimale, differenziato per dipartimenti, fra numero dei discenti e numero dei docenti. Tale rapporto sarà determinato ed aggiornato dal consiglio nazionale universitario, in relazione ai vari tipi di dipartimento e tenendo conto della distribuzione degli studenti tra le diverse modalità di studio ai sensi del successivo articolo 12.

Il programma individua inoltre, per le singole sedi universitarie, le dimensioni che garantiscano la massima efficienza di ciascuna di esse e, con carattere di priorità, gli interventi necessari per modificare le situazioni delle sedi sovraffollate.

Proposte relative all'istituzione di università nelle regioni che ne sono sprovviste possono essere formulate con delibera della giunta regionale.

Il primo programma è presentato dal Governo entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro un anno da detta data le Università provvedono ad elaborare i progetti di piano pluriennale.

Art. 7.

(*Corsi e titoli di studio*)

La legge definisce i corsi di diploma e di laurea e i titoli corrispondenti, determinando per ognuno di essi gli obiettivi culturali e professionali e la durata minima degli studi.

I titoli di diploma e di laurea hanno valore legale su tutto il territorio nazionale.

Il diploma si consegue a conclusione di un ciclo breve, biennale o triennale.

La laurea si consegue a conclusione di un ciclo lungo, almeno quadriennale, ovvero a conclusione di un corso di diploma seguito da un ciclo successivo, o in ambedue i modi.

In prosecuzione di ogni ciclo di diploma è previsto almeno un ciclo formativo idoneo al conseguimento di uno dei titoli di laurea previsti dalla legge in un tempo uguale, o superiore di un anno, alla durata del ciclo lungo afferente alla laurea stessa.

Le caratteristiche dei corsi di diploma e di laurea sono determinate in base alle esigenze di sviluppo scientifico, economico e sociale del paese e in ordine a obiettivi di formazione professionale qualificata; nei casi in cui gli organi della comunità economica europea abbiano emanato norme per il riconoscimento dei titoli e per il diritto di stabilimento nei paesi della Comunità, l'ordinamento dei corsi viene adeguato alle norme stesse.

Art. 8.

(*Statuti universitari*)

Ogni Università ha un proprio statuto.

Gli statuti universitari regolano autonomamente le materie non disciplinate direttamente dalla legge o per le quali la legge stessa non prevede l'emanazione da parte del consiglio nazionale universitario di una normativa di carattere nazionale.

Lo statuto determina : i dipartimenti in cui si articola l'Università; i titoli che possono essere da essa rilasciati; le modalità organizzative generali dei cicli di studi che agli stessi adducono con l'indicazione dei dipartimenti che necessariamente concorrono alla loro realizzazione didattica; i corsi di formazione scientifica per dottorati di ricerca; le procedure per il funzionamento degli organi dell'Università stabilendo per quali di essi e con quali limiti le relative sedute siano pubbliche, e per la pubblicità dei relativi atti.

Lo statuto disciplina altresì i corsi di specializzazione e gli altri corsi a carattere professionale per laureati.

Lo statuto determina i criteri e le modalità per il riconoscimento, ai fini di ciascun corso di studi, della precedente frequenza con profitto di insegnamenti relativi ad altri corsi, e per lo svolgimento delle attività di cui al successivo articolo 12.

Lo statuto è deliberato, con la maggioranza dei suoi componenti, dal consiglio di ateneo ed entra in vigore con decreto del rettore da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*. Tale decreto non può essere emesso se non siano trascorsi tre mesi dalla data di trasmissione al Ministro della pubblica istruzione e al consiglio nazionale universitario della deliberazione di approvazione adottata dal consiglio di ateneo.

Qualora il Ministro ravvisi vizi di legittimità, provvede entro lo stesso termine a rinviare lo statuto al consiglio di ateneo, affinchè esso introduca le modificazioni atte a rendere lo statuto stesso conforme alle disposizioni di legge. Nel caso in cui il consiglio nazionale universitario formuli osservazioni di merito, indica nel medesimo termine al consiglio di ateneo, con motivato parere, il suo avviso. Se il consiglio di ateneo non ritiene di accogliere, in tutto o in parte, le osservazioni del consiglio nazionale universitario, rimette a quest'ultimo motivate controdeduzioni. Ove il consiglio nazionale universitario non ritenga, entro un nuovo termine di tre mesi, di condividerle, il consiglio di ateneo si pronuncia a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Scaduto il predetto termine senza la pronuncia del consiglio di ateneo, ovvero mancando la predetta maggioranza, lo statuto viene pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* nel testo determinato dal consiglio nazionale universitario.

Per le modificazioni degli statuti si adottano le medesime procedure.

Art. 9.

(*Università libere*)

L'ordinamento delle Università libere è determinato dai rispettivi statuti.

Gli statuti delle università libere disciplinano lo stato giuridico del personale secondo quanto la legge prevede per il personale delle Università statali; si uniformano altresì alla presente legge per ciò che concerne l'ordinamento didattico e, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma terzo, gli organi di governo universitari.

Le Università libere possono mantenere, come organo distinto dalla giunta di ateneo, il consiglio di amministrazione; nel consiglio e nella giunta di ateneo le rappresentanze degli enti locali sono sostituite da rappresentanze degli enti promotori. Le deliberazioni del consiglio di ateneo comportanti oneri sono adottate d'intesa con il consiglio di amministrazione.

L'approvazione e le modificazioni degli statuti delle Università libere avvengono con la procedura di cui ai commi sesto e settimo dell'articolo 8 della presente legge.

Art. 10.

(*Accesso ai corsi universitari*)

Possono iscriversi ai corsi universitari per l'accesso ai quali non sia previsto il possesso di altro titolo universitario coloro che hanno conseguito un diploma di maturità di indirizzo congruente al corso prescelto, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

Per l'ammissione a corsi non congruenti è necessario superare un esame di idoneità, che le Università indìcono al termine del

trimestre estivo, durante il quale possono anche organizzare appositi corsi propedeutici all'esame stesso.

Può inoltre iscriversi ai corsi universitari di cui al primo comma, previo superamento dell'esame di cui al precedente comma, chiunque abbia compiuto il venticinquesimo anno d'età e abbia concluso positivamente gli studi fino al completamento dell'obbligo.

Le Università istituiscono servizi di orientamento per coloro che intendono iscriversi a corsi universitari o modificare indirizzi o piani di studio; tali servizi sono coordinati dal consiglio regionale universitario.

Il consiglio nazionale universitario e i consigli regionali universitari forniscono annualmente informazioni sull'andamento attuale e su quello prevedibile degli sbocchi professionali per diplomati e laureati universitari. A tal fine raccolgono elementi di valutazione dalle organizzazioni rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori e dalle associazioni professionali. Le amministrazioni pubbliche centrali e locali sono tenute a fornire al consiglio nazionale universitario e ai consigli regionali universitari le necessarie informazioni sui propri fabbisogni di personale diplomato e laureato. Consiglio nazionale universitario e consigli regionali universitari possono altresì, avvalendosi anche di appositi finanziamenti rispettivamente statali e regionali, disporre indagini sulla domanda di lavoro e sugli esiti professionali dei diplomati e laureati.

Per i corsi di specializzazione e per i corsi di diploma per i quali siano indispensabili attività di tirocinio il numero delle iscrizioni consentite può essere limitato anno per anno, anche in relazione alle diverse modalità di studio di cui al successivo articolo 12, dai consigli regionali universitari, nel quadro della programmazione regionale e nazionale.

Per i corsi di laurea e di diploma il consiglio regionale universitario può prevedere limitazioni alle iscrizioni in singole sedi qualora gl stessi risultino sovraffollati in rapporto alle possibilità logistiche e didattiche esistenti e a condizione che nella stessa regione o in regione limitrofa vi siano corsi corrispondenti a iscrizione non limitata.

Con proprio decreto, sentito il consiglio nazionale universitario, il Ministro della pubblica istruzione può determinare, entro il 31 maggio di ogni anno, una percentuale massima di iscrizioni di studenti stranieri in ogni università, ed eventualmente, in misura più alta, una percentuale massima per i singoli corsi di laurea e di diploma.

Art. 11.

(Anno accademico e organizzazione degli studi)

L'anno accademico ha inizio il 16 ottobre e termina il 15 ottobre dell'anno successivo.

Esso si divide in quattro periodi trimestrali di attività didattiche. Il periodo estivo (16 luglio - 15 ottobre) è dedicato prevalentemente a corsi e seminari per studenti lavoratori, per studenti fuori sede anche frequentanti centri plurifunzionali, per studenti stranieri.

Ciascun trimestre accademico comprende un periodo terminale dedicato alla verifica dei risultati; ulteriori appelli di esami possono essere disposti dalle Università solo all'inizio o al termine del trimestre estivo.

I singoli insegnamenti possono essere trimestrali o semestrali. Quelli semestrali vengono svolti, di norma, in trimestri consecutivi dello stesso anno accademico.

Ogni insegnamento comporta almeno quattro ore settimanali di attività didattiche comprensive di lezioni, seminari ed esercitazioni di ricerca e non meno di 36 ore per trimestre.

La sequenza degli insegnamenti di uno stesso corso di diploma o di laurea può essere regolata secondo rapporti di propedeuticità.

Uno stesso insegnamento può essere svolto in collaborazione tra più docenti, ove lo consiglino ragioni didattiche e nelle forme stabilite dal consiglio di corso con il consenso dei docenti interessati.

Art. 12.

(*Modalità degli studi*)

Lo studente universitario può scegliere, all'inizio di ciascun anno accademico, fra le seguenti modalità di studio:

a) a tempo pieno e regolare frequenza diurna;

b) a tempo parziale e regolare frequenza, diurna o serale;

c) a distanza o comunque senza obbligo di frequenza.

Le Università provvedono all'organizzazione delle attività didattiche nei modi specificamente rispondenti a ciascuna delle tre modalità sopra indicate.

In tutti i casi i corsi di insegnamento si concludono con esami di verifica del profitto conseguito da ciascuno studente, effettuati da commissioni di almeno tre docenti.

I piani di studio individuali relativi a uno stesso anno di corso possono comprendere sia insegnamenti impartiti secondo le modalità di studio sub *b*), sia altri impartiti secondo le modalità sub *c*).

I piani di studio degli studenti che seguono i corsi con le modalità *b*) e *c*) possono essere articolati, senza aumento di oneri finanziari per lo studente, su un numero di anni maggiore, rispetto a quello previsto in via ordinaria, di non più di 2 anni per i corsi di durata non più che quadriennale e di non più di 3 anni negli altri casi.

Art. 13.

(*Integrazione di studio e lavoro*)

Con i decreti legislativi di cui al successivo articolo 50 saranno stabilite le procedure secondo le quali le Università, per promuovere forme di integrazione fra studio e lavoro, possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati.

Le norme relative dovranno: assicurare la rispondenza reciproca fra attività di studio e di lavoro per garantire la piena formazione culturale e professionale in un settore specifico e l'alternanza equilibrata delle attività stesse; disciplinare in via generale i rapporti economici tra datori di lavoro, studenti lavoratori e Università, in particolare per quanto concerne la distribuzione degli oneri sociali fra datore di lavoro e sistema di assistenza universitaria.

Art. 14.

(*Piani di studio*)

Il consiglio nazionale universitario specifica, anche in modo differenziato per diversi indirizzi, quali settori di ricerca e di insegnamento concorrono a realizzare per i singoli corsi di diploma e di laurea gli obiettivi definiti dalla legge istitutiva di cui al primo comma dell'articolo 7. Per ognuno dei settori è stabilito un numero minimo di trimestri.

Lo statuto dell'Università determina: gli insegnamenti attivati per i settori di cui al primo comma; ulteriori insegnamenti, eventualmente in alternativa fra loro, inseriti nei piani di studio; la durata di ognuno di tali insegnamenti; le propedeuticità.

È facoltà dello studente proporre alla approvazione del consiglio di corso di diploma o di laurea, entro il 10 ottobre di ogni anno e per non più di due volte durante il corso, modifiche al piano di studi previsto, purchè idonee alla formazione culturale e professionale attinente al diploma o alla laurea e relative ad insegnamenti effettivamente impartiti nell'ateneo di iscrizione o in altro ateneo della regione purchè esista tra essi apposita convenzione; tali modifiche non possono comunque derogare dalle norme generali fissate dal consiglio nazionale universitario, nè dalle propedeuticità stabilite dallo statuto. I piani di studio alternativi devono recare indicazioni sulla distribuzione degli insegnamenti negli anni di corso.

Per gli iscritti al primo anno di corso le modifiche di cui al comma precedente possono essere previste a partire dal secondo

trimestre; il termine di cui al comma stesso è spostato alla conclusione del primo trimestre.

Art. 15.

(*Diritto allo studio*)

Le funzioni esercitate dagli organi dello Stato e da enti pubblici nazionali in materia di diritto allo studio nel settore universitario, con l'eccezione di quelle strettamente connesse all'approntamento e all'utilizzazione di attrezzature e strumenti didattici, che sono attribuite alla competenza delle Università, sono trasferite alle regioni. Alle regioni sono trasferiti altresì i beni e le strutture delle opere universitarie.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni provvedono con propria legge alla soppressione delle opere universitarie ed al trasferimento ai comuni, ai consorzi di comuni e agli organismi comprensoriali, in connessione con la delega ai medesimi dei servizi di assistenza universitaria di cui al primo comma dell'articolo 17, dei beni e delle strutture delle opere stesse, disciplinando i relativi rapporti patrimoniali e finanziari.

Gli stanziamenti per investimenti e di parte corrente destinati annualmente all'attuazione del diritto allo studio sono ripartiti tra le Regioni.

Il Ministro della pubblica istruzione dispone la ripartizione, entro il 31 marzo di ogni anno, degli stanziamenti previsti per l'anno successivo d'intesa con la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, previo parere del Consiglio nazionale universitario, in base ai seguenti elementi:

a) numero degli studenti anche provenienti da regioni diverse iscritti in corso presso le Università della regione;

b) numero degli studenti di cui al precedente punto *a*) aventi diritto alla erogazione agevolata dei servizi del diritto allo studio;

c) esigenza di favorire la redistribuzione degli studenti indirizzandoli verso le sedi meno affollate.

Tale ripartizione per quanto riguarda gli elementi di cui ai punti *a*) e *c*) terrà conto anche delle indicazioni del programma pluriennale di cui agli articoli 5 e 6.

Art. 16.

(*Princìpi per la legislazione regionale*)

La legislazione regionale in materia di diritto allo studio universitario è improntata ai princìpi di cui al precedente articolo.

Il diritto allo studio si attua di norma attraverso l'erogazione di beni e servizi atti a favorire la presenza studentesca nelle Università, con speciale riguardo a trasporti, alloggi, mense, assistenza sanitaria, impianti sportivi, dotazioni librarie, nonchè con la corresponsione di somme destinate alle piccole spese e l'esonero, parziale o totale, dalle tasse e dai contributi universitari.

Gli interventi di cui al comma precedente devono essere articolati in modo differenziato al fine di favorire una redistribuzione delle risorse a favore degli studenti di più disagiate condizioni economiche. Tale articolazione deve tener conto dei seguenti criteri:

— gli studenti appartenenti a famiglie di più disagiate condizioni economiche fruiscono di servizi gratuiti e piccole erogazioni monetarie, nonchè dell'esonero integrale dalle tasse e contributi universitari;

— gli studenti provenienti da famiglie di reddito medio fruiscono di servizi a prezzo ridotto e di un esonero parziale dalle tasse e dai contributi universitari;

— agli studenti provenienti da famiglie a reddito elevato i servizi saranno prestati al costo di produzione.

L'applicazione dei criteri di cui al comma precedente può avvenire in modo differenziato per i diversi corsi di laurea delle singole sedi universitarie, allo scopo di incentivare o disincentivare le frequenze secondo le indicazioni del programma pluriennale universitario anche con riferimento alle prospettive occupazionali.

Condizione per fruire delle varie forme di agevolazione è la regolare prosecuzione degli studi. Le modalità di intervento sono inoltre correlate alle diverse modalità di studio scelte dallo studente ai sensi dell'articolo 12.

Art. 17.

(*Interventi di attuazione del diritto allo studio*)

Le regioni gestiscono gli interventi per il diritto allo studio delegando le attività amministrative ad essi connesse ai comuni sedi di Università e di centri plurifunzionali, a consorzi costituiti fra enti locali o a organismi comprensoriali. Nella determinazione degli enti destinatari delle deleghe si terrà conto delle esigenze di raccordo tra l'attuazione del diritto allo studio nelle Università e negli altri ordini di scuola, nonchè di connessione con il sistema dei servizi sociali del territorio.

Ciascuna regione può disporre eventuali integrazioni dei fondi stanziati dallo Stato per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

Le somme disponibili verranno trasferite dalle regioni agli enti di cui al primo comma sulla base di un piano di ripartizione proposto dai Consigli regionali universitari.

Decade dal diritto alla fruizione agevolata di servizi o sussidi, ed è tenuto a rimborsare quanto indebitamente percepito, senza pregiudizio per l'eventuale azione penale, lo studente che abbia reso una dichiarazione sul reddito non rispondente al vero e in forza della quale gli siano stati riconosciuti benefici a lui non dovuti. A tal fine gli organi delle Università inviano ai competenti uffici distrettuali delle imposte un elenco degli studenti beneficiari degli interveni agevolati, per consentire agli uffici stessi ulteriori accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito familiare dei singoli studenti.

Gli enti gestori degli interventi potranno svolgere ulteriori verifiche attraverso gli organi competenti per gli accertamenti fiscali, che hanno l'obbligo di svolgere le indagini richieste.

TITOLO II

STRUTTURE ED ORGANI

Art. 18.

(*Struttura dipartimentale dell'Università*)

Il dipartimento è la struttura fondamentale dell'università, sede dell'attività scientifica e didattica.

Il dipartimento comprende un insieme di settori di ricerca e di insegnamento corrispondente ad un ampio e articolato ambito scientifico; fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'aggregazione è determinata da criteri di affinità tra i settori di ricerca e di insegnamento.

Per il perseguimento di comuni finalità culturali possono essere costituiti dipartimenti tramite l'aggregazione di settori non considerati affini: a tali aggregazioni si procede esclusivamente per sperimentare nuove ipotesi di connessioni funzioni tra discipline. Per programmi temporanei a carattere interdisciplinare si provvede ai sensi del comma successivo.

L'Università assume le iniziative, finanziarie ed organizzative, atte a favorire la collaborazione tra docenti di dipartimenti diversi per progetti scientifici a carattere interdisciplinare; a tal fine si può anche provvedere al distacco, per periodi di tempo limitati, di docenti e di tecnici da uno ad altro dipartimento ovvero presso i laboratori interuniversitari di cui al punto *a*) del secondo comma del successivo articolo 44.

I dipartimenti previsti dallo statuto di ogni Università corrispondono di regola ai tipi indicati dal consiglio nazionale universitario ai sensi del punto *d*) del comma secondo del successivo articolo 29; per ogni dipartimento lo statuto indica eventuali settori di ricerca e di insegnamento presenti in aggiunta a quelli indicati secondo quanto previsto al citato punto.

Ai fini precipui di cui al precedente terzo comma, lo statuto può altresì prevedere, in-

dicando i settori di ricerca e di insegnamento in essi presenti, dipartimenti atipici, approvati dal consiglio nazionale universitario ai sensi del punto *e*) del secondo comma del successivo articolo 29. In ogni Università un settore di ricerca e di insegnamento non può essere comunque presente in più di un dipartimento.

Il dipartimento ha sede unica; può essere ammessa una ubicazione distaccata di laboratori esclusivamente scientifici che richiedano specifiche localizzazioni.

Art. 19.

(*Funzioni del dipartimento*)

Il dipartimento promuove e coordina, attraverso piani annuali o pluriennali che possono prevedere collaborazioni con altri dipartimenti della stessa o di diversa sede, la attività di ricerca nei settori ad esso afferenti; organizza le attività di studio e di ricerca per il dottorato di ricerca; concorre, nei modi previsti dallo statuto, alla organizzazione delle attività didattiche per corsi di laurea e di diploma, e nell'ambito della propria competenza assicura lo svolgimento delle attività stesse, collocate nella sede dipartimentale salvo quanto disposto dal successivo articolo 25; organizza, anche congiuntamente con altri dipartimenti dell'Università, corsi di specializzazione professionale, iniziative di educazione permanente ed altre attività culturali secondo quanto disposto dalla presente legge e definito dallo statuto o da deliberazioni del consiglio di ateneo.

Il dipartimento dispone di propri organici di personale docente, in numero comunque non inferiore a 30 unità, e di personale tecnico, amministrativo, ausiliario ed operaio.

Per lo svolgimento delle attività di cui al primo comma il dipartimento assegna i compiti didattici ai docenti secondo quanto previsto al secondo comma del successivo articolo 34; affida, nel rispetto delle rispettive qualifiche funzionali, gli specifici compiti al personale delle altre categorie; dispone l'utilizzazione dei finanziamenti, delle attrezzature, dei fondi librari, dei locali e degli altri mezzi disponibili.

Art. 20.

(*Dipartimento di scienze dell'educazione e formazione degli insegnanti*)

Tra i dipartimenti costituiti presso l'università è di regola compreso il dipartimento di scienze dell'educazione, finalizzato alla ricerca nei settori connessi al sistema e ai processi formativi ed alla preparazione professionale degli insegnanti dei vari gradi e ordini di scuola. Nel solo caso in cui nessuno dei corsi di laurea previsti per una istituzione universitaria abbia consistenti sbocchi nella professione insegnante, lo statuto dell'istituzione stessa dovrà prevedere convenzioni con altre Università per la formazione professionale degli studenti che a tale professione si avviassero.

Sono previsti corsi di formazione ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie, da attuarsi congiuntamente dai dipartimenti di scienze dell'educazione e dagli altri dipartimenti specificamente attinenti alle varie classi di abilitazione, con la collaborazione di istituti di istruzione secondaria per quanto concerne il tirocinio. A decorrere dal secondo anno accademico successivo all'entrata in vigore della presente legge tali corsi sostituiscono a tutti gli effetti quelli istituiti dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, come previsto dall'ultimo comma dello stesso articolo.

Con proprio decreto, emanato previo parere del consiglio nazionale universitario e del consiglio nazionale della pubblica istruzione, il Ministro della pubblica istruzione determina le modalità relative alla organizzazione dei corsi, alla loro localizzazione presso singole Università secondo criteri di valutazione preventiva del numero degli aspiranti e delle possibilità offerte dalle scuole viciniori per il tirocinio, alle forme di collaborazione che ai fini del tirocinio dovranno essere attuate dai sovraintendenti scolastici regionali o interregionali, alle prove da sostenersi dai candidati alla fine dei corsi in relazione al tipo di insegnamento cui aspirano.

Le Commissioni giudicatrici sono costituite su base regionale con la partecipazione:

a) di docenti universitari dei rispettivi dipartimenti attinenti alle scienze educative e degli altri dipartimenti interessati, designati dai consigli di dipartimento;

b) di docenti degli ordini e tipi di scuole ai quali i corsi sono specificamente indirizzati, designati dagli organi scolastici competenti a livello regionale.

Ai fini delle integrazioni culturali, eventualmente necessarie al piano di studi svolto nel corso degli studi universitari, coloro che aspirano a frequentare i corsi di cui al primo comma possono completare la propria preparazione presso i competenti dipartimenti.

A parziale modifica dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, la effettuazione dei corsi di durata quadrimestrale di cui al primo comma dell'articolo stesso viene attuata con le stesse modalità previste dal terzo comma del presente articolo per l'organizzazione dei corsi di abilitazione all'insegnamento secondario.

Con riferimento alle lettere *f*) e *g*) del quinto comma dell'articolo 1 il dipartimento di cui al presente articolo partecipa altresì alla organizzazione, anche in forma decentrata, dei corsi periodici di aggiornamento degli insegnanti.

Art. 21.

(*Organi del dipartimento*)

L'assemblea di dipartimento discute annualmente una relazione programmatica predisposta dal consiglio di dipartimento e comprensiva dei criteri di destinazione dei fondi disponibili; può determinare linee operative generali cui il consiglio si debba attenere.

Il consiglio di dipartimento ha tutti i compiti deliberativi, nell'ambito delle eventuali linee operative generali determinate dell'assemblea, e gestionali. Può affidare a singoli suoi membri la cura di particolari settori dell'organizzazione dipartimentale; può costituire anche fuori del proprio seno, direttamente o chiedendo designazioni all'assemblea, commissioni permanenti o *ad hoc* per l'istruttoria preliminare di questioni al suo esame o per collaborare con i consiglieri addetti ai vari settori.

Il direttore del dipartimento, eletto dal consiglio tra i docenti di ruolo che ne fanno parte, presiede il consiglio stesso e ha la rappresentanza del dipartimento.

Art. 22.

(*Organizzazione del dipartimento e servizi interdipartimentali*)

L'organizzazione interna del dipartimento e le norme necessarie al suo funzionamento sono stabilite dal regolamento interno. Il regolamento, che non può contenere disposizioni in contrasto con lo statuto dell'Università, è emanato dal rettore, su proposta del consiglio di dipartimento approvata dalla giunta di ateneo.

Per la gestione di apparecchiature complesse e di altri strumenti scientifici possono essere istituiti, con deliberazione del consiglio di ateneo, servizi scientifici e tecnici universitari comuni a più dipartimenti o alla intera Università. I servizi dispongono di personale tecnico specializzato, amministrativo, ausiliario e operaio anche distaccato da singoli dipartimenti.

Il servizio di biblioteca, aperto alle esigenze dell'intera cittadinanza, è coordinato a livello di Università. Sono centralizzati la catalogazione, la coordinazione degli acquisti, la diffusione delle informazioni bibliografiche, servizi di riproduzione e di assistenza tecnica; il materiale librario può essere collocato sia in sede universitaria o interdipartimentale, sia nelle singole sedi dipartimentali, sia presso i centri plurifunzionali.

Art. 23.

(*Consiglio e giunta di ateneo, rettore*)

Il consiglio di ateneo è l'organo di promozione e di coordinamento dell'attività dell'Università.

Il consiglio approva, con le procedure di cui all'articolo 6, lo statuto e le modifica-

zioni allo stesso; delibera annualmente in merito al bilancio preventivo e alla relazione programmatica predisposti dalla giunta; approva il conto consuntivo; esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge o dallo statuto. Il consiglio di ateneo può altresì stabilire criteri operativi generali per settori di attività della giunta. L'istruttoria preliminare delle deliberazioni concernenti lo statuto e le altre questioni di carattere specificamente scientifico o didattico, compete ad una commissione permanente, nominata dal consiglio anche fuori dal suo seno, che per le stesse materie può formulare proprie proposte al consiglio ed alla giunta.

La giunta di ateneo predispone il materiale per le riunioni del consiglio e ha tutti i compiti gestionali nell'ambito del bilancio approvato e degli eventuali criteri operativi generali stabiliti dal consiglio. Essa può costituire anche fuori del proprio seno, direttamente o chiedendo designazioni a consigli di dipartimento, commissioni permanenti o *ad hoc* per l'istruttoria preliminare di questioni al suo esame.

I membri della giunta possono essere chiamati dalla giunta stessa a sovraintendere a specifici settori dell'organizzazione universitaria; in tal caso i membri che siano docenti possono essere esentati, in tutto o in parte, dall'attività didattica.

Il rettore, eletto dal consiglio di ateneo tra i docenti di ruolo, presiede con diritto di voto il consiglio e la giunta di ateneo e ha la rappresentanza dell'Università.

Art. 24.

(*Composizione degli organi universitari*)

L'assemblea di dipartimento è composta: da tutto il personale docente, tecnico, amministrativo; dal personale ausiliario e operaio se esso non supera la metà del personale docente, o da una sua rappresentanza eletta pari a tale quota; dai titolari delle borse di formazione scientifica; da studenti, in numero pari a un quarto rispetto al totale delle precedenti componenti, eletti secondo le modalità di cui al successivo articolo 41.

Il consiglio di dipartimento è eletto ogni due anni dall'assemblea ed è composto da 9 docenti, 2 appartenenti al personale tecnico, amministrativo, ausiliario o operaio, 1 titolare di borsa di formazione scientifica, 3 studenti. Per dipartimenti nei quali l'assemblea superi i cento componenti il regolamento di cui all'articolo 22 può disporre di aumentare, mantenendo le proporzioni di cui al presente comma, il numero totale dei componenti il consiglio. Ai fini di cui al secondo comma dell'articolo 34 il consiglio è integrato da tutti i docenti di ruolo.

Il collegio dei professori di ruolo del dipartimento opera ai soli fini di cui al settimo comma dell'articolo 36 e al primo comma dell'articolo 37.

Il consiglio di ateneo è eletto ogni quattro anni ed è composto, per le Università aventi fino a 15.000 studenti in corso, da 18 docenti, 4 appartenenti al personale tecnico, amministrativo, ausiliario e operaio, 2 titolari di borsa di formazione scientifica, 6 studenti, eletti dalle rispettive componenti; da 6 rappresentanti degli enti locali, 3 eletti dal consiglio regionale e 3 dal consiglio del comune sede dell'università; da 4 membri designati dal CNEL, 3 in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori e 1 in rappresentanza delle forze imprenditoriali. I rappresentanti della regione, del comune, del CNEL non possono essere dipendenti dell'Università interessata.

Per le Università con oltre 15.000 e non più di 25.000 studenti i numeri di cui al comma precedente sono aumentati della metà; tra i rappresentanti degli enti locali 5 sono eletti dal consiglio regionale e 4 dal consiglio comunale, mentre tra i membri designati dal CNEL 4 rappresentano le organizzazioni dei lavoratori e 2 le forze imprenditoriali. Per le Università con oltre 25 mila studenti i numeri di cui al comma precedente sono raddoppiati.

Tra i docenti eletti nel consiglio di ateneo ve ne deve essere almeno uno per ognuno degli insiemi di settori di ricerca e di insegnamento definiti ai fini di cui al secondo comma del successivo articolo 31.

La giunta di ateneo è eletta dal consiglio nel proprio seno ed è composta dal rettore

e da altri 8 tra i docenti, di 2 tra gli appartenenti al personale tecnico, amministrativo, ausiliario o operaio, di 1 tra i titolari di borsa di formazione scientifica, di 3 tra gli studenti, di 3 tra i rappresentanti degli enti locali e di 2 tra i membri designati dal CNEL.

Art. 25.

(*Consiglio di corso di laurea e di diploma*)

Le decisioni concernenti i piani di studio degli studenti iscritti a un corso di laurea o di diploma e quelle relative al coordinamento dei corsi destinati agli studenti stessi competono a un apposito consiglio; esso è composto dai docenti, di ruolo e associati destinati dai dipartimenti allo svolgimento delle attività didattiche per il corso in questione, e da studenti, in numero pari a metà rispetto ai docenti, eletti secondo le modalità di cui al successivo articolo.

Il consiglio dispone per le proprie esigenze di uffici amministrativi e di segreteria. Aule universitarie possono essere affidate alla gestione del consiglio nei casi in cui, particolarmente per corsi istituzionali o propedeutici, ciò consenta la migliore utilizzazione degli spazi universitari e non sia necessario utilizzare attrezzature dipartimentali specializzate.

In relazione a quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 7, lo statuto universitario può prevedere un unico consiglio per un corso di laurea e uno di diploma ad esso collegato.

Art. 26.

(*Rappresentanze degli studenti*)

Le elezioni degli studenti ai fini di cui ai commi primo e quarto dell'articolo 24 e al comma primo dell'articolo 25 avvengono sulla base di liste concorrenti e con l'aggiudicazione dei seggi secondo il metodo di Hondt dei quozienti successivi. Le elezioni si svolgono tra il 16 e il 31 gennaio; gli eletti durano in carica due anni.

Sono elettori ed eleggibili gli studenti in corso, o fuori corso da meno di due anni, dell'Università per le elezioni del consiglio di ateneo, e del corso di laurea o di diploma per l'elezione del consiglio corrispondente.

Per l'assemblea di ogni dipartimento sono elettori ed eleggibili gli studenti nei cui piani di studio relativi all'anno accademico in corso o al seguente compaiano insegnamenti svolti da docenti del dipartimento in oggetto. L'ordinanza che indice le elezioni determina, in relazione al peso percentuale di ogni corso di laurea o di diploma sul totale dell'attività didattica dipartimentale, la quota di posti destinata agli studenti di ciascun corso; per ognuna di tali quote, concorrono, ai sensi del primo comma, liste formate da studenti del corso aventi titolo.

Art. 27.

(*Consiglio regionale universitario*)

Nelle regioni in cui si trovano sedi di Università è istituito, quale strumento di raccordo tra le esigenze del territorio e le Università, il consiglio regionale universitario; quando le università siano più di una, esso costituisce altresì l'organo di coordinamento tra le stesse.

Il consiglio regionale universitario:

a) formula, anche ai fini della successiva elaborazione del programma universitario nazionale, i programmi regionali di sviluppo universitario, comprensivi delle proposte per eventuali nuovi corsi di laurea o di diploma e per eventuali nuove sedi universitarie;

b) coordina, per gli aspetti di maggior rilievo e comunque quando esse possono coinvolgere gli interessi di più Università, le richieste che le Università della regione presentano agli organi centrali;

c) elabora i piani regionali per la presenza dell'università sul territorio, sia in relazione a quanto disposto dall'articolo 3, sia sollecitando la disponibilità delle Università di attività di ricerca applicata richieste dagli enti locali, sia promuovendo

organiche collaborazioni di esse con tutti gli organismi culturali della regione;

d) valuta, ai sensi dell'articolo 2, le convenzioni stipulate per attività di consulenze o di ricerca ad esse richieste;

e) fornisce indicazioni per la organizzazione delle attività per l'attuazione del diritto allo studio ed in particolare per la finalizzazione degli interventi ad un riequilibrio della popolazione studentesca presso le varie sedi di laurea o di diploma.

Il consiglio regionale universitario può disporre l'istituzione di centri regionali interuniversitari di ricerca o di servizi.

Art. 28.

(*Composizione del consiglio regionale universitario*)

Il consiglio regionale universitario è composto da 40 membri, tra i quali metà sono i rappresentanti delle università della Regione.

Tali rappresentanti sono eletti per un periodo di quattro anni, secondo quote proporzionali alla consistenza numerica dei rispettivi consigli di ateneo, dai membri di estrazione universitaria di ognuno di tali consigli.

Tra gli altri membri del consiglio regionale universitario 14 sono espressi dagli enti locali, designati uno da ognuno dei comuni sedi di Università e i rimanenti dalla Regione, e 6 dal CNEL, 4 in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori e 2 in rappresentanza delle forze imprenditoriali. I membri di cui al presente comma non possono essere dipendenti universitari.

Art. 29.

(*Consiglio nazionale universitario*)

È istituito il consiglio nazionale universitario. Esso coordina le autonomie universitarie per la ricerca e l'insegnamento ed elabora i piani relativi alla programmazione universitaria.

Il consiglio nazionale universitario:

a) adotta le iniziative atte a favorire lo sviluppo e il coordinamento della ricerca universitaria di base; a tali fine valuta le proposte dei singoli dipartimenti o di gruppi di dipartimenti anche in ordine a richieste di finanziamento, e promuove la costituzione di laboratori interuniversitari e di gruppi nazionali di ricerca comprendenti gli studiosi che presso le varie università operino nei medesimi settori;

b) valuta, ai sensi dell'articolo 2, le convenzioni di interesse nazionale stipulate dalle Università per programmi di ricerca; cura i rapporti con il Ministero della ricerca scientifica e con il consiglio nazionale delle ricerche per coordinare la partecipazione di strutture universitarie ai progetti finalizzati;

c) delibera sugli ordinamenti didattici, in particolare ai fini di cui al primo comma dell'articolo 14;

d) determina la lista dei dipartimenti istituibili in via ordinaria presso le varie università, indicando per ognuno di essi i settori di ricerca e di insegnamento necessariamente presenti; la lista potrà anche prevedere soluzioni alternative;

e) approva eventuali proposte formulate dalle Università, ai sensi del sesto comma dell'articolo 18, per la istituzione di dipartimenti atipici;

f) formula ed aggiorna periodicamente l'elenco dei settori di ricerca e di insegnamento;

g) propone al Ministro della pubblica istruzione la ripartizione dei posti in organico per tutte le categorie di organici universitari; la ripartizione delle borse di studi per i corsi di formazione scientifica; la ripartizione dei fondi destinati al funzionamento delle Università e alla ricerca scientifica universitaria;

h) esprime al Ministro della pubblica istruzione i pareri che la legge prevede come obbligatori o che il Ministro stesso abbia richiesto;

i) presenta annualmente al Ministro della pubblica istruzione, che ne cura la tra-

smissione al Parlamento, una relazione sullo stato dell'università; la relazione potrà comprendere specifiche proposte anche ai fini di cui al primo comma dell'articolo 7;

l) contribuisce, ai sensi dell'articolo 5, all'elaborazione del programma nazionale universitario;

m) esercita, in quanto compatibili con la presente legge, le funzioni già spettanti alla prima sezione del consiglio superiore della pubblica istruzione, nonchè ogni altra attribuzione ad esso conferita dalla legge.

Le proposte e i pareri di cui ai punti *g*) e *h*) possono essere rinviati, con atto motivato, dal Ministro della pubblica istruzione al consiglio nazionale universitario per un nuovo esame; qualora il consiglio nazionale universitario non accolga i rilievi del Ministro, questi può ugualmente provvedere con decreto motivato, al quale è allegata la delibera del consiglio nazionale universitario.

Il consiglio nazionale universitario adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento per lo svolgimento delle proprie attività, per la pubblicità degli atti e per le procedure elettorali nel rispetto dei criteri di cui al successivo articolo 32. Il regolamento è approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 30.

(*Composizione del consiglio nazionale universitario*)

Il consiglio nazionale universitario è composto:

a) di 33 membri eletti dai consigli di ateneo di tutte le Università, riuniti in collegio unico nazionale;

b) di 24 membri eletti dai docenti di ruolo delle Università, nel numero di due per ognuno degli insiemi di settori di ricerca e di insegnamento definiti per l'elezione delle commissioni sui problemi scientifici di cui all'articolo seguente;

c) di 20 membri designati congiuntamente dai Presidenti del Senato e della Camera;

d) di 2 rappresentanti del consiglio nazionale delle ricerche;

e) di 2 rappresentanti del consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Presso il consiglio nazionale universitario sono istituite commissioni consultive, secondo le modalità di cui al successivo articolo.

Il consiglio nazionale universitario elegge nel proprio seno il presidente ed il vicepresidente.

I membri del consiglio nazionale universitario durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. È incompatibile la partecipazione al consiglio nazionale universitario e ai comitati di consulenza del consiglio nazionale delle ricerche, fatta eventualmente eccezione per i membri di cui al punto *d*) del comma primo del presente articolo.

I docenti membri del consiglio nazionale universitario sono esentati dalle loro normali funzioni per la durata della carica mantenendo le rispettive posizioni giuridica ed economica.

Ai membri del consiglio nazionale universitario spetta una indennità, in misura stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione d'intesa col Ministro del Tesoro.

Il Consiglio nazionale universitario dispone dei mezzi e dei servizi necessari per assicurare lo svolgimento delle attività di sua competenza, e gestisce direttamente i fondi stanziati in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Tutti gli atti del consiglio nazionale universitario sono pubblici.

Il consiglio nazionale universitario si avvale di un ufficio permanente, posto alle sue dipendenze, che raccoglie ed elabora ogni elemento utile alla programmazione.

Art. 31.

(Commissioni consultive sui problemi scientifici e didattici)

Presso il consiglio nazionale universitario sono costituite commissioni consultive sui problemi scientifici, in numero pari a 12, e commissioni consultive sui problemi didattici. Tali commissioni elaborano, nell'ambito delle proprie competenze, proposte da sottoporre all'esame del consiglio nazionale universitario, ed esprimono i pareri che vengono loro richiesti dal consiglio stesso.

Ogni commissione consultiva sui problemi scientifici è competente per le questioni relative a un insieme di settori di ricerca e di insegnamento; in particolare, si esprime sui finanziamenti ministeriali per la ricerca, anche con riferimento e specifici progetti, esamina relazioni annuali sull'utilizzazione dei finanziamenti stessi, e può promuovere sia collegamenti fra le varie università per programmi scientifici coordinati, sia l'istituzione di laboratori o centri interuniversitari.

Ogni commissione consultiva sui problemi scientifici è composta dai due docenti eletti ai sensi del punto *b*) del primo comma del precedente articolo e di altri nove docenti, eletti dai docenti dei settori di ricerca e di insegnamento afferenti alla commissione, riuniti in collegio unico nazionale.

Ogni commissione consultiva sui problemi didattici ha per oggetto le questioni relative a un insieme di corsi di laurea e di diploma. In particolare, essa si pronuncia su tutte le modifiche agli ordinamenti dei corsi stessi, e sulle modifiche di singoli statuti universitari che incidano su tali ordinamenti.

Ogni commissione consultiva sui problemi didattici è composta di otto docenti e di tre studenti eletti dai membri dei consigli di corsi di laurea e di diploma afferenti alla commissione, riuniti in collegio unico nazionale.

I raggruppamenti di settori di ricerca e di insegnamento e di corsi di laurea e di diploma ai fini della costituzione delle commissioni vengono stabiliti nel regolamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 29.

Il consiglio nazionale universitario, qualora intenda deliberare in modo difforme da quanto espresso, nell'ambito della sua competenza, da una commissione consultiva, comunica alla commissione stessa i propri intendimenti; qualora la commissione mantenga il proprio avviso difforme, il consiglio può ugualmente deliberare, allegando alla propria motivata decisione i pareri della commissione.

Le commissioni consultive permangono in carica quattro anni; il quadriennio è sfasato di due anni rispetto al quadriennio di durata del consiglio nazionale universitario.

Art. 32.

(Norme elettorali generali)

Fatte salve le norme di cui all'articolo 26, per tutte le elezioni di cui alla presente legge ogni elettore vota liberamente per il candidato da lui prescelto se si tratta di eleggere una sola persona, e negli altri casi per un terzo, arrotondato all'intero più vicino, delle persone da eleggere.

Qualora sia stabilito che tra gli eletti debbano esservi numeri prefissati di appartenenti a specifiche componenti, risultano eletti, nel numero stabilito, gli appartenenti alle rispettive componenti che nell'ordine hanno riportato più voti.

Chi perda il requisito di eleggibilità decade e viene sostituito da chi, nell'elezione, seguiva in ordine di voti.

TITOLO III

STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE

Art. 33.

(Ruolo ordinario dei professori universitari)

È istituito il ruolo ordinario dei professori universitari.

Al ruolo di professore universitario si accede per concorsi nazionali pubblici rela-

tivi ai diversi settori di ricerca e di insegnamento. Ai concorsi possono partecipare cittadini italiani e stranieri.

Il professore di ruolo è collocato a riposo al termine dell'anno accademico in cui compie il 70° anno di età.

Il professore di ruolo non è tenuto a prestare giuramento ed è inamovibile.

Art. 34.

(*Tempo pieno e incompatibilità*)

Il professore di ruolo è tenuto ad osservare il tempo pieno.

Nel pieno rispetto delle libertà di ricerca e di insegnamento, il professore di ruolo ha l'obbligo di svolgere, nell'ambito del proprio settore, i compiti didattici e scientifici determinati dal consiglio di dipartimento; nella ripartizione dei compiti didattici all'interno di ogni settore, il consiglio si attiene a criteri di alternanza.

Il professore di ruolo:

a) esercita l'attività di ricerca nella sede dipartimentale o fuori;

b) svolge le attività didattiche comprese quelle di gruppo;

c) cura i rapporti con gli studenti;

d) accerta la preparazione degli studenti;

e) deve partecipare alle riunioni degli organi collegiali dell'Università di cui sia membro;

f) partecipa a convegni, seminari ed incontri di studio.

Il consiglio di dipartimento determina gli orari di presenza in Università del professore di ruolo per le attività di cui alle lettere *b*) e *c*) in misura comunque non inferiore alle 12 ore settimanali nel periodo di svolgimento delle sue attività didattiche in modo da armonizzare le esigenze di buon funzionamento del dipartimento con quelle connesse all'attività di ricerca individuale o di gruppo.

Il professore di ruolo non può essere iscritto ad albi professionali. Sono istituiti albi speciali ai fini di cui al seguente comma sesto o di attività professionali non retribuite. Il professore di ruolo non può esercitare attività imprenditoriali nel campo agricolo, industriale, commerciale; non può essere titolare di un rapporto di impiego con privati o enti pubblici; non può esercitare alcuna funzione in società con fini di lucro; non può svolgere attività continuativa di consulenza, nè insegnamento presso istituti privati di istruzione.

I proventi derivanti da consulenze o perizie richieste al dipartimento da enti pubblici ed organi di amministrazioni pubbliche, o comunque ritenute di pubblico interesse dal consiglio di dipartimento, sono ripartiti in ragione di due terzi in favore del dipartimento e di un terzo in favore dell'amministrazione dell'Università. L'ente committente può richiedere che la ricerca sia effettuata da uno o più docenti nominativamente indicati.

Ai professori sono consentite attività di consulenza non continuativa che non possano rientrare tra quelle di cui al comma precedente; i relativi proventi che nell'anno solare eccedano il quinto della retribuzione lorda devono essere versati dall'interessato all'amministrazione universitaria entro il primo semestre dell'anno successivo. I soggetti che retribuiscono i professori per attività di consulenza non continuativa devono darne comunicazione documentata all'amministrazione stessa.

Il mancato assolvimento, da parte del professore o del soggetto committente, degli obblighi indicati dal comma precedente è punito ai sensi del secondo comma dell'articolo 640 del codice penale.

Il professore di ruolo che sia chiamato a ricoprire cariche nel Governo, nel Parlamento, negli altri organi costituzionali, nelle Regioni e nelle giunte di provincia, o di comune capoluogo di provincia o comunque superiore a 100 mila abitanti, o incarichi direttivi nella pubblica amministrazione o in enti pubblici di carattere nazionale che non siano di ricerca, è collocato in aspettativa mantenendo la posizione giuridica e, ove più favorevole, il trattamento economico ed è escluso da incarichi elettivi

universitari di qualsiasi livello, ivi incluse le commissioni di concorso, per la durata della carica; per la direzione di istituti o laboratori extrauniversitari di ricerca il collocamento in aspettativa è determinato dal consiglio nazionale universitario, sentito l'ente da cui l'istituto o laboratorio dipende. Per gli eventuali introiti derivanti da cariche per le quali non è previsto il collocamento in aspettativa si applica quanto disposto dal settimo comma.

Art. 35.

(*Organico dei professori di ruolo*)

L'organico del ruolo ordinario dei professori universitari è costituito da un numero di posti pari all'organico dei professori di ruolo esistente all'entrata in vigore della presente legge, al numero dei docenti in soprannumero di cui al comma nono dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e al numero di docenti da inquadrare ai sensi dei commi settimo e ottavo del successivo articolo 47; l'organico è successivamente aumentato di 2.000 posti all'anno con l'inizio di ognuno degli anni accademici 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84.

Ulteriori variazioni saranno disposte per legge nel quadro della programmazione universitaria.

La ripartizione dei nuovi posti in organico fra i dipartimenti è disposta, non oltre la data di inizio dell'anno accademico precedente, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del consiglio nazionale universitario formulata dopo aver sentito le richieste dei dipartimenti interessati, in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche.

Art. 36.

(*Concorsi per professori universitari*)

I concorsi per professore universitario sono banditi con decreto del Ministro della pubblica istruzione per i settori di ricerca e di insegnamento compresi in apposito elenco stabilito e periodicamente aggiornato dal consiglio nazionale universitario.

I concorsi sono banditi entro il 30 novembre di ogni anno per i posti che, dopo che si sia provveduto ai trasferimenti ai sensi dell'articolo 37, risultano vacanti nell'organico alla data di inizio dell'anno accademico successivo; i dipartimenti indicano a tal fine i settori cui destinare i posti vacanti nel proprio organico.

La commissione giudicatrice per tutti i posti, eccettuati quelli di cui al successivo articolo 41, è nominata dal Ministro della pubblica istruzione ed è composta da 5 professori di ruolo dei settori di ricerca e di insegnamento cui si riferisce il concorso, estratti a sorte tra dieci eletti dai professori dei dipartimenti in cui il settore di ricerca e di insegnamento è compreso.

I professori del dipartimento votano, ai fini di cui al precedente comma, per non più di tre professori scelti fra tutti coloro che sono di ruolo nel settore di ricerca e di insegnamento cui si riferisce il concorso o, nel caso in cui non vi siano nel settore più di venti professori, anche in settori di ricerca e di insegnamento ad esso affini secondo affinità previamente definite dal consiglio nazionale universitario.

La commissione formula i suoi giudizi sulla base dei titoli presentati.

Al termine dei suoi lavori, da concludersi entro il mese di giugno, la commissione redige una relazione analitica, in cui sono riportati i giudizi sui singoli candidati e il giudizio conclusivo della commissione, in base al quale essa propone, previa votazione, i vincitori, in numero non superiore ai posti messi a concorso e senza ordine di precedenza.

I professori di ruolo del dipartimento, con propria deliberazione, chiamano a coprire i posti messi a concorso, sulla base delle domande presentate entro 60 giorni dalla approvazione degli atti del concorso, i vincitori dei concorsi di cui al presente articolo ovvero quelli di cui al successivo articolo 41.

La nomina è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, il quale, en-

tro 30 giorni dal termine precedente, provvede altresì, su conforme parere del consiglio nazionale universitario sentite le richieste degli interessati, a nominare nei posti non ricoperti i vincitori che non siano stati chiamati.

Art. 37.

(*Trasferimenti*)

Il professore di ruolo, dopo aver prestato servizio per almeno un triennio presso un dipartimento, può essere trasferito a un dipartimento di altra Università. I trasferimenti sono deliberati, sulla base delle domande degli interessati, dai professori di ruolo del dipartimento che ha pubblicamente dichiarato la vacanza del posto.

Il trasferimento è disposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 38.

(*Carriera del professore di ruolo*)

La carriera del professore universitario di ruolo si svolge in sei classi di stipendio. La sesta classe corrisponde al parametro 443, con permanenza di tre anni; le classi successive corrispondono ai parametri 535, 609 e ai livelli *C*, *B*, *A* di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con permanenza di cinque anni in ognuna delle classi intermedie.

Il passaggio al parametro 535 avviene tramite la conferma nel ruolo di cui al successivo articolo 39; il passaggio alla terza classe di stipendio è subordinato al conseguimento di un giudizio di idoneità secondo le modalità di cui al successivo articolo 40.

Nelle ultime tre classi di stipendio competono l'assegno pensionabile e l'assegno speciale di cui al decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Il professore collocato a riposo ha diritto a svolgere attività di ricerca scientifica nel dipartimento cui egli apparteneva al momento del pensionamento; tale dipartimento può chiedere la sua collaborazione non retribuita in gruppi di ricerca e per attività di seminario.

Art. 39.

(*Periodo di straordinariato*)

Dopo tre anni di permanenza nel parametro iniziale, il professore di ruolo ottiene, sulla base di una valutazione dei titoli scientifici e di una relazione del dipartimento di appartenenza sull'attività svolta, la conferma da parte di un'apposita commissione di tre professori ordinari nominata dal Ministro della pubblica istruzione su proposta del consiglio nazionale universitario.

Chi non è dichiarato idoneo a tale conferma permane in servizio quale straordinario ed è ammesso a presentare una seconda volta, entro tre anni, richiesta di conferma; in caso di mancata richiesta o di mancato giudizio positivo egli decade.

Nel periodo dello straordinariato il professore, oltre a svolgere un corso che assicuri e valorizzi la sua autonomia didattica e scientifica, può essere chiamato a svolgere attività di collaborazione didattica nell'ambito del dipartimento.

Art. 40.

(*Giudizio di idoneità*)

Dopo aver maturato cinque anni di anzianità nella quarta classe di stipendio, il professore di ruolo può chiedere di essere sottoposto a giudizio di idoneità per accedere alla terza classe.

La commissione giudicatrice è composta, per ogni settore di ricerca e di insegnamento, da tre professori che abbiano già superato il giudizio stesso, scelti con modalità analoghe a quelle previste dall'articolo 36; i commissari sono estratti tra sei eletti, con due voti a disposizione di ogni elettore; si ricorre a settori affini quando non vi sia nel settore un sufficiente numero di professori eleggibili.

Il giudizio ha carattere di massima qualificazione; la commissione valuta i titoli scientifici prodotti dai candidati nel corso degli ultimi dieci anni. I candidati possono presentare tra i titoli giudizi e valutazioni ottenuti anche all'estero.

Chi non abbia ottenuto il giudizio positivo può presentare domanda una seconda volta, ad almeno due anni di distanza dalla prima domanda.

L'inquadramento nella terza classe di stipendio decorre dalla data della domanda su cui sia stato espresso il giudizio positivo.

I professori per i quali siano riconoscibili, ai sensi del successivo articolo 43, almeno dieci anni di servizio possono chiedere il giudizio di idoneità dopo i tre anni di permanenza nella sesta classe di stipendio; in tal caso la commissione può anche conferire la sola conferma nel ruolo.

Art. 41.

(Concorso per l'accesso diretto alle prime classi di stipendio)

Contestualmente al bando dei concorsi di cui all'articolo 36, vengono banditi concorsi pubblici per l'accesso diretto alla terza classe di stipendio.

A tal fine, per ogni settore di ricerca e di insegnamento è messo a concorso un numero di posti pari ad un decimo di quelli indicati ai sensi del secondo comma del citato articolo; eventuali frazioni di unità vengono cumulate con analoghe frazioni negli anni successivi fino al raggiungimento di una ulteriore unità da mettere a concorso.

Qualora per un settore non si sia determinato ai sensi del comma precedente alcun concorso in un periodo di cinque anni, uno dei posti del concorso immediatamente successivo è bandito con le modalità di cui al presente articolo.

I concorsi vengono giudicati dalla commissione di cui all'articolo 40, con i criteri ivi indicati. Valgono per la nomina dei vincitori, e per quanto altro applicabile, le norme di cui all'articolo 36. Per ogni settore di ricerca e di insegnamento, il provvedimento di approvazione degli atti è contestuale per il concorso qui previsto e per quello di cui al citato articolo 36.

Art. 42.

(Periodi di congedo retribuiti e non retribuiti)

Al professore di ruolo, per ogni sette anni di attività continuativa, è consentito di svolgere uno o due periodi di studio, retribuiti e di durata complessiva non superiore a dodici mesi, presso istituzioni scientifiche italiane e straniere. Le modalità per l'esercizio di tale facoltà saranno stabilite con regolamento ministeriale, su proposta del consiglio nazionale universitario.

I risultati scientifici delle ricerche compiute sono comunicati al dipartimento di appartenenza ed al consiglio nazionale universitario.

Compatibilmente con le esigenze del dipartimento, il professore può inoltre ottenere, con il consenso del consiglio di dipartimento e della giunta di ateneo, e per la durata complessiva di non oltre sei mesi nel corso di un decennio, uno o due periodi di congedo per lo svolgimento di attività di ricerca e di insegnamento all'estero presso Università o Istituti di istruzione superiore, ovvero di consulenza presso enti o organismi internazionali o presso pubbliche amministrazioni. Durante detti periodi, che non sono retribuiti ma sono computati ai fini della progressione economica e dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, il docente conserva la facoltà di svolgere attività di ricerca nel dipartimento.

La giunta di ateneo può consentire per comprovate ragioni che la ripartizione dei periodi previsti dal presente articolo sia diversamente disposta, fatte salve in ogni caso le esigenze dell'insegnamento.

Art. 43.

(Riconoscimento dei servizi)

Ai professori di ruolo è riconosciuto per intero, per il periodo eccedente i sei anni, il servizio di ruolo prestato in qualità di

professore ufficiale o assistente universitario, di assegnatario di borse di studio *post lauream* conferite per pubblico concorso, di titolare di contratti o assegni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, di dipendente dello Stato o di enti pubblici anche non territoriali o di organizzazioni internazionali in carriere per cui sia richiesto il titolo di laurea, di ricercatore o docente presso università estere o laboratori ed enti di ricerca nazionali ed esteri.

Il riconoscimento opera all'atto della nomina ai soli fini economici, e all'atto della conferma nel ruolo anche ai fini giuridici; il riconoscimento ai fini giuridici del periodo eccedente i 10 anni è subordinato al conseguimento del giudizio di idoneità alla terza classe di stipendio, e opera con decorrenza dalla data di conseguimento del giudizio stesso.

Art. 44.

(*Professori associati*)

Per lo svolgimento in qualità di professore associato di attività didattiche e di ricerca il dipartimento può stipulare, in numero non superiore a un quinto rispetto all'organico dei professori di ruolo, contratti con studiosi, anche stranieri, di accertati e riconosciuti meriti scientifici, per la durata di un biennio, rinnovabile una sola volta.

Un nuovo contratto con la medesima persona non può essere stipulato, neppure da altro dipartimento, se non sia trascorso un quadriennio.

Non possono essere stipulati contratti con chi sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di docenti del dipartimento o di membri del relativo consiglio.

Non possono svolgere le funzioni di professore associato i dipendenti, a qualsiasi titolo, da Università statali o libere, nè chi abbia compiuto il 70° anno di età.

Il compenso per l'attività del professore associato è fissato, su proposta del dipartimento interessato, dall'Università, che iscrive il relativo onere nel proprio bilancio.

Il professore associato non gode dei diritti elettorali attivi e passivi nell'ambito universitario. Egli non può essere membro di commissioni giudicatrici di concorsi per professori universitari nè di altre commissioni giudicatrici universitarie.

Le funzioni di professore associato possono altresì essere esercitate per comando da studiosi in possesso dei requisiti di cui al primo comma che siano dipendenti di enti pubblici di ricerca o docenti di altri gradi di scuola. Essi svolgono la loro attività presso il relativo dipartimento e conservano il proprio stato giuridico e il corrispondente trattamento economico per la durata del contratto.

Art. 45.

(*Lettori stranieri*)

Le Università, su proposta dei dipartimenti interessati e nell'ambito delle disponibilità previste appositamente in bilancio, possono stipulare contratti con cittadini stranieri o di madrelingua straniera, con le stesse modalità di cui al precedente articolo, per far fronte alle esigenze nel campo dei lettori stranieri nei diversi dipartiment

Il giudizio sui requisiti da richiedere e sui titoli degli aspiranti compete al dipartimento interessato anche sulla base di accordi internazionali.

I posti di assistente ordinario, riservati ai lettori, coperti da cittadini italiani e stranieri anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi all'atto della loro vacanza; i posti già vacanti sono soppressi alla stessa data.

Art. 46.

(*Periodo di formazione scientifica*)

I laureati da non più di tre anni possono concorrere all'iscrizione a corsi di formazione scientifica istituiti presso i dipartimenti di cui all'ultimo comma del presente articolo; il concorso si svolge per un numero di posti annualmente predeterminato, per ogni dipartimento, dal Ministro della pubblica istruzione su conforme parere del consiglio nazionale universitario.

I corsi tendono alla preparazione qualificata di studiosi per le esigenze della ricerca scientifica sia universitaria sia extrauniversitaria, ed hano la durata di quattro anni. Possono essere autorizzati dal consiglio di dipartimento, per particolari esigenze di ricerca, periodi di studi all'estero o presso altre Università o istituzioni scientifiche.

I corsi sono organizzati dal dipartimento e devono tendere alla formazione scientifica dei discenti; la conclusione positiva di essi secondo quanto disposto dai commi seguenti comporta il conseguimento del dottorato di ricerca, che è titolo puramente accademico valutabile soltanto tra le qualificazioni nell'ambito della ricerca scientifica.

La verifica del rendimento dei singoli discenti è annuale. Se tale verifica non ha esito positivo, il discente perde ogni diritto alla prosecuzione degli studi presso il dipartimento nonchè il diritto alle rimanenti rate della borsa di cui al successivo comma ottavo. Le commissioni di verifica annuale sono composte da tre professori, eletti dai professori del dipartimento, che non abbiano fatto parte della commissione giudicatrice all'atto di ammissione.

Al termine di quattro anni il dottorato viene conferito sulla base del giudizio positivo su una dissertazione scritta, previamente depositata presso la biblioteca del dipartimento e presso le biblioteche nazionali. Tale periodo, per particolari motivi inerenti alla specifica attività di ricerca svolta dal singolo discente, può essere prorogato di un anno su proposta della commissione di verifica annuale; in tal caso la dissertazione scritta può essere presentata dall'interessato entro la fine del quinto anno, e la borsa di cui al successivo comma ottavo è prolungata per il medesimo periodo.

La commissione giudicatrice della dissertazione finale è composta da due professori di ruolo scelti dal dipartimento e da tre professori di ruolo di dipartimenti uguali o affini di altre Università, appartenenti al settore di ricerca cui si riferisce l'argomento della dissertazione o a settori affini. I due membri della commissione scelti dal dipartimento sono designati dai professori del dipartimento, tra professori del dipartimento stesso o di qualsiasi Università italiana o straniera, mediante elezione; i tre membri appartenenti ad altri dipartimenti sono analogamente designati da tre dipartimenti uguali o affini previamente sorteggiati.

Il concorso di ammissione si svolge per metà dei posti a livello nazionale e per metà presso i singoli dipartimenti, secondo norme emanate, su conforme parere del consiglio nazionale universitario, con decreto del Ministro della pubblica istruzione; dette norme si conformeranno ai criteri previsti per i concorsi universitari dalla presente legge, e per le commissioni di concorso a livello dipartimentale prevederanno una maggioranza di docenti appartenenti a dipartimenti uguali o affini di altre sedi.

I vincitori dei concorsi di ammissione ricevono una borsa di studio annuale pari al trattamento economico complessivo degli insegnanti di scuola secondaria superiore a livello iniziale; essa viene versata in dodici rate mensili. Una borsa d'importo maggiorato del 20 per cento può essere conferita, per un ulteriore biennio, con deliberazione del consiglio di dipartimento, a coloro che, conseguito il dottorato, intendono ulteriormente sviluppare la loro formazione scientifica.

I vincitori dei concorsi hanno diritto alle aggiunte di famiglia e al trattamento previdenziale e assicurativo, mediante iscrizione propria e dei familiari a carico all'INPS e all'ENPDEP, nonchè, nei casi stabiliti, all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. All'iscrizione relativa provvede l'Università sul proprio bilancio.

Coloro che ai sensi dei commi precedenti seguono i corsi di formazione scientifica possono essere chiamati a collaborare ad attività didattiche del dipartimento, in particolare alla guida di gruppi di studenti, per non più di due anni nel quadriennio che porta al dottorato, e purchè la loro attività didattica sia formalmente inserita nei loro programmi formativi e non sia in alcun caso sostitutiva di attività dei docenti.

Le attività svolte durante il periodo di formazione scientifica sono valutate come titolo nei concorsi per i vari gradi di scuola, per le pubbliche amministrazioni, comprese

quelle con ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici anche non territoriali.

Coloro i quali abbiano seguito i corsi per almeno tre anni hanno diritto ad ottenere, nel limite dei posti previsti dal terz'ultimo comma del presente articolo e sempre che siano in possesso della abilitazione prescritta, la nomina nei ruoli dei professori degli istituti statali di istruzione secondaria, per l'insegnamento di materie che, a giudizio del consiglio nazionale universitario, siano corrispondenti o affini ai settori di ricerca e di insegnamento per cui vinsero il concorso previsto dal primo comma.

Gli studiosi di cui al precedente comma possono altresì ottenere, previo esame-colloquio, e nel limite dei posti previsti dal terz'ultimo comma del presente articolo, la nomina nei ruoli di altre carriere delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici anche non territoriali.

Ai fini di cui ai tre commi precedenti i limiti di età sono aumentati di un periodo uguale a quello di godimento dell'assegno.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri interessati, saranno determinate le aliquote dei posti da riservare ai fini dei precedenti commi dodicesimo e tredicesimo; il numero dei posti non potrà, in ogni caso, essere inferiore al 20 per cento delle vacanze rispetto agli organici.

Per una quota non superiore al 20 per cento delle borse annualmente assegnate possono essere iscritti, per comando, ai corsi di formazione scientifica dipendenti di altre amministrazioni pubbliche e di enti di ricerca, previo giudizio favorevole della commissione di cui al settimo comma del presente articolo.

Lo svolgimento delle attività dirette al conseguimento del dottorato di ricerca avviene presso i dipartimenti che, per quanto riguarda attrezzature e numero di docenti, soddisfino alle condizioni indicate, per ogni tipo di dipartimento, in norme regolamentari emanate dal consiglio nazionale universitario.

Art. 47.

(*Personale non docente*)

Il personale assunto per effetto dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dell'articolo 1 della legge 25 novembre 1971, n. 1042, è inquadrato nei ruoli organici nella posizione effettivamente maturata. È analogamente inquadrato il personale che alla data del 1° gennaio 1977 sia in servizio da non meno di 12 mesi e il cui rapporto di lavoro dipendente sia documentato da delibere dei consigli di amministrazione delle università o da regolari atti amministrativi esclusa ogni forma di retribuzione mediante fattura.

Le competenze circa i provvedimenti concernenti la carriera e lo stato giuridico ed economico del personale non docente sono devolute ai rettori delle università e degli istituti universitari.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, previa consultazione delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate, un provvedimento concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale non docente universitario nonchè la determinazione di parametri che definiscano la distribuzione e l'incremento del personale suddetto fra i vari atenei, tenendo conto delle specifiche proporzioni e caratteristiche.

Tale provvedimento dovrà prevedere in particolare:

a) l'inquadramento di tutto il personale in livelli funzionali raccordati con quelli previsti per la pubblica amministrazione, con conseguente revisione delle tabelle retributive e ridefinizione dei criteri di progressione delle carriere;

b) la valutazione, nella fase di primo inquadramento nei corrispondenti livelli funzionali, delle mansioni effettivamente svolte;

c) l'istituzione di speciali corsi di qualificazione e di aggiornamento, il cui superamento consenta, a chi sia in possesso del titolo di studio o del titolo professionale richiesti, il passaggio al livello immediatamente superiore mediante il superamento di concorsi riservati per determinate aliquote di posti;

d) condizioni di mobilità e possibilità di ampia utilizzazione del personale, conformemente alle esigenze dell'amministrazione universitaria e dei dipartimenti;

e) la definizione degli orari di servizio, tenendo conto delle diverse e specifiche esigenze amministrative, tecniche, didattiche e scientifiche dell'università e dei singoli dipartimenti, e in particolare dell'esigenza di garantire, mediante appositi turni di orario, ovvero mediante orari spezzati, la massima disponibilità delle strutture universitarie, ivi incluse le biblioteche, anche ai fini delle attività destinate agli studenti lavoratori;

f) i criteri di riconoscimento ai fini giuridici ed economici, a far data dalla entrata in vigore della presente legge, dei servizi svolti anteriormente all'inquadramento in ruolo.

Il predetto inquadramento avverrà di norma nella sede in cui l'interessato presta servizio all'atto dell'entrata in vigore del provvedimento. Con riferimento alla distribuzione tra gli atenei e all'incremento degli organici di cui al primo comma, le norme delegate prevederanno il trasferimento dei posti dagli atenei che abbiano, al momento dell'inquadramento, personale in eccedenza rispetto alla pianta organica, agli atenei che non coprano tutti i posti assegnati; il trasferimento avverrà in ogni caso al momento della vacanza del posto ovvero qualora esso possa avvenire da ateneo ad ateneo nella stessa sede, mentre richiederà il consenso dell'interessato qualora debba avvenire da ateneo ad ateneo di sede diversa.

Il provvedimento delegato sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, sentita una commissione composta da dieci senatori e da dieci deputati, da sei rappresentanti delle associazioni sindacali con carattere nazionale maggiormente rappresentative e da quattro esperti scelti dal Ministro della pubblica istruzione.

TITOLO IV

NORME FINANZIARIE

Art. 48.

(*Finanziamento dell'Università*)

Il programma pluriennale di cui all'articolo 6 prevede lo sviluppo dei finanziamenti per le attività universitarie, individuando in relazione ai diversi tipi di dipartimento parametri minimi di dotazione per ricercatore addetto.

In sede di prima applicazione della presente legge, vengono unificati i capitoli di bliancio 4103 e 8551 del Ministero della Pubblica istruzione; il capitolo risultante viene incrementato del 50 per cento all'anno per ognuno dei tre anni successivi all'entrata in vigore della presente legge. Gli stanziamenti vengono utilizzati, per una quota di almeno tre quarti a partire dall'ultimo anno di tale triennio, con le procedure di cui all'articolo 29, comma secondo, lettera *a*) e *g*) e all'artiloco 31, comma secondo; la quota residua viene ripartita tra le università, i cui organi provvedono alla destinazione ai dipartimenti, ai servizi interdipartimentali o ai centri plurifunzionali.

La legge di approvazione del bilancio fisserà la percentuale minima del contributo statale per il funzionamento delle università che queste dovranno destinare all'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dal primo comma dell'articolo 15.

Art. 49.

(*Tasse universitarie*)

L'ammontare della tassa unificata di iscrizione all'università viene determinato entro il mese di maggio di ogni anno, tenuto con-

to del costo medio per studente del servizio universitario nell'anno precedente, tramite decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.

L'ammontare di tale tassa unificata non può, in ogni caso, superare del 50 per cento l'importo stabilito per l'anno precedente, intendendosi a tal fine, in sede di prima attuazione della presente legge, la totalità delle tasse, soprattasse e contributi fissati dallo Stato.

Le singole università possono imporre contributi di laboratorio o di biblioteca, in modo differenziato per i vari corsi di laurea o di diploma, in misura comunque non superiore al 20 per cento della tassa unificata.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE

Art. 50.

(Prima revisione dei corsi di studio, delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione)

Il Governo della Repubblica è delegato a emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge per la definizione dei corsi di diploma e di laurea secondo i criteri stabiliti dall'articolo 7; all'interno del medesimo corso di diploma o di laurea potranno essere configurati indirizzi differenziati quando ciò appaia necessario per soddisfare tali criteri.

Rispetto ai corsi esistenti all'entrata in vigore della presente legge, i decreti:

a) disporranno la fusione dei corsi che abbiano obiettivi similari, unificando in ogni caso i corsi quando le differenze dipendano solo dalla precedente collocazione in facoltà diverse;

b) disporranno la soppressione dei corsi che in relazione ai criteri indicati non si rivelino più rispondenti alle esigenze del Paese;

c) disporranno l'istituzione dei corsi di cui sia valutata l'utilità, in particolare:

per la formazione dei diversi tipi di operatori nel settore dei servizi sociali, anche in connessione con la revisione degli obiettivi dei corsi di laurea esistenti;

per la formazione degli operatori nel settore dell'educazione fisica e delle attività motorie, in connessione con la soppressione degli istituti superiori di educazione fisica;

per la formazione degli insegnanti della scuola primaria, con indirizzi differenziati per i settori materno ed elementare;

per la formazione degli operatori paramedici e degli odontoiatri;

per la preparazione nei diversi settori delle arti, in connessione con la revisione degli obiettivi di corsi esistenti e con la trasformazione delle accademie di belle arti, di arte drammatica e di danza, e dei conservatori.

I decreti saranno emanati previo parere di una commissione di 10 senatori e 10 deputati, scelti dai presidenti delle rispettive Camere. Gli schemi dei decreti, corredati dei pareri del consiglio nazionale universitario e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dovranno essere sottoposti alla commissione almeno un anno prima della scadenza del termine della delega; la commissione per valutarli e proporne eventuali modificazioni potrà disporre la costituzione di comitati di esperti da essa scelti.

I decreti di cui al primo comma disporranno il pieno inserimento nelle Università delle scuole dirette ai fini speciali i cui titoli corrispondano a quelli definiti dai decreti stessi. Successivamente all'entrata in vigore di tali decreti, scuole dirette a fini speciali potranno essere mantenute o istituite solo per periodi temporalmente limitati: entro sette anni dall'istituzione esse saranno inserite nell'Università, qualora i titoli da esse conferiti siano stati definiti dalla legge, ovvero soppresse. I professori universitari possono essere chiamati a svolgere attività didattica in tali scuole; per le corrispondenti retribuzioni si applica quan-

to disposto dal settimo comma dell'articolo 34.

I decreti di cui al primo comma disciplineranno altresì le scuole di specializzazione, sulla base dei criteri con cui la presente legge definisce le funzioni dell'Università e le modalità di esercizio delle stesse; l'insegnamento nelle scuole di specializzazione sarà considerato ad ogni effetto parte dei doveri dei professori.

I decreti definiranno infine le norme per l'attuazione di quanto previsto al secondo comma dell'articolo 13.

Art. 51.

(*Prima elezione degli organi universitari*)

I rettori delle Università indicono con propria ordinanza le prime elezioni dei consigli di ateneo. L'ordinanza è emanata, sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione, entro il termine di un mese dall'entrata in vigore della presente legge; essa contiene le norme necessarie per le votazioni, da svolgere in un giorno compreso tra il ventesimo e il trentesimo dall'ordinanza, e per la prima costituzione dei consigli.

Il Ministro della pubblica istruzione indice con propria ordinanza le prime elezioni dei consigli regionali universitari, del consiglio nazionale universitario e delle relative commissioni consultive. L'ordinanza è emanata entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge; essa contiene le norme per le votazioni, da svolgere in un giorno compreso tra il cinquantesimo e il sessantesimo dall'ordinanza, e per la prima costituzione del consiglio.

L'ordinanza di cui al comma precedente indice altresì, nei termini di cui al primo comma, le elezioni dei consigli di ateneo nelle Università per le quali i rettori non abbiano tempestivamente provveduto.

Le rappresentanze degli studenti per la costituzione iniziale dei consigli di ateneo di cui al presente articolo sono designate congiuntamente dai rappresentanti degli studenti nei consigli di amministrazione e di facoltà; successivamente si procede ai sensi dei primi due commi dell'articolo 26.

Contestualmente all'istituzione dei consigli di ateneo vengono costituiti i consigli dei corsi di laurea e di diploma, composti dai docenti ivi titolari di insegnamento e da studenti designati, fino alla prima elezione ai sensi dell'articolo 26, dai rappresentanti nel consiglio della facoltà in cui il corso era compreso. I consigli di facoltà permangono fino all'istituzione dei dipartimenti ai sensi del successivo articolo 53; in tale periodo essi possiedono sia le competenze per essi già previste, in quanto compatibili con la presente legge e ad esclusione di quelle riguardanti la didattica di un singolo corso di laurea o di diploma, sia quelle che la legge affida ai dipartimenti.

Le commissioni consultive sui problemi scientifici corrispondono di massima, in sede di prima elezione, ai raggruppamenti disciplinari attualmente previsti per i comitati scientifici del CNR; l'ordinanza di cui al secondo comma dispone le necessarie modifiche e integrazioni, definendo comunque il numero delle commissioni nella misura di dodici. La prima elezione delle commissioni consultive sui problemi didattici avviene da parte dei consigli di corso afferenti alle facoltà raggruppate secondo le norme vigenti all'entrata in vigore della presente legge ai fini dell'elezione della prima sezione del consiglio superiore della pubblica istruzione.

Fatto salvo quanto previsto dal precedente quarto comma, i consigli di ateneo, i membri del consiglio nazionale universitario, di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 30, e le commissioni consultive eletti ai sensi del presente articolo scadono al termine del secondo anno accademico successivo all'elezione; i consigli regionali universitari e i rimanenti membri del consiglio nazionale universitario scadono al termine del quarto anno accademico successivo all'elezione.

Art. 52.

(*Norme relative alle rappresentanze*)

Per la partecipazione agli organi di cui alla presente legge si intendono quali docenti di ruolo anche coloro che hanno chiesto l'inquadramento nel ruolo ad esaurimen-

to di cui all'articolo 58; sono eleggibili quali rettori e direttori di dipartimento solo i professori del ruolo ordinario.

Per i primi cinque anni dall'entrata in vigore della legge stessa, in tutti gli organi le rappresentanze previste per i titolari di borse di formazione scientifica sono raddoppiate e sono destinate globalmente, oltre che ai titolari stessi, agli assistenti del ruolo a esaurimento di cui all'articolo 59 e ai titolari di contratti o di assegni di formazione didattica e scientifica.

Art. 53.

(*Prima costituzione dei dipartimenti*)

Nel corso del primo anno accademico successivo all'entrata in vigore della presente legge si dà luogo in tutte le Università alla struttura dipartimentale.

A tal fine vengono osservate le seguenti scadenze:

a) entro il 28 febbraio le Università e altri organismi scientifici e culturali del Paese che vi abbiano interesse trasmettono al consiglio nazionale universitario proposte per l'elaborazione della lista di cui al punto *d*) del secondo comma dell'articolo 29; le Università possono altresì formulare proposte ai fini di cui al punto *e*) del medesimo comma;

b) entro il 31 maggio il consiglio nazionale universitario delibera ai fini dei citati punti *d*) ed *e*);

c) entro il 30 settembre i consigli di ateneo deliberano sulla costituzione dei dipartimenti ai sensi dei commi quinto e sesto dell'articolo 18.

La costituzione dei dipartimenti presso le Università i cui professori di materie astronomiche o geofisiche siano direttori di osservatori prevederà il pieno inserimento delle attività di tali osservatori nell'organizzazione universitaria. All'atto della costituzione dei dipartimenti il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro del tesoro, disporrà con proprio decreto quanto necessario per l'inquadramento del personale degli osservatori secondo le norme previste per il corrispondente personale universitario e per il trasferimento all'Università dei beni mobili e immobili.

Art. 54.

(*Attività assistenziali delle cliniche universitarie*)

Fino a che una nuova normativa non sia disposta nell'ambito della riforma sanitaria, l'attività assistenziale delle cliniche universitarie si svolge ai sensi degli articoli da 1 a 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, e di quanto altro disposto dalla vigente legislazione ospedaliera; sono soppressi gli articoli da 5 a 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

Le Regioni in cui si trovino ospedali policlinici universitari indicheranno l'ente ospedaliero con cui l'Università stipulerà, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la convenzione prevista dall'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 55.

(*Adeguamento degli statuti delle Università libere*)

Le Università libere che entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge non abbiano adeguato il proprio statuto secondo quanto disposto dall'articolo 9 cessano, con l'inizio del successivo anno accademico, dalla facoltà di conferire titoli aventi valore legale.

Art. 56.

(*Primi concorsi per professori di ruolo*)

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione ripartisce tra le facoltà universitarie dello stesso tipo, proporzionalmente al numero degli studenti in corso, la metà

dei posti in organico disponibili ai sensi del primo comma dell'articolo 35 e non ancora ripartiti. Per ogni tipo di facoltà i posti assegnati sono ulteriormente ripartiti tra le diverse sedi universitarie, per metà in parti uguali e per metà proporzionalmente al numero degli studenti in corso.

Le facoltà possono utilizzare immediatamente non oltre un terzo di tali posti ai fini di trasferimenti; i posti residui, e tutti quelli vacanti per qualsiasi motivo, vengono destinati a concorsi secondo le norme della presente legge. L'elenco di cui al punto *f*) del secondo comma dell'articolo 29 viene a tal fine deliberato dal consiglio nazionale universitario entro due mesi dalla sua costituzione. Entro i successivi venti giorni le facoltà destinano i posti ai vari settori destinandone almneo metà a quelli che comprendono gli insegnamenti da maggior tempo attivati per incarico; in carenza di decisioni delle facoltà, il Ministro della pubblica istruzione destina i posti ai settori che comprendono gli insegnamenti da maggior tempo attivati per incarico della facoltà interessata. Entro due mesi dalla delibera del consiglio nazionale universitario, il Ministro emana il bando di concorso.

Alla ripartizione dei posti residui il Ministro provvede, alla scadenza dell'anno di tempo previsto per le domande di inquadramento nel ruolo di cui all'articolo 58, proporzionalmente al numero dei docenti inquadrati nel ruolo stesso. Si procede al bando dei nuovi concorsi, in analogia a quanto previsto dal comma precedente, entro due mesi da tale ripartizione e indipendentemente dallo stato di svolgimento dei precedenti concorsi.

Art. 57.

(*Inquadramento nel ruolo dei professori*)

I professori di ruolo in servizio hanno diritto ad essere inquadrati, a domanda, nel nuovo ruolo dei professori universitari; ad essi si applicano tutte le disposizioni di cui alla presente legge.

L'inquadramento avviene nella posizione che determina il conseguimento della prima classe di stipendio con due anni di anticipo rispetto alla data in cui essa sarebbe stata conseguita secondo la normativa ad essi finora applicata; per coloro che già siano nella prima classe, l'anzianità in essa maturata è maggiorata di due anni.

La domanda di inquadramento deve essere presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge per i professori ordinari, e entro due anni dal conseguimento dell'ordinariato per i professori straordinari.

Ai professori di cui al primo comma è riconosciuta, a domanda, con decorrenza dalla data dell'inquadramento, l'eventuale differenza positiva tra il periodo di servizio preruolo valutato ai sensi dell'articolo 43 e il periodo che per essi sia stato valutato.

Ai professori di cui al primo comma non si applica, ai fini del passaggio alla terza classe di stipendio, la norma di cui al secondo comma dell'articolo 38; essi possono far parte delle commissioni di cui al secondo comma dell'articolo 40.

I professori che non abbiano presentato domanda di inquadramento mantengono *ad personam* lo stato giuridico posseduto anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, escluso l'assegno speciale di cui al comma quarto dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, esclusa l'attribuzione ad essi dei livelli di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed escluso il conferimento della qualifica di cui all'articolo 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311. Essi non possono essere eletti negli organi di governo dell'Università nè in commissioni giudicatrici di concorsi universitari.

I professori e gli assistenti di ruolo in posti convenzionati sono inquadrati nei rispettivi ruoli organici. Le relative convenzioni sono modificate nel senso che gli impegni finanziari definiti alla data di entrata in vigore della presente legge sono destinati a promuovere la ricerca scientifica nei settori attinenti ai posti già convenzionati. Non possono essere stipulate nuove convenzioni

che comportino l'istituzione di posti di ruolo.

I direttori di ruolo delle scuole autonome di ostetricia sono inquadrati, a domanda da presentare nei termini di cui al precedente terzo comma, nel nuovo ruolo dei professori universitari; il ruolo di tali direttori è posto a esaurimento.

Le funzioni di direttore delle scuole di ostetricia sono annualmente affidate, come compito istituzionale, ad un professore di ruolo del dipartimento cui afferisce il settore relativo.

Art. 58.

(*Ruolo ad esaurimento dei professori stabilizzati*)

È istituito il ruolo ad esaurimento dei professori stabilizzati. In esso sono inquadrati a domanda i professori incaricati che abbiano maturato o che maturino tre anni di anzianità e gli assistenti di ruolo che abbiano conseguito ai sensi dell'articolo successivo il giudizio di idoneità alla docenza. La domanda deve essere presentata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge o dall'acquisizione del titolo valido per l'inquadramento.

Ai professori stabilizzati si applicano le norme di cui all'articolo 34, e ove non sia diversamente disposto tutte le altre norme legislative relative ai professori universitari di ruolo, esclusa la partecipazione alle commissioni per i concorsi a professori di ruolo.

La carriera del professore stabilizzato si svolge in cinque classi di stipendio corrispondenti ai parametri 317, 387, 443, 535, 609. La permanenza in ciascuna delle classi di stipendio dalla quinta alla seconda è di quattro anni.

Gli inquadramenti avvengono alla classe di stipendio corrispondente al parametro in godimento, con l'anzianità in esso maturata; se più favorevole l'inquadramento avviene alla classe, e con l'anzianità nella stessa, corirspondente all'anzianità complessiva effettivamente maturata.

Al professore stabilizzato competono l'assegno pensionabile di cui al decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con legge 30 novembre 1973, n. 766, e l'assegno speciale ivi previsto per i professori di ruolo.

Il professore stabilizzato è collocato a riposo al termnine dell'anno accademico in cui compie il 65° anno di età.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere nominati nuovi professori incaricati. Per i due anni accademici successivi alla stessa data possono essere conferiti incarichi, secondo la normativa in vigore, a studiosi già titolari di incarico che non siano nei ruoli dei professori universitari.

Art. 59.

(*Disposizioni relative agli assistenti*)

Nel ruolo ad esaurimento degli assistenti, di cui al tredicesimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, numero 766, sono inquadrati i vincitori di 9.000 concorsi pubblici da svolgersi presso i dipartimenti e che saranno banditi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

La ripartizione di posti tra i dipartimenti è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta del consiglio nazionale universitario, avuto riguardo all'attuale distribuzione dei titolari di contratti per laureati, di assegni di formazione didattica e scientifica, e di borse di studio assegnate per concorso dal CNR e da altri enti pubblici di ricerca. Ai vincitori sono riconosciuti i servizi preruolo secondo le norme di cui all'articolo 43.

Agli appartenenti al ruolo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi quinto e seguenti dell'articolo 34. Per gli assistenti già in ruolo alla data dell'entrata in vigore della presente legge le disposizioni stesse si applicano a domanda, da formulare entro due anni dalla data citata; a chi non abbia prodotto la domanda si applicano le norme di cui al sesto comma dell'articolo 57.

Gli assistenti che siano pervenuti al parametro 443 sono sottoposti, a domanda, a un giudizio di idoneità alla docenza, valido esclusivamente ai fini di cui all'articolo precedente. Il giudizio è pronunciato, sulla base di una valutazione dei titoli scientifici e di una relazione del dipartimento di appartenenza sull'attività scientifica e didattica svolta, da apposite commissioni composte da tre professori e nominate, per i vari settori di ricerca e di insegnamento, dal Ministro della pubblica istruzione su conforme proposta del consiglio nazionale universitario; chi non ottenga il giudizio favorevole può chiedere una sola volta, a distanza di almeno due anni, un nuovo giudizio. Il giudizio di idoneità è considerato acquisito per chi è stato abilitato alla libera docenza per un insegnamento appartenente al settore, o per un insegnamento dichiarato affine con delibera del consiglio nazionale universitario.

Art. 60.

(*Proroga dei contratti e degli assegni biennali*)

I titolari di contratti per laureati, di assegni di formazione didattica e scientifica, nonchè gli assistenti incaricati in servizio alla data del 31 dicembre 1976, sono confermati nell'attuale posizione fino all'espletameto dei concorsi di cui al primo comma dell'articolo 59 relativi al rispettivo settore di ricerca e di insegnamento.

L'inquadramento nei ruoli della scuola secondaria previsto dalle norme in vigore può avvenire sia al termine della proroga sia in precedenza; in quest'ultimo caso gli interessati possono ottenere, a domanda, il comando presso l'Università per il periodo corrispondente.

Art. 61.

(*Personale delle opere universitarie*)

Entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge il personale attualmente dipendente dalle opere universitarie è inquadrato, in soprannumero, mediante decreto del Presidente della Repubblica approvato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nei ruoli del personale non docente della Università. Tale personale continuerà ad essere utilizzato dalle opere universitarie.

All'atto dell'approvazione della legge di cui al secondo comma dell'articolo 15, le Regioni, in base ad un accertamento dei relativi fabbisogni, indicano i contingenti di tale personale di cui richiedono il trasferimento agli enti delegati all'attuazione degli interventi per il diritto allo studio ai sensi del primo comma dell'articolo 17. Il trasferimento a tali enti viene deliberato entro un mese dalla data in cui pervengono le richieste regionali mediante decreto del Presidente della Repubblica, approvato dal Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri della pubblica istruzione e del Tesoro. Nella ripartizione su base regionale di tale personale si terrà conto, oltre che delle richieste delle Regioni, della distribuzione del personale stesso tra le funzioni trasferite alle Regioni e quelle attribuite alla competenza delle Università, nonchè dei criteri di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 1. La ripartizione del personale fra gli enti di cui al primo comma dell'articolo 17 è effettuata in conformità con le determinazioni delle regioni. Il restante personale è inquadrato nei ruoli universitari ordinari, che vengono incrementati del corrispondente numero di posti.

Art. 62.

(*Abrogazione di norme*)

Sono abrogate tutte le norme incompatibili con l'ordinamento universitario come definito dalla presente legge.

Entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa il Governo, previo parere della commissione di cui al terzo comma dell'articolo 50, è delegato a emanare un decreto avente valore di legge che coordini le residue norme del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, con quanto disposto dalla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE n. 653

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BARBARO ED ALTRI

Art. 1.

Ogni università ha un proprio statuto.

Lo statuto determina, nell'ambito delle disposizioni di legge, i dipartimenti, i corsi di laurea e di diploma, nonchè gli altri corsi indicati nel secondo comma dell'articolo 2, costituenti le strutture didattiche e di ricerca dell'ateneo. Esso detta altresì le norme di carattere generale necessarie per il funzionamento di tali strutture e stabilisce le modalità per il conseguimento del dottorato di ricerca, a norma di quanto disposto dall'articolo 2.

Lo statuto è deliberato dal consiglio di ateneo ed emanato dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, su conforme parere del Consiglio nazionale universitario. Decorsi sei mesi dalla trasmissione dell'atto al Consiglio stesso, senza che questo si sia favorevolmente pronunciato, ovvero abbia sottoposto al consiglio di ateneo proposte di modificazioni, il Ministro provvede all'emanazione dello statuto anche in assenza del menzionato parere.

Per le modifiche degli statuti si adottano le medesime procedure.

Art. 2.

Il dipartimento costituisce la fondamentale struttura di ricerca dell'università; esso organizza e coordina le ricerche e gli insegnamenti aventi finalità e caratteristiche comuni; organizza gli studi per il dottorato di ricerca; stabilisce, d'intesa con i consigli di corso di laurea, i programmi di insegnamento delle discipline comprese nei piani di studio di cui al successivo articolo 3; attribuisce al personale docente le funzioni previste dall'articolo 3; cura unitariamente l'uso dei mezzi e degli strumenti ad esso assegnati.

I dipartimenti, d'intesa con il consiglio di ateneo, organizzano i corsi di preparazione, di specializzazione e di aggiornamento professionale, nonchè corsi post-universitari di specializzazione e di perfezionamento, e le università rilasciano i relativi diplomi. Essi sono altresì centri di educazione permanente per l'aggiornamento culturale dei cittadini.

I dipartimenti sono istituiti con decreto del rettore dell'università, previa deliberazione del consiglio di ateneo, tenuto conto dei tipi indicati dal Consiglio nazionale universitario, secondo l'articolo 11. Per le modificazioni dell'ordinamento, ovvero per la soppressione di dipartimenti, si adotta la medesima procedura.

Art. 3.

A ciascun docente è garantita, nello svolgimento delle sue funzioni, anche se programmate nell'ambito del dipartimento, la libertà di studio, di ricerca, di insegnamento, di metodologia e di didattica, ed è assicurata altresì la possibilità di disporre dei mezzi e dei servizi a tal fine necessari.

Ad ogni docente è consentito chiedere il passaggio ad altro dipartimento dello stesso ateneo le cui discipline egli ritenga siano più affini alle proprie ricerche. Sulla richiesta decide il dipartimento nel quale il docente chiede di essere trasferito.

Il dipartimento può stabilire piani di ricerche comuni con altri dipartimenti della stessa o di altre università italiane o straniere o con altre istituzioni scientifiche.

Art. 4.

L'esercizio delle funzioni conferite al dipartimento è disciplinato dal regolamento interno, deliberato dal consiglio del dipartimento stesso ed emanato dal rettore, su conforme parere della giunta di ateneo.

Il regolamento interno del dipartimento non può contenere disposizioni in contrasto con lo statuto di ateneo.

Art. 5.

Sono organi del dipartimento:

a) il consiglio;
b) la giunta;
c) il direttore.

Il consiglio si compone di tutto il personale docente e non docente che fa capo al

dipartimento, dei contrattisti, nonchè dei medici interni di cui all'articolo 5, lettera *d*), del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e di un numero di studenti eletti pari ad un quinto del numero totale dei membri del consiglio così determinati.

Il consiglio:

a) elegge il direttore fra i professori membri del dipartimento ed elegge la giunta secondo quanto detto al primo comma del successivo articolo 6;

b) approva i bilanci annuali, consuntivi e di gestione, predisposti dalla giunta;

c) determina i criteri generali per:

1) il coordinamento dell'attività del personale docente e non docente, tutelando la libertà di insegnamento e di ricerca;

2) l'impiego delle strutture e dei mezzi tecnici a disposizione del dipartimento;

3) le richieste di finanziamento per l'acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche, per il potenziamento delle attività di ricerca e di insegnamento;

4) l'utilizzazione dei fondi finanziari a disposizione del dipartimento;

d) delibera sulla copertura dei posti e sulla assunzione del personale non docente.

Il consiglio è presieduto dal direttore. Esso si riunisce in seduta ordinaria per la approvazione dei bilanci. Può essere convocato in seduta straordinaria dal direttore oppure su richiesta della giunta o di un terzo dei componenti del consiglio stesso. Le convocazioni devono aver luogo per iscritto almeno tre giorni prima dell'adunanza, previa indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione del consiglio è valida quando è presente la metà più uno dei suoi componenti.

Gli studenti rinnovano ogni due anni i loro rappresentanti.

Art. 6.

La giunta è composta dal direttore e da dieci membri, di cui metà eletti fra i professori ufficiali che fanno capo al dipartimento, e metà fra gli altri membri del consiglio. In questa seconda metà un posto è riservato ai contrattisti; un posto al personale tecnico, amministrativo, ausiliario; tre posti agli studenti.

La giunta dura in carica tre anni. I componenti, che per qualunque causa vengano a cessare dal loro ufficio, vengono sostituiti dal primo dei non eletti della medesima categoria.

La giunta:

a) dà attuazione ai criteri generali espressi dal Consiglio per quanto riguarda i punti 1), 2), 3), 4) del capo *b*) del comma terzo del precedente articolo;

b) predispone annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo, corredandoli di una relazione sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo.

La giunta è presieduta dal direttore. È convocata dal direttore oppure su richiesta di quattro dei suoi membri. Sono valide le adunanze che registrano la metà più uno dei suoi membri.

Il direttore è responsabile della gestione amministrativa e contabile del dipartimento, e lo rappresenta nei confronti di terzi; dura in carica fino alla scadenza della giunta.

Art. 7.

All'atto della definitiva istituzione dei dipartimenti verranno soppresse le facoltà. Verrà creato il consiglio del corso di laurea composto dal personale eletto, a rotazione, dai dipartimenti che concorrono alle attività afferenti a ciascun corso di laurea.

Art. 8.

A seguito della istituzione dei dipartimenti verranno soppressi gli istituti.

I compiti di ricerca del personale saranno fissati dal consiglio di dipartimento nel rispetto rigoroso delle competenze specifiche di ciascun lavoratore. Il singolo docente ha il diritto di svolgere programmi di ricerca e di didattica da lui stesso liberamente indicati in aggiunta a quelli indicatigli dal dipartimento.

Art. 9.

In ciascun ateneo si istituisce un'assemblea di ateneo che elegge la giunta di ateneo e il rettore.

Art. 10.

L'assemblea di ateneo è costituita dai componenti le giunte di dipartimento, dai rappresentanti degli enti locali previsti nell'attuale consiglio di amministrazione delle università e dai rappresentanti in numero di tre delle organizzazioni sindacali dei lavoratori a struttura confederale e con rappresentatività nazionale.

Essa ha competenza generale su tutta l'attività dell'ateneo. In particolare, formula piani di sviluppo dell'attività di ricerca e di didattica in raccordo con le esigenze del territorio e le necessità occupazionali; cura la realizzazione del diritto allo studio; coordina l'attività dei dipartimenti e ripartisce tra essi i fondi di ateneo.

Seguendo il parere vincolante di una commissione composta per il 60 per cento da docenti ordinari, l'assemblea decide sui piani di studio e sui corsi di laurea da attivare.

La giunta di ateneo è composta da otto membri eletti dall'assemblea, dei quali quattro tra i docenti di ruolo.

Art. 11.

La giunta di ateneo esegue le decisioni del consiglio e può avere poteri delegati.

Il rettore presiede l'assemblea e la giunta di ateneo e viene eletto dall'assemblea tra i docenti ordinari.

Art. 12.

La politica nazionale universitaria viene programmata dal Consiglio nazionale universitario, che sostituisce la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione di cui alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, e successive modificazioni e integrazioni. Esso è composto per il 50 per cento da rappresentanti del personale delle università (di cui il 50 per cento del personale docente), per il 15 per cento da rappresentanti delle Regioni, per il 15 per cento da rappresentanti della Federazione unitaria delle confederazioni sindacali, per il 5 per cento da rappresentantanti degli imprenditori, per il 10 per cento da rappresentanti degli studenti, per il 5 per cento da rappresentanti del CNEL.

Il Consiglio nazionale universitario fissa la tipologia dei dipartimenti, dà indicazioni di massima sui piani di studio e sui corsi di laurea in ragione della programmazione economica.

Deve essere sentito in merito alla creazione di nuove sedi universitarie, sulla ripartizione dei fondi destinati alle università, per la ricerca, per l'edilizia e su quanto altro di competenza della richiamata prima sezione del Consiglio superiore.

Art. 13.

Le sedute degli organi collegiali sono pubbliche.

Art. 14.

I corsi di laurea hanno durata pluriennale e non sono inferiori a 4 anni.

Oltre ai corsi ufficiali ciascun ateneo può istituire corsi al cui termine venga previsto il rilascio di un attestato con valore non ufficiale.

La durata degli insegnamenti è di norma semestrale; tra la fine di un semestre e l'inizio del successivo si svolgeranno le prove di esami.

Art. 15.

Entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato alla emanazione di decreti aventi forza di legge per disciplinare lo stato giuridico e il trattamento economico del personale docente e non docente delle università, secondo i princìpi fissati negli articoli seguenti.

Art. 16.

Ai docenti sono affidate tutte le attività didattiche e di ricerca scientifica, sia pura che applicata, dai dipartimenti presso i quali sono in servizio e, fatta salva l'autonomia culturale nell'insegnamento e nella ricerca, ad essi incombe l'obbligo di svolgere la loro attività nell'ambito dei programmi di ricerca collegialmente fissati dai dipartimenti anno per anno.

Il docente non può esercitare attività di libero professionista, nè essere iscritto ad albi professionali ordinari; non può esercitare attività commerciali in nome proprio o in nome di altri, nè svolgere attività di imprenditore agricolo o industriale; non può assumere impieghi e nemmeno svolgere opera di consulenza presso privati ed enti pubblici, nè rivestire alcuna funzione in società che abbiano fine di lucro, nè svolgere la sua opera presso università o istituti privati.

Il docente, che contravvenga alle disposizioni contenute nel precedente comma, viene diffidato dal consiglio di amministrazione e, trascorsi trenta giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità venga a cessare, decade dal ruolo di docente o di assistente universitario.

Coloro che all'entrata in vigore della presente legge sono professori di ruolo hanno facoltà di optare, entro 90 giorni, per il tempo parziale. In tal caso non hanno diritto all'indennità di pieno tempo e non possono essere eletti rettori o direttori di dipartimento.

Art. 17.

I docenti e gli assistenti che siano chiamati a far parte del Governo nazionale o siano membri del Parlamento, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura o del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, o che rivestano la carica di presidente di assemblea o consiglio regionale o di presidente o membro di governo o giunta regionale, di presidente di amministrazione provinciale, di sindaco di capoluogo di provincia o di città con popolazione superiore a 100.000 abitanti, di presidente o consigliere delegato di istituti pubblici assicurativi, bancari, assistenziali e previdenziali ed in ogni altra impresa pubblica, a carattere nazionale o regionale, sono collocati, su richiesta, in aspettativa. Il periodo di aspettativa viene considerato ai fini della progressione economica della carriera e del trattamento di quiescenza.

Art. 18.

Il consiglio di dipartimento, nell'ambito della propria attività di ricerca in relazione ai suoi programmi didattici o purchè di rilevante interesse pubblico, può assumere, anche su proposta di singoli docenti o di chiunque altro ne faccia richiesta, compiti attinenti attività professionali, progetti, ricerche e consulenze.

Per tali attività il consiglio di dipartimento stipula apposite convenzioni e contratti e definisce in ogni caso la relativa regolamentazione.

Per l'esercizio di tali attività il docente che è in possesso dei requisiti per l'immissione in un albo professionale è iscritto, a domanda, in un elenco speciale allegato all'albo medesimo, determinato con regolamento di esecuzione della presente disposizione da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I proventi di queste attività vengono devoluti alle università che li ripartiscono tra i dipartimenti per potenziare l'attività didattica e di ricerca a integrazione dei finanziamenti dello Stato.

Art. 19.

Il dipartimento, d'intesa con i consigli di facoltà e successivamente con i consigli interdipartimentali, stabilisce nel suo regola-

mento le modalità per assicurare la frequenza degli studenti all'attività didattica e scientifica (lezioni, seminari, esercitazioni, attività di ricerca previste nel piano di studi) e per creare le condizioni di adempimento di tali doveri.

Per gli studenti che non hanno possibilità di frequenza, o perchè lavorano o perchè risiedono lontano dall'università, e non hanno potuto fruire dei servizi residenziali per il diritto allo studio, le università organizzano corsi pomeridiani e serali per lavoratori e predispongono opportune strutture di consulenza e di verifica per l'insegnamento a distanza.

Le disposizioni previste nel presente articolo entreranno in vigore a partire dal secondo anno accademico successivo alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

I criteri relativi allo stato giuridico del personale universitario saranno i seguenti:

1) inquadramento dei docenti in una unica funzione articolata in due livelli di progressione retributiva;

2) collocazione nel primo livello degli attuali professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo ad esaurimento ed apertura di concorsi ai quali possono partecipare con titolo preferenziale coloro che alla data dell'entrata in vigore della presente legge siano incaricati non stabilizzati;

3) collocazione degli attuali professori straordinari e ordinari nel secondo livello al quale possono accedere mediante concorso i professori del primo livello;

4) determinazione dell'anzianità per l'accesso all'ultimo parametro della carriera dei professori universitari;

5) inquadramento del personale non docente in sette livelli funzionali e retributivi con riconoscimento delle mansioni svolte e del servizio prestato.

Art. 21.

Ogni anno dovranno essere banditi concorsi per professore universitario relativamente al primo livello per una quota non inferiore all'80 per cento dei posti di ruolo disponibili per tale livello, cui può partecipare solo il personale a contratto. La commissione sarà composta da due membri del dipartimento interessato e da tre di altri dipartimenti. Il professore del primo livello può accedere al secondo livello e progredire ulteriormente nella carriera, previo giudizio di idoneità nazionale cui può chiedere di essere sottoposto al raggiungimento del parametro 700; la commissione sarà composta da due professori ordinari del dipartimento di appartenenza e da tre di altri dipartimenti.

Ogni anno potranno essere banditi concorsi per professori universitari relativamente al secondo livello per una quota non superiore al 10 per cento del numero dei docenti di secondo livello relativamente alle discipline messe a concorso; la commissione di cinque membri sarà eletta dai dipartimenti interessati.

Art. 22.

A decorrere dall'anno accademico 1976-77 e sino all'anno 1978-79 sono annualmente banditi concorsi per 2.000 posti del personale a contratto. Nei medesimi tre anni accademici verranno banditi concorsi per 9.000 posti di professore del primo livello cui potrà partecipare, secondo l'ordine di anzianità, il personale a contratto con almeno quattro anni di servizio nell'università. Gli attuali contrattisti, gli assegnisti ed i borsisti sono inquadrati nel personale a contratto, con ricostruzione di carriera in base alla anzianità maturata anche con il servizio prestato a titolo diverso.

Art. 23.

Gli assistenti di ruolo ed i professori incaricati esterni verranno inquadrati nel ruolo dei professori universitari, nel primo livello, all'atto del conseguimento di un giudizio di idoneità espresso da una commissione composta da tre professori del dipartimento cui appartengono e due di altri dipartimenti.

Gli assistenti di ruolo che siano professori incaricati ed i professori stabilizzati sono inquadrati, a domanda, nel ruolo di professore universitario nel primo livello ordinario.

Gli assistenti ordinari, che siano professori incaricati ed abbiano maturato un'anzianità di servizio di 12 anni, sono inquadrati nel ruolo di professore universitario, nel secondo livello, all'atto del conseguimento del giudizio di idoneità nazionale previsto dal precedente articolo.

Gli assistenti di ruolo, che raggiungano il parametro 443 o siano professori stabilizzati, saranno inquadrati, a domanda, nel ruolo di professore universitario nel secondo livello.

Gli attuali professori universitari ordinari e straordinari sono inquadrati di diritto nel secondo livello del ruolo di professore universitario con attribuzione di parametro superiore a quello di godimento ovvero di 5 scatti biennali.

Art. 24.

Sino all'entrata in vigore dei decreti previsti nel precedente articolo, le qualifiche di professore stabilizzato, assistente ordinario, libero docente confermato e maturo a cattedra costituiscono titoli idonei per la progressione di carriera tramite l'immissione nel ruolo dei professori universitari al secondo livello. I docenti che rivestano almeno tre delle qualifiche indicate nel comma precedente, al raggiungimento di un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni come professore incaricato o assistente ordinario, sono collocati, a domanda, nel secondo livello del ruolo dei professori universitari, secondo le modalità fissate nell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

I docenti che rivestano due delle predette qualifiche e siano in servizio presso l'università, al raggiungimento di un'anzianità di almeno cinque anni come professore incaricato od assistente ordinario, possono essere chiamati, anche da facoltà diversa da quella di appartenenza, a ricoprire la cattedra nella disciplina cui si riferiscono i titoli posseduti ovvero in disciplina affine. La chiamata può effettuarsi dopo l'immissione in ruolo dei docenti di cui al comma precedente ed è subordinata unicamente all'esito favorevole di un concorso riservato, della cui commissione giudicatrice devono fare parte due professori delle discipline messe a concorso designati dai consigli ristretti delle facoltà interessate, anche fuori del proprio ambito, e da un professore sorteggiato ai sensi dell'articolo 2, sesto comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766. Le immissioni in ruolo ed i concorsi suddetti sono effettuati nell'ambito dei posti di ruolo istituiti con l'articolo 1 del citato decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, e non ancora coperti. Prima di effettuare gli inquadramenti suddetti le facoltà dovranno disporre le chiamate per trasferimento sulla base delle domande pervenute entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE n. 663

PRESENTATO DAL GOVERNO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità, funzioni, autonomia delle Università)

Le Università sono istituzioni di alta cultura e costituiscono la sede primaria della ricerca scientifica.

Le Università organizzano la propria attività scientifica, didattica e culturale anche ai fini della preparazione professionale. Esse concorrono allo sviluppo culturale, scientifico, tecnico ed economico del Paese, stabilendo opportune forme di collaborazione con le altre istituzioni scientifiche e culturali, nazionali ed estere, con gli altri organi dello Stato e con enti anche a carattere territoriale; promuovono ed attuano attività di educazione ricorrente e permanente.

Le Università sono enti di diritto pubblico con proprio ordinamento che ne assicura l'autonomia didattica, di ricerca scientifica e di gestione secondo i princìpi fissati nella Costituzione e nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 2.

(Autonomia e statuto)

Nell'ambito delle disposizioni di legge lo statuto di ciascuna Università contiene l'indicazione dei dipartimenti, dei corsi di laurea e di diploma costituenti le strutture didattiche e di ricerca dell'ateneo. In esso vengono dettate altresì le norme di carattere generale necessarie per il funzionamento e stabilite le modalità per il conseguimento del dottorato di ricerca.

Lo statuto è deliberato dal Consiglio di ateneo su parere del Consiglio dei direttori di dipartimento integrato dai presidi dei corsi di laurea o di diploma ed emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale universitario.

Per le modifiche degli statuti si adottano le medesime procedure.

Art. 3.

(Università libere)

Gli statuti delle Università libere che rilasciano titoli di studio legalmente riconosciuti saranno modificati entro il terzo anno accademico dall'entrata in vigore della presente legge.

Le Università libere possono conservare, quale organo di governo amministrativo e di gestione economica e patrimoniale dell'università, il Consiglio di amministrazione. In tale ipotesi, composizione e competenze degli altri organi accademici sono determinate dai rispettivi statuti nel rispetto dei princìpi informatori della presente legge.

Art. 4.

(Denominazione delle Università)

Le denominazioni di « Università degli studi » e « Istituti superiori di studi universitari » possono essere usate soltanto dalle Università e dagli istituti superiori di studi universitari statali o liberi.

TITOLO II

ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 5.

(Durata dell'anno accademico)

L'anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

È data facoltà alle Università di organizzare i corsi di studio in due semestri e di stabilire la periodicità degli esami di profitto e di laurea.

Art. 6.

(*Ordinamento didattico*)

Le Università rilasciano i seguenti titoli: *a*) diploma universitario; *b*) diploma di laurea; *c*) dottorato di ricerca.

I diplomi universitari e i diplomi di laurea e la durata dei relativi corsi sono stabiliti dalla legge.

L'ordinamento dei singoli corsi di diploma e di laurea, la determinazione degli insegnamenti da inserire obbligatoriamente nei piani di studio individuali ai fini dell'accesso agli esami di abilitazione all'esercizio professionale, nonchè le condizioni per l'accesso ai corsi stessi, sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere conforme del Consiglio nazionale universitario.

Il dottorato di ricerca si consegue presso il dipartimento. La durata è fissata in quattro anni. L'ordinamento degli studi viene indicato nello statuto delle Università, in conformità della tipologia stabilita con decreto del Presidente della Repubblica adottato su proposta del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale universitario.

Art. 7.

(*Delega al Governo per la revisione e la istituzione di corsi di laurea e di diploma*)

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti con valore di legge ordinaria per disciplinare:

a) l'istituzione di nuovi tipi di laurea o di diploma al fine di corrispondere ad effettive esigenze della ricerca, del mondo economico produttivo e dei servizi sociali e al diverso livello di preparazione tecnico-professionale che tali esigenze richiedono. Sarà istituito il corso di laurea in scienze motorie di durata quadriennale in sostituzione degli attuali ISEF;

b) la fusione dei tipi di laurea o di diploma quando ciò, anche in relazione alla soppressione delle facoltà, appaia opportuno tenuto conto della sostanziale identità dei settori di insegnamento e di ricerca che costituiscono la caratterizzazione di ogni tipo di laurea o di diploma pur nella diversità di specifici indirizzi;

c) la soppressione dei tipi di laurea o di diploma che risultino non più rispondenti alla crescita culturale e socio-economica del Paese;

d) la durata dei singoli corsi di diploma e di laurea, nonchè le modalità per la prosecuzione degli studi nei corsi di laurea da parte di coloro che conseguono il diploma universitario o il diploma negli istituti post-secondari;

e) le modalità per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio professionale, prevedendosi per tutte le libere professioni un periodo obbligatorio di tirocinio.

Nell'adozione dei predetti decreti si dovrà tenere conto anche dell'esigenza di allineamento ai corrispondenti titoli professionali dei Paesi della Comunità economica europea anche al fine di realizzare la libertà di stabilimento delle persone nell'area comunitaria.

Le norme delegate saranno emanate con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente a seconda del settore professionale cui si riferisce ciascuno dei decreti, udito il parere di una commissione così composta:

a) 12 senatori e 12 deputati in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei Presidenti dei gruppi stessi;

b) 5 esperti nominati dal Ministro della pubblica istruzione su terne proposte dal Consiglio nazionale universitario;

c) 5 esperti nominati dal Ministro della pubblica istruzione su terne proposte dal Consiglio nazionale delle ricerche;

d) 6 esperti designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

e) 4 rappresentanti dei sindacati che organizzano il personale universitario nominati dal Ministro della pubblica istruzione su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

Art. 8.

(*Dottorato di ricerca*)

Il dottorato di ricerca è qualifica accademica avente valore nell'ambito della ricerca scientifica e dell'insegnamento. Esso viene conseguito nel dipartimento da coloro che, ottenuta l'ammissione ai sensi del successivo articolo 9, vi abbiano svolto le prescritte attività di studio e di ricerca.

Il conseguimento del dottorato di ricerca è subordinato a verifiche annuali degli studi compiuti e delle ricerche in corso.

L'esito negativo dell'accertamento comporta l'esclusione dai corsi e la perdita dell'assegno di cui al successivo articolo 10.

Al termine del periodo previsto si sostiene un colloquio davanti ad una commissione composta da 5 docenti di cui 3 ordinari e 2 associati.

Un docente ordinario e un docente associato sono designati dal dipartimento di appartenenza; gli altri 3 docenti, appartenenti ad altrettanti dipartimenti uguali o affini di altre università, sono scelti per sorteggio. Il colloquio verte sulle ricerche effettuate ed i risultati conseguiti.

A coloro che superano il colloquio e ai cui lavori viene riconosciuto valore scientifico, è conferito dal dipartimento il titolo di dottore di ricerca.

Il dottorato di ricerca è titolo valutabile nei concorsi a posti di docente universitario e nei concorsi indetti da enti di ricerca, da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici.

Oltre che nel dipartimento, il dottorato di ricerca può essere conseguito anche presso la Scuola superiore normale di Pisa.

Art. 9.

(*Ammissione al dottorato di ricerca*)

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabiliti i contingenti dei posti da ripartire tra i dipartimenti per ciascun anno accademico.

La determinazione del contingente annuo sarà effettuata in rapporto alle effettive possibilità di assorbimento delle Università.

La ripartizione tra gli atenei e i dipartimenti verrà effettuata dal Ministro della pubblica istruzione su conforme parere del Consiglio nazionale universitario.

L'ammissione ai corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca è subordinato al superamento di apposito concorso, indetto con decreto rettorale, consistente in una prova scritta ed in un colloquio che si svolgerà secondo modalità stabilite nel bando di concorso.

La Commissione giudicatrice di ciascun concorso, nominata con decreto rettorale, è composta di cinque docenti universitari di cui tre professori ordinari e due associati delle discipline o gruppo di discipline per cui viene indetto il concorso designati dalle rispettive componenti del Consiglio di dipartimento.

Art. 10.

(*Assegni di ricerca*)

Ai vincitori del concorso di cui al precedente articolo 9 spetta, a carico del bilancio dello Stato, un assegno forfettario di importo annuo pari al trattamento economico complessivo iniziale lordo spettante al 1° gennaio di ogni anno al docente di scuola secondaria. La corresponsione è effettuata in rate mensili di uguale ammontare.

A coloro che conseguono il dottorato di ricerca l'assegno può essere confermato per un biennio su motivata deliberazione del Consiglio di dipartimento riunito nella sola componente docente. In tal caso l'assegno mensile viene maggiorato del 15 per cento.

I vincitori dei concorsi, di cui al precedente articolo 9, e coloro ai quali sia stato prorogato l'assegno, ai sensi del secondo comma del presente articolo, hanno diritto al trattamento previdenziale e assicurativo, mediante iscrizione, propria e dei familiari a carico che non beneficiano di altre forme di previdenza, all'INPS e all'ENPDEP a cura dell'Università. Le relative spese fanno carico sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 11.

(*Attività per il conseguimento del dottorato di ricerca*)

Gli iscritti al dottorato di ricerca svolgono attività di studio e di ricerca ai fini della loro preparazione scientifica e formazione all'insegnamento. Esclusivamente ai fini suddetti collaborano con i docenti alla organizzazione di seminari ed alle esercitazioni degli studenti dei corsi di laurea o di diploma.

Gli iscritti al dottorato di ricerca non possono sostituire i docenti nello svolgimento dei corsi e nella valutazione degli studenti.

Il Consiglio di dipartimento stabilisce i modi di adempimento dei compiti assegnati agli iscritti al dottorato di ricerca.

Gli iscritti al dottorato di ricerca possono essere autorizzati dal Consiglio di dipartimento a svolgere attività per un anno presso università straniere o enti nazionali di ricerca. Il Consiglio di dipartimento può consentire la proroga per un secondo anno se lo stato delle ricerche in corso rende indispensabile l'ulteriore permanenza del ricercatore all'estero o presso l'ente nazionale di ricerca. Quando l'attività si svolge all'estero l'assegno mensile viene maggiorato del 50 per cento.

TITOLO III

ISTITUZIONE E RIORDINAMENTO DEGLI ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 12.

(*Organi dell'Università*)

Sono organi dell'Università:

1) il Rettore;

2) il Consiglio di ateneo e relativa giunta;

3) il Collegio dei revisori;

4) il Consiglio di dipartimento e relativi direttori di dipartimento, il Collegio dei direttori di dipartimento;

5) i Consigli di corsi di laurea o di diploma e relativi presidi.

Art. 13.

(*Consiglio di ateneo*)

Al Consiglio di ateneo spetta il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Università.

In particolare il Consiglio di ateneo esercita le seguenti funzioni:

1) delibera sul bilancio di previsione, sulle eventuali variazioni allo stesso e sul conto consuntivo;

2) provvede alla ripartizione dei fondi di dotazione per la ricerca scientifica tra i dipartimenti, sentito il Consiglio dei direttori di dipartimento;

3) esamina le proposte di modifica dello statuto e delibera sulle stesse, sentito il Consiglio dei direttori di dipartimento integrato dai presidi dei corsi di laurea o di diploma;

4) provvede alla organizzazione dei servizi amministrativi centrali, dei dipartimenti e dei corsi di laurea o di diploma, alla dotazione dei locali e delle attrezzature a favore dei dipartimenti e alla ripartizione presso gli stessi, secondo le esigenze, del perso-

nale non docente, tecnico, amministrativo, esecutivo ed ausiliario;

5) esercita la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobile e mobile dell'università;

6) delibera su tutti i provvedimenti che interessano la gestione amministrativa, patrimoniale e finanziaria dell'Università che non rientrano nella competenza di altri organi;

7) discute ed approva la relazione annuale del rettore sullo stato della ricerca e della didattica nell'Università;

8) esercita ogni altra competenza attribuitagli da leggi o regolamenti.

Art. 14.

(*Composizione del Consiglio di ateneo*)

Il Consiglio di ateneo è composto da:

a) il Rettore che lo presiede;

b) il pro-rettore;

c) 18 docenti di ruolo di cui 9 professori ordinari e 9 associati;

d) 8 studenti in rappresentanza degli iscritti ai corsi di laurea o di diploma eletti dagli studenti facenti parte dei Consigli dei corsi di laurea o di diploma e dei Consigli di dipartimento;

e) 2 rappresentanti degli iscritti al dottorato di ricerca;

f) 5 rappresentanti del personale non docente;

g) 1 rappresentante della Regione in cui ha sede l'Università;

h) 1 rappresentante del Comune in cui ha sede l'Università;

i) 1 membro nominato, su terna proposta dal Consiglio nazionale delle ricerche, dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro dei beni culturali e ambientali;

l) 3 membri nominati, su terne proposte dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dal Ministro della pubblica istruzione in rappresentanza dei lavoratori dipendenti ed autonomi e degli imprenditori;

m) 1 rappresentante del Governo, nominato dal Ministro della pubblica istruzione;

n) il direttore amministrativo.

Resta fermo il disposto del terzo comma dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

I componenti di cui alle lettere *c*), *e*) ed *f*) sono eletti dalle rispettive componenti.

Le modalità per le elezioni delle componenti di cui al precedente comma e degli studenti sono stabilite dal regolamento dell'Università.

Il Consiglio di ateneo dura in carica tre anni, tranne i rappresentanti degli studenti e degli iscritti al dottorato di ricerca che sono rinnovati ogni biennio.

Il Consiglio è convocato dal Rettore almeno una volta al mese ed ogni qualvolta lo richiede almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 15.

(*Giunta d'ateneo*)

Il Consiglio di ateneo elegge nel suo seno una Giunta di 10 membri così composta:

a) 2 professori ordinari;

b) 2 professori associati;

c) 1 rappresentante degli iscritti al dottorato di ricerca;

d) 1 rappresentante degli studenti;

e) 1 rappresentante del personale non docente;

f) il rappresentante della Regione;

g) il rappresentante del Comune;

h) il direttore amministrativo.

Della Giunta fa parte il Rettore che la presiede. In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal pro-rettore.

La Giunta prepara i lavori del Consiglio di ateneo, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso, delibera, in via di urgenza, sulle materie di competenza del Consiglio salvo ratifica da parte del Con-

siglio che, a tal fine, deve essere immediatamente convocato.

La Giunta non può deliberare in via di urgenza sulle materie indicate ai numeri 1) e 2) del precedente articolo 13.

Art. 16.

(*Il Rettore*)

Il Rettore assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di ricerca e d'insegnamento dell'Università; presiede alla gestione unitaria dell'Università di cui ha la rappresentanza legale; vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di ateneo e della relativa Giunta; adotta nei confronti del personale docente, non docente e degli studenti i provvedimenti che gli siano attribuiti da leggi e regolamenti; tiene i rapporti con il Ministero della pubblica istruzione, con gli enti locali e con gli altri enti e organismi interessati ai problemi dell'istruzione universitaria; adotta ogni altro provvedimento rientrante nelle sue attribuzioni.

In caso di assenza o di impedimento del Rettore, le sue funzioni sono esercitate dal pro-rettore al quale possono essere delegate funzioni attinenti ai servizi amministrativi e contabili.

Il Rettore può, a domanda, essere esonerato dall'insegnamento.

Art. 17.

(*Elezioni del Rettore*)

Il Rettore è eletto tra i professori ordinari a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre convocazioni; in caso di mancata elezione si procederà col sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti.

Fanno parte del corpo elettorale per la elezione del Rettore tutti i docenti nonchè i rappresentanti degli studenti, degli iscritti al dottorato di ricerca e del personale non docente eletti nei Consigli di dipartimento e nel Consiglio di ateneo.

Il Rettore dura in carica tre anni.

Art. 18.

(*Collegio dei revisori dei conti*)

Presso ogni Università è istituito un Collegio dei revisori dei conti composto da un funzionario del Ministero del tesoro, che ne assume la presidenza, e da due funzionari del Ministero della pubblica istruzione.

Il Collegio è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e dura in carica 3 anni.

Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le eventuali variazioni ad esso ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

I revisori svolgono le medesime funzioni presso le Opere universitarie.

Essi possono assistere alle riunioni del Consiglio di ateneo e del Consiglio di amministrazione delle opere universitarie.

Art. 19.

(*Regolamento interno dell'ateneo*)

Ogni Università ha un regolamento proprio in cui sono contenute le norme relative al funzionamento amministrativo, contabile ed interno dell'Università.

Il regolamento è emanato con decreto del rettore, previa deliberazione del Consiglio di ateneo, uditi il Consiglio dei direttori di dipartimento, i Consigli di dipartimento e i Consigli dei corsi di laurea o di diploma interessati, ed è approvato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Nella prima applicazione della presente legge ogni Università dovrà deliberare il proprio regolamento entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 20.

(*Dipartimento*)

Il dipartimento organizza una pluralità di settori di ricerca e di insegnamento aventi

finalità e caratteristiche comuni; disciplina le attività di studio e di ricerca per il conseguimento del dottorato di ricerca; concorre alla organizzazione degli insegnamenti per i corsi di laurea o di diploma.

Il dipartimento dispone di personale docente, tecnico e non docente, di mezzi, attrezzature e fondi che amministra e gestisce nel rispetto delle norme previste nella presente legge, nello statuto e nel regolamento di ciascuna Università.

Art. 21.

(*Costituzione dei dipartimenti*)

I tipi di dipartimento che di regola possono essere istituiti nelle Università con l'indicazione dei settori di ricerca e di insegnamento essenziali per caratterizzarli vengono determinati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale universitario.

Nello stesso provvedimento sono indicati i dipartimenti che concorrono all'organizzazione di ciascun corso di laurea o di diploma.

Per ogni pluralità di settori di ricerca e di insegnamento avente caratteristiche comuni non può essere costituito in ciascun ateneo più di un dipartimento, salvo motivata richiesta dell'Università.

Lo statuto dell'Università contiene l'indicazione dei dipartimenti che la costituiscono, corrispondenti, di regola, ai tipi indicati nel provvedimento di cui al primo comma del presente articolo.

Lo statuto può prevedere l'inserimento nei dipartimenti di ulteriori settori anche se presenti in altri dipartimenti della stessa Università.

Ove ricorrano particolari esigenze scientifiche può essere autorizzata, su richiesta dell'Università, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere conforme del Consiglio nazionale universitario, l'istituzione temporanea di centri interdisciplinari di ricerca finalizzati alla realizzazione di particolari progetti.

Art. 22.

(*Organi del dipartimento*)

Sono organi del dipartimento:

1) il Consiglio di dipartimento;
2) il Direttore del dipartimento.

Art. 23.

(*Composizione del consiglio di dipartimento*)

Il Consiglio di dipartimento è costituito da tutti i professori ordinari e da un numero non superiore di docenti associati eletti dalla corrispondente componente.

Fanno altresì parte del Consiglio di dipartimento rappresentanze elette degli iscritti al dottorato di ricerca, del personale tecnico, del personale non docente e degli studenti iscritti ai corsi di laurea facenti capo al dipartimento in misura globalmente pari al 30 per cento della complessiva componente docente, attribuendosi il 40 per cento agli iscritti al dottorato di ricerca, il 25 per cento al personale tecnico, il 20 per cento al personale non insegnante e il 15 per cento agli studenti.

È in ogni caso garantita la presenza di almeno un rappresentante delle componenti di cui al precedente comma. La frazione superiore allo 0,50 è arrotondata all'unità.

Qualora i professori ordinari superino il numero di 20, il Consiglio di dipartimento viene costituito con un numero di membri non superiore a 55, attribuendosi 20 posti a rappresentanti eletti dei professori ordinari, 20 posti a rappresentanti eletti dei docenti associati, 4 posti ai rappresentanti eletti degli iscritti al dottorato di ricerca, 3 posti ai rappresentanti eletti del personale tecnico, 3 posti ai rappresentanti eletti del personale non insegnante e 5 posti ai rappresentanti eletti degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di diploma facenti capo al dipartimento.

Gli studenti debbono dichiarare preventivamente a quale dipartimento coerente con il corso di laurea o di diploma seguito intendono afferire ai fini delle elezioni della rappresentanza di cui al precedente comma.

Ai lavori del Consiglio partecipa con funzione di segretario e con voto consultivo il responsabile dei servizi amministrativi del dipartimento.

La durata del Consiglio di dipartimento è fissata in tre anni accademici.

Art. 24.

(*Competenze del Consiglio di dipartimento*)

Il Consiglio di dipartimento esercita le seguenti funzioni:

1) formula annualmente al Consiglio di ateneo richieste di finanziamenti sulla base di un programma di sviluppo e potenziamento della ricerca e della didattica nell'ambito dipartimentale;

2) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento nonchè per l'uso coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione;

3) approva annualmente il rendiconto della gestione dei fondi assegnati al dipartimento stesso da inviare al Consiglio di ateneo;

4) avanza al Consiglio di ateneo le richieste di personale tecnico e non docente;

5) formula proposte e pareri obbligatori in ordine alle modifiche statutarie, tenuto conto dei pareri dei Consigli di corso di laurea o di diploma di cui al n. 2 del secondo comma dell'articolo 29;

6) propone al Consiglio di ateneo la stipula di contratti, di convenzioni e di accordi con amministrazioni pubbliche, con enti e con privati;

7) approva la relazione annuale sullo stato della ricerca e della didattica nel dipartimento predisposta dal direttore, dopo che sia stata discussa dall'Assemblea di dipartimento.

Il Consiglio di dipartimento, riunito nella sola componente docente, allargata a tutti i docenti del dipartimento, provvede:

a) all'approvazione dei singoli piani di studio e di ricerca per il conseguimento del dottorato di ricerca;

b) alle conferme degli incarichi e alla utilizzazione di esperti o docenti in applicazione dell'articolo 52;

c) sentito il Consiglio di corso di laurea o di diploma interessato, alla richiesta di nuovi posti di ruolo di docente, alla dichiarazione di vacanza, alla messa a concorso dei posti e alle relative chiamate. Nel caso trattisi di posti di professore ordinario, e in ogni caso quando trattisi di questioni attinenti alla persona dei professori ordinari, i consigli deliberano con la sola presenza dei professori ordinari;

d) alla distribuzione dei fondi di ricerca in relazione ai piani presentati dal singolo docente o da gruppi di docenti. Il docente, che ritenga le decisioni del dipartimento lesive della propria libertà di ricerca, ha diritto, per l'attuazione del piano proposto, previa motivata domanda, ad una percentuale dello stanziamento complessivo di cui dispone il dipartimento, fissata in sede di determinazione dei criteri di cui al n. 2) del precedente primo comma;

e) alla elaborazione del piano annuale di attività didattica e di ricerca comprendente la determinazione dei compiti di ciascun docente. Tale determinazione, al fine di garantire la piena libertà di insegnamento e di ricerca, deve avvenire con il consenso dell'interessato ed in stretta connessione con la disciplina o il gruppo di discipline per le quali il docente ha superato il concorso o è stato chiamato. Dovrà altresì considerare particolarmente, in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di laurea e di diploma e dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca, l'esperienza didattica e la produzione scientifica dei singoli docenti e salvaguardare le ricerche in corso.

Nessun docente può comunque essere distolto, senza il suo consenso, dall'insegnamento della disciplina o del gruppo di discipline per cui è stato chiamato.

Nella materia di cui alla lettera *d*) partecipano anche i tecnici. Nelle materie di cui alle lettere *d*) ed *e*) il voto deliberante spetta solo ai docenti che siano membri del

Consiglio di dipartimento ai sensi del precedente articolo 23.

Il Consiglio di dipartimento viene convocato dal direttore almeno una volta al mese e ogni qualvolta lo richieda un terzo dei suoi componenti.

Art. 25.

(*Direttore del dipartimento*)

Il Direttore è eletto dal Consiglio di dipartimento tra i professori ordinari appartenenti al dipartimento, a maggioranza assoluta dei votanti in prima convocazione e a maggioranza relativa in successiva convocazione. Resta in carica per la durata del Consiglio e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

Il Direttore presiede il Consiglio, promuove e coordina le attività del dipartimento; assicura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello statuto nell'ambito del dipartimento; tiene i rapporti con gli altri organi accademici; rilascia gli attestati di frequenza dei corsi di educazione ricorrente e permanente; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti; compila annualmente una relazione sullo stato della ricerca e della didattica nel dipartimento e la invia, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di dipartimento, al Consiglio di ateneo.

Art. 26.

(*Assemblea del dipartimento*)

Ogni anno il Direttore del dipartimento convoca l'assemblea di tutto il personale del dipartimento per illustrare e discutere la relazione di cui al precedente articolo e il piano di attività per l'anno accademico successivo.

Art. 27.

(*Regolamento interno dei dipartimenti*)

L'esercizio delle funzioni conferite al dipartimento è disciplinato dal regolamento interno deliberato dal Consiglio di dipartimento ed emanato dal Rettore su conforme parere del Consiglio di ateneo. Il regolamento disciplina anche la partecipazione degli studenti all'Assemblea di dipartimento.

Il regolamento interno del dipartimento non può contenere disposizioni in contrasto con lo statuto dell'ateneo.

Art. 28.

(*Consiglio dei direttori di dipartimento*)

Il Consiglio dei direttori di dipartimento è costituito dai direttori dei dipartimenti. Esso è presieduto dal Rettore.

Il Consiglio dei direttori di dipartimento esercita le seguenti funzioni:

1) coordina le attività di ricerca che interessano più dipartimenti;

2) formula proposte al Consiglio di ateneo in ordine ai problemi amministrativi e finanziari che interessano più dipartimenti;

3) esprime parere sulle proposte di modifiche statutarie;

4) dà parere intorno a qualsiasi argomento di carattere generale che il Rettore ritenga opportuno sottoporre al suo esame.

Il Rettore convoca il Consiglio almeno una volta ogni trimestre. Il Consiglio deve essere inoltre convocato ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 29.

(*Consiglio di corso di laurea o di diploma*)

In corrispondenza ai corsi di laurea o di diploma previsti nello statuto sono istituiti i Consigli di corso di laurea o di diploma.

Il Consiglio di corso di laurea o di diploma esercita le seguenti funzioni:

1) coordina le attività di insegnamento e di studio per il conseguimento della laurea e dei diplomi previsti nello statuto;

2) formula proposte e pareri in ordine alle modifiche statutarie attinenti al corso di laurea ed ai corsi di diploma;

3) propone ai Consigli di dipartimento l'attivazione di insegnamenti previsti dallo statuto;

4) concorda con i dipartimenti interessati l'impiego dei mezzi, delle attrezzature e del personale dei dipartimenti stessi al fine di organizzare nella maniera più efficace le attività d'insegnamento ed il loro coordinamento con le attività di ricerca;

5) esamina ed approva i piani di studio che gli studenti devono svolgere per il conseguimento della laurea o del diploma.

Art. 30.

(*Composizione del Consiglio di corso di laurea o di diploma*)

Il Consiglio di corso di laurea o di diploma è composto dai docenti di ruolo del corso di laurea o di diploma.

Fanno altresì parte del Consiglio:

a) una rappresentanza degli studenti in ragione di dieci eletti qualora il numero degli iscritti al corso di laurea o di diploma sia inferiore a duemila e di quindici quando gli iscritti siano più di duemila;

b) cinque rappresentanti del personale non insegnante addetto ai servizi del corso di laurea o di diploma.

I componenti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) sono eletti dalle rispettive categorie secondo modalità stabilite dal regolamento di cui al successivo articolo 39 e durano in carica, rispettivamente, due e tre anni.

Art. 31.

(*Preside del corso di laurea o di diploma*)

Il Preside del corso di laurea o di diploma è eletto dal Consiglio del corso di laurea o di diploma, nel suo seno, tra i docenti di ruolo del corso medesimo, a maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza relativa in convocazione successiva.

Il Preside dura in carica tre anni accademici e può essere immediatamente rieletto una volta sola.

Egli assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di insegnamento del corso; assicura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio del corso; presiede il Consiglio stesso; tiene i rapporti con gli altri organi dell'Università; vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e del regolamento nell'ambito del corso; esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 32.

(*Istituzione e composizione del Consiglio nazionale universitario*)

È istituito il Consiglio nazionale universitario.

Il Consiglio nazionale universitario è composto dal Ministro della pubblica istruzione che lo presiede e da:

a) 50 rappresentanti dei docenti di cui 30 ordinari e 20 associati;

b) 8 rappresentanti degli studenti;

c) 6 rappresentanti degli iscritti al dottorato di ricerca;

d) 6 rappresentanti del personale non docente;

e) 5 rappresentanti delle Regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

f) 6 esperti designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

g) 3 esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

h) 2 membri eletti nel proprio seno dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 21 saranno determinati i raggruppamenti di discipline per la ripartizione dei posti di cui alla precedente lettera *a*), al fine di assicurare la rappresentanza dei docenti appartenenti ai diversi settori di insegnamento e di ricerca.

Il Consiglio nazionale universitario dura in carica 4 anni. Le componenti studentesca e degli iscritti al dottorato di ricerca si rinnovano ogni due anni.

Nessun membro può far parte del Consiglio per più di due volte consecutive.

Il corpo elettorale per la elezione dei rappresentanti delle componenti di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) è costituito dagli appartenenti alla rispettiva componente. Gli studenti sono eletti dalle rappresentanze studentesche nei Consigli di ateneo.

Nella prima seduta il Consiglio nazionale universitario elegge tra i docenti ordinari il vice presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento ed esercita le attribuzioni che gli sono delegate dal presidente.

In aggiunta ai docenti di cui alla lettera *a*) il Ministro della pubblica istruzione nomina un docente di ruolo in rappresentanza delle Università libere, nei casi in cui nessun docente appartenente a tali Università sia stato eletto.

Art. 33.

(*Attribuzioni del Consiglio nazionale universitario*)

Il Consiglio nazionale universitario esercita le seguenti funzioni:

a) formula un rapporto annuale sulle università, con particolare riferimento:

alla programmazione delle sedi e delle strutture universitarie;

ai problemi di organizzazione e di potenziamento della ricerca scientifica ed a quelli della cooperazione universitaria e scientifica comunitaria ed internazionale;

ai problemi del diritto allo studio, dell'orientamento e all'andamento delle iscrizioni e della conclusione dei corsi di studio in riferimento alle previsioni di assorbimento da parte del sistema produttivo e sociale di nuovi laureati e diplomati;

ai problemi della didattica;

ai problemi dell'aggiornamento professionale e dell'educazione ricorrente e permanente;

b) formula proposte per la determinazione dei dipartimenti;

c) formula pareri per la revisione e la istituzione dei corsi di laurea o di diploma;

d) formula proposte per la determinazione dei piani di studio relativi ai corsi di laurea o di diploma indicando i dipartimenti che concorrono all'attuazione di tali piani di studio;

e) formula pareri in ordine alle modalità e alle condizioni di accesso ai corsi di laurea o di diploma;

f) esprime parere sulle istituzioni di nuove Università;

g) esprime parere sulla ripartizione dei posti di personale docente e di quelli relativi al dottorato di ricerca tra i dipartimenti e del personale non docente e tecnico tra le Università;

h) determina i criteri generali per la distribuzione tra le Università dei fondi destinati al funzionamento e alla ricerca scientifica.

Esercita, inoltre, tutte le funzioni già attribuite alla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Per la trattazione di materie concernenti singoli docenti il Consiglio nazionale universitario si riunisce nella composizione limitata ai soli docenti e delibera con la partecipazione dei soli professori ordinari se trattisi di professori ordinari.

Art. 34.

(*Segreteria del Consiglio nazionale universitario*)

Al Consiglio nazionale universitario sono assegnati, nei limiti delle dotazioni organiche, un funzionario della carriera dirigenziale dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di primo dirigente e cinque funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di sezione per l'espletamento delle funzioni di segreteria.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sarà determinato, nei limiti delle

dotazioni organiche, il numero del personale delle altre carriere necessario per il funzionamento degli uffici.

Art. 35.

(*Corte di disciplina*)

Per i provvedimenti disciplinari a carico dei docenti universitari il Consiglio nazionale universitario elegge nel suo seno una corte di disciplina composta dal vice presidente del Consiglio nazionale universitario che la presiede, da 6 membri effettivi di cui 4 professori ordinari e 2 professori associati e da altrettanti membri supplenti.

La Corte delibera con la partecipazione dei quattro membri professori ordinari più il presidente se si procede nei confronti di professori ordinari e con la partecipazione dei due professori associati e di due professori ordinari estratti a sorte se si procede nei confronti di professori associati.

Le funzioni di relatore in seno alla Corte di disciplina sono assolte da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Per la validità delle decisioni della Corte di disciplina è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti oltre il presidente.

Nel caso di concorso di professore ordinario e associato nella stessa infrazione, il collegio giudica con la presenza di tutti i suoi componenti effettivi.

Art. 36.

(*Costituzione dei nuovi organi*)

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione provvede agli adempimenti necessari per la costituzione del Consiglio nazionale universitario.

Con la costituzione del nuovo organo è soppressa la I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Intervenuto il decreto del Ministro della pubblica istruzione di cui al successivo articolo 61 che autorizza l'istituzione, in via sperimentale, dei dipartimenti, le Università provvederanno anche alla costituzione dei Consigli di ateneo.

Con la costituzione dei Consigli di ateneo sono soppressi i Consigli di amministrazione delle Università.

Art. 37.

(*Costituzione, adunanze e deliberazioni degli organi collegiali*)

È valida la costituzione degli organi collegiali previsti nella presente legge anche se una o più componenti non abbia espresso la propria rappresentanza in seno all'organo.

Per la validità delle adunanze degli organi collegiali occorre, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo che non sia diversamente previsto.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede l'organo.

Art. 38.

(*Norme di procedura*)

Il Consiglio nazionale universitario, i Consigli di ateneo ed i Consigli di dipartimento sono costituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione; i Consigli di corsi di laurea o di diploma sono costituiti con decreto del Rettore.

Il Rettore, il Direttore di dipartimento ed il Preside dei corsi di laurea o di diploma sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 39.

(*Modalità per le elezioni*)

Le elezioni di cui alla presente legge:

a) si svolgono con voto diretto, segreto e limitato a un quarto degli eligendi;

b) hanno luogo nei trenta giorni anteriori alla scadenza delle rappresentanze in carica.

Sono eleggibili tutti coloro che hanno diritto all'elettorato attivo.

Partecipano all'elezione dei rappresentanti delle varie componenti solo gli appartenenti alla corrispondente componente, salvo che sia espressamente prevista una diversa partecipazione.

In caso di perdita da parte degli eletti della qualità di elettori, ovvero di dimissioni o incompatibilità dei membri eletti, subentrano, nell'ordine, coloro che nelle rispettive liste hanno riportato il maggior numero di voti.

Le ulteriori modalità di svolgimento delle elezioni relative agli organi di ateneo sono disciplinate con appositi regolamenti elettorali, adottati dalle Università sulla base di un regolamento tipo predisposto dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario.

Le modalità per lo svolgimento delle elezioni nelle diverse componenti del Consiglio nazionale universitario sono dettate con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione. Dovrà essere assicurata, per quanto concerne la rappresentanza dei docenti, la presenza di appartenenti ai diversi settori di ricerca e di insegnamento delle Università.

TITOLO IV

PERSONALE DOCENTE

Art. 40.

(*Ruolo unitario dei docenti*)

Nel quadro della unicità della funzione docente è istituito il ruolo unitario del personale docente universitario articolato in due fasce.

Appartengono alla prima fascia i professori ordinari, alla seconda fascia i professori associati.

A ciascuna delle due fasce si accede unicamente per concorso su base nazionale.

Art. 41.

(*Dotazioni organiche del ruolo unitario dei docenti*)

La dotazione organica della fascia dei professori ordinari è costituita da un numero di posti pari alla dotazione organica corrispondente al numero di posti di professore di ruolo esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi i posti non ancora ripartiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, che vengono elevati a 6.000, al numero dei docenti in soprannumero di cui all'articolo 3, nono comma dello stesso decreto-legge n. 580, nonchè al numero dei docenti su cattedre convenzionate.

La dotazione organica della fascia dei professori associati è costituita da un numero di posti pari alla dotazione organica del ruolo degli assistenti comprendendo in essa anche i posti di assistente convenzionato e i posti degli assistenti in soprannumero. La predetta dotazione è aumentata di un numero di posti pari al numero degli incaricati stabilizzati che chiede l'inquadramento ai sensi dell'articolo 44, nonchè di 7.000 nuovi posti.

Gli oneri previsti nelle convenzioni non scadute a carico di enti o privati sovventori restano consolidati a favore dello Stato fino alla scadenza delle convenzioni stesse. I relativi importi continueranno ad essere versati da parte delle Università in conto entrate del tesoro.

È abrogato l'articolo 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465.

Art. 42.

(*Concorsi*)

Il concorso a posti di docente associato è per titoli scientifici e didattici, italiani o esteri, integrato da colloquio.

Il concorso a posti di professore ordinario è per titoli scientifici.

Art. 43.

(*Svolgimento dei concorsi*)

Per ciascun concorso è nominata, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, una commissione composta di cinque membri. Nel caso in cui i candidati siano in numero superiore a 60 la commissione è integrata da altri due componenti per ogni 20 candidati o frazione di 20 superiore a 10, fino ad un massimo di nove commissari.

La commissione a posti di professore ordinario è composta da professori ordinari. Quella a posti di docente associato, in relazione al numero dei candidati, da 3 ordinari e da 2 associati o da 4 ordinari e 3 associati o da 5 ordinari e 4 associati.

Ciascun commissario può far parte di una sola commissione. Non possono far parte delle commissioni coloro che siano stati membri del concorso immediatamente precedente per la stessa disciplina o gruppo di discipline, nonchè i componenti del Consiglio nazionale universitario.

Per la formazione delle commissioni si procede all'elezione di professori in numero doppio rispetto a quello dei membri occorrenti per la formazione della commissione.

L'elettorato attivo e passivo spetta ai docenti di discipline corrispondenti o affini a quelle messe a concorso.

Nel caso di concorso a posti di docente associato, le elezioni si svolgono distintamente per i professori ordinari e per i docenti associati.

Qualora il numero dei docenti eletti sia inferiore al doppio del numero richiesto per ciascun concorso, si procederà, fino al raggiungimento del predetto numero, ad elezioni suppletive alle quali partecipano, con elettorato attivo e passivo, i professori di una o più discipline affini indicate con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale universitario.

Per essere eletti è necessario aver ottenuto almeno tre voti. A parità di voti prevale l'anzianità di ruolo. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età. Ciascun elettore può indicare al massimo due nominativi.

I membri necessari per la costituzione della commissione ai sensi del precedente comma vengono sorteggiati tra i professori eletti.

Le operazioni di sorteggio sono affidate ad una commissione nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, composta da un professore di ruolo designato dal Consiglio nazionale universitario che la presiede e da 6 funzionari del Ministero della pubblica istruzione. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.

Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione saranno dettate le norme per lo svolgimento delle elezioni.

Art. 44.

(*Contingenti annuali di posti di ordinario e di associato - Inquadramento nella fascia degli associati*)

I posti di professore ordinario non ancora ripartiti di cui al primo comma del precedente articolo 41 saranno assegnati alle Università e messi a concorso in ragione di un sesto all'anno a partire da quello dell'entrata in vigore della presente legge.

I posti comunque disponibili alla stessa data sono portati in aumento al primo sesto di posti. Negli anni successivi saranno utilizzati, in aggiunta a quelli ripartiti ai sensi del precedente comma, i posti che si prevedono disponibili a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui viene bandito il concorso.

Nei primi due concorsi a posti di professore ordinario cinquecento posti per ciascun concorso sono riservati ai professori associati provenienti dal ruolo degli assistenti ordinari che siano in possesso della libera docenza e che siano stati incaricati di insegnamento per almeno nove anni, anche non consecutivi.

Gli assistenti di ruolo, compresi quelli inquadrati in soprannumero ai sensi dell'articolo 3, comma decimo, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766,

e quelli su posti convenzionati nonchè gli incaricati stabilizzati, possono, a domanda da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ottenere l'inquadramento nella fascia dei docenti associati conservando l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza, se assistenti di ruolo. Coloro che siano già dipendenti da altra amministrazione pubblica o abbiano rapporto di impiego privato debbono, nella domanda di inquadramento, fare esplicita dichiarazione di opzione per l'inquadramento tra i docenti associati.

In attesa della definizione dell'ordinamento della carriera e del relativo trattamento economico ai sensi dell'articolo 51 della presente legge, per i docenti associati inquadrati a norma del precedente comma e che non provengano dal ruolo degli assistenti ordinari, il trattamento economico è determinato assumendosi a riferimento la scala parametrica del ruolo degli assistenti e riconoscendosi il servizio prestato come incaricato ai fini giuridici ed economici per intero fino ad un massimo di quattro anni. Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta agli stessi effetti nella misura di due terzi e ai soli fini economici per il restante terzo. Agli assistenti di ruolo che siano stati anche incaricati di insegnamento nel trattamento economico maturato nel ruolo di provenienza viene conglobata la retribuzione percepita quali incaricati di insegnamento.

I provvedimenti di inquadramento sono adottati con decreti rettorali.

Gli assistenti di ruolo che siano incaricati di insegnamento in sede diversa da quella di titolarità al momento della richiesta di inquadramento nella fascia degli associati debbono optare per l'una o per l'altra sede.

Nella prima applicazione della presente legge possono chiedere l'inquadramento nella fascia degli associati anche i tecnici laureati che abbiano, nell'ultimo triennio, effettivamente svolto compiti didattici certificati dalla competente autorità accademica. L'inquadramento è subordinato al giudizio favorevole di commissioni nazionali nominate dal Ministro della pubblica istruzione per ciascuna disciplina o gruppo di discipline o area di ricerca e composte ciascuna di tre professori ordinari delle discipline stesse e due docenti associati.

Per la determinazione del trattamento economico il servizio prestato nel ruolo di provenienza è valutato nella misura indicata al precedente quinto comma per gli incaricati stabilizzati non provenienti dal ruolo degli assistenti.

Le commissioni valuteranno, oltre alle certificazioni di cui al precedente comma ottavo, le eventuali pubblicazioni prodotte dagli interessati e i lavori elaborati nell'interesse dell'istituto o cattedra cui sono stati addetti.

In corrispondenza del numero di tecnici laureati inquadrati nella fascia degli associati, saranno soppressi altrettanti posti nel ruolo di provenienza.

Tutti i posti della fascia degli associati che risulteranno disponibili dopo l'inquadramento degli assistenti, incrementati di un sesto dei 7.000 posti recati in aumento nonchè di un numero di posti pari a quelli messi a concorso per la fascia degli ordinari, saranno messi a pubblico concorso previa redistribuzione tra gli atenei effettuata dal Ministro della pubblica istruzione su conforme parere del Consiglio nazionale universitario che dovrà anche definire i relativi raggruppamenti per ampie aree disciplinari.

A seguito dell'espletamento dei concorsi a posti di professore ordinario sarà soppresso un numero di posti di docente associato corrispondente al numero dei vincitori provenienti dalla fascia degli associati. Qualora il numero dei posti di docente associato messi a concorso utilizzando le vacanze nella fascia dei professori ordinari sia superiore al numero dei vincitori sopraindicati, la differenza in più verrà sottratta dalla disponibilità di posti di docente associato per l'anno immediatamente successivo.

Art. 45.

(*Periodo di straordinariato*)

I vincitori di concorso a posti di docente associato al termine del secondo anno ac-

cademico di effettivo ed ininterrotto servizio conseguono la conferma in ruolo previo giudizio favorevole di una commissione composta da tre professori ordinari della stessa materia o di materie affini e di due docenti associati. La commissione è nominata dal Ministro della pubblica istruzione su designazione del Consiglio nazionale universitario.

La commissione formula il proprio giudizio sulla base di una relazione predisposta dal dipartimento di appartenenza sui risultati dell'attività didattica e scientifica del docente e sull'adempimento dei doveri accademici.

Qualora il giudizio sia non favorevole i docenti associati, su parere conforme del Consiglio nazionale universitario, possono essere mantenuti in servizio per un altro anno al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di una nuova commissione.

In caso di ulteriore giudizio non favorevole sono dispensati dal servizio.

I docenti associati inquadrati ai sensi del precedente articolo 44 sono esonerati dal periodo di straordinariato.

È abrogato l'articolo 78 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 46.

(*Trasferimenti*)

Il docente di ruolo è inamovibile. Egli può chiedere il passaggio ad altro dipartimento della stessa Università le cui discipline siano più affini alle proprie ricerche e presso il quale sia disponibile un posto di ruolo.

Il passaggio è disposto con decreto del Rettore previo parere favorevole del dipartimento nel quale chiede il passaggio.

Il docente di ruolo, dopo aver prestato servizio per almeno un triennio presso un dipartimento, può essere chiamato, su domanda, da un dipartimento di altra università dopo che sia avvenuta la pubblica dichiarazione di vacanza del posto.

Art. 47.

(*Doveri del docente*)

I docenti di ruolo devono:

a) svolgere attività di ricerca scientifica e di promozione di detta ricerca;

b) svolgere attività didattica nelle forme di corsi di lezioni, esercitazioni, seminari, assistenza agli studenti;

c) partecipare alle elezioni e alle sedute dei vari organi accademici collegiali;

d) svolgere altre attività loro attribuite dalla presente o da altre leggi.

Essi hanno l'obbligo di destinare alle attività didattiche e di esami non meno di 12 ore settimanali distribuite in non meno di quattro giorni. In tale numero di ore possono essere comprese anche le attività di educazione permanente e ricorrente.

I docenti di ruolo hanno l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'Università. Possono, tuttavia, essere autorizzati dal Rettore, sentito il dipartimento, a risiedere in località prossima, ove ciò sia compatibile con il pieno assolvimento dei doveri accademici.

I docenti universitari hanno diritto di svolgere all'interno dei dipartimenti attività di ricerca, sperimentazione, progettazione, analisi per conto di enti pubblici e di privati. I proventi derivanti da tali attività, che saranno disciplinate da apposite convenzioni, vengono devoluti dal Consiglio di ateneo per la ricerca scientifica e per la qualificazione e l'aggiornamento del personale docente e non docente.

Art. 48.

(*Incompatibilità*)

Il docente di ruolo non può esercitare attività commerciali o imprenditoriali nè ricoprire incarichi in società aventi fini di lucro.

Il docente di ruolo non può assumere altri impieghi anche non di ruolo alle dipendenze di amministrazioni o enti pubbli-

ci nè assumere comunque rapporti continuativi di lavoro alle dipendenze di privati.

Il docente di ruolo può essere autorizzato dal Ministro della pubblica istruzione ad assumere attività di insegnamento presso un'Accademia militare o altra istituzione di formazione professionale o culturale superiore organizzata da amministrazioni pubbliche.

Restano ferme le particolari norme previste per la Scuola normale di Pisa.

Il docente di ruolo che non rispetti gli obblighi o che contravvenga ai divieti di cui ai precedenti commi primo e secondo viene diffidato dal Rettore. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla data della diffida, viene dichiarato decaduto dal Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere della Corte di disciplina.

Art. 49.

(*Esercizio di libera attività professionale*)

Ai docenti di ruolo non è consentito svolgere libera attività professionale se non alla condizione che essa sia compatibile con il pieno assolvimento dei doveri accademici.

Per il periodo durante il quale esercita libera attività professionale il docente perde il diritto di elettorato passivo negli organi di governo dell'Università.

Il docente che, alle condizioni di cui al precedente primo comma, intende svolgere libera attività professionale rende dichiarazione scritta al Rettore che, acquisito il parere del dipartimento, la trasmette al Ministro della pubblica istruzione ai fini di cui alla lettera *b*) del successivo articolo 51.

Art. 50.

(*Periodi retribuiti per studi fuori del dipartimento e di congedo non retribuito*)

Al docente di ruolo, per ogni sette anni di attività continuativa, è consentito di svolgere uno o due periodi di studio retribuiti e di durata non superiore a dodici mesi presso un altro dipartimento o istituto scientifico italiano o straniero. Le modalità per l'esercizio di tale facoltà sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta del Consiglio nazionale universitario.

I risultati scientifici delle ricerche compiute sono comunicati al dipartimento di appartenenza.

Compatibilmente con le esigenze del dipartimento, il docente può inoltre ottenere, con il consenso del Consiglio di dipartimento e del Consiglio di ateneo e per la durata complessiva di non oltre dodici mesi nel corso di un decennio, più periodi di congedo per lo svolgimento di attività di ricerca e di insegnamento all'estero presso università o istituti di istruzione superiore ovvero consulenza presso enti o organismi internazionali. Detti periodi non sono retribuiti, ma computabili ai fini della progressione economica e dei trattamenti di previdenza e di quiescenza.

Art. 51.

(*Delega al Governo per l'ordinamento delle carriere e la determinazione del trattamento economico*)

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti con valore di legge ordinaria con cui:

a) sarà determinato l'ordinamento delle carriere dei docenti universitari delle due fasce e il relativo trattamento economico. Ciascuna fascia sarà articolata in sei classi di stipendio onnicomprensivo nell'arco di venti anni.

L'ultima classe di stipendio per i professori ordinari sarà corrispondente alla retribuzione prevista per il livello di funzione A di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e la prima sarà corrispondente all'ultima classe di stipendio del ruolo dei docenti laureati della scuola secondaria.

L'ultima classe di stipendio per i professori associati sarà pari al 60 per cento

dell'ultima classe di stipendio del professore ordinario e la prima sarà corrispondente alla prima classe di stipendio del ruolo dei docenti laureati della scuola secondaria;

b) sarà determinato il trattamento economico differenziato per i docenti che esercitano libera attività professionale;

c) saranno riviste ed adeguate alla nuova struttura delle carriere dei docenti tutte le norme riguardanti i riconoscimenti dei servizi prestati in ruoli diversi della stessa o di altra amministrazione nonchè il servizio prestato in qualità di docente incaricato e sarà altresì valutato il periodo di iscrizione al dottorato di ricerca limitatamente ad un quadriennio;

d) saranno dettate norme per la determinazione per ciascun ateneo delle piante organiche di tutto il personale non docente delle Università e per l'aggiornamento triennale delle medesime che sarà effettuato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro tenuto conto del numero degli studenti e dei docenti, delle esigenze della ricerca, delle strutture edilizie;

e) saranno determinati criteri idonei a rendere possibile la mobilità del personale non docente tenuto conto delle esigenze di professionalità e di riqualificazione;

f) saranno dettate norme per la disciplina del reclutamento del personale non docente che dovrà avvenire unicamente per pubblico concorso; il reclutamento avverrà per singole sedi, fatta eccezione per il personale delle carriere direttive;

g) saranno previste norme per la disciplina dell'aggiornamento e riqualificazione del personale non docente;

h) sarà disciplinato ogni altro aspetto dello stato giuridico del personale docente e di quello del personale non docente ivi compresa la disciplina delle libertà sindacali, ferme restando le particolari norme sulle attribuzioni dei dirigenti;

i) saranno costituiti in ogni ateneo appositi organi che assorbiranno le competenze spettanti al Consiglio di amministrazione e al Consiglio di disciplina funzionanti presso l'amministrazione centrale della pubblica istruzione e ne saranno definite le competenze;

l) saranno dettate opportune norme transitorie in relazione al riordinamento dei ruoli ed alla ristrutturazione delle carriere e a quanto altro potrà derivare dall'applicazione della presente legge.

Le norme delegate saranno emanate con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, udito il parere di una commissione composta dai dodici senatori e dodici deputati di cui al precedente articolo 7 integrata da sei rappresentanti dei sindacati che organizzano il personale universitario, nominati dal Ministro della pubblica istruzione su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, e da sei esperti scelti dal Ministro della pubblica istruzione.

Gli effetti economici decorreranno dal 1° novembre 1979 per il personale docente. Per il personale non docente restano ferme le diverse decorrenze previste dall'accordo Governo-sindacati del 5 gennaio 1977.

Art. 52.

(*Soppressione degli incarichi*)

A far tempo dall'anno accademico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sono aboliti gli incarichi d'insegnamento e cessano gli effetti della stabilizzazione.

Agli incaricati che non siano stati inquadrati nella fascia dei docenti associati ai sensi del precedente articolo 44 l'incarico potrà essere prorogato annualmente per non oltre cinque anni accademici.

Per esigenze di particolare rilevanza attinenti la ricerca o la didattica, le Università possono avvalersi, per la durata non superiore all'anno accademico non immediata-

mente rinnovabile, dell'opera di docenti di Università straniere e di esperti con qualificata esperienza scientifica e tecnica.

I relativi oneri sono a carico dei bilanci delle Università.

Art. 53.

(*Soppressione degli assegni biennali*)

A partire dall'anno accademico successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui all'articolo 6 del citato decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, sono soppressi.

Art. 54.

(*Contratti e assegni biennali di formazione scientifica e didattica*)

Allo scadere del quadriennio i titolari di contratto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, possono, previo parere favorevole del Consiglio di facoltà che dovrà tenere conto dei risultati delle attività di studio e di ricerca effettuate, ottenere la conferma del contratto fino all'espletamento dei primi tre concorsi a posti di docente associato.

I contrattisti che siano già docenti di altri ordini di scuole e i contrattisti che ottengano l'inquadramento nei ruoli della scuola secondaria, se confermati ai sensi del precedente primo comma, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa con assegni, con perdita del trattamento economico previsto per i contrattisti, per la durata della proroga.

Il periodo trascorso in aspettativa è utile ai fini della progressione economica e di carriera nel ruolo di appartenenza.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, saranno stabilite le corrispondenze tra i titoli di studio, in possesso dei contrattisti, che non danno accesso ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola secondaria e gli insegnamenti medesimi.

È prorogata, per il periodo indicato al primo comma e alle condizioni ivi previste, la durata degli assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, che siano ancora in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai fini di cui al precedente comma le borse di addestramento didattico concesse dal Ministero della pubblica istruzione sono equiparate agli assegni biennali di formazione scientifica e didattica.

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 55.

(*Ricerca scientifica*)

A partire dall'anno finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione è istituito un unico capitolo denominato « Assegnazioni alle Università, agli istituti di istruzione universitaria, agli osservatori astronomici, geofisici, vulcanologici e agli istituti scientifici speciali per la ricerca scientifica e per l'acquisto e il noleggio delle attrezzature didattiche e scientifiche ». Sono in conseguenza soppressi i capitoli 8551 e 4103.

Alla ripartizione delle somme, iscritte nell'unico capitolo di cui al precedente comma, tra le singole Università provvede il Ministro della pubblica istruzione sulla base dei criteri generali determinati dal Consiglio nazionale universitario e tenuto conto dei programmi di sviluppo predisposti dai singoli atenei, del numero dei dipartimenti, del numero dei docenti che vi appartengono e degli studenti. Una quota per gli stanziamenti annui può essere destinata dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio na-

zionale universitario, per il finanziamento di programmi di ricerca di rilevante importanza e per la istituzione e il potenziamento di consorzi tra le Università per la ricerca o di istituti nazionali universitari di ricerca per gruppi di discipline omogenee.

Art. 56.

(*Conferenza triennale per la ricerca universitaria*)

Al fine di valutare periodicamente le esigenze della ricerca scientifica nel settore universitario e di individuarne le linee di sviluppo, nonchè i possibili collegamenti con la programmazione economica, è istituita una Conferenza triennale delle Università.

Alla Conferenza partecipano il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro della ricerca scientifica, gli organi della programmazione economica, rappresentanze degli atenei, delle regioni, del Consiglio nazionale delle ricerche e degli altri enti pubblici di ricerca, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, del Consiglio nazionale universitario.

In seno alla Direzione generale per l'istruzione universitaria è istituita una segreteria permanente con il compito di raccogliere e coordinare la documentazione sugli interventi posti in essere nel triennio, sui risultati conseguiti e predisporre gli elementi di valutazione per la definizione delle linee programmatiche per il triennio successivo

Sui risultati della Conferenza il Ministro della pubblica istruzione riferisce al Parlamento.

Art. 57.

(*Diritto allo studio*)

Sono delegate alle Regioni le funzioni amministrative in materia di Opere universitarie.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenterà al Parlamento un disegno di legge organico inteso a disciplinare la materia del diritto allo studio nel settore universitario prevedendo, tra l'altro, la progressiva erogazione di servizi in sostituzione di forme monetarie di assistenza assicurandone la fruizione prioritariamente agli studenti di disagiate condizioni economiche.

Con lo stesso provvedimento si provvederà all'inquadramento nei ruoli del personale non docente delle Università del personale dipendente dalle Opere universitarie.

Art. 58.

(*Tasse universitarie*)

Le dispense dal pagamento delle tasse, soprattasse e contributi di ogni genere per gli studenti di condizione economica non agiata previste dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e dall'articolo 6 della legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni e integrazioni, sono concesse agli studenti i cui genitori sono titolari, congiuntamente, di un reddito annuo complessivo non superiore a 5 milioni di lire e agli studenti che sono titolari di redditi da lavoro per un ammontare complessivo netto annuo non superiore a 3 milioni.

A decorrere dall'anno accademico successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, la tassa di immatricolazione, la tassa annuale di iscrizione e la tassa di laurea o diploma di cui all'articolo 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, sono fissate, rispettivamente, nella misura di lire 20.000, lire 90.000 e lire 25.000.

La tassa annuale per gli studenti fuori corso, che chiedono la ricognizione della qualità di studente, è fissata in lire 30.000 per il primo anno, aumentata a lire 40.000 per il secondo anno e a lire 50.000 per gli anni successivi.

La tassa di diploma di cui al terzo comma del citato articolo 7, relativa a coloro i quali conseguono i diplomi di specializzazio-

ne o di perfezionamento presso le Università, è aumentata a lire 50.000.

Al contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, sono assoggettati gli studenti i cui genitori sono titolari, congiuntamente, di un reddito complessivo netto superiore a 8 milioni di lire e gli studenti che sono titolari di redditi non da lavoro per un ammontare complessivo netto annuo superiore a 6 milioni.

Art. 59.

(*Prima costituzione del Consiglio nazionale universitario*)

Per la prima costituzione del Consiglio nazionale universitario i rappresentanti di cui alla lettera *a*) dell'articolo 32 sono eletti dalle facoltà nelle seguenti proporzioni:

a) 5 professori di ruolo e 3 professori incaricati stabilizzati o assistenti ordinari eletti dalle facoltà di giurisprudenza, sociologia, scienze politiche;

b) 5 professori di ruolo e 3 professori incaricati stabilizzati o assistenti ordinari eletti dalle facoltà di lettere e magistero e dall'Istituto universitario orientale di Napoli;

c) 5 professori di ruolo e 3 professori incaricati stabilizzati o assistenti ordinari eletti dalle facoltà di medicina;

d) 5 professori di ruolo e 3 professori incaricati stabilizzati o assistenti ordinari eletti dalle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, chimica industriale e scienze statistiche, demografiche ed attuariali;

e) 4 professori di ruolo e 3 professori incaricati stabilizzati o assistenti ordinari eletti dalle facoltà di ingegneria e architettura;

f) 3 professori di ruolo e 2 professori incaricati stabilizzati o assistenti ordinari eletti dalle facoltà di economia e commercio e dall'Istituto universitario navale di Napoli;

g) 1 professore ordinario e 1 professore incaricato stabilizzato o assistente ordinario eletti dalle facoltà di veterinaria;

h) 1 professore ordinario e 1 professore incaricato stabilizzato o assistente ordinario eletti dalle facoltà di farmacia;

i) 1 professore ordinario e 1 professore incaricato stabilizzato o assistente ordinario eletti dalle facoltà di agraria.

Alle elezioni delle rappresentanze dei professori incaricati stabilizzati e degli assistenti ordinari partecipano congiuntamente i professori incaricati e gli assistenti di ruolo.

I sei posti previsti dalla lettera *c*) dell'articolo 32 per gli iscritti ai corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca sono assegnati a rappresentanti dei contrattisti e dei titolari di assegni biennali eletti dalle rispettive categorie.

Art. 60.

(*Composizione transitoria degli altri organi*)

Fino a quando non sarà effettuato l'inquadramento nella fascia dei docenti associati di coloro che vi hanno titolo ai sensi dell'articolo 44 e non sarà espletato il primo concorso per il conseguimento del dottorato di ricerca, la composizione dei seguenti organi è così determinata in via transitoria:

a) Consiglio di ateneo: i cinque posti riservati ai docenti associati sono assegnati: tre alla rappresentanza degli incaricati stabilizzati e due alla rappresentanza degli assistenti di ruolo privi di incarico; i due posti riservati agli iscritti al dottorato di ricerca sono assegnati alla rappresentanza dei titolari dei contratti e degli assegni biennali;

b) Corpo elettorale per l'elezione del rettore: è costituito da tutti i membri dei Consigli di facoltà nella loro composizione più ampia integrata da un rappresentante del personale non docente per ciascun Consiglio di facoltà;

c) Consiglio di dipartimento: il numero dei posti destinati ai docenti associati è attribuito per metà ai docenti incaricati stabilizzati e per metà agli assistenti privi di

incarico. Il numero dei posti attribuiti agli iscritti al dottorato di ricerca è attribuito per metà ai titolari di contratto e per metà ai titolari di assegni biennali;

d) Consiglio di corso di laurea o di diploma: fanno parte del Consiglio di corso di laurea o di diploma oltre ai professori ordinari gli incaricati e gli assistenti di ruolo assegnati al corso nonchè rappresentanze elette delle altre componenti nel numero previsto all'articolo 30.

Alle elezioni delle rappresentanze delle varie categorie previste nel presente articolo partecipano solo gli appartenenti alla corrispondente categoria, salvo che non sia diversamente disposto.

Art. 61.

(*Fase sperimentale di attuazione dei dipartimenti*)

Nella prima applicazione della presente legge, al fine di consentire l'avvio in fase sperimentale, il Consiglio nazionale universitario, entro sei mesi dalla sua costituzione, tenuto conto delle proposte avanzate dai singoli atenei, elabora uno schema orientativo dei dipartimenti che possono essere costituiti con la indicazione di quelli che concorrono alla organizzazione di ciascun corso di laurea o di diploma.

La istituzione dei dipartimenti in via sperimentale presso ciascuna Università è autorizzata dal Ministro per la pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale universitario, su proposta delle Università da formularsi dai Consigli di amministrazione su parere del Senato accademico entro sei mesi dall'adozione dello schema orientativo.

Le proposte delle Università conterranno anche l'assegnazione ai dipartimenti dei professori di ruolo e incaricati, degli assistenti, dei titolari di contratti e di assegni biennali, del personale non docente da effettuare con decreto rettorale.

Il personale interessato indica a quale dipartimento intende essere assegnato tra quelli in cui la propria disciplina può essere collocata.

Intervenuto il decreto ministeriale autorizzativo, le Università provvedono alla costituzione degli organi del dipartimento e dei Consigli di corsi di laurea o di diploma.

Con l'insediamento dei nuovi organi cessano di funzionare i Consigli di facoltà e il Senato accademico e le cattedre, comprese quelle non ricoperte da titolari, sono trasformate in posti di docente ordinario.

Al termine del secondo anno accademico di attuazione della sperimentazione, sulla base dei relativi risultati, si provvederà alla definitiva istituzione dei dipartimenti ai sensi del precedente articolo 21.

Art. 62.

(*Conferenza nazionale dei rettori*)

È istituita la Conferenza nazionale dei rettori dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa.

Fanno parte della conferenza i Rettori delle Università statali e libere nonchè i Direttori degli Istituti universitari.

La Conferenza elegge nel proprio seno un presidente che ne ha la legale rappresentanza e un vice presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Ferme le attribuzioni del consiglio nazionale universitario, la Conferenza, nel rispetto dell'autonomia delle singole Università, elabora proposte di coordinamento a livello regionale, interregionale e nazionale delle singole sedi universitarie per la migliore utilizzazione delle attrezzature didattiche e scientifiche, per lo sviluppo ordinato del sistema universitario nazionale, per la migliore distribuzione degli studenti per sede universitaria.

La Conferenza nazionale dei rettori provvede annualmente ad elaborare elementi di informazione per l'orientamento degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria superiore ai fini della loro eventuale prosecuzione degli studi.

Le spese di funzionamento della Conferenza fanno carico al capitolo 4101 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

TITOLO VI

RIORDINAMENTO DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI, DEI CONSERVATORI DI MUSICA, DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI ARTE DRAMMATICA E DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA

Art. 63.

(Delega al Governo)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti con valore di legge ordinaria per il riordinamento delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e della Accademia nazionale di arte drammatica.

Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per i beni culturali e ambientali udito il parere di una commissione composta da 12 senatori e 12 deputati in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei Presidenti dei gruppi stessi, integrata da 6 rappesentanti dei sindacati che organizzano il personale del settore artistico nominati dal Ministro della pubblica istruzione su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e da 6 esperti scelti dal Ministro della pubblica istruzione di intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

Art. 64.

(Accademie di belle arti)

Per il riordinamento delle Accademie di belle arti si osservano i seguenti princìpi e criteri direttivi.

Le Accademie di belle arti, tenuto conto delle loro specifiche esigenze anche con riguardo alla sperimentazione degli Istituti superiori per l'industria artistica, saranno ristrutturate quali istituti di istruzione universitaria, dotati di personalità giuridica e di autonomia ai sensi del precedente articolo 1, determinandosi i corsi ed i dipartimenti in cui si articolano, il relativo ordinamento didattico, i titoli per l'accesso, anche con riguardo all'ammissione di studenti stranieri il valore dei titoli finali di livello corrispondente a quelli universitari.

Alle Accademie di belle arti saranno applicabili le disposizioni per le Università in materia di:

a) stato giuridico, reclutamento e trattamento economico del personale docente e non docente, compreso quello con funzioni dirigenziali, quello tecnico e di biblioteca;

b) ordinamento dei ruoli e strutturazione delle carriere del personale di cui alla precedente lettera *a*);

c) modalità di determinazione degli organici;

d) istituzione, composizione, competenza e funzionamento degli organi di governo, tenuto conto della specificità della struttura delle Accademie che si configureranno come istituzioni universitarie articolate su più corsi.

Art. 65.

(Conservatori di musica)

Per il riordinamento dei Conservatori di musica e scuole medie annesse si osservano i seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) sarà prevista l'istituzione in ciascuna provincia di almeno una scuola media ad orientamento musicale, determinandosi: gli opportuni adattamenti del piano di studi della scuola media in relazione al predetto orientamento; le modalità di reclutamento dei docenti delle discipline musicali; la possibilità e le modalità di istituzione di corsi propedeutici, cui sono ammessi gli allievi di età compresa tra gli otto e gli undici anni. Sarà, altresì, prevista la graduale soppressione delle attuali scuole medie annesse ai Conservatori di musica;

2) i Conservatori di musica saranno strutturati quali istituzioni scolastiche uni-

tarie, dotate di personalità giuridica e di autonomia, costituite da corsi quinquennali di Scuola secondaria superiore con area specifica delle arti opportunamente adattata negli orari e nei programmi alle esigenze peculiari dell'unitarietà della struttura, e da un Istituto superiore di musica di livello universitario con corsi della durata di almeno tre anni.

Saranno determinati:

a) le condizioni per l'accesso alla Scuola secondaria superiore musicale e all'Istituto superiore di musica, anche con riguardo alla ammissione di studenti stranieri; l'ordinamento didattico del Conservatorio di musica tenuto conto, per la scuola secondaria superiore musicale, dell'esigenza di assicurare una preparazione culturale di livello corrispondente all'area comune della scuola secondaria superiore e una preparazione specifica; il valore del diploma conseguibile con esami di Stato, al termine degli studi della scuola secondaria superiore musicale, nonchè dei diplomi conseguibili al termine dei corsi dell'Istituto superiore di musica che, in relazione alla durata, saranno corrispondenti a quelli universitari;

b) gli organi collegiali e di governo, prevedendosi:

— il Consiglio di conservatorio che esercita le funzioni relative al governo amministrativo e alla gestione economica e patrimoniale del conservatorio, composto (oltre che del Direttore di conservatorio che la presiede, di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, di un rappresentante della Regione in cui ha sede il conservatorio e del Direttore dei servizi di segreteria con funzioni di segretario) di rappresentanti, eletti per ciascuna categoria, del personale docente, del personale non docente e degli studenti, riservando almeno il 50 per cento del totale al personale docente e assicurando la partecipazione paritaria tra dette componenti appartenenti all'Istituto superiore e alla Scuola secondaria superiore musicale;

— la Giunta esecutiva del conservatorio, la cui istituzione è facoltativa e la cui composizione non potrà essere in ogni caso superiore a dieci membri eletti dal Consiglio di conservatorio in modo che sia assicurata la rappresentanza di tutte le sue componenti. Essa è presieduta dal direttore del conservatorio e di essa farà parte di diritto il direttore del servizio di segreteria con funzioni di segretario;

— il Direttore di conservatorio che sarà eletto dal personale docente dell'istituto superiore tra i docenti di ruolo e che svolgerà anche le funzioni di preside della Scuola secondaria superiore musicale;

— gli altri organi relativi agli Istituti superiori e alle Scuole secondarie superiori musicali che, compatibilmente con la particolare struttura dei Conservatori, dovranno uniformarsi, i primi, a quelli previsti per le Università e, i secondi, a quelli previsti a livello di istituto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, per le scuole secondarie superiori;

c) i ruoli del personale docente distinti per gli Istituti superiori e per le Scuole secondarie superiori musicali.

Gli insegnanti di discipline dell'area comune e i docenti di materie musicali il cui insegnamento si esaurisce nell'ambito dei corsi quinquennali sono iscritti nei ruoli del personale docente della scuola secondaria superiore. Saranno previste particolari modalità di reclutamento degli insegnanti di discipline musicali. Nel ruolo del personale docente degli Istituti superiori musicali sono compresi i docenti di insegnamenti musicali che, se impartiti nelle scuole secondarie superiori musicali, si sviluppano organicamente negli Istituti superiori nonchè i docenti di insegnamenti culturali e musicali propri dell'area degli Istituti superiori; ai predetti docenti si estendono le norme di stato giuridico e relativo trattamento economico del personale docente delle Università, con possibilità di prevedere per gli insegnanti di discipline musicali particolari modalità di reclutamento.

Saranno determinati per i docenti delle materie musicali i limiti e le modalità per

l'esercizio della libera professione in conformità, in quanto possibile, del disposto del precedente articolo 49;

d) l'ordinamento dei ruoli, la strutturazione delle carriere e le modalità di determinazione degli organici del personale docente e non docente dei Conservatori, compreso quello con funzioni dirigenziali e quello tecnico e di biblioteca.

Art. 66.

(*Accademia nazionale di arte drammatica e Accademia nazionale di danza*)

Con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui ai precedenti articoli saranno riordinate rispettivamente l'Accademia nazionale di arte drammatica e l'Accademia nazionale di danza.

Art. 67.

(*Norme comuni*)

Le norme di cui al presente titolo dovranno prevedere:

a) la possibilità che successive modificazioni ed integrazioni agli ordinamenti didattici, ai piani di studio delle istituzioni di cui ai precedenti articoli siano apportate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ovvero il Consiglio nazionale universitario secondo i settori di competenza; che successive variazioni alle piante organiche siano apportate con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;

b) l'elevazione da tre a cinque del numero dei posti riservati ai rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo dell'area specifica delle arti, in seno al Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Per la trattazione degli affari concernenti le istituzioni di cui al presente titolo il Consiglio nazionale universitario è integrato da sei rappresentanti del personale docente, tre rappresentanti degli studenti e due rappresentanti del personale non docente delle istituzioni medesime eletti dalle rispettive categorie;

c) il pieno riconoscimento del valore dei titoli di studio conseguiti nelle istituzioni di cui al presente titolo, antecedentemente alla prima attuazione del riordinamento;

d) la disciplina dell'inquadramento del personale in servizio presso le istituzioni di cui al presente titolo garantendo il pieno riconoscimento del servizio prestato nei ruoli di provenienza e la conservazione delle posizioni economiche e di carriera già acquisite;

e) il consolidamento di tutti gli oneri e contributi relativi al mantenimento e funzionamento delle istituzioni di cui al presente titolo;

f) ogni altra opportuna disposizione, anche di natura transitoria, in relazione alla istituzione dei nuovi ruoli, alla ristrutturazione delle carriere e a quanto altro potrà derivare dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente titolo.

Art. 68.

(*Norma finanziaria*)

Agli oneri derivanti dalla graduale attuazione del nuovo ordinamento delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, nonchè delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza, si provvederà con una quota degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, da determinare annualmente con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio.

Art. 69.

(*Norma abrogativa*)

Tutte le disposizioni di legge e di regolamento sull'istruzione universitaria, contrarie o incompatibili con la presente legge, sono abrogate.

DISEGNO DI LEGGE n. 686

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ARIOSTO ED ALTRI

Art. 1.

(*Finalità, funzioni, autonomia delle Università*)

Le Università sono istituzioni di alta cultura, dotate di personalità giuridica.

Ogni Università costituisce una comunità di docenti e di studenti. Alle sue attività partecipa nelle forme previste dalla legge il personale amministrativo, tecnico, ausiliario.

Le Università elaborano e trasmettono criticamente le conoscenze scientifiche, promuovendo ed organizzando la ricerca e curando la preparazione culturale e professionale degli studenti, nonchè la formazione dei docenti. Concorrono, mediante il libero confronto culturale, allo sviluppo scientifico, tecnico ed economico del Paese, promuovendo forme di collaborazione con i centri anche stranieri di cultura e di ricerca, con le regioni, le province, i comuni e con le forze sociali e produttive del territorio. Sono centri di educazione permanente.

Le Università realizzano democraticamente, secondo le modalità previste dalla presente legge, la propria autonomia scientifica, didattica e amministrativa e assicurano il soddisfacimento delle esigenze della comunità universitaria, nonchè la libertà individuale di ricerca, di studio e di insegnamento.

Art. 2.

(*Denominazione e sede delle Università*)

La denominazione di « Università degli studi » e quella di « Istituto di istruzione universitaria » possono essere usate soltanto dalle Università statali o da quelle non statali, previste al successivo articolo 6, che rilasciano titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.

Ogni ateneo ha sede in un unico centro, dove funzionano i dipartimenti che lo compongono.

Art. 3.

(*Università e ricerca scientifica*)

L'Università è il centro primario della ricerca scientifica.

La legge regola i rapporti tra Università ed istituti extra universitari di ricerca, finanziati in tutto o in parte dallo Stato, e tra Università ed organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca.

Art. 4.

(*Programmazione di nuove sedi universitarie*)

Le nuove Università sono istituite o riconosciute con legge presentata dal Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale universitario e secondo le osservazioni in merito formulate dalla regione interessata e dalle Università esistenti nel territorio di essa, sulla base delle previsioni di un apposito piano di sviluppo universitario nonchè delle indicazioni del CIPE. Esse sono articolate in non meno di cinque corsi di laurea.

Ogni Università organizza l'attività scientifica e didattica in una unica sede, dove funzionano i dipartimenti e i corsi di laurea che la costituiscono.

È fatto divieto alle Università di organizzare dipartimenti o corsi di laurea fuori della propria sede, nonchè di sdoppiare singoli corsi, o comunque far svolgere propri insegnamenti, al di fuori della sede universitaria.

Per ogni nuova Università, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio nazionale universitario, è nominato un Comitato tecnico-amministrativo costituito da cinque membri, per le attività di prima istituzione e di insediamento territoriale, indicati in un numero doppio di candidati rispettivamente, per un componente, dalla regione interessata, per due componenti, dalle Università esistenti

nella regione, per due componenti, dal Consiglio nazionale universitario.

Per ogni dipartimento o corso di laurea, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale universitario, è nominato un comitato ordinatore costituito da tre membri, con il compito di provvedere, secondo le modalità previste dalla legge, agli adempimenti necessari alla copertura dei posti in organico del personale docente e non docente nonchè all'avvio dell'attività didattica, che dovrà avere inizio non prima che siano trascorsi tre mesi dalla nomina del comitato.

Nessuno può far parte contemporaneamente di più comitati tecnico-amministrativi o ordinatori nè può essere chiamato a far parte di altro consimile comitato durante il successivo quinquennio.

I membri dei comitati tecnico-amministrativi delle Università e dei comitati ordinatori costituiscono provvisoriamente il Consiglio di ateneo e ne esercitano le funzioni, compresa quella di deliberare in ordine allo statuto dell'Università.

Il personale docente chiamato a far parte di un dipartimento della nuova Università diviene di diritto membro del rispettivo comitato ordinatore. Il comitato ordinatore decade dopo che abbiano preso servizio i primi tre docenti e viene sostituito dal Consiglio di dipartimento costituito in base alle norme vigenti, in quanto applicabili.

Entro un anno il Consiglio di ateneo provvisorio deve provvedere alla indizione delle elezioni per la costituzione del Consiglio di ateneo secondo le norme vigenti.

I membri del comitato tecnico-amministrativo decadono entro due anni dalla nomina e comunque nel momento della costituzione del Consiglio di ateneo.

Art. 5.

(*Statuto*)

Ogni Università ha un proprio statuto.

Lo statuto, sulla base delle indicazioni del Consiglio nazionale universitario, determina i dipartimenti in cui si articola l'ateneo, i titoli che possono essere da esso rilasciati, i dipartimenti che concorrono all'organizzazione di ogni corso di laurea o di diploma e gli organismi interdipartimentali a tal fine costituiti, le altre strutture didattiche, di ricerca e di formazione professionale, le norme generali per il loro funzionamento, le modalità per il conseguimento del dottorato di ricerca, i criteri di connessione fra più dipartimenti allo scopo di promuovere iniziative interdisciplinari, le norme che assicurano la pubblicità degli atti e dell'attività scientifica dell'ateneo e dei dipartimenti.

Lo statuto è deliberato, con la maggioranza dei suoi componenti, dal Consiglio di ateneo ed entra in vigore con decreto del Rettore, che è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 6.

(*Università libere*)

L'autonomia delle Università libere è determinata dai rispettivi statuti.

Gli statuti delle Università libere che rilasciano titoli di studio legalmente riconosciuti saranno modificati, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, affinchè le strutture universitarie non siano in contrasto coi princìpi informatori della legge stessa.

Art. 7.

(*Ordinamento didattico*)

Le Università rilasciano i seguenti titoli: *a*) diploma universitario; *b*) diploma di laurea; *c*) dottorato di ricerca.

La durata dei corsi per il conseguimento dei diplomi universitari non può essere inferiore a due anni; quella dei corsi per il conseguimento delle lauree non può essere inferiore a quattro anni. La durata degli studi e delle ricerche per il conseguimento del dottorato di ricerca non può essere inferiore a tre anni.

L'ordinamento e la durata degli studi dei singoli corsi di diploma e di laurea, la deter-

minazione degli insegnamenti da inserire obbligatoriamente nei piani di studio individuali ai fini dell'accesso agli esami di abilitazione all'esercizio professionale, nonchè le condizioni per l'accesso ai corsi stessi, sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere conforme del Consiglio nazionale universitario.

L'ordinamento degli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca, da attuare presso il dipartimento, è stabilito dallo statuto delle Università.

I corsi seguiti per il conseguimento del diploma universitario sono validi agli effetti del conseguimento successivo del diploma di laurea, se coerenti con l'indirizzo degli studi perseguito.

Art. 8.

(*Disciplina degli studi e corsi di orientamento*)

L'anno accademico ha inizio il 16 ottobre e termina il 15 ottobre dell'anno successivo; i corsi annuali sono divisi in tre periodi bimestrali, dal 16 ottobre al 15 dicembre, dal 15 gennaio al 15 marzo, dal 15 aprile al 15 giugno. Nel mese successivo a ciascun bimestre e nel periodo tra il 15 settembre e il 15 ottobre hanno luogo gli esami di profitto e di laurea.

Lo sdoppiamento dei corsi ufficiali ai quali siano regolarmente iscritti più di duecento studenti è obbligatorio.

L'Università organizza per gli studenti di prima immatricolazione corsi di orientamento tesi a facilitare l'inserimento degli studenti nei singoli corsi di studio ai fini della sperimentazione dei dati attitudinali rispetto agli indirizzi prescelti e dell'acquisizione di conoscenze fondamentali dei corsi di laurea attuati presso ciascuna Università.

Ogni Università, in collaborazione con le regioni, con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali e con gli ordini professionali, istituisce un servizio di orientamento per fornire agli studenti indicazioni, ai fini dell'inserimento dei giovani nelle attività professionali e produttive.

Le iscrizioni alle Università sono accettate dal 20 agosto al 15 settembre.

La distinzione tra materie fondamentali e complementari è soppressa.

Le modalità relative all'approvazione dei piani di studio, secondo la legislazione vigente e alla valutazione della preparazione dello studente sono demandate dai Consigli di dipartimento ai Consigli di corsi di laurea.

I metodi di insegnamento e di valutazione del profitto appartengono alla libertà didattica di ogni docente e non possono essere oggetto di censura.

Il giudizio negli esami è sempre emesso a seguito di prova individuale, pur essendo valutati ai fini della formulazione di tale giudizio, i risultati relativi ad attività di seminario, esercitazioni e lavori di gruppo.

Art. 9.

(*Accesso all'Università*)

Possono iscriversi ad uno dei corsi di laurea o di diploma istituiti presso l'Università prescelta:

a) i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado che abbiano carattere coerente con gli indirizzi di studio prescelti;

b) coloro che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età, anche se sprovvisti del diploma di cui alla precedente lettera *a*), previo accertamento del livello di preparazione culturale e dell'attitudine agli studi universitari. Tale accertamento, avente valore di esame di Stato, viene effettuato presso il corso cui gli interessati intendono iscriversi.

I criteri generali della compatibilià tra diplomi di istruzione secondaria e indirizzi di studio universitari nonchè dell'accertamento di cui al punto *b*) del precedente comma sono stabiliti con regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere conforme del Consiglio nazionale universitario.

Nello stesso regolamento sono indicate le norme relative alla organizzazione dei corsi destinati ad integrare la preparazione specifica di coloro che si siano iscritti al-

l'Università in corsi di laurea non coerenti con il carattere della maturità conseguita.

Art. 10.

(*Dipartimenti*)

Il dipartimento è la struttura fondamentale dell'Università. Organizza e coordina una pluralità di settori di ricerca e di insegnamento, costituiti ciascuno da gruppi di discipline affini, aventi finalità o caratteristiche comuni; organizza le attività di studio e di ricerca per il dottorato di ricerca, concorre, nei modi previsti dallo statuto, a stabilire i programmi di insegnamento delle discipline compresi nei piani di studio; attribuisce al personale docente le funzioni di insegnamento; cura unitariamente l'uso dei mezzi e degli strumenti ad esso assegnati.

Il dipartimento, d'intesa con il Consiglio di ateneo, organizza corsi universitari e post-universitari di preparazione, di specializzazione, di orientamento e di aggiornamento professionale; i relativi attestati vengono rilasciati dall'Università. Esso è altresì centro di educazione permanente per l'aggiornamento culturale dei cittadini, e assume a tal fine le opportune iniziative.

I dipartimenti previsti dallo statuto si attengono di regola ai tipi indicati dal Consiglio nazionale universitario. In caso di difformità, è necessario che il Consiglio nazionale universitario riconosca la validità delle ragioni scientifiche e didattiche che la motivano.

Ciascun dipartimento deve avere una sede propria.

A ciascun docente è garantita, nello svolgimento delle sue funzioni, anche se programmate nell'ambito del dipartimento, la libertà di studio, di ricerca, di insegnamento, di metodologia e di didattica, ed è assicurata altresì la possibilità di disporre dei mezzi e dei servizi a tal fine necessari.

Ad ogni docente è consentito chiedere il passaggio ad altro dipartimento dello stesso ateneo le cui discipline egli ritenga siano affini alle proprie ricerche. Il passaggio è disposto con decreto del Rettore, previo parere favorevole del dipartimento nel quale il docente chiede di essere trasferito. Qualora il singolo docente ritenga di non disporre delle garanzie relative alla propria libertà di insegnamento e di ricerca, può ricorrere al Consiglio di ateneo.

Il dipartimento dispone di laboratori e servizi scientifici che, ai soli fini di attività di ricerca, possono anche essere localizzati fuori sede.

Esso può stabilire piani di ricerca, o organizzare centri di studi o laboratori, in comune con altri dipartimenti della stessa o di altre Università italiane o straniere, o con il Consiglio nazionale delle ricerche, o con altre istituzioni scientifiche; esso predispone in tal caso gli opportuni strumenti organizzativi, anche promuovendo convenzioni tra le Università e gli enti interessati.

Art. 11.

(*Gestione e personale docente e non docente*)

Il dipartimento determina autonomamente l'erogazione dei fondi ad esso assegnati, nel quadro del bilancio dell'Università. I locali e le attrezzature di cui dispone sono comuni ai vari insegnamenti.

Il dipartimento provvede, nell'ambito dei posti di cui dispone, alla determinazione del settore di ricerca ai fini dei concorsi per i posti di ruolo di docente universitario, alla chiamata dei docenti, all'associazione degli studiosi, alle richieste di assegnazione del personale non docente.

La Giunta di ateneo ripartisce, secondo le esigenze rispettive, i posti di personale non docente fra i servizi centrali dell'Università e i singoli dipartimenti, e provvede alle relative assegnazioni.

Art. 12.

(*Regolamento interno del dipartimento*)

L'esercizio delle funzioni conferite al dipartimento è disciplinato dal regolamento interno, deliberato dal Consiglio del dipartimento stesso ed emanato dal Rettore.

Art. 13.

(*Istituzione di corsi di laurea e di diploma*)

Il Consiglio di ateneo, sentito, dove esiste, il Consiglio regionale universitario, in collaborazione con la regione, con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali e con gli ordini professionali, ogni cinque anni costituisce delle Commissioni paritetiche che hanno il compito di verificare la attualità dei corsi di laurea esistenti nell'ambito della programmazione regionale e nel contesto più ampio della programmazione nazionale ed eventualmente di studiare ipotesi alternative di nuovi corsi da istituire.

Le proposte per l'istituzione di nuovi corsi di laurea o di diploma sono previamente sottoposte all'esame del Consiglio nazionale universitario, che indica le condizioni necessarie per l'accertamento di compatibilità con le esigenze della programmazione e ratificate con legge proposta dal Ministro della pubblica istruzione.

Art. 14.

(*Corsi di formazione pedagogica e didattica e corsi di preparazione ed orientamento professionale*)

Le università organizzano corsi annuali di formazione pedagogica comprendente il tirocinio didattico, per i laureati che intendano conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento secondario di primo e secondo grado.

La preparazione dei corsi di cui al comma precedente è di competenza del dipartimento attinente alle scienze educative in accordo con gli altri dipartimenti interessati.

I predetti corsi si concludono con una prova di accertamento che ha valore di esame di Stato di abilitazione professionale.

Con apposito regolamento sono determinati i criteri di ammissione ai corsi e le modalità del loro svolgimento, nonchè le prove culturali e professionali relative al tipo di abilitazione cui il candidato aspira.

In vista dello svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, le Università organizzano corsi di preparazione e di orientamento professionale, che possano essere frequentati dagli iscritti all'ultimo anno del corso di laurea o di diploma e dai laureati o diplomati da non oltre un anno.

Per i piani di studio dei corsi universitari di cui al comma precedente, che si concludano con il conseguimento di una qualifica professionale, il Consiglio nazionale universitario indica gli insegnamenti che vi debbono essere obbligatoriamente compresi.

Art. 15.

(*Dottorato di ricerca*)

Il dottorato di ricerca è qualifica accademica valutabile soltanto nell'ambito della ricerca scientifica e dell'insegnamento. Esso si consegue nel dipartimento, secondo le modalità fissate dagli statuti, da coloro che, dopo la laurea, vi abbiano svolto attività di studio e di ricerca per almeno un triennio e che vi abbiano conseguito, a conclusione di essa, risultati di valore scientifico riconosciuto da una commissione formata da tre docenti di ruolo, di cui uno designato dal dipartimento di provenienza del candidato e due da altrettanti dipartimenti, eguali od affini, di altre Università, scelti per sorteggio.

Il conseguimento del dottorato di ricerca è subordinato ad annuali verifiche della validità degli studi e delle ricerche in corso.

Il Consiglio nazionale universitario accerta preventivamente l'esistenza, presso i dipartimenti, di attrezzature e di personale docente idonei a garantire lo svolgimento delle attività dirette al conseguimento del dottorato di ricerca.

Coloro che abbiano superato le prove previste per il conseguimento del dottorato di ricerca, dopo il rilascio del relativo decreto rettorale, sono iscritti per un quinquennio in un elenco a carattere nazionale depositato presso il Consiglio nazionale universitario e presso il Ministero della pubblica istruzione a disposizione per i singoli dipartimenti per l'eventuale chiamata a svolgere funzione di docente associato.

All'inizio di ciascun anno accademico il Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale universitario, sulla base delle proposte pervenute dai Consigli di ateneo delle Università, secondo le richieste presentate dai Consigli di dipartimento, assegna a ciascun dipartimento i contingenti dei posti di docente associato, che per ciascun anno accademico sono fissati in duemila.

Ciascun dipartimento può effettuare le chiamate per la nomina dei professori associati sulla base delle esigenze scientifiche e didattiche in rapporto al numero degli studenti iscritti, nell'ambito dell'organico previsto per ciascun anno accademico dal Ministro della pubblica istruzione.

Art. 16.

(*Ammissione al dottorato di ricerca*)

Sono ammessi alle attività di studio e di ricerca per il conseguimento del dottorato di ricerca i laureati da non oltre cinque anni che superino apposito concorso consistente in almeno una prova scritta ed un colloquio indetto con provvedimento del rettore su richiesta del dipartimento interessato, secondo le modalità stabilite dal rispettivo statuto, nei limiti dei posti attribuiti al dipartimento stesso ai sensi del successivo comma.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i Consigli di ateneo e su parere conforme del Consiglio nazionale universitario sono stabiliti i contingenti dei posti da ripartire tra i dipartimenti in ciascun anno accademico, tenendo conto del numero degli studenti iscritti per ciascuna Università, del numero dei laureati di ciascuna Università per ogni settore dipartimentale e in relazione ad un piano nazionale di programmazione predisposto dal Ministero della pubblica istruzione in relazione alle possibilità di indicare sbocchi di carriera e possibilità di assorbimento sul piano del mercato del lavoro.

Art. 17.

(*Assegni di ricerca*)

Ai vincitori del concorso di cui al precedente articolo spetta, a carico del bilancio dello Stato, un assegno individuale ed indivisibile. La corresponsione è effettuata in rate mensili di uguale ammontare.

A coloro che conseguono il dottorato di ricerca l'assegno può essere confermato, su motivata deliberazione del Consiglio di dipartimento, per un biennio, e, comunque, non oltre la chiamata presso un dipartimento in qualità di docente associato o l'inquadramento come professore ordinario.

I vincitori dei concorsi di cui al precedente articolo e coloro ai quali sia stato prorogato l'assegno ai sensi del secondo comma del presente articolo sono obbligatoriamente soggetti con spesa a carico dello Stato all'assicurazione generale per invalidità, vecchiaia e superstiti, all'assicurazione di malattia, per sè ed i familiari a carico ed hanno diritto alle aggiunte di famiglia, nonchè, nei casi stabiliti, all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. All'iscrizione relativa provvede l'amministrazione dell'Università, con i criteri di ripartizione dei rispettivi oneri osservati per il personale non di ruolo dello Stato.

Sono abrogate tutte le norme che consentono rapporti precari di lavoro con la Università a qualsiasi titolo previsti e con qualsiasi denominazione.

Art. 18.

(*Funzioni degli iscritti ai corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca*)

Gli iscritti al dottorato di ricerca svolgono attività di studio e di ricerca ai fini della loro preparazione scientifica e formazione all'insegnamento. Esclusivamente ai fini suddetti collaborano con i docenti alla organizzazione di seminari ed alle esercitazioni degli studenti dei corsi di laurea e di diploma. Gli iscritti a dipartimenti clinici collaborano anche a funzioni di assistenza e cura. Essi non possono sostituire i docen-

ti nello svolgimento dei corsi e nella valutazione degli studenti. Il Consiglio di dipartimento stabilisce i modi di adempimento dei compiti loro assegnati.

Compatibilmente con l'espletamento delle predette attività possono essere autorizzati dal Consiglio di dipartimento all'esercizio di libere attività professionali.

Art. 19.

(*Ruolo unico dei docenti*)

È istituito il ruolo unico dei docenti universitari che si articola nelle due fasce di professore ordinario e di professore associato.

Alla fascia di professore ordinario si accede mediante pubblico concorso al quale possono partecipare in condizioni di uguaglianza i cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica e gli stranieri.

Almeno la metà dei posti annualmente messi a concorso per la fascia di professore ordinario è riservata ai docenti associati che abbiano ottenuto la valutazione positiva ai sensi dell'articolo 23.

Alla fascia di docente associato si accede mediante chiamata da parte dei singoli dipartimenti, sulla base dei posti a ciascuno di essi assegnati con decreto del Ministro della pubblica istruzione all'inizio di ogni anno accademico, fra coloro che abbiano conseguito il dottorato di ricerca e siano iscritti nell'elenco nazionale appositamente stabilito dalla presente legge.

Al docente di ruolo è garantita nello svolgimento delle funzioni, anche se programmate sul piano della ricerca nell'ambito del dipartimento o coordinate sul piano didattico dal Consiglio del corso di laurea, piena ed intera libertà scientifica e didattica; ed è altresì assicurata la disponibilità dei mezzi e dei servizi a tal fine necessari.

Il singolo docente di ruolo che ritenga che non siano realizzate le previste garanzie nell'ambito del dipartimento può ricorrere in prima istanza ad una commissione di 3 membri estratti a sorte tra tutti i docenti di ruolo che fanno parte del Consiglio di ateneo, e in seconda istanza al Consiglio nazionale delle università.

Il docente di ruolo non è tenuto a prestare giuramento ed è inamovibile.

I posti di organico del ruolo dei docenti universitari sono fissati, a partire dal primo anno accademico successivo all'entrata in vigore della presente legge, in numero di duemila unità per la qualifica di professore ordinario e per la posizione di professore associato.

La ripartizione dei posti in organico tra le Università è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sulla base di criteri generali e obiettivi determinati dal Consiglio nazionale delle università, con riguardo sia alle esigenze scientifiche dei diversi tipi di dipartimento, sia alle esigenze didattiche dei diversi tipi di corso di laurea e al prevedibile sviluppo della popolazione studentesca.

Art. 20.

(*Doveri accademici*)

Il docente di ruolo svolge la propria attività a tempo pieno e durante il periodo di svolgimento del corso di insegnamento è tenuto ad essere presente nell'Università per le attività didattiche, gli incontri con gli studenti e per ogni altra attività connessa, con la sua posizione e qualità di docente. Egli è inoltre tenuto ad essere presente per lo svolgimento degli esami di profitto e di laurea e per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali.

I Consigli di dipartimento stabiliscono norme generali che garantiscano la presenza dei docenti per incontri con gli studenti e altre attività universitarie, nonchè il numero minimo di ore, distribuite in non meno di quattro giorni settimanali da dedicare all'attività didattica.

L'orario delle lezioni, dei seminari, delle esercitazioni e degli incontri con gli studenti deve essere reso pubblico mediante affissione nella sede del rettorato, dei dipartimenti e dei corsi di laurea.

Il docente di ruolo deve risiedere nella regione dove ha sede l'Università.

Il docente di ruolo non può esercitare attività industriali o di commercio, in no-

me proprio o altrui, nè attività professionale privata nè assumere impieghi o svolgere opera di consulenza continuativa presso privati o enti pubblici, ovvero rivestire funzioni di amministratore o sindaco in società che abbiano fini di lucro. È ammessa la direzione di collane editoriali e di periodici a carattere scientifico e culturale.

Le Università comunicano annualmente agli ordini professionali l'elenco dei docenti di ruolo; gli ordini provvedono alla cancellazione di tali docenti dagli albi ordinari e al loro inserimento in albi speciali validi ai soli fini dell'espletamento delle attività degli istituti o cliniche universitarie, secondo le norme e le modalità previste dalla legge ospedaliera.

Il docente di ruolo può essere chiamato ad esercitare per un tempo determinato le funzioni di consigliere di Corte d'appello, della Corte di cassazione, della Corte dei conti o del Consiglio di Stato oppure quelle di avvocato dello Stato oppure quelle di avvocato e procuratore di gratuito patrocinio.

Il docente di ruolo non può impartire altri insegnamenti comunque retribuiti nella Università cui appartiene nè in altre Università statali o libere, nè svolgere altra attività di insegnamento o di ricerca presso enti pubblici od organizzazioni private.

Il docente di ruolo può essere autorizzato dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio di dipartimento, ad assumere attività di insegnameno presso un'accademia militare, una scuola di archivistica, paleografia e diplomatica o altra istituzione di formazione professionale o culturale superiore organizzata dalla pubblica amministrazione.

Con deliberazione del Consiglio di dipartimento avente efficacia annuale, non rinnovabile più di una volta nell'ambito di un triennio in esecuzione di disposizioni a carattere generale adottate dal Consiglio di ateneo, intese ad assicurare l'adempimento dei compiti essenziali della Università stessa, il docente di ruolo che ne faccia richiesta può essere autorizzato all'esercizio, presso enti pubblici, di attività applicative, di consulenza e professionali connesse con l'insegnamento impartito e che siano compatibili con la piena osservanza dei doteri accademici; il cinquanta per cento degli emolumenti percepiti dal docente devono essere versati all'amministrazione del dipartimento.

Al docente di ruolo, dopo sette anni di attività continuativa, è consentito di svolgere, nel corso di un unico anno accademico, uno o due periodi di studio, retribuiti e di durata non superiore a dodici mesi, presso un altro istituto scientifico italiano o straniero.

Le modalità per l'esercizio di tale facoltà saranno stabilite con regolamento ministeriale, su proposta del Consiglio nazionale universitario.

A partire da tre anni dalla data di decorrenza della presente legge, il docente già in servizio che non si sia impegnato a seguire il tempo pieno non può far parte di organi di governo dell'Università nè di Commissioni di concorso.

I docenti di cui al precedente comma devono assicurare la propria presenza nell'Università per almeno 15 ore settimanali, distribuite in non meno di 4 giorni, per le attività di studio, di ricerca e didattiche, comuni e di gruppo, per gli incontri individuali con gli studenti e le altre prestazioni scientifiche ed educative; egli è inoltre tenuto ad essere presente per lo svolgimento degli esami di profitto e di laurea.

I predetti docenti non possono avvalersi delle strutture universitarie per attività professionali, nè partecipare alla ripartizione di proventi universitari di qualsiasi genere e sono collocati a riposo al termine dell'anno accademico in cui compiono il sessantacinquesimo anno di età.

Per inosservanza del dovere di cui al presente articolo e di tutti i doveri previsti dal testo unico delle leggi universitarie approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni, il docente è giudicato da una commissione di 5 membri nominata nel suo seno all'inizio di ogni triennio dal Consiglio di amministrazione. La commissione può irrogare le sanzioni disciplinari, a seconda della gravità delle infrazioni accertate, in contraddittorio con l'interessato, della censura e della

sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno.

Contro le decisioni della commissione è ammesso ricorso entro 30 giorni al Ministero della pubblica istruzione che decide in via definitiva, sentito il parere della Corte di disciplina di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477.

Art. 21.

(*Incompatibilità*)

Sono collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato, della carica e dell'ufficio i professori di ruolo che siano chiamati a far parte del Governo nazionale, del Parlamento, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ovvero a ricoprire la carica di presidente di Consiglio o di Giunta regionale o di assessore regionale, di presidente di amministrazione provinciale o assessore di provincia con popolazione superiore al milione di abitanti, di sindaco di comune capoluogo di provincia o di comune con popolazione superiore a centomila abitanti, di assessore di comune con popolazione superiore a trecentomila abitanti, di presidente, di amministratore delegato o componente la giunta esecutiva di istituti pubblici e assicurativi, bancari, assistenziali o previdenziali o di ogni altra impresa pubblica o a partecipazione pubblica a carattere nazionale o regionale, direttore di giornale quotidiano o settimanale.

Sono collocati in aspettativa i docenti di ruolo che ricoprano presso enti di diritto pubblico o presso organismi internazionali funzioni che possano limitare l'adempimento dei doveri di cui al presente articolo. Il giudizio sulla compatibilità di tali situazioni è espresso in base a criteri generali ed obiettivi dal Consiglio nazionale universitario.

Il collocamento fuori ruolo o in aspettativa decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui si è verificata la situazione di incompatibilità.

I docenti collocati fuori ruolo o in aspettativa possono continuare a svolgere attività di ricerca e a tenere corsi liberi presso le Università senza compenso. I loro posti di ruolo restano indisponibili e i corrispondenti insegnamenti sono affidati per supplenza fino al termine dell'anno accademico nel corso del quale viene a cessare la situazione di incompatibilità. Riassumono il loro posto di ruolo all'inizio dell'anno accademico successivo alla cessazione delle condizioni che avevano determinato l'incompatibilità.

I docenti collocati fuori ruolo o in aspettativa a norma dei precedenti commi non possono essere eletti a far parte degli organi accademici nè divenire membri di commissioni di concorso.

Il periodo trascorso fuori ruolo o in aspettativa ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, è considerato utile ai fini della progressione economica e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Qualsiasi provento risulti da attività applicative o di consulenza, svolte nell'ambito delle Università e avvalendosi di attrezzature e locali universitari, affluisce al bilancio dell'Università, che, dedotte le spese e trattenute per l'uso di edifici e servizi e per spese generali una quota non superiore ad un terzo, destina la somma residua al potenziamento delle attrezzature scientifiche e didattiche e dei servizi, esclusa qualsiasi forma di compenso o indennità al personale.

Il docente che contravvenga alle disposizioni contenute nel precedente comma viene diffidato dal Consiglio di ateneo e, trascorsi 30 giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità venga a cessare, decade dal ruolo di docente universitario.

Durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai docenti spetta secondo i casi considerati, il trattamento economico previsto dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e successive modificazioni, oppure quello stabilito dalla legge 12 dicembre 1966, n. 1078. Negli altri casi al docente è sospesa la corresponsione di ogni emolomumento per la durata dell'incarico.

Art. 22.

(*Disciplina dei concorsi a posti di professore ordinario*)

I concorsi a cattedre universitarie sono banditi per gruppi di discipline strettamente affini con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta dei dipartimenti interessati, sentito il Consiglio nazionale universitario. I gruppi di disciplina sono quelli determinati dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 1963, e successive modificazioni; il Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale universitario può suddividere ulteriormente, qualora lo richiedano esigenze di omogeneità scientifica, singoli gruppi in non più di due.

La commissione giudicatrice è composta di sette professori delle discipline relative al gruppo di quelle messe a concorso, se le relative cattedre non eccedano il numero di venti, di nove in caso diverso. I commissari vengono sorteggiati nello stesso numero più tre supplenti per eventuali sostituzioni, per due terzi dei membri della commissione fra tutti i professori di ruolo e fuori ruolo delle discipline messe a concorso.

Qualora non sia raggiunto tale numero, il sorteggio viene esteso ai professori di materia affine indicata dal Consiglio nazionale universitario, sempre nel rispetto delle aliquote previste dal comma precedente.

Qualora neppure in tale ipotesi il numero predetto sia stato raggiunto, il sorteggio viene ulteriormente esteso ai professori di altre materie scelte con la stessa procedura.

Non possono essere sorteggiabili coloro che facciano parte del Consiglio nazionale universitario o siano stati commissari del concorso immediatamente precedente per le stesse discipline. Le operazioni di sorteggio sono affidate ad una commissione nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composta di un professore di ruolo designato dal Consiglio nazionale universitario che la presiede, e di quattro funzionari del Ministero della pubblica istruzione. Tutte le operazioni di sorteggio sono pubbliche, e si svolgono con l'assistenza di un notaio designato dal Consiglio nazionale del notariato.

La commissione giudicatrice è convocata dal Ministro della pubblica istruzione. Ciascun commissario può far parte di una sola commissione; chi è sorteggiato in più di una viene compreso nella commissione per la quale il sorteggio sia cronologicamente precedente e viene sostituito dal supplente. Decadono i commissari che per qualsiasi causa, anche di forza maggiore, non abbiano partecipato a due riunioni della commissione, e abbiano di fatto impedito la conclusione dei lavori. La conclusione dei lavori deve comunque avvenire entro sei mesi dalla data di prima convocazione. Per la sostituzione dei commissari decaduti, come pure in caso di rinuncia o di dimissioni, si provvede con supplenti, o, se questi non siano sufficienti, con nuovo sorteggio.

Le commissioni composte da nove membri si suddividono in sezioni per la valutazione dei titoli; il giudizio conclusivo è comunque espresso dalla commissione plenaria.

La commissione formula il proprio giudizio sui titoli presentati dai candidati i quali hanno diritto di intervenire nella discussione, e sulla base di eventuali altre prove atte a dimostrare la preparazione scientifica e didattica e il possesso degli strumenti e della metodologia della ricerca. I titoli scientifici debbono essere stati stampati e depositati ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, alla data della presentazione della domanda, che deve essere corredata dalla relativa certificazione.

Al termine dei propri lavori la commissione redige una relazione analitica nella quale sono riportati i giudizi di ciascun commissario sui singoli candidati con riferimento sia ai titoli scientifici che all'eventuale attività didattica e il giudizio conclusivo della commissione, in base al quale essa proclama una lista di idonei, motivando le scelte fatte. La lista degli idonei non può superare di oltre un quarto il numero dei posti messi a concorso.

Tutti gli atti della commissione sono pubblici, e devono essere approvati con decreto

del Ministro della pubblica istruzione, su parere conforme del Consiglio nazionale universitario.

Gli idonei che siano in servizio presso una stessa Università da oltre un triennio per attività di insegnamento o di ricerca vengono nominati d'ufficio, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'espletamento dei lavori della commissione giudicatrice, presso tale Università; qualora il loro numero ecceda quello dei posti ivi disponibili la nomina viene disposta sulla base della maggiore anzianità complessiva di servizio.

Le chiamate dei vincitori sono deliberate dai dipartimenti per i posti residui nell'ambito degli idonei su domanda degli interessati, per una delle discipline del gruppo di discipline messe a concorso, sentito il Consiglio nazionale universitario. Alla copertura dei posti si può provvedere per non oltre il venti per cento anche mediante trasferimento, purchè il docente cui si riferisce il provvedimento abbia completato almeno un triennio nella sede precedente. Per le chiamate e i trasferimenti la deliberazione deve essere motivata.

La nomina è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, il quale provvede successivamente nella stessa forma, sentiti gli interessati e tenuto conto delle eventuali osservazioni dei dipartimenti, ad assegnare i posti non ricoperti fra quelli messi a concorso, su conforme parere del Consiglio nazionale universitario agli idonei che non siano stati chiamati da alcun dipartimento.

Il docente deve assumere le funzioni derivanti dalla nomina all'inizio dell'anno accademico dal quale la nomina stessa ha decorrenza e deve contemporaneamente stabilire la propria residenza nella regione in cui ha sede l'Università alla quale è stato assegnato.

Art. 23.

(*Valutazione dell'attività scientifica e didattica del docente*)

La produzione scientifica e l'attività didattica del docente di ruolo sono valutate da una apposita commissione non prima del terzo e non dopo il sesto anno, a scelta dell'interessato, dalla sua immissione in ruolo, quale professore associato.

Tale commissione, unica per la valutazione dei docenti del medesimo settore di ricerca e di insegnamento, è nominata ogni anno dal Ministro della pubblica istruzione ed è composta da tre docenti di ruolo che abbiano già ottenuto la valutazione favorevole di cui al precedente comma, designati da tre dipartimenti uguali o affini scelti per sorteggio.

Essa terrà conto del giudizio sull'attività didattica espresso dal dipartimento di cui il docente fa parte.

In caso di valutazione sfavorevole, il docente può chiedere, non prima di tre anni, di essere valutato una seconda volta e di essere valutato una terza volta non prima di altri tre anni purchè non siano trascorsi dieci anni dall'immissione in ruolo.

La riserva dei posti nei concorsi a professore ordinario è subordinata al conseguimento della valutazione favorevole, fermo restando quanto è disposto dalle norme vigenti ai fini dell'anzianità e della progressione di carriera.

Art. 24.

(*Corsi di insegnamento impartiti dal docente*)

Ogni docente svolge, nell'ambito dei propri doveri accademici uno o più corsi relativi al proprio settore di insegnamento e di ricerca, di durata massima complessiva, non superiore a due corsi annuali. Nel conferimento di corsi plurimi vengono adottati, ove possibile, criteri di avvicendamento.

Il piano degli insegnamenti impartiti ogni anno è determinato dal consiglio di dipartimento; l'affidamento dei corsi a ogni docente avviene previo assenso da parte dello stesso. In caso di dissenso, lo svolgimento di un corso annuale dovrà comuque essere assicurato dal docente in relazione alle esigenze del dipartimento.

Più docenti possono contribuire a un medesimo corso; nessun docente è stabilmente destinato al medesimo corso.

Art. 25.

(*Periodi retribuiti per studi fuori del dipartimento, e di congedo non retribuito*)

Al docente di ruolo, per ogni sette anni di attività continuativa, è consentito di svolgere, nel corso di un unico anno accademico, uno o due periodi di studio, retribuiti e di durata non superiore a dodici mesi, presso un altro dipartimento o istituto scientifico italiano o straniero. Le modalità per l'esercizio di tale facoltà saranno stabilite con regolamento ministeriale, su proposta del Consiglio nazionale universitario.

I risultati scientifici delle ricerche compiute sono comunicati al dipartimento di appartenenza ed al Consiglio nazionale universitario.

Compatibilmente con le esigenze del dipartimento, il docente può inoltre ottenere, con il consenso del Consiglio di dipartimento e della Giunta di ateneo, e per la durata complessiva di non oltre sei mesi, nel corso di un decennio, uno o due periodi di congedo per lo svolgimento di attività di ricerca e di insegnamento all'estero presso Università o istituti di istruzione superiore, ovvero di consulenza presso enti o organismi internazionali o presso pubbliche amministrazioni.

Durante detti periodi, che sono non retribuiti ma computabili ai fini della progressione economica e dei trattamenti di previdenza e di quiescenza il docente conserva la facoltà di svolgere attività di ricerca nel dipartimento.

La Giunta di ateneo può consentire, per comprovate ragioni, che la ripartizione del periodo massimo complessivo previsto dal precedente comma sia diversamente disposta, fatte salvo in ogni caso le esigenze dell'insegnamento.

Nel bilancio del Consiglio nazionale universitario è istituito un fondo speciale per eventuali rimborsi delle spese sostenute dai docenti che abbiano fruito, per fini di studio e di ricerca, dei periodi di congedo non retribuiti di cui al terzo comma del presente articolo.

Art. 26.

(*Docenti a contratto e lettori di lingua straniera*)

Per lo svolgimento di attività didattiche e scientifiche non sostitutive degli insegnamenti da esso impartiti, il dipartimento può stipulare contratti in un numero non superiore ad un decimo dei propri docenti di ruolo con studiosi, anche stranieri, i quali sono assunti con contratto biennale, rinnovabile per un altro biennio, e non ulteriormente rinnovabile presso la stessa università se non sia trascorso un ulteriore biennio.

È sempre, fino alla nomina in ruolo, rinnovabile il contratto di associazione stipulato con lo studioso di cittadinanza straniera che sia vincitore di concorso per docente universitario di ruolo.

Non possono essere stipulati contratti dal dipartimento con chi sia coniuge, parente o affine entro il secondo grado, di membri del relativo Consiglio o di docenti di ruolo del dipartimento.

Il compenso per l'attività del docente associato è fissato, su proposta dei dipartimenti interessati, dall'Università, che iscrive il relativo onere nel proprio bilancio.

I docenti universitari di ruolo non possono essere associati.

Possono inoltre essere associati docenti di ruolo in servizio presso altri ordini di scuole; essi mantengono il proprio stato giuridico ed il relativo trattamento economico per la durata del contratto.

I lettori di lingue seraniere possono essere associati con contratti anche immediatamente rinnovabili e in soprannumero rispetto all'aliquota stabilita dal primo comma.

Art. 27.

(*Disposizioni per studenti lavoratori*)

Con riferimento alle esigenze dei lavoratori studenti, è assicurata nelle ore serali la apertura dell'Università e la disponibilità **delle biblioteche e degli altri strumenti di studio. È obbligatorio lo sdoppiamento in ora**rio serale, quale corso ufficiale a tutti gli

effetti, degli insegnamenti per i quali ciò sia richiesto da almeno un decimo degli studenti iscritti al dipartimento interessato e comunque non inferiore a 25 unità; deve essere documentata dai richiedenti la propria posizione di lavoro. I piani di studio dei lavoratori studenti possono essere articolati su un numero di anni maggiore di quello ordinariamente previsto per il rispettivo corso di laurea; in tale caso il diritto all'assegno di studio viene valutato con riferimento a tale specifico piano di studio, mentre le tasse di iscrizione sono dovute solo per il numero di anni previsto dai piani di studio ordinari. Il lavoratore studente ha diritto, in coincidenza con il periodo degli esami, a periodi di congedo retribuiti, nonchè ad ulteriori periodi di congedo non retribuiti, per ragioni di studio, fino a due mesi. Inoltre, qualora sia eletto a far parte degli organi accademici, ha diritto a permessi per la partecipazione alle riunioni di tali organi.

Per la durata di tali congedi straordinari, l'Opera universitaria si sostituisce al datore di lavoro nel versamento dei contributi di legge agli enti previdenziali ed assistenziali.

Le Opere universitarie dispongono a favore degli studenti di cui al presente articolo, particolari provvidenze di natura finanziaria anche sotto forma di prestiti d'onore.

Le Università e le Opere universitarie possono altresì stipulare con gli studenti contratti per attività lavorative ad orario ridotto.

Art. 28.

(*Diritto allo studio*)

In riconoscimento della rilevante funzione sociale e di propulsione dello sviluppo del Paese che assume la funzione culturale, scientifica e professionale dello studente ed allo scopo di consentire un adeguato impegno di studio, vengono predisposte, contestualmente al programma quinquennale universitario, le misure necessarie ad una effettiva attuazione del diritto allo studio mediante: servizi intesi a favorire la presenza studentesca nelle Università, con speciale riguardo a trasporti, alloggi, mense, assistenza sanitaria curativa e preventiva, impianti sportivi e ricreativi, nonchè mediante l'istituzione di cooperative librarie, l'esonero da tasse e contributi universitari e l'erogazione di assegni di studio.

A tali fini, nel programma pluriennale universitario di cui all'articolo 39 vengono indicati i mezzi finanziari occorrenti.

Gli assegni di studio e le borse di studio non vengono calcolati ai fini della dichiarazione unica dei redditi e non sono soggetti ad alcuna tassa ed imposta.

L'importo dell'assegno di studio è stabilito nella misura unica di lire 500.000 annue.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie e di qualsiasi altro contributo i lavoratori studenti e gli studenti provenienti da famiglie il cui reddito netto, considerato ai fini delle imposte, non sia superiore a cinque milioni di lire annue.

Sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e dalle norme integrative dettate dalle Regioni a favore degli studenti appartenenti a famiglia la cui residenza sia fuori del comune dove l'Università ha sede e dai quali debbono essere sostenuti oneri per la sistemazione in località che consentano la frequenza ai corsi di insegnamento, l'Opera può integrare il predetto importo dell'assegno di studio con quote aggiuntive.

L'Opera in sostituzione della quota aggiuntiva o dell'intero assegno di studio potrà fornire servizi per somme corrispondenti, purchè gestiti o direttamente o tramite convenzioni con collegi universitari legalmente riconosciuti sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Possono essere conferiti premi di incoraggiamento, in aggiunta agli assegni, di cui al comma precedente, a studenti particolarmente meritevoli o che si trovino in condizioni di particolare disagio.

Art. 29.

(*Diritti degli studenti*)

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea in locali idonei e adeguatamente attrezzati, messi a disposizione dall'Università, e di avvalersi di ogni altro strumento

democratico per dibattere e deliberare in ordine ai problemi di loro interesse. Essi hanno altresì diritto di promuovere incontri e altre libere attività culturali, nonchè di gestire, mediante appositi organismi, attività ricreative ed associative.

Gli studenti possono altresì costituirsi in associazioni con statuti pubblici.

Le associazioni di studenti dotate di statuto pubblico hanno diritto a una sede e ai mezzi di funzionamento, di cui si fa carico l'Università.

A tali associazioni è consentito di gestire centri di informazione e di animazione culturale.

Nel caso di impiego di fondi dell'Università, i risultati delle relative gestioni sono sottoposti all'approvazione della Giunta di ateneo.

Art. 30.

(*Opere universitarie*)

L'Opera universitaria, istituita presso ogni Università, ha lo scopo di attuare e coordinare, a favore degli studenti iscritti, le attività e le iniziative dirette alla realizzazione del diritto allo studio.

Essa è dotata di personalità giuridica, i programmi annuali ed i risultati della gestione di ciascun anno sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di ateneo.

L'Opera universitaria è gestita da un Consiglio di amministrazione formato da:

a) quattro docenti dell'ateneo, di cui due ordinari e due associati;

b) quattro studenti dell'ateneo;

c) quattro rappresentanti della Regione nel cui territorio ha sede l'Università eletti in modo che sia garantita la rappresentanza delle minoranze;

d) tre rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Art. 31.

(*Attività e impianti sportivi*)

Per la gestione degli impianti sportivi e per lo sviluppo delle relative attività, presso ciascuna Università è istituito un apposito comitato, in cui sono rappresentate le organizzazioni studentesche del settore. Gli impianti sono a disposizione degli studenti e del personale docente e non docente delle Università.

Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, determina la composizione e i compiti dei comitati predetti che, nei centri in cui abbiano sede più Università, possono essere autorizzati a costituirsi in consorzio.

Per lo svolgimento delle suddette attività, ai comitati viene assegnato, dall'Opera universitaria, un contributo a carico degli stanziamenti per l'attuazione del diritto allo studio in una misura non inferiore all'uno per cento degli stanziamenti.

Art. 32.

(*Rettore, Consiglio e Giunta di ateneo*)

La funzione di propulsione e di coordinamento nonchè la gestione economica e patrimoniale di ciascuna Università spetta al Consiglio di ateneo.

Il Consiglio di ateneo è così costituito:

a) 16 docenti di ruolo, di cui 8 ordinari e 8 associati;

b) 8 studenti;

c) 4 iscritti al dottorato di ricerca;

d) 4 appartenenti al personale non insegnante;

e) 4 membri designati dalla Regione di cui non meno di 3 scelti tra i rappresentanti del mondo del lavoro;

f) 4 membri designati dalla Provincia;

g) 4 membri designati dal Comune in cui ha sede l'Università.

I membri designati ai sensi delle lettere *e*) ed *f*) del comma precedente sono scelti in modo che sia garantita la rappresentanza delle minoranze e la presenza anche di personalità del mondo della cultura, delle professioni e dell'economia.

Il Consiglio di ateneo elegge tra i docenti di ruolo il Rettore per le funzioni ordinarie di rappresentanza e di gestione e, a voto li-

mitato, una giunta costituita da un numero di componenti del Consiglio stesso pari, per ogni categoria, a un quarto del numero indicato dal secondo comma del presente articolo.

Le competenze già del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione dell'Università sono attribuite, in quanto compatibili con la presente legge, al Consiglio e alla Giunta di ateneo.

Il Consiglio e la Giunta sono presieduti dal Rettore.

Il Rettore, che non è immediatamente rieleggibile più di una volta, e, salvo quanto disposto per la rappresentanza degli studenti e degli iscritti al dottorato di ricerca, il cui mandato è annuale, i membri del Consiglio e della Giunta durano in carica un triennio. Per la durata del suo ufficio, il Rettore può essere esentato dall'insegnamento e gode di un'indennità di carica.

Il Consiglio di ateneo è convocato dal Rettore almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, su richiesta di non meno di un terzo dei suoi componenti.

L'elezione del Rettore avviene previa discussione dei programmi dell'ateneo per il successivo triennio.

Art. 33.

(*Consiglio e Giunta di dipartimento*)

Il Consiglio di dipartimento è costituito da tutti i docenti di ruolo e da rappresentanze delle componenti universitarie in misura globalmente pari al 40 per cento del numero dei docenti secondo le seguenti proporzioni:

a) 25 per cento, studenti;

b) 25 per cento, iscritti al dottorato di ricerca;

c) 25 per cento, personale tecnico;

d) 25 per cento, personale amministrativo, delle biblioteche e ausiliario.

Il Consiglio elegge, fra i docenti di ruolo del dipartimento, il Direttore; se quest'ultimo fa già parte del Consiglio, viene sostituito da altro docente, parimenti eletto dal Consiglio stesso.

Al Direttore, che presiede il Consiglio di dipartimento ed ha diritto a voto, è corrisposta un'indennità di carica.

Il Direttore e i membri del Consiglio di dipartimento durano in carica un triennio, salvo quanto disposto per la rappresentanza degli studenti e degli iscritti al dottorato di ricerca, il cui mandato è annuale; il Consiglio di dipartimento riferisce annualmente sul lavoro svolto e sul programma per il successivo anno accademico all'assemblea del personale, docente e non docente, e degli studenti.

Agli effetti della rappresentanza studentesca nel Consigli di dipartimento, sono elettori ed eleggibili gli studenti che abbiano fatto atto di iscrizione nel dipartimento stesso. Nessuno studente può iscriversi in più dipartimenti.

Il Consiglio di dipartimento, per la predisposizione dei propri lavori e per l'esecuzione delle proprie delibere, può costituire una Giunta esecutiva presieduta dal Direttore di dipartimento e costituita da 6 docenti di ruolo, di cui 3 ordinari e 3 associati, 1 studente, 1 iscritto al dottorato di ricerca, 1 tecnico, 1 amministrativo.

Art. 34.

(*Consiglio di corso di laurea*)

Il Consiglio di corso di laurea è costituito da tutti i docenti di ruolo e da rappresentanze delle componenti universitarie in misura globalmente pari al 50 per cento del numero dei docenti secondo le seguenti proporzioni:

a) 25 per cento, studenti;

b) 25 per cento, iscritti al dottorato di ricerca.

Il Consiglio elegge, fra i docenti di ruolo del corso di laurea, il Preside; se quest'ultimo fa già parte del Consiglio, viene sostituito da altro docente, parimenti eletto dal Consiglio stesso.

Al Preside, che presiede il Consiglio di corso di laurea ed ha diritto a voto, è corrisposta un'indennità di carica.

Il Preside e i membri del Consiglio di corso di laurea durano in carica un triennio, salvo quanto disposto per la rappresentanza degli studenti e degli iscritti al dottorato di ricerca, il cui mandato è annuale.

Agli effetti della rappresentanza studentesca nel Consiglio di corso di laurea, sono elettori ed eleggibili gli studenti che abbiano fatto atto di iscrizione.

Art. 35.

(*Costituzione, adunanze e deliberazioni degli organi collegiali delle Università*)

La partecipazione degli studenti agli organi collegiali delle Università è libera.

È valida la costituzione degli organi anche se una o più componenti non abbia provveduto o abbia rinunziato alla nomina dei suoi rappresentanti; purchè sia stata eletta la metà più uno dei membri del collegio.

Per la validità delle adunanze degli organi collegiali delle Università occorre, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Non si può fare contemporaneamente parte di più di uno dei seguenti organi:

Giunta di ateneo, Consiglio di dipartimento, Consiglio nazionale universitario.

Art. 36.

(*Modalità di attuazione della partecipazione e pubblicità degli atti*)

Tutte le elezioni previste per gli organi di governo dell'Università:

a) si svolgono con voto diretto, limitato e segreto;

b) hanno luogo nei trenta giorni anteriori alla scadenza delle rappresentanze in carica.

In caso di dimissioni, incompatibilità o impossibilità dei membri eletti a partecipare con continuità ai lavori degli organi collegiali, subentrano nell'ordine coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

All'elezione del Rettore si provvede entro un mese dalla vacanza della carica.

Le sedute del Consiglio di ateneo sono pubbliche, tranne quelle in cui si trattino questioni relative a casi personali.

Art. 37.

(*Attribuzioni del Consiglio nazionale universitario*)

Il Consiglio nazionale universitario, organo di coordinamento generale delle autonomie universitarie ai fini della ricerca e dell'insegnamento e di formulazione del programma pluriennale universitario da sottoporre al CIPE:

a) esercita le attribuzioni che ad esso sono conferite dalla legge;

b) formula le proposte e, su richiesta del Ministro della pubblica istruzione, esprime pareri in ordine ai problemi dell'organizzazione universitaria;

c) determina i tipi di dipartimento con l'indicazione dei settori di ricerca e di insegnamento essenziali per caratterizzarli; gli statuti universitari possono prevedere l'inserimento nei dipartimenti di ulteriori settori anche se presenti presso altri dipartimenti della stessa Università;

d) approva l'istituzione di eventuali dipartimenti atipici;

e) compila ed aggiorna l'elenco dei settori di ricerca e di insegnamento;

f) formula proposte in ordine ai provvedimenti legislativi da adottare;

g) propone la ripartizione fra i dipartimenti dei posti in organico, la ripartizione dei fondi per l'attuazione del diritto allo studio e di quelli destinati alla ricerca scientifica, alle attrezzature ed al funzionamento delle Università. Il Ministro della pubblica istruzione, qualora non condivida i criteri di ripartizione, rinvia al Consiglio nazionale

universitario le relative delibere, per nuovo esame;

h) indica agli organi politici responsabili gli elementi per l'attuazione di una politica programmata di orientamenti universitari, in funzione della possibilità di occupazione e delle esigenze di sviluppo civile ed economico del Paese;

i) presenta annualmente una relazione al Ministro della pubblica istruzione, che ne cura la trasmissione al Parlamento.

Il Consiglio nazionale universitario adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento per la disciplina delle modalità di svolgimento delle proprie attività, per la pubblicità degli atti e per le procedure elettorali. Il regolamento è approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 38.

(*Composizione del Consiglio nazionale universitario*)

Il Consiglio nazionale universitario è composto:

a) di 60 membri eletti dai componenti dei Consigli di ateneo di tutte le Università riuniti in collegio unico nazionale, in modo da assicurare la presenza di tutte le componenti rappresentate nei Consigli di ateneo;

b) di 8 membri non parlamentari, designati 4 dal Senato della Repubblica e 4 dalla Camera dei deputati;

c) di 3 membri designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

d) di 3 membri designati dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Tra i 60 membri di cui alla lettera *a*) non più di due possono appartenere al medesimo Ateneo, nè più di due possono appartenere a dipartimenti dello stesso tipo o di tipo affine.

Ai fini della formulazione del programma pluriennale partecipa ai lavori del Consiglio nazionale universitario, con voto deliberante, un rappresentante per ogni Università a ciò designato dal Consiglio di ateneo.

Presso il Consiglio nazionale universitario sono istituite commissioni consultive di settore, secondo le affinità determinate dallo stesso Consiglio. Tali commissioni, composte di non più di 7 membri, che non appartengano al Consiglio nazionale universitario, sono elette ogni 4 anni dai Consigli dei dipartimenti eguali od affini riuniti in collegio unico nazionale. Esse elaborano proposte relative ai vari settori, da sottoporre all'esame del Consiglio nazionale universitario, ed esprimono i pareri che vengono loro richiesti.

Il Consiglio nazionale universitario elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice presidente.

I membri del Consiglio nazionale universitario durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. È incompatibile la partecipazione al Consiglio nazionale universitario ed al Consiglio nazionale delle ricerche.

I docenti membri del Consiglio stesso sono esentati dalle loro normali funzioni per la durata della carica mantenendo le rispettive posizioni giuridica ed economica.

Il Consiglio nazionale universitario dispone dei mezzi e dei servizi necessari per assicurare lo svolgimento delle attività di sua competenza.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita la indennità per i membri del Consiglio nazionale universitario.

Tutte le deliberazioni del Consiglio nazionale universitario sono pubbliche.

Il Consiglio nazionale universitario è affiancato da un ufficio permanente del piano universitario, posto alle sue dipendenze, che raccoglie ed elabora ogni elemento utile alla programmazione.

Art. 39.

(*Programma pluriennale universitario*)

Ogni Università redige un progetto di piano quinquennale di sviluppo nel quale sono indicate le esigenze dell'ateneo in relazione al prevedibile incremento della popolazione studentesca, alle necessità didattiche e scien-

tifiche ed all'attuazione del diritto allo studio.

Il progetto di piano contiene anche un programma edilizio e un programma finanziario, con l'indicazione di eventuali fonti non statali di finanziamento, nonchè proposte motivate di variazioni negli organici del personale docente e non docente, anche in vista dell'istituzione di nuovi corsi di laurea o di diploma, e diversa organizzazione dei dipartimenti.

Il progetto di piano è approvato dal Consiglio di ateneo entro il 31 gennaio dell'ultimo anno del precedente piano. Nelle regioni con più atenei, il Rettore dell'Università con maggiore numero di iscritti convoca la riunione dei rettori per il coordinamento dei piani di ateneo e per la formulazione del programma universitario regionale: a tale riunione partecipano delegazioni di tre membri delle rispettive Giunte. I piani di ateneo delle regioni con una sola Università e i programmi universitari regionali sono trasmessi entro il 31 marzo dello stesso anno al Consiglio nazionale universitario e alla regione di competenza per i rispettivi pareri. Successivamente, entro il 30 giugno, i piani regionali, con i pareri del Consiglio nazionale universitario e delle regioni, vengono trasmessi per il coordinamento con la programmazione economica nazonale al CIPE che può formulare osservazioni in proposito trasmettendole, entro il 30 settembre successivo, al Ministro della pubblica istruzione. I termini sopra indicati sono perentori; i pareri s'intendono conformi se non espressi nei termini stabiliti. I progetti regionali possono anche prevedere l'istituzione di nuove sedi universitarie.

In concomitanza con la presentazione del programma economico nazionale, e comunque per il primo programma non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento un programma pluriennale di sviluppo delle Università. Il programma è approvato con legge.

Il programma universitario determina per il periodo considerato le nuove Università statali da istituire e le nuove Università libere da riconoscere, i raddoppi e le concentrazioni delle sedi universitarie, con l'indicazione delle spese di competenza dello Stato occorrenti a questo fine nello stesso periodo di tempo. Il programma stabilisce inoltre i coordinamenti della ricerca scientifica nell'Università con quella svolta da altri organismi pubblici.

Il programma contiene indicazioni atte a realizzare progressivamente un rapporto ottimale, differenziato per dipartimenti, fra numero dei discenti e numero dei docenti. Tale rapporto sarà determinato e aggiornato dal Consiglio nazionale universitario, in relazione ai vari tipi di dipartimento.

Il programma individua inoltre, per le singole sedi universitarie, le dimensioni che garantiscano la massima efficienza di ciascuna di esse. Qualora il numero medio degli studenti in regolari corsi di studi presso una Università abbia superato, da oltre due anni, il limite di ventimila, il programma indica i provvedimenti da adottarsi per il raddoppiamento della sede universitaria.

Art. 40.

(*Gestione contabile e controllo*)

Le Università hanno autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile.

Non è consentita la gestione di fondi fuori bilancio.

Il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono sottoposti dalla Giunta di ateneo all'esame e all'approvazione del consiglio. Il contributo dello Stato è assegnato senza destinazione specifica.

Il Rettore dell'Università, sulla base delle deliberazioni della Giunta di ateneo, provvede alla distribuzione dei fondi di competenza dei singoli dipartimenti.

Al dipartimento è necessaria la preventiva autorizzazione della Giunta di ateneo per le spese che, in una sola volta, eccedono lire 5.000.000, o che eccedano lire 2.500.000 ed impegnino il bilancio dell'Università per più esercizi.

Il controllo contabile sulla gestione dell'ateneo è di competenza del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro del tesoro, che lo esercitano attraverso propri funzionari con compiti ispettivi, cui compete una indennità di missione.

La gestione finanziaria dell'Università è sottoposta al controllo della Corte dei conti che lo esercita a norma della legge 21 marzo 1958, n. 259. Il bilancio consuntivo è trasmesso alla Corte dei conti, per tramite del Ministro della pubblica istruzione, che può fare proprie osservazioni all'Università.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 6 luglio 1940, n. 1038, è abrogato.

Art. 41.

(*Cooperazione universitaria europea e collaborazione universitaria internazionale*)

Per l'attuazione della cooperazione europea e della collaborazione internazionale necessaria ai fini della ricerca e dell'insegnamento, le Università sono autorizzate:

a) ad attuare iniziative intese a promuovere e ad intensificare la collaborazione con le corrispondenti facoltà delle Università di altri Paesi europei, sia per migliorare la formazione umana ed intellettuale degli studenti sia per le esigenze dell'incremento della ricerca scientifica;

b) ad assumere accordi per la validità, ad ogni effetto, della frequenza dei corsi, per determinati periodi, presso analoghe o corrispondenti facoltà di Università europee con il criterio della reciprocità;

c) a promuovere ogni altra iniziativa diretta a rafforzare nella gioventù studiosa dei Paesi europei la coscienza della comune civiltà europea e delle comuni responsabilità culturali spettanti ai popoli europei nel presente e nell'avvenire;

d) a procedere, in relazione all'ammissione a corsi e al conferimento di titoli di studi, al riconoscimento, previ accertamenti, dei corsi seguiti, degli esami superati, dei diplomi di laurea e dei titoli accademici conseguiti presso Università e istituti universitari e post-universitari di altri Paesi anche nei casi in cui l'equiparazione non sia stabilita da convenzioni internazionali;

e) a facilitare con opportuni provvedimenti anche di carattere finanziario gli scambi di docenti, di ricercatori, di studenti, di documentazioni e di strumenti didattici e di ricerca con Università; facoltà, dipartimenti e istituzioni universitarie e post-universitarie di altri Paesi. In tali casi gli assegni di studio già attribuiti possono essere ulteriormente integrati;

f) a concedere agli studenti la possibilità di svolgere, previo assenso all'organismo interdipartimentale di cui all'articolo 5, parte dei loro piani di studio presso Università di altri Paesi;

g) a riconoscere ai fini del conseguimento del dottorato di ricerca, o della attribuzione degli assegni per gli iscritti al dottorato di ricerca, l'opera prestata presso Università o istituti universitari o post-universitari di altri Paesi.

Art. 42.

(*Consiglio regionale universitario*)

In ciascuna Regione ove esistano almeno due sedi universitarie è istituito il Consiglio regionale universitario, composto da:

a) 10 membri eletti dai componenti dei Consigli di ateneo di ciascuna Università della Regione in modo da assicurare la presenza di tutte le componenti rappresentate nei Consigli di ateneo;

b) 8 membri designati fuori dal proprio seno dal Consiglio regionale;

c) 1 membro designato dal CNEL;

d) 1 membro designato dal CNR.

Il Consiglio regionale universitario formula proposte alle Regioni e alle Università per:

a) il coordinamento, anche mediante programmi finalizzati, fra la politica didattica e scientifica delle Università e gli obiettivi di sviluppo civile, culturale, economico e sociale della Regione stabiliti nella programmazione regionale;

b) la costituzione di strutture miste consortili coinvolgenti, con l'Università e la Regione, gli istituti scientifici e di ricerca esistenti in ambito regionale, per lo sviluppo di attività di ricerca, promozionali o di consulenza tecnica di pubblico interesse relative al territorio e finalizzate al suo sviluppo;

c) lo sviluppo di una politica del diritto allo studio che sia imperniata principalmen-

te sul potenziamento delle strutture e dei servizi e che preveda l'utilizzo di tali strumenti anche per incentivare o disincentivare l'accesso ai vari corsi di laurea in relazione agli obiettivi di cui alla lettera *a*);

d) l'uso delle attrezzature dell'Università e delle sue strutture e competenze didattiche e scientifiche anche per l'attività di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione. Il Consiglio regionale universitario ha inoltre il compito di formulare proposte per la programmazione dello sviluppo universitario.

Art. 43.

(*Ricerca scientifica*)

Per lo sviluppo della ricerca sicentifica nelle Università, oltre alle somme attualmente indicate nei capitoli di spese del Ministero della pubblica istruzione, è determinata una somma aggiuntiva di lire 200 miliardi da ripartirsi negli esercizi finanziari 1978, 1979 e 1980.

Per gli anni successivi, allo sviluppo della ricerca scientifica nelle Università è destinato il 30 per cento della globalità di spese previste nel bilancio dello Stato per attività di ricerca scientifica. Tali somme verranno ripartite tra le Università italiane con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere conforme del Consiglio nazionale universitario, in base a criteri oggettivi che siano basati:

a) sul numero dei docenti e degli studenti e sulla tipologia dei dipartimenti, con particolare riferimento alle scienze sperimentali;

b) sulla necessità di riequilibrare territorialmente le assegnazioni di fondi per la ricerca, in rapporto alla programmazione universitaria e con particolare riferimento al Mezzogiorno e alle isole, e di potenziare quei settori di ricerca che maggiormente possono contribuire allo sviluppo civile e produttivo del Paese.

Le somme assegnate alle singole Università costituiranno un unico fondo per la ricerca, assieme ai finanziamenti provenienti da altre fonti, e verranno ripartite tra i singoli dipartimenti con delibere del Consiglio di ateneo.

NORME TRANSITORIE

Art. 44.

(*Istituzione di nuove Università*)

In attuazione dei princìpi contenuti nell'articolo 4 sulla programmazione di nuove sedi universitarie, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad emanare decreti con valore di legge ordinaria relativi alle seguenti misure urgenti:

a) sdoppiamento della prima Università di Roma;

b) istituzione della seconda Università di Roma a Tor Vergata;

c) istituzione delle Università di Cassino e di Viterbo attraverso provvedimenti a sanatoria degli istituti esistenti e salvaguardia degli studenti e dei docenti;

d) statizzazione delle Università dell'Aquila, di Teramo, di Trento e di Urbino;

e) istituzione di nuove Università in Basilicata e Molise;

f) istituzione di nuove Università ad Alessandria, a Brescia, a Foggia, a Udine e a Verona;

g) sdoppiamento delle Università di Bologna, di Milano e di Padova.

Le nuove Università dovranno essere articolate in non meno di tre facoltà universitarie con almeno cinque complessivi corsi di laurea.

Nelle proposte, formulate dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, è data la precedenza alla istituzione di una nuova Università in ciascuna delle regioni che ne siano prive ed in quelle nelle quali esista un numero di Università inferiori a tre oppure un'Università che abbia un numero di studenti superiore a tremila.

Saranno seguite in quanto applicabili le norme previste all'articolo 4 della presente legge.

Per le competenze previste dall'articolo 4 della presente legge sarà sentita la prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione fino alla costituzione del Consiglio nazionale universitario.

Art. 45.

(*Ruolo e concorsi dei professori ordinari*)

I posti di professore universitario di ruolo, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 — che non sono stati ripartiti ovvero i cui concorsi non sono stati banditi od espletati alla data di entrata in vigore della presente legge —, incrementati dal numero dei docenti in soprannumero di cui all'articolo 3, nono comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n .766, dal numero dei docenti su cattedre convenzionate, nonchè dal numero corrispondente a quello dei professori incaricati stabilizzati, da ulteriori 2.500 posti per gli anni accademici 1976-77, 1977-78, e 1978-79, sono complessivamente ripartiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto delle motivate richieste delle facoltà, scuole ed istituti di istruzione universitaria e i relativi concorsi sono banditi per gruppi di discipline secondo le norme previste dall'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580.

Il 70 per cento dei posti di ruolo di professore ordinario, istituiti ai sensi del primo comma del presente articolo, è destinato a concorsi riservati a professori associati, immessi in ruolo in quanto incaricati stabilizzati o assistenti ordinari presso le facoltà universitarie e presso le scuole di specializzazione o di perfezionamento di cui il cinquanta per cento ai professori incaricati stabilizzati con almeno sette anni di anzianità nonchè ad assistenti ordinari con almeno nove anni di anzianità.

I previsti concorsi per professori ordinari devono essere espletati entro l'anno accademico 1978-79.

Art. 46.

(*Ruolo, inquadramento e concorsi dei professori associati*)

La dotazione organica della fascia dei professori associati è costituita da un numero di posti pari al numero dei professori incaricati stabilizzati con anzianità inferiore a quella prevista per i concorsi riservati, previsti dal secondo comma dell'articolo precedente, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, al numero dei professori incaricati che siano stati incaricati di insegnamento per almeno tre anni maturati nell'anno accademico dell'entrata in vigore della presente legge, al numero degli assistenti di ruolo in servizio nell'anno accademico dell'entrata in vigore della presente legge, con anzianità inferiore a quella prevista per i concorsi riservati, previsti nel secondo comma dell'articolo precedente, al numero degli assistenti incaricati in attesa di concorso, nonchè al numero dei tecnici laureati che abbiano nell'ultimo triennio effettivamente svolto compiti didattici certificati dalla competente autorità accademica.

I professori incaricati stabilizzati e gli assistenti di ruolo, compresi quelli inquadrati in soprannumero ai sensi dell'articolo 3 comma decimo del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, possono, a domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere inquadrati nella fascia dei docenti associati mediante provvedimento emanato con decreto rettorale; essi continuano la loro attività di insegnamento e di ricerca, come docenti associati nella facoltà ove sono stabilizzati alla data della domanda di cui al precedente articolo.

Ai professori incaricati stabilizzati sono equiparati i professori incaricati da almeno un triennio all'inizio dell'anno accademico 1978-79.

Agli assistenti di ruolo sono equiparati gli assistenti incaricati da almeno un triennio per i cui posti di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, non

siano stati banditi i relativi concorsi o, se banditi, non siano stati espletati.

Possono altresì chiedere l'inquadramento i tecnici laureati che nel triennio precedente l'entrata in vigore della legge abbiano svolto compiti didattici, previo giudizio favorevole dei rispettivi Consigli di facoltà.

Diecimila posti di professore associato saranno messi a concorso, con le modalità previste dall'articolo precedente, tra le seguenti categorie:

a) i professori incaricati di insegnamento che non siano nelle condizioni previste dai commi primo e secondo del presente articolo;

b) gli assistenti incaricati che non siano nelle condizioni di cui al terzo comma del presente articolo, nonchè i titolari di contratti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, dopo almeno un biennio di attività;

c) i titolari di assegno di formazione scientifica e didattica che abbiano maturato almeno un triennio di effettiva attività nelle facoltà, e previo giudizio di idoneità da parte dei competenti Consigli di facoltà;

d) coloro che abbiano svolto per almeno un triennio presso la facoltà o le scuole di specializzazione o di perfezionamento, attività di assistenti supplenti o volontari, oppure di collaboratori didattici o scientifici oppure di addetti alle esercitazioni oppure di lettori di lingue straniere oppure di tecnici laureati, in quanto non rientrino tra quelli previsti nel quarto comma del presente articolo.

Tutti coloro che sono considerati nella lettera *d*) del presente articolo possono a domanda essere ammessi a superare le prove relative al conseguimento del dottorato di ricerca secondo le procedure previste nell'articolo 15 della presente legge.

Gli anni di precedente attività all'atto dell'inquadramento sono integralmente valutati ai fini giuridici ed economici.

A far tempo dall'anno accademico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sono aboliti gli incarichi d'insegnamento e cessano gli effetti della stabilizzazione.

Agli incaricati che non siano stati inquadrati nella fascia dei docenti associati ai sensi del precedente articolo 44 l'incarico potrà essere prorogato annualmente per non oltre cinque anni accademici.

A partire dall'anno accademico successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui all'articolo 6 del citato decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, sono soppressi.

Art. 47.

(*Delega al Governo per la revisione e istituzione di corsi di laurea e di diploma*)

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti con valore di legge ordinaria per disciplinare:

a) la istituzione di nuovi tipi di laurea o di diploma e i relativi sbocchi professionali al fine di corrispondere ad effettive esigenze del mondo economico produttivo e dei servizi sociali e al diverso livello di preparazione tecnico-professionale che tali esigenze richiedono;

b) la fusione dei tipi di laurea o di diploma quando ciò, anche in relazione alla soppressione delle facoltà, appaia opportuno tenuto conto della sostanziale identità dei settori di insegnamento e di ricerca che costituiscono la caratterizzazione di ogni tipo di laurea o diploma pur nella diversità di specifici indirizzi;

c) la soppressione dei tipi di laurea o diploma che risultino non più rispondenti alla crescita culturale e socio-economica del Paese;

d) le modalità per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio professionale, prevedendosi per tutte le libere professioni un periodo obbligatorio di tirocinio.

Nell'adozione dei predetti decreti si dovrà tener conto anche dell'esigenza di allineamento ai corrispondenti titoli professionali dei Paesi della Comunità europea al fine di age-

volare la libera circolazione dei lavoratori nell'ambito comunitario.

Le norme delegate saranno emanate con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro del tesoro su conforme parere di una Commissione così composta:

a) 12 senatori e 12 deputati in rappresentanza dei gruppi parlamentari, nominati dai presidenti delle rispettive Camere su designazione dei presidenti dei gruppi stessi;

b) 6 esperti nominati dal Ministro della pubblica istruzione su terne proposte dal Consiglio nazionale universitario;

c) 6 esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

d) 6 esperti designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

e) 6 rappresentanti dei sindacati che organizzano il personale docente universitario, nominati dal Ministro della pubblica istruzione, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale.

Art. 48.

(*Delega al Governo per l'ordinamento delle carriere e la determinazione nel trattamento economico*)

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti con valore di legge ordinaria con cui:

a) sarà determinato l'ordinamento delle carriere dei docenti universitari delle due fasce e il relativo trattamento economico. Ciascuna fascia sarà articolata in sei classi di stipendio onnicomprensivo nell'arco di venti anni.

L'ultima classe di stipendio per i professori ordinari sarà corrispondente alla retribuzione prevista per il livello di funzione A di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748, e la prima sarà corrispondente all'ultima classe di stipendio del ruolo dei docenti laureati della scuola secondaria.

L'ultima classe di stipendio per i professori associati sarà pari al 60 per cento dell'ultima classe di stipendio del professore ordinario e la prima sarà corrispondente alla prima classe di stipendio del ruolo dei docenti laureati della scuola secondaria;

b) saranno riviste ed adeguate alla nuova struttura delle carriere dei docenti tutte le norme riguardanti i riconoscimenti dei servizi prestati in ruoli diversi della stessa o di altra amministrazione, nonchè il servizio prestato in qualità di docente incaricato e sarà altresì valutato il periodo di iscrizione al dottorato di ricerca limitatamente ad un quadriennio;

c) saranno dettate norme per la determinazione per ciascun ateneo delle piante organiche di tutto il personale non docente delle Università e per l'aggiornamento triennale delle medesime che sarà effettuato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro tenuto conto del numero degli studenti e dei docenti, delle esigenze della ricerca, delle strutture edilizie;

d) saranno determinati criteri idonei a rendere possibile la mobilità del personale non docente tenuto conto delle esigenze di professionalità e di riqualificazione;

e) saranno dettate norme per la disciplina del reclutamento del personale non docente che dovrà avvenire unicamente per pubblico concorso; il reclutamento avverrà per singole sedi fatta eccezione per il personale delle carriere direttive;

f) saranno previste norme per la disciplina dell'aggiornamento e riqualificazione del personale non docente;

g) sarà disciplinato ogni altro aspetto dello stato giuridico del personale docente e di quello del personale non docente ivi compresa la disciplina delle libertà sindacali, ferme restando le particolari norme sulle attribuzioni dei dirigenti;

h) saranno costituiti in ogni ateneo appositi organi che assorbiranno le competenze spettanti al consiglio di amministrazione

e al consiglio di disciplina funzionanti presso l'amministrazione centrale della pubblica istruzione e ne saranno definite le competenze;

i) saranno dettate opportune norme transitorie in relazione al riordinamento dei ruoli ed alla ristrutturazione delle carriere e a quanto altro potrà derivare dall'applicazione della presente legge.

Le norme delegate saranno emanate con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, udito il parere della commissione di cui al precedente articolo.

Gli effetti economici decorreranno dal 1° novembre 1978 per il personale docente. Per il personale non docente restano ferme le diverse decorrenze previste dall'accordo Governo-sindacati del 5 gennaio 1977.

Art. 49.

(*Prima costituzione del Consiglio nazionale universitario*)

Entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge è costituito il Consiglio nazionale universitario eletto con le stesse modalità, procedure, competenze e criteri di costituzione previsti dall'articolo 38 della presente legge, prendendo in considerazione in luogo dei dipartimenti le facoltà.

Art. 50.

(*Incremento dei servizi per l'attuazione del diritto allo studio*)

In riconoscimento della rilevante funzione sociale e di propulsione dello sviluppo del Paese che assume la formazione culturale, scientifica e professionale dello studente e allo scopo di consentire un adeguato impegno di studio, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a predisporre le misure necessarie ad una effettiva attuazione del diritto allo studio mediante servizi intesi a favorire la presenza degli studenti nelle Università, con speciale riguardo ai trasporti, alloggi, mense, assistenza sanitaria curativa e preventiva, impianti culturali sportivi e ricreativi, nonchè mediante l'istituzione di cooperative librarie, l'esonero da tasse e contributi universitari e l'erogazione di assegni di studio nei limiti e con le modalità di cui alla legislazione vigente.

Allo scopo di assicurare una più completa attuazione del diritto allo studio, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale universitario e delle Regioni, predisporrà entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un piano straordinario di interventi urgenti per l'adeguamento delle strutture universitarie (edifici, laboratori, biblioteche, istituti di ricerca, strutture residenziali, eccetera) alle esigenze della popolazione studentesca.

DISEGNO DI LEGGE n. 810

D'INIZIATIVA DEI SENATORI
CROLLALANZA ED ALTRI

TITOLO I

STRUTTURA DELL'UNIVERSITÀ

Art. 1.

L'ordinamento universitario della scuola italiana si propone il fine della continuità nella trasmissione del sapere e delle conquiste civili, del coordinamento tra scienza, cultura e attività del lavoro della nazione nei suoi aspetti più qualificati; della sperimentazione intesa come adeguamento costante della vita scientifica e culturale, dell'educaziane nazionale e dell'aggiornamento culturale e professionale nel contesto di una concreta collaborazione internazionale.

Le Università sono enti autonomi di diritto pubblico dotati di ordinamenti propri, atti a garantire la libertà didattica e di ricerca, a organizzare la propria attività per il conseguimento dei fini istituzionali nonchè a disciplinare la gestione delle proprie disponibilità nel rispetto dei princìpi costituzionali e nei limiti fissati dalle leggi.

Art. 2.

(*Strutturazione generale - Statuto*)

In relazione alle diverse e graduate esigenze della società nazionale, l'Università organizza tre fasi didattiche a diverso livello culturale, denominate rispettivamente corsi universitari, corsi di laurea e corsi di ricerca scientifica.

Al termine di ciascuna delle fasi di cui al primo comma del presente articolo, viene conseguito rispettivamente il diploma universitario, il diploma di laurea, il dottorato di ricerca.

La durata dei corsi di diploma è biennale; quella dei corsi di ricerca scientifica di quattro anni. La durata dei corsi di laurea varia da quattro a sei anni, a seconda delle specializzazioni.

Ogni Università si dà uno statuto, dal quale sono regolamentate tutte le attività didattiche, di ricerca e amministrative; detto statuto è deliberato dal consiglio di ateneo, sottoposto al parere del Consiglio nazionale universitario e, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica.

Ogni successiva modifica dello statuto dovrà essere deliberata dal consiglio di ateneo ed emanata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione che avrà sentito in merito il parere del Consiglio nazionale universitario.

Art. 3.

(*Università libere*)

Le Università possono essere statali o libere. Le Università libere si gestiscono con fondi propri, senza alcun gravame a carico dello Stato.

Perchè i titoli rilasciati dalle Università libere possano essere equiparati a quelli rilasciati dalle Università statali, è indispensabile che l'attività didattica e scientifica sia svolta nel rispetto e in conformità delle leggi generali che regolano l'attività delle Università statali.

Art. 4.

(*Regolamento generale*)

Un regolamento generale, predisposto dal Consiglio nazionale universitario ed emanato dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, stabilisce quali e quanti corsi di laurea, corsi universitari e corsi di ricerca scientifica possano essere organizzati da ciascuna Università.

Il regolamento fissa altresì il numero e la denominazione delle discipline che do-

vranno essere considerate fondamentali e obbligatorie in ciascun corso nonchè il numero minimo delle discipline facoltative indispensabili per il completamento degli studi del corso.

Il regolamento determina infine il numero di anni di studio per ogni corso nonchè le modalità generali di ammissione e quelle per il conseguimento del titolo di studio alla fine di ogni corso.

Art. 5.

(*Materie d'insegnamento*)

Gli insegnamenti costitutivi di ciascun corso di diploma o di laurea si distinguono in:

a) insegnamenti fondamentali che devono costituire materia di esame obbligatorio nei singoli corsi e nei singoli indirizzi di diploma e di laurea in tutte indistintamente le Università statali;

b) insegnamenti fondamentali, propri del corso di laurea o di diploma di ogni singola Università, costituenti materia di esame obbligatorio;

c) insegnamenti facoltativi, a scelta dello studente, costituenti materia di esame nel numero che sarà stabilito a norma del terzo comma del presente articolo.

Gli insegnamenti di cui alla lettera *a*) del precedente comma sono determinati a norma di regolamento in base a quanto previsto dal precedente articolo, secondo comma, tenendo conto degli accordi internazionali per il riconoscimento della reciproca validità dei titoli di studio.

Gli insegnamenti di cui alle lettere *b*) e *c*) sono stabiliti dagli statuti delle Università e degli istituti di istruzione universitaria.

I piani di studio previsti per la formazione del personale docente della scuola elementare debbono comprendere quelle discipline fondamentali che permettano un'eventuale prosecuzione degli studi ai fini del conseguimento della laurea.

Art. 6.

(*Esami*)

Gli esami di profitto per ogni insegnamento sono pubblici e devono essere sostenuti davanti a una commissione costituita da tre docenti.

Perchè l'esame sia valido dovranno essere costantemente presenti almeno due dei membri costituenti la commissione.

Ogni commissione è presieduta dal docente della disciplina cui si riferisce l'esame.

L'esame di profitto è individuale, pena la nullità.

Il numero delle sessioni d'esame non potrà essere superiore a tre con triplice appello, nel corso dell'anno accademico.

Art. 7.

Nessuna Università o istituto di istruzione universitaria potrà avere un numero di studenti superiore a trentamila.

Con criterio di graduale attuazione, dovrà essere stabilito un rapporto tra popolazione studentesca e Università, nonchè, nell'ambito di una stessa Università, un adeguato rapporto tra numero di iscritti e cattedre.

Nella compilazione del programma economico nazionale dovranno essere, in modo prioritario, previste tali esigenze e dovranno essere preordinati gli strumenti per la tempestiva realizzazione di sedi universitarie e cattedre adeguate alla popolazione studentesca, e ciò nel termine massimo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Si procederà comunque allo sdoppiamento automatico delle cattedre allorchè il numero degli iscritti supererà i 250 per le facoltà scientifiche ed i 500 studenti per quelle umanistiche.

A partire dall'esercizio 1978 e fino all'esercizio 1988 vengono stanziati 600 miliardi di lire all'anno per la realizzazione delle strutture edilzie necessarie per l'istituzione di nuove Università nell'ambito delle scelte del programma economico nazionale.

TITOLO II

DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 8.

Per favorire l'esercizio del diritto allo studio a tutti gli studenti capaci e meritevoli, presso ogni Università devono essere istituiti collegi universitari provvisti di tutte le attrezzature idonee ad ospitare ed assistere gli studenti.

L'accesso ai collegi universitari è regolato come segue:

1) sono ospitati gratuitamente gli studenti appartenenti a famiglie fornite di basso reddito;

2) sono ospitati semigratuitamente gli studenti appartenenti a famiglie fornite di reddito medio;

3) sono ospitati dietro versamento dell'intera retta mensile gli studenti appartenenti a famiglie agiate.

Agli studenti appartenenti alle famiglie di cui ai punti 1) e 2) vengono forniti gratuitamente anche i libri necessari per la loro preparazione.

Hanno diritto ad accedere ai collegi universitari tutti gli studenti che abbiano conseguito votazione non inferiore a 54/60 nell'esame di maturità e superino entro la sessione autunnale gli esami previsti annualmente nei propri piani di studio con una media non inferiore ai 25/30.

Art. 9.

Per la costruzione dei collegi universitari presso tutte le sedi di ateneo, viene istituito apposito capitolo di spesa nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione con lo stanziamento delle seguenti somme:

esercizio 1978, lire 300 miliardi;

esercizio 1979, lire 200 miliardi;

esercizio 1980 e successivi, lire 100 miliardi.

Art. 10.

Con apposita legge dello Stato saranno stabiliti i livelli di reddito che danno diritto ai benefici di cui al precedente articolo e le modalità di accesso ai collegi universitari.

L'accesso ai collegi universitari è consentito solo dall'anno immediatamente successivo a quello in cui è stata conseguita la maturità, fatto salvo il periodo del servizio militare eventualmente prestato.

Art. 11.

Fino all'anno accademico 1980-81 viene mantenuto in vigore la normativa che regola l'erogazione dell'assegno di studio universitario con le seguenti modificazioni:

a) l'assegno viene elevato a lire 500.000 per gli studenti residenti nella sede di ateneo, ed a lire 1.000.000 per i fuori sede e viene concesso a tutti gli aventi diritto;

b) l'accertamento dell'esistenza delle condizioni per ottenere l'assegno deve essere completato entro il 15 novembre di ogni anno e l'assegno deve essere erogato entro e non oltre il 31 dicembre.

Nelle Università dove sia possibile, l'assegno dovrà essere corrisposto totalmente o parzialmente, in servizi.

Art. 12.

Per la costruzione di mense universitarie viene istituito apposito capitolo nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione con lo stanziamento delle seguenti somma:

esercizio 1978, lire 40 miliardi;

esercizio 1979, lire 30 miliardi;

esercizio 1980 e seguenti, lire 20 miliardi.

Entro il termine di un anno dall'approvazione della presente legge il Governo è delegato, a norma dell'articolo 76 della Costituzione, ad emanare un'organica regolamentazione dell'assistenza universitaria che pre-

veda, oltre alla istituzione dei « Collegi universitari »:

1) la obbligatorietà dell'istituzione dei corsi serali per gli studenti lavoratori;

2) l'esenzione dalle tasse, sovrattasse e contributi per tutti gli studenti la cui famiglia abbia un reddito inferiore a lire 4.000.000 più 500.000 per ogni figlio a carico, e la tassazione progressiva per tutti gli altri;

3) l'istituzione in tutti gli Atenei del servizio di medicina preventiva e di assistenza medica per tutti gli studenti;

4) l'istituzione di « prestiti d'onore » da concedersi da parte degli Istituti di credito, con garanzia da parte degli enti locali, da restituirsi entro un massimo di dieci anni dalla laurea;

5) trasporti gratuiti per raggiungere la sede universitaria, ferroviari ed automobilistici per tutti gli studenti appartenenti a famiglia con reddito inferiore a lire 4.000.000 più 500.000 per ogni figlio a carico;

6) sgravi fiscali agli editori e finanziamento di iniziative editoriali cooperativistiche studentesche al fine di ottenere il prezzo politico per i testi adottati;

7) l'intervento delle opere universitarie nel pagamento dei pasti consumati dagli studenti non abbienti presso le mense universitarie con un contributo pari al 50 per cento del prezzo pagato dagli utenti;

8) la realizzazione di attrezzature sportive per gli universitari di uso gratuito anche per coloro che non praticano lo sport in forma agonistica;

9) la statalizzazione di tutti i dipendenti delle Opere universitarie.

TITOLO III

ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 13.

(*Durata dell'anno accademico*)

L'anno accademico ha inizio il 1° novembre di ogni anno e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

I consigli di facoltà delle singole Università fissano le date degli esami di profitto, nonchè il numero delle sessioni di esami di diploma e di laurea. Le date di queste ultime vengono invece fissate dai singoli consigli di corso.

Art. 14.

(*Rilascio dei titoli*)

Le Università rilasciano i seguenti titoli: diploma universitario, diploma di laurea, dottorato di ricerca.

Detti titoli danno diritto a sostenere gli esami di abilitazione per l'esercizio delle singole professioni.

Il dottorato di ricerca viene conseguito presso il dipartimento. Il piano di studi per il conseguimento del dottorato di ricerca è indicato nello statuto dell'Università, in relazione all'indirizzo del dipartimento cui si riferisce ed è emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione e previo parere conforme del Consiglio nazionale universitario.

Al corso per il conseguimento del dottorato di ricerca può eccedere chi sia in possesso del diploma di laurea o chi, anche senza esserne in possesso, abbia portato un valido documentato contributo personale alla ricerca nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti. L'ammissione, in questo ultimo caso deve essere deliberata dal Dipartimento.

Art. 15.

(*Istituzione e revisione di corsi di laurea e di diploma*)

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e previo parere conforme del Consiglio nazionale universitario disciplina:

a) la istituzione di nuovi corsi universitari, di laurea e di ricerca, o la ristrutturazione di quelli già esistenti, in rispondenza

alle nuove riconosciute esigenze della società, in armonia con le esigenze espresse dai singoli Ordini professionali e tenuto conto delle programmazioni nazionali e delle previsioni occupazionali;

b) le modalità per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio professionale, in applicazione dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione della Repubblica italiana.

Le norme di applicazione saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 16.

Lo studente proveniente da corsi di diploma può essere ammesso ai corsi per il conseguimento della laurea solo se in possesso del titolo di studio previsto per il conseguimento della laurea medesima.

Gli esami sostenuti nel corso di diploma saranno considerati validi purchè dello stesso tipo di quelli richiesti per il conseguimento della laurea.

Può essere consentito allo studente, con il riconoscimento degli esami già sostenuti, il passaggio dal corso di laurea al corso di diploma.

Le condizioni per il passaggio da un corso all'altro sono stabilite dagli Statuti delle singole Università.

Art. 17.

Le Università rilasciano titoli accademici validi per la partecipazione ai pubblici concorsi.

Art. 18.

(*Dottorato di ricerca*)

Il dottorato di ricerca è titolo accademico che ha valore nel campo della ricerca scientifica e in quello dell'insegnamento universitario.

Esso può essere conseguito presso un Dipartimento da coloro i quali, ammessi a frequentare un corso di ricerca, ai sensi del successivo articolo 19, abbiano svolto l'attività di studio e superato le prove d'esame delle discipline previste dal corso stesso. La prova finale sarà costituita dalla presentazione e discussione di una dissertazione scritta su un argomento relativo a una delle discipline in corso.

Tale dissertazione dovrà essere espressione di un effettivo lavoro di originale ricerca e dovrà portare un valido contributo scientifico e culturale nel settore specifico. La discussione avverrà davanti a una commissione presieduta dal direttore del corso e composta complessivamente da cinque docenti, di cui almeno tre ordinari.

Il dottorato di ricerca è valutabile nei concorsi a posti di docente universitario e in quelli banditi da enti di ricerca.

Art. 19.

(*Ammissione al dottorato di ricerca*)

Il Ministro della pubblica istruzione previo parere conforme del Consiglio superiore universitario, di concerto con il Ministro del tesoro, fissa annualmente i contingenti di posti da attribuire a ciascun dipartimento, in relazione alle capacità effettive di assorbimento dell'Università.

L'ammissione al corso di ricerca si consegue attraverso il superamento di un apposito concorso, indetto con decreto dal rettore, articolato in una prova scritta e in un colloquio, secondo le modalità fissate nel bando di concorso.

La commissione giudicatrice, nominata con decreto del rettore, sarà costituita da cinque docenti universitari, di cui almeno tre ordinari, delle discipline previste nel dipartimento, proposti dal consiglio del dipartimento medesimo. Tale commissione sarà presieduta dal docente ordinario più anziano di servizio.

Il dottorato di ricerca può essere conseguito, a giudizio e su valutazione della commissione giudicatrice, anche da coloro che, indipendentemente dal possesso dei prescritti titoli accademici, abbiano conseguito risultati di rilievo nel corso di un'autonoma attività scientifica, culturale, artistica.

Art. 20.

(*Assegni di ricerca*)

Ai vincitori del concorso di cui al precedente articolo 19 spetta, a carico dello Stato, un assegno mensile, pari al trattamento economico complessivo iniziale lordo attribuito al 1° gennaio di ogni anno al docente di scuola superiore. Perdono il diritto a tale assegno per l'anno accademico successivo gli iscritti al corso di ricerca che entro il termine di ciascun anno accademico non abbiano sostenuto con esito positivo gli esami prescritti per ogni singolo anno del corso.

A coloro che, dopo il previsto quadriennio conseguono il dottorato di ricerca, l'assegno può essere confermato a domanda per un ulteriore biennio, con la maggioranza del 15 per cento su giudizio motivato del consiglio di dipartimento riunito nella sola componente docente, qualora il richiedente presenti un ulteriore programma di ricerca degno di rilievo. Tale ulteriore attività può essere svolta anche presso Università estere, per motivate ragioni riconosciute valide dal consiglio del dipartimento; in questo caso l'assegno mensile viene maggiorato del 50 per cento. La proroga del diritto all'assegno cessa automaticamente nel caso in cui, prima dello scadere del quadriennio o del successivo biennio, l'interessato sia chiamato ad insegnare presso una Università.

Gli iscritti ai corsi di ricerca godono dello stesso trattamento previdenziale e assistenziale previsto per i dipendenti pubblici ai quali sono economicamente equiparati.

Art. 21.

(*Attività degli iscritti al corso di ricerca*)

Gli iscritti ai corsi di ricerca svolgono attività di studio e di ricerca al fine di approfondire la loro preparazione scientifica e di far maturare le loro disposizioni all'insegnamento. In tale ambito, essi possono collaborare con i docenti nella organizzazione di seminari e di esercitazioni per gli studenti dei corsi di laurea o di diploma, ma non possono sostituire i docenti nello svolgimento dei corsi e nelle operazioni di esami.

Spetta al consiglio del dipartimento il disciplinare l'attività degli iscritti ai corsi di ricerca.

TITOLO IV

FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA E SUPERIORE

Art. 22.

Gli studenti universitari aspiranti all'insegnamento di qualsiasi materia nelle scuole di ogni ordine e grado, dovranno comprendere, nei loro piani di studio, materie specifiche come pedagogia, psicologia, didattica delle varie materie.

Il superamento degli esami di tali materie sarà condizione irrinunciabile per poter aspirare all'insegnamento nella scuola materna ed elementare (corso di diploma) e nella scuola media o superiore (corso di laurea o corso di diploma).

L'insegnamento delle citate materie (pedagogia, psicologia dell'età evolutiva, didattica) dovrà essere previsto in tutte le Facoltà universitarie i cui titoli diano accesso alla carriera didattica.

I corsi di tali materie dovranno essere seguiti dai laureati che non li abbiano in precedenza frequentati o non ne abbiano sostenuto gli esami e che intendano dedicarsi ad attività didattiche.

TITOLO V

ISTITUZIONE E RIORDINAMENTO DEGLI ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 23.

(*Organi dell'Università*)

Gli organi dell'Università sono i seguenti:

1) il consiglio di ateneo e relativa giunta;

2) il rettore;

3) il consiglio di dipartimento;

4) i consigli delle facoltà di laurea e di diploma e relativi presidi;

5) il collegio dei revisori.

Art. 24.

(*Consiglio d'ateneo*)

Al consiglio d'ateneo spetta il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Università. In particolare il consiglio d'ateneo esercita le seguenti funzioni:

1) delibera sul bilancio di previsione e sulle eventuali variazioni di esso, nonchè approva il bilancio consuntivo;

2) provvede alla ripartizione dei fondi di dotazione per la ricerca scientifica tra i singoli dipartimenti, sulla base delle proposte e delle richieste dei singoli consigli dei dipartimenti stessi;

3) esamina le proposte di modifica dello statuto avanzate dai consigli di corso e delibera sulle stesse;

4) provvede all'organizzazione dei servizi amministrativi centrali, dei dipartimenti e dei corsi di laurea e di diploma, alla dotazione dei locali e delle attrezzature comunque occorrenti al normale svolgimento dei corsi ad ogni livello nonchè alle esigenze degli uffici tecnici, amministrativi, esecutivi e ausiliari;

5) esercita la vigilanza sulla conservazione del patrimonio mobile e immobile dell'Università;

6) discute e approva la relazione annuale del rettore sullo stato di ricerca e sull'andamento didattico dell'Università;

7) esercita ogni altra competenza attribuitagli da leggi o regolamenti.

Art. 25.

(*Composizione del consiglio d'ateneo*)

Compongono il consiglio d'ateneo:

a) il rettore, che ne è il presidente;

b) due pro rettori, uno nominato dal rettore tra i docenti, l'altro eletto dai rappresentanti degli studenti in seno al consiglio d'ateneo. I poteri dei pro rettori sono definiti dal regolamento generale universitario;

c) diciotto docenti di ruolo;

d) nove studenti in rappresentanza degli iscritti ai corsi di laurea e diploma;

e) due rappresentanti degli iscritti ai corsi di ricerca;

f) quattro rappresentanti del personale non docente;

g) un rappresentante della Regione in cui ha sede l'Università;

h) un rappresentante del comune in cui ha sede l'Università;

i) il direttore amministrativo.

Le elezioni dei rappresentanti delle componenti docenti e non docenti avvengono con voto diretto, segreto e limitato ad un quarto degli eligendi. L'elezione delle rappresentanze studentesche avviene con voto diretto e segreto e per liste, con l'adozione del metodo proporzionale puro.

Il consiglio d'ateneo dura in carica tre anni.

Il consiglio è convocato dal rettore di regola una volta al mese, nonchè tutte le volte in cui la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 26.

(*Giunta d'ateneo*)

Il consiglio d'ateneo elegge nel suo ambito una giunta di cui fanno parte, oltre al rettore e ai pro rettori:

a) tre professori ordinari;

b) due professori associati;

c) un rappresentante degli iscritti ai corsi di ricerca;

d) un rappresentante degli studenti;

e) un rappresentante del personale non docente;

f) il direttore amministrativo.

La giunta è presieduta dal rettore, il quale, in caso di assenza, è sostituito dal pro rettore docente.

La giunta prepara i lavori del consiglio d'ateneo, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso, delibera, in casi di urgenza, sulle materie di competenza del consiglio, salvo ratifica da parte del consiglio nella prima riunione successiva. La giunta non può deliberare sui punti 1) e 2) del precedente articolo 24.

Art. 27.

(*Regolamento interno dell'ateneo*)

Ogni Università si dà un regolamento, in cui sono contenute le norme relative al funzionamento amministrativo, contabile e interno dell'Università.

Tale regolamento è emanato con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio d'ateneo, ed è approvato dal Ministro della pubblica istruzione.

Nella prima applicazione della presente legge (ed entro sei mesi dalla sua entrata in vigore) ogni Università dovrà deliberare il proprio regolamento.

Art. 28.

(*Il rettore*)

Il rettore promuove e coordina le attività di ricerca e di insegnamento dell'Università, è garante dell'esecuzione delle deliberazioni del consiglio d'ateneo e della giunta; adotta, nei confronti del personale docente, di quello non docente e degli studenti, tutti i provvedimenti che sono di sua competenza in virtù di leggi e regolamenti; quale rappresentante legale dell'Università, cura i rapporti con il Ministero della pubblica istruzione, con gli enti locali e con gli altri enti interessati ai problemi dell'istruzione universitaria; adotta ogni altro provvedimento che rientri nelle sue attribuzioni.

In caso di sua assenza o di impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal pro rettore docente, al quale possono essere delegate funzioni attinenti ai servizi amministrativi e contabili.

A sua domanda, il rettore può essere esonerato dall'insegnamento.

Art. 29.

(*Elezioni del rettore*)

Il rettore è eletto tra i professori ordinari a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre convocazioni; in caso di mancata elezione si procederà col sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti.

Fanno parte del corpo elettorale tutti i docenti di ruolo, siano essi ordinari o associati.

Il rettore dura in carica tre anni e può essere rieletto per un altro triennio.

Art. 30.

(*Dipartimento*)

Nell'ambito di una o più facoltà debbono essere costituiti dipartimenti, riferentisi a insegnamenti identici o strettamente affini, allo scopo di una più proficua attività didattica e scientifica e di un più razionale impiego del personale, delle attrezzature e dei servizi e per un più efficace coordinamento con trasformazioni tecnico-sociali.

Art. 31.

La costituzione del dipartimento è determinata con delibera del Consiglio nazionale universitario che provvede ad emanare le norme di funzionamento, su proposta delle facoltà interessate, e previo parere, solo per i riflessi finanziari, del Consiglio di amministrazione.

Art. 32.

(*Organi del dipartimento*)

Gli organi del dipartimento si articolano in settori di coordinamento scientifico interdisciplinare, di coordinamento operativo con gli ordini professionali, di coordina-

mento fra le componenti universitarie (studenti, docenti, funzionari e non docenti). Essi inoltre coordinano e organizzano i dottorati di ricerca ai sensi e con le modalità degli articoli 18, 19, 20 e 21 della presente legge.

Art. 33.

Fanno parte dei settori di cui al precedente articolo 32:

a) per quanto attiene al settore coordinamento scientifico:

i professori ordinari delle facoltà interessate;

b) per quanto attiene al settore coordinamento operativo:

i professori di cui alla lettera *a*) integrati dai rappresentanti dei professori associati in numero pari al 50 per cento dei professori ordinari nonchè dalla rappresentanza eletta dagli ordini professionali;

c) per quanto attiene al coordinamento delle componenti universitarie:

dieci docenti, cinque studenti eletti da tutti gli iscritti alla facoltà a scrutinio segreto e tre funzionari dell'amministrazione universitaria della carriera direttiva, nominati dal Ministro della pubblica istruzione.

Ogni settore così composto nomina il presidente e si articola in commissioni di lavoro abilitate a proporre al dipartimento, ai titolari di cattedre e ai consigli di facoltà, provvedimenti di carattere scientifico e didattico.

Art. 34.

Il dipartimento organizza molteplici settori di ricerca scientifica e di insegnamento nell'ambito della propria sfera di competenza e disciplina le attività di studio e di ricerca per il conseguimento del dottorato di ricerca.

Il dipartimento dispone di personale docente, tecnico, non docente nonchè di mezzi, attrezzature e fondi, che esso amministra e gestisce nel rispetto delle norme previste nella presente legge, nello statuto e nel regolamento di ciascuna Università.

Art. 35.

Ai docenti è garantita anche nell'ambito del dipartimento, la massima libertà di ricerca, di studio, di insegnamento, nonchè la disponibilità dei mezzi necessari.

Art. 36.

(*Costituzione del dipartimento*)

I tipi di dipartimento che possono essere istituiti nelle Università, con l'indicazione dei settori di ricerca e di insegnamento essenziali per caratterizzarli, sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere conforme del Consiglio nazionale universitario che è tenuto a vagliare le relative proposte delle singole Università.

Presso ogni Università non potrà esistere più di un dipartimento dello stesso tipo o indirizzo.

Nello statuto di ogni Università saranno indicati i tipi e gli indirizzi dei dipartimenti.

Art. 37.

Per il finanziamento della ricerca nell'ambito dei dipartimenti, viene istituito, in aggiunta a quelli esistenti, un nuovo capitolo di spesa nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione con lo stanziamento di:

lire 100 miliardi per l'esercizio 1978;

lire 150 miliardi per l'esercizio 1979;

lire 200 miliardi per l'esercizio 1980 e seguenti.

La ripartizione dei fondi viene decisa dal Consiglio nazionale universitario sulla base

delle richieste fatte dai dipartimenti e tenendo conto delle indicazioni del programma economico nazionale.

Art. 38.

(*Consiglio delle facoltà di laurea o di diploma*)

I consigli delle facoltà, relativamente a tutto ciò che concerne la laurea e il diploma, sono costituiti:

a) dai docenti di ruolo, ordinari e associati, di ogni facoltà;

b) da undici studenti iscritti alla facoltà eletti con le norme di cui all'articolo 32;

c) da tre rappresentanti del personale non docente eletti dal personale non docente addetto ai servizi della facoltà eletti con voto limitato ad uno.

Art. 39.

(*Compiti del consiglio di facoltà*)

Il consiglio di facoltà coordina le varie attività sul piano didattico pedagogico della facoltà e degli istituti universitari; delibera le possibilità e le modalità di ammissione dei giovani che abbiano conseguito titoli validi per l'iscrizione alle varie facoltà universitarie, anche in deroga a quelle che sono le norme generali stabilite dalla legge in base ai singoli indirizzi seguiti nella scuola superiore, tenendo conto della programmazione nazionale e delle previsioni occupazionali; stabilisce le modalità degli esami di profitto e quelli di laurea o diploma, propone, infine, eventuali modifiche statutarie relative alle singole facoltà, indirizzando ogni attività di studio e ricerca nell'ambito della facoltà.

Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, sentiti il CIPE, il CNEL e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il Consiglio nazionale delle ricerche, stabilisce ogni anno particolari incentivazioni per favorire l'accesso a quelle facoltà universitarie i cui studi soddisfano le particolari esigenze dello sviluppo socio-economico e culturale della nazione.

Art. 40.

(*Preside delle facoltà di laurea e di diploma. Sua elezione*)

Il preside della facoltà viene eletto dal consiglio riunito nella sola componente docenti. Egli dura in carica tre anni e può essere rieletto per il solo triennio consecutivo.

Il preside della facoltà dirige e coordina tutte le attività di insegnamento della facoltà. Egli presiede il consiglio e ne fa eseguire le deliberazioni; assicura i rapporti con i diversi organismi universitari e, in particolare, con i presidi delle altre facoltà e coi consigli dei dipartimenti; si rende inoltre garante dell'osservanza delle leggi, dello statuto universitario e dei regolamenti.

Art. 41.

(*Collegio dei revisori dei conti*)

Presso ogni Università è istituito un collegio dei revisori dei conti, composto da un funzionario del Ministero del tesoro, che ne assume la presidenza e da due funzionari del Ministero della pubblica istruzione.

Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e dura in carica tre anni.

Detto collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le sue eventuali variazioni e il bilancio consuntivo, effettua verifiche di cassa, redigendo apposite relazioni che saranno trasmesse al Ministero della pubblica istruzione.

I revisori svolgono le medesime funzioni presso le opere universitarie.

TITOLO VI

CORPO DOCENTE

Art. 42.

Il corpo docente è formato da professori ordinari e associati. Ai due ruoli si per-

viene per pubblico concorso su scala nazionale.

L'organico delle cattedre è costituito dai professori ordinari e straordinari che si trovano in ruolo alla data dell'entrata in vigore della presente legge, nonchè dai professori stabilizzati in possesso di libera docenza con non meno di cinque anni di incarico.

I professori stabilizzati sprovvisti di libera docenza vengono immessi nel ruolo degli ordinari, previo giudizio di idoneità espresso dai rispettivi consigli di facoltà.

Art. 43.

Gli assistenti ordinari e i professori incaricati son inquadrati nel ruolo dei professori associati.

Art. 44.

I professori associati svolgono l'attività didattica nell'ambito dei corsi di diploma universitario e in quelli di laurea.

L'assegnazione del corso viene annualmente stabilita dal consiglio di facoltà nell'ambito della disciplina, secondo le esigenze didattiche e sentito il parere dell'interessato.

TITOLO VII

CONCORSI A CATTEDRE ADEMPIMENTO DEI DOVERI ACCADEMICI

Art. 45.

(*Concorsi a cattedre*)

Il concorso a professore universitario ordinario è per titoli scientifici.

Art. 46.

Il concorso a professore associato è per tintoli scientifici e didattici, integrato da un colloquio.

Art. 47.

(*Commissione giudicatrice*)

Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui all'articolo 42, composte da cinque membri, sono nominate con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

I componenti della commissione vengono sorteggiati tra i professori ordinari della disciplina messa a concorso o delle discipline strettamente affini, se si tratta di concorsi a professore ordinario.

Per i concorsi a professore associato vengono sorteggiati tre professori ordinari e due professori associati della disciplina.

Le tabelle di attività sono stabilite dal Consiglio nazionale universitario.

Non possono essere sorteggiati nè i membri della prima sezione del Consiglio nazionale universitario, nè coloro che abbiano fatto parte di commissioni in un concorso immediatamente precedente per la stessa disciplina.

Le operazioni di sorteggio, che debbono essere pubbliche, sono affidate, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, a un notaio assistito da un professore ordinario (o associato qualora si tratti di un concorso per professore associato) designato dalla prima sezione del Consiglio nazionale universitario e da quattro funzionari del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 48.

Ai concorsi a cattedre universitarie possono essere ammessi anche docenti e studiosi di cittadinanza straniera. Qualora la commissione giudicatrice ritenga un cittadino straniero degno di coprire il posto messo a concorso, questi potrà conseguire la nomina in ruolo nei modi di legge, purchè, non oltre i cinque anni dall'approvazione degli atti del concorso stesso, ottenga la cittadinanza italiana e sia in possesso della conoscenza della lingua italiana. In tal caso non è applicabile la norma di cui al secondo comma dell'articolo 73 del testo

unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 49.

(*Adempimento dei doveri accademici*)

Il personale docente universitario di ruolo nello svolgimento della sua funzione deve poter garantire il normale e continuo espletamento delle attività didattiche e scientifiche relative al proprio ufficio.

I docenti che non risiedono nella località sede dell'Università possono essere autorizzati dal rettore a una diversa residenza, purchè garantiscano, pena effettive sanzioni disciplinari, il reale e normale espletamento di tutti i loro doveri.

Art. 50.

(*Incompatibilità*)

Non possono essere conferiti incarichi di insegnamento universitario ai docenti di vario ordine e grado che siano membri del Parlamento o di assemblee regionali o che rivestano la carica di presidenti di consigli provinciali o di sindaci di comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o che siano capoluoghi di provincia.

Art. 51.

I professori universitari di ruolo di cui al precedente articolo 50 e i professori universitari di ruolo che siano presidenti delle Camere parlamentari, membri del Governo nazionale, presidenti di assemblee regionali, presidenti e assessori di amministrazioni regionali, che non chiedano di essere collocati in aspettativa, sono collocati d'ufficio nella posizione di fuori ruolo per la durata del rispettivo mandato, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, ratificato con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1950, n. 498.

Le cattedre e i relativi posti di ruolo restano indisponibili.

Art. 52.

(*Professori stranieri*)

Possono essere ritenuti validi agli effetti didattici come sostitutivi o integrativi dei corsi ufficiali, i corsi tenuti da professori stranieri che siano stati invitati da una Università o da un istituto di istruzione universitaria.

Con le medesime modalità, può essere conferito a un professore straniero l'incarico di insegnamento annuale rinnovabile, per la durata massima di cinque anni, con trattamento economico corrispondente a quello iniziale dei professori di ruolo ordinari.

In ogni caso il professore straniero ha i medesimi compiti dei professori ufficiali, sotto la vigilanza della competente autorità accademica.

Art. 53.

(*Consiglio di disciplina*)

Presso ogni Università è costituito un consiglio di disciplina formato da cinque membri eletti dal consiglio di ateneo fra i propri componenti e presieduto dal rettore.

Il consiglio di disciplina può infliggere la punizione della censura e la punizione della sospensione dall'ufficio sino a un periodo massimo di sei mesi.

Art. 54.

(*Corte nazionale di disciplina*)

Con i provvedimenti disciplinari che superano i sei mesi di sospensione dall'ufficio a carico di docenti universitari, è costituita una Corte nazionale di disciplina composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti.

I membri effettivi e i membri supplenti saranno eletti tra i professori ordinari (tre effettivi e tre supplenti) e i professori associati (due effettivi e due supplenti) appartenenti al Consiglio nazionale universitario.

La Corte di disciplina sarà presieduta dal presidente del Consiglio nazionale universitario.

Art. 55.

(*Diritti di difesa dei docenti sottoposti a provvedimento disciplinare*)

Il docente sottoposto a provvedimento disciplinare, sia avanti al consiglio di disciplina sia presso la Corte nazionale di disciplina, ha diritto di farsi assistere da un legale di sua fiducia.

TITOLO VIII

AUTOGOVERNO DELLE UNIVERSITÀ

Art. 56.

(*Consiglio nazionale universitario*)

Quale organo di autogoverno dell'Università e istituti di istruzione superiore, è istituito il Consiglio nazionale universitario con il compito di disciplinare unitariamente i corsi di studio; coordinare l'attività di ricerca tra le sedi; organizzare il corpo insegnante secondo le norme di un regolamento che dovrà essere emanato, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla presente legge; definire i requisiti didattici e scientifici delle nuove Università; dare parere vincolante per il riconoscimento delle Università libere; articolare le esigenze dell'Università in armonia con la programmazione economica nazionale; promuovere unitariamente la cultura nel quadro dei fini unitari delle Università indicati dalla presente legge e dalla disciplina universitaria vigente; svolgere le funzioni di collegamento tra tutte le Università e istituti di istruzione universitaria; formulare per il Ministro della pubblica istruzione pareri in materia di ordinamento degli studi delle Università e sulla distribuzione di contributi ordinari e straordinari; formulare un programma quinquennale di sviluppo delle Università.

Al Consiglio nazionale universitario sono demandate inoltre tutte le funzioni già attribuite al Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 57.

(*Organi del Consiglio nazionale universitario*)

Sono organi del Consiglio nazionale universitario:

a) il consiglio generale;

b) la giunta esecutiva;

c) il presidente del Consiglio nazionale universitario.

Art. 58.

(*Consiglio generale*)

Il consiglio generale è composto da 120 membri di cui 70 professori di ruolo.

I rimanenti 50 sono così designati:

a) dieci dal Consiglio nazionale delle ricerche;

b) dieci dal CNEL;

c) dieci dal Ministro della pubblica istruzione, scelti fra funzionari della pubblica amministrazione e per non meno della metà fra personalità di chiara fama nelle arti, nelle scienze, nella letteratura, nelle professioni, nominati con decreto del Presidente della Repubblica;

d) venti studenti eletti con votazione contemporanea degli iscritti a tutte le Università, con voto diretto, segreto e per liste, con ripartizione dei seggi alle liste nazionali concorrenti secondo il metodo proporzionale puro.

Il consiglio generale si riunisce in sessione ordinaria una volta al mese per i compiti di istituto; in sessione straordinaria per iniziativa della giunta esecutiva o di almeno due quinti dei componenti il consiglio medesimo.

Il Consiglio nazionale universitario dura in carica quattro anni ed è vietata l'elezione dei suoi membri per più di due volte consecutive.

Art. 59.

(*La giunta esecutiva*)

La giunta esecutiva è costituita da tredici membri di cui sette eletti tra i docenti componenti il Consiglio nazionale universitario, tre designati dal CNEL e dal Ministero della pubblica istruzione tra i membri componenti il Consiglio nazionale uinversitario la cui nomina è di loro pertinenza e tre tra gli studenti componenti il consiglio generale con voto limitato ad uno.

Art. 60.

(*Regolamento interno*)

Il regolamento interno del Consiglio nazionale universitario determina le attribuzioni del consiglio e della giunta nei limiti delle funzioni stabilite dalla presente legge.

Tutti gli atti del Consiglio nazionale universitario sono pubblici e debbono essere riprodotti in apposito bollettino ufficiale.

TITOLO IX

RIORDINAMENTO DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI, DEI CONSERVATORI, DELLE ACCADEMIE NAZIONALI DI ARTE DRAMMATICA E DI DANZA

Art. 61.

Con decreto da emanarsi entro dodici mesi dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, il Governo provvederà alla sistemazione e al riordinamento delle accademie di belle arti, dei coservatori di musica, dell'Accademia nazionale di arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 62.

Il regolamento generale universitario, in esecuzione del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, delle leggi successive che non siano incompatibili con la disciplina di cui alla presente legge, sarà emanato, udito il Consiglio nazionale universitario, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 63.

Il Consiglio nazionale universitario entrerà in funzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla medesima data decadrà dalle sue funzioni la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione; tali funzioni saranno in pari data assorbite dal Consiglio nazionale universitario.

Art. 64.

Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono le norme del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e delle altre leggi che non siano incompatibili.

DISEGNO DI LEGGE n. 1043

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BALBO E BETTIZA

TITOLO I

NORME GENERALI SULL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Art. 1.

(Scopi dell'istruzione universitaria)

L'istruzione universitaria è impartita nelle istituzioni universitarie statali ed in quelle non statali.

Essa ha il fine di promuovere, nel rispetto della libertà di ricerca e di insegnamento del singolo docente, l'elaborazione e la trasmissione critica del sapere, la produzione di servizi, nonchè la formazione umana e scientifica per l'esercizio degli uffici pubblici e delle professioni che richiedono una elevata qualificazione professionale, scientifica e tecnica.

Le istituzioni universitarie rappresentano la sede primaria della ricerca scientifica. La ricerca universitaria di base, orientata ed applicata, si svolge nei dipartimenti di cui all'articolo 4.

Le istituzioni universitarie rappresentano anche la sede dell'educazione ricorrente e permanente.

Art. 2.

(Autonomia delle Università)

Le Università e gli istituti di istruzione universitaria statali hanno personalità giuridica e si danno ordinamenti autonomi nel campo scientifico, didattico, disciplinare, amministrativo, finanziario e contabile, nel rispetto dei princìpi sanciti dalla Costituzione e nei limiti dei princìpi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato.

Sono riservate alla legge le seguenti materie:

a) programmazione delle sedi, delle strutture e dei servizi in base alle esigenze della didattica e della ricerca finalizzata alle necessità del territorio nazionale e regionale ed alle domande del Paese;

b) istituzione di nuove Università o di nuovi istituti universitari di istruzione o di scuole con denominazione analoga a quella di Università nonchè di sezioni staccate;

c) istituzione di nuove facoltà, sino alla entrata in vigore del nuovo ordinamento universitario;

d) stato giuridico ed economico del personale docente e non docente di ruolo;

e) struttura, poteri e facoltà degli organi universitari a livello nazionale e locale;

f) utilizzazione, previo consenso degli interessati, del personale docente e non docente delle Università per funzioni di ricerca di interesse nazionale;

g) finanziamento della ricerca scientifica.

Con legge quadro si provvede alla disciplina delle provvidenze dirette a rendere effettivo il diritto allo studio eventualmente prevedendo l'incentivazione delle iscrizioni a determinati corsi di diploma o di laurea.

Non è consentita la gestione di fondi fuori bilancio. Il contributo dello Stato alle istituzioni universitarie è assegnato senza determinazione specifica.

Il rettore dell'Università, sulla base delle deliberazioni della giunta di ateneo, provvede alla distribuzione dei fondi di competenza dei singoli dipartimenti.

Art. 3.

(Materie regolate con decreto del Presidente della Repubblica o del Ministro dell'Università e della ricerca)

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere conforme del Consiglio nazionale dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica (CNURST), di cui al successivo articolo 24, sono deter-

minati i titoli di ammissione ai diversi corsi di diploma e di laurea in relazione al titolo finale conseguito negli istituti secondari e le modalità di iscrizione ai corsi di diploma e di laurea di quanti siano sprovvisti del titolo di studio finale di scuola secondaria.

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere conforme del CNURST, sono regolate le seguenti materie:

a) approvazione dei bandi di concorso per il personale docente e non docente di ruolo delle istituzioni universitarie;

b) approvazione del calendario dell'anno accademico;

c) istituzione di corsi, con calendario speciale, per studenti lavoratori e studenti stranieri.

Art. 4.

(*Ristrutturazione dell'Università in dipartimenti*)

A partire dall'anno accademico successivo all'entrata in vigore della presente legge, è avviata in tutte le Università statali la loro ristrutturazione in dipartimenti.

Il dipartimento è un organo con compiti scientifici, didattici e di formazione professionale: esso comprende l'insieme di settori di ricerca e di insegnamento corrispondenti ad un'ampia area scientifica nella quale possono rientrare sia discipline di settori aventi finalità e caratteristiche comuni sia discipline di settori in precedenza esistenti presso diverse facoltà a fini di sperimentazione di nuove ipotesi di connessioni tra discipline diverse.

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere conforme del CNURST, vengono annualmente stabiliti i posti di docente universitario di ruolo da assegnare a ciascun dipartimento.

L'organizzazione interna del dipartimento e le norme relative al suo funzionamento sono stabilite dal regolamento interno. Tale regolamento, che non può contenere disposizioni in contrasto con lo statuto dell'Università, è emanato dal rettore su proposta del consiglio di dipartimento, approvata dalla giunta di ateneo.

Con successiva legge si provvederà a coordinare le nuove strutture dipartimentali con le funzioni ospedaliere necessarie ai dipartimenti clinici.

Art. 5.

(*Modalità per l'attuazione del dipartimento*)

Entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il senato accademico ed i consigli di facoltà di ciascuna Università inviano al CNURST proposte per organizzare l'Università in dipartimenti.

Entro e non oltre i successivi sei mesi, a seguito dell'esame di tutte le proposte pervenute, il CNURST, sentito anche il parere del CNEL, predispone schemi tipici di organizzazione dipartimentale dell'Università tra cui queste scelgono quelli che intendono adottare.

Entro la fine del biennio successivo, il CNURST, sulla base delle osservazioni e proposte che in ogni caso le Università sono tenute a fargli pervenire, predispone lo schema tipo definitivo di organizzazione dipartimentale delle Università.

Di norma in ogni Università un settore di ricerca e di insegnamento non può essere presente in più di un dipartimento.

Il dipartimento provvisorio e quello definitivo sono istituiti con decreto rettorale.

In qualsiasi momento le Università possono inviare al CNURST nuove proposte per modificare lo schema dipartimentale tipico al fine di costituire dipartimenti atipici.

Il CNURST deve decidere in merito a quanto previsto dal comma precedente entro tre mesi dall'invio della proposta: nel caso in cui le Università non ritengano di attenersi alle decisioni del CNURST hanno facoltà di ricorso al difensore della libertà di insegnamento di cui all'articolo 35, che deciderà in via definitiva.

Ove ricorrano particolari esigenze scientifiche può essere autorizzata l'istituzione di centri interdisciplinari di ricerca finalizzati alla realizzazione di particolari processi.

Art. 6.

(*Titoli di studio universitari*)

Le istituzioni universitarie statali rilasciano i seguenti titoli di studio:

a) diploma;

b) laurea;

c) dottorato di ricerca.

Il corso di studio per il conseguimento del diploma è in rapporto a permanenti esigenze del mondo delle professioni che richiedano un tipo di preparazione diverso da quello previsto per il conseguimento della laurea; esso può anche costituire un ciclo del corso di studi per il conseguimento della laurea.

In relazione ad esigenze di carattere contingente del predetto mondo delle professioni nonchè del mondo dell'economia e del lavoro ed in relazione ad obiettivi di formazione professionale qualificata, possono essere istituiti corsi di durata limitata, al termine dei quali è previsto il rilascio di diplomi di tipo speciale.

I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca sono istituiti per fini di approfondimento scientifico.

La durata dei corsi per il conseguimento della laurea non può essere inferiore a quattro anni. La durata dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca non può essere inferiore a due anni successivi alla laurea.

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, emanato d'intesa con il Ministro del tesoro, previo parere conforme del CNURST, è fissato annualmente il numero di posti attribuito alle singole Università e discipline per l'iscrizione al primo anno dei vari corsi di dottorato di ricerca.

La durata dei corsi di studio per il conseguimento del diploma di tipo normale o speciale è in rapporto al contenuto dei rispettivi piani di studio.

Art. 7.

(*Statuti universitari*)

Gli statuti universitari regolano autonomamente tutte le materie non disciplinate da leggi o da decreti.

In particolare lo statuto determina: il numero ed il tipo dei dipartimenti in cui si articola l'istituzione universitaria; i corsi di laurea e di diploma; i titoli di studio che possono essere da essi rilasciati; gli insegnamenti che si impartiscono nei corsi di studio per il conseguimento dei predetti titoli con l'indicazione dei dipartimenti in cui tali corsi si svolgono; i corsi di formazione scientifica per il dottorato di ricerca; la propedeuticità degli insegnamenti; le procedure per il funzionamento degli organi dell'Università stabilendo per quali di essi e con quali limiti le relative sedute sono pubbliche e stabilendo in merito alla pubblicità dei relativi atti; i piani di studio consigliati.

Lo statuto determina e disciplina, altresì, i corsi di specializzazione e gli altri corsi a carattere professionale per laureati.

Lo statuto determina anche i criteri e le modalità per il riconoscimento, ai fini di ciascun corso di studi, della precedente frequenza, con profitto, degli insegnamenti relativi ad altri corsi.

Lo statuto è deliberato, con la maggioranza dei suoi componenti, dal consiglio di ateneo ed entra in vigore con decreto del rettore, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

(*Piani di studio*)

Spetta alle singole istituzioni universitarie predisporre, per i vari corsi di laurea e di diploma, una serie di piani di studio consigliati tra i quali lo studente, entro la data d'inizio dell'anno accademico, deve effettuare la scelta.

È in facoltà degli studenti richiedere di avvalersi di un piano di studio diverso, purchè la richiesta venga fatta almeno un mese prima dell'inizio delle lezioni e sia accolta

dalle competenti autorità accademiche che possono anche proporre modifiche al piano proposto: solo gli studenti del primo anno possono avvalersi di tale facoltà non oltre il termine di un mese dall'inizio delle lezioni.

Nel caso in cui lo studente non ritenga di accettare queste modifiche, è tenuto ad effettuare la scelta tra i piani consigliati.

Art. 9.

(*Valore accademico del titolo di studio universitario*)

A decorrere dal secondo anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è abolito il valore legale dei titoli di studio comunque rilasciati dalle istituzioni universitarie: tali titoli conserveranno il valore di qualifiche accademiche.

Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, norme legislative per disciplinare l'accesso e lo svolgimento dei concorsi a posti di pubblico impiego nelle amministrazioni statali secondo i seguenti criteri:

1) attuazione di un solo concorso annuale per ciascuna categoria e graduatoria unica nazionale: un organo centrale operante presso la Presidenza del Consiglio sceglierà nella detta graduatoria il personale da destinare a ciascuna amministrazione od a ciascun ente in relazione alla collocazione in graduatoria ed alle attività ed aspirazioni personali;

2) ammissione ai concorsi per insegnanti di ogni ordine e grado di scuola a condizione che il candidato abbia frequentato con profitto un dipartimento di scienze dell'educazione al fine di acquisire la necessaria preparazione didattico-pedagogica;

3) costituzione di albi nazionali, sottoposti a revisione biennale, dei presidenti e dei membri delle commissioni di concorso per l'ingresso nelle amministrazioni statali.

Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme legislative per disciplinare le materie seguenti nel rispetto dei criteri indicati:

a) determinazione delle modalità concernenti l'obbligo di frequenza ed il superamento di corsi di tirocinio sperimentali per la professione nella quale gli interessati, anche se non muniti di titolo di studio universitario, intendano abilitarsi, svolti presso l'Università, sotto la guida di docenti che attendano ad attività professionali, della durata di non meno di dodici mesi. Nel caso di insufficiente ricettività di detti corsi rispetto al numero dei richiedenti saranno stabiliti criteri per l'accesso ad essi basati su prove scritte, orali e pratiche;

b) istituzione di albi nazionali, sottoposti a revisione biennale, dei presidenti e dei membri delle commissioni per gli esami di Stato per l'abilitazione professionale, distinti per professione, e determinazione delle modalità per la composizione delle commissioni giudicatrici, delle quali deve far parte almeno un docente che svolga attività professionale;

c) disciplina degli esami di Stato che preveda lo svolgimento di prove scritte, pratiche ed orali, fermo restando che l'ammissione alle prove orali è subordinata al superamento di prove scritte e pratiche.

TITOLO II

NORME CONCERNENTI IL PERSONALE DOCENTE UNIVERSITARIO

Art. 10.

(*Libertà d'insegnamento*)

I docenti universitari sono inamovibili dalle loro funzioni e sedi e non sono tenuti a prestare giuramento. Essi possono essere destinati, con il loro consenso, a disciplina diversa, purchè rientrante nell'ambito del gruppo di discipline per il quale hanno vinto il concorso od al quale successivamente si sono trasferiti.

In adempimento del primo comma dell'articolo 33 della Costituzione deve in ogni

caso essere garantita al singolo docente la piena indipendenza e la libertà di espressione nell'esercizio della sua attività di ricerca e delle sue funzioni d'insegnamento ed a questo fine il singolo docente deve poter disporre anche dei mezzi e servizi necessari: alla assegnazione di tali mezzi e servizi provvede il consiglio di ateneo sulla base delle proposte avanzate dai docenti stessi per il tramite del consiglio di dipartimento che su di esse esprime il suo motivato parere.

I finanziamenti e gli altri mezzi, apparecchiature e locali, ove non assegnati da organi nazionali in base al tipo ed alla finalizzazione delle ricerche, debbono essere equipartiti nell'ambito di materie omogenee appartenenti allo stesso dipartimento. Analogamente è assicurata in ogni caso la tempestività dell'accesso, la disponibilità e la liquidazione della relativa spesa.

La concreta libertà di ricerca scientifica è assicurata anche al di fuori delle ricerche di gruppo mediante la pluralità delle fonti di finanziamento.

La libertà d'insegnamento è anche assicurata attribuendo al docente che dovesse accettare il trasferimento ad altro insegnamento il diritto, in ogni momento, di poter impartire un corso libero parallelo al corso ufficiale della disciplina precedentemente insegnata e di svolgere i relativi esami, validi a tutti gli effetti, con una commissione i cui membri saranno nominati dagli organi competenti in base alle proposte da lui avanzate.

In qualsiasi caso in cui il docente si ritenesse leso nei suoi diritti costituzionalmente garantiti ha facoltà di ricorrere al difensore della libertà d'insegnamento di cui all'articolo 35, il quale decide in via definitiva.

Art. 11.

(*Unicità della funzione dei docenti universitari: distinzione dei docenti di ruolo in otto fasce*)

Nella unicità della funzione i docenti universitari di ruolo sono suddivisi nelle seguenti otto fasce:

I fascia: livello di funzione *A* della dirigenza;

II fascia: livello di funzione *B* della dirigenza;

III fascia: livello di funzione *C* della dirigenza;

IV fascia: livello di funzione *D* della dirigenza;

V fascia: livello di funzione *E* della dirigenza;

VI fascia: parametro 609;

VII fascia: parametro 535;

VIII fascia: parametro 443.

Alla fascia iniziale VIII si accede unicamente mediante concorso per titoli ed esami. Gli esami consistono in prove scritte, con garanzia di anonimità, prove orali e didattiche e, ove occorra, pratiche.

Dall'anno successivo dalla data di entrata in vigore della presente legge il 70 per cento dei posti messi a concorso per l'accesso a detta fascia iniziale resta riservato ai dottori di ricerca.

I posti come sopra riservati che non dovessero essere coperti sono recati in aumento ai posti non riservati.

Il passaggio dall'una all'altra fascia, ad eccezione del passaggio dalla fascia VI alla fascia V, avviene per concorso accelerativo per soli titoli scientifici oppure per anzianità che si matura col trascorrere di un quinquennio.

Alla fascia V si accede mediante concorso nazionale per soli titoli scientifici al quale possono partecipare sia i docenti della fascia VI sia liberi studiosi.

Il concorso di passaggio dalla fascia VI alla fascia V ed i concorsi accelerativi si svolgono ogni anno per un numero di posti pari al 20 per cento del numero dei professori inquadrati nella fascia degli aventi titolo all'accelerazione.

Ai concorsi di passaggio dalla fascia VI alla fascia V ed a quelli accelerativi non è consentito partecipare in due anni consecutivi.

Ai concorsi universitari per l'accesso alla fascia VIII ed alla fascia V possono partecipare anche cittadini stranieri.

Art. 12.

(*Trasferimento del professore di ruolo*)

Il professore di ruolo, dopo aver prestato servizio per almeno un triennio presso un dipartimento, può essere trasferito ad un dipartimento di altra Università.

I trasferimenti sono deliberati, sulla base delle domande degli interessati, dai professori delle rispettive fasce appartenenti al dipartimento che ha dichiarato la vacanza del posto.

Il trasferimento è disposto con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

Art. 13.

(*Passaggio alla scuola secondaria superiore*)

Il docente universitario della fascia VI che per la seconda volta non superi il concorso per il passaggio alla fascia V ha diritto di chiedere di transitare nel ruolo del personale docente delle scuole secondarie di secondo grado.

Art. 14.

(*Commissioni giudicatrici dei concorsi universitari*)

Le commissioni giudicatrici dei concorsi universitari per titoli ed esami e per soli titoli sono composte di cinque membri e costituite, su base nazionale, con il sistema misto della elezione e del sorteggio: i membri debbono appartenere al settore di ricerca e di insegnamento cui si riferisce il concorso e sono estratti a sorte da un elenco di docenti eletti dai docenti dei dipartimenti in cui è compreso il settore predetto.

Le modalità delle elezioni e del sorteggio sono stabilite con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi per la VIII fascia iniziale sono costituite da un membro appartenente alla stessa fascia e da quattro membri appartenenti alle fasce dalla I alla V; le commissioni esaminatrici dei concorsi per la fascia V sono costituite da un membro appartenente a tale fascia e da quattro membri appartenenti alle fasce superiori; le commissioni esaminatrici dei concorsi biennali accelerativi sono composte da cinque membri appartenenti alle fasce superiori a quella di appartenenza del candidato.

Al termine dei lavori, da concludere non oltre il mese di giugno, la commissione redige una relazione analitica in cui sono riportati i giudizi sui singoli candidati ed il giudizio conclusivo della commissione in base ai quali essa propone, previa votazione, i vincitori in numero non superiore ai posti messi a concorso e senza ordine di precedenza.

I consigli di dipartimento, con propria deliberazione, chiamano a coprire i posti messi a concorso, sulla base delle domande presentate, entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti del concorso stesso, i vincitori dei concorsi di cui al presente articolo.

La nomina è disposta con decreto del Ministro dell'università e della ricerca il quale, entro trenta giorni dal termine precedente, provvede altresì, su conforme parere del CNURST, in base alle richieste degli interessati, a nominare nei posti non coperti i vincitori che non siano stati chiamati.

Art. 15.

(*Incarichi d'insegnamento*)

Incarichi di insegnamento possono essere attribuiti a studiosi di chiara fama che appartengano alla pubblica amministrazione o al mondo dell'economia e del lavoro e che non intendano abbandonare la loro normale attività.

Gli incarichi sono attribuiti mediante contratti il cui schema è predisposto dal Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con altri Ministri eventualmente interessati, previo parere conforme del CNURST. A tale schema tutte le Università sono tenute ad attenersi.

Incarichi temporanei d'insegnamento possono essere attribuiti nel caso in cui si ren-

dano vacanti posti di docente di ruolo per effetto di quanto disposto dall'articolo 18 e dall'articolo 36 a docenti appartenenti a fasce analoghe o superiori.

Analogamente possono essere attribuiti al personale docente e ricercatore incarichi di insegnamento nei corsi serali per studenti lavoratori.

I docenti incaricati di cui al primo comma non godono, nell'ambito universitario, dei diritti elettorali attivi e passivi. Essi non possono essere nominati membri di commissioni giudicatrici di concorsi a posti di docente universitario nè in altre commissioni universitarie.

Art. 16.

(*Anno sabatico*)

I docenti universitari possono chiedere ogni sessennio, a decorrere dall'anno della loro nomina in ruolo, di fruire di un anno accademico interamente retribuito per le loro ricerche ed i loro studi.

La domanda degli interessati, corredata della documentazione della loro attività scientifica durante il sessennio e del programma delle ricerche e degli studi che intendono effettuare, è trasmessa al Ministro dell'università e della ricerca con parere motivato del consiglio di dipartimento.

Il Ministro decide previo parere conforme del CNURST.

I consigli di dipartimento possono decidere di pubblicare, con appositi fondi messi a loro disposizione dai consigli di ateneo, studi di grande valore scientifico e didattico compiuti da docenti di ruolo o da incaricati nonchè di concedere ad essi contributi in denaro per viaggi all'estero e all'interno che siano riconosciuti dai predetti consigli di dipartimento di rilevante interesse per lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica.

Art. 17.

(*Doveri dei docenti: pieno impegno*)

I docenti universitari di ruolo di cui all'articolo 11 esplicano la loro funzione con l'obbligo del pieno impegno. Questo obbligo implica il dovere di dedicare all'attività di ricerca scientifica e d'insegnamento tutto il tempo occorrente per il pieno raggiungimento dei fini di entrambe le attività. Gli obblighi di presenza nella sede e nell'Università sono determinati da un regolamento deliberato dal Ministro dell'università e della ricerca, previo parere conforme del CNURST, ed al quale tutte le Università debbono attenersi.

I docenti universitari sono tenuti ad inviare ogni triennio al direttore del dipartimento una relazione sulla loro attività scientifica, corredata delle eventuali pubblicazioni.

I docenti che vengano meno ai doveri ad essi imposti per l'adempimento dell'obbligo del pieno impegno, nonostante un primo richiamo orale ed un secondo richiamo scritto del Direttore del dipartimento, sono deferiti dal Rettore alla corte di disciplina di cui all'articolo 31, che, accertata l'inadempienza ed ascoltati gli interessati, può promuovere gli atti per la loro decadenza che viene stabilita con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

Art. 18.

(*Esercizio di attività professionali. Incompatibilità*)

L'esercizio della libera attività professionale retribuita è consentita ai docenti universitari di cui all'articolo 11 solo nell'ambito delle strutture universitarie.

Il 50 per cento del compenso di tale attività è liquidato a coloro che l'hanno svolta o ad essa hanno colalborato, sulla base di una proposta del titolare dell'attività stessa. La rimanente quota è attribuita alla competente struttura dell'Università per spese di investimento.

I docenti universitari di cui all'articolo 11 ed all'articolo 66 che siano chiamati a far parte del governo nazionale o del Parlamento o a ricoprire la carica di Presidente di regione o di consigliere regionale o di Presidente di amministrazione provinciale o di sindaco di comune capoluogo di provincia o

a ricoprire incarichi di carattere continuativo presso enti nazionali pubblici od organizzazioni internazionali, purchè questi ultimi siano dichiarati dal CNURST di rilevante interesse per la comunità nazionale, sono collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato politico o dell'incarico.

I docenti collocati in aspettativa ai sensi del precedente comma hanno facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole. Essi sono sollevati da tutti i compiti didattici e di ricerca nonchè da tutte le funzioni comunque connesse alla loro qualifica di docenti universitari. Possono solo continuare a svolgere attività di ricerca ed a tenere corsi liberi.

Altri incarichi continuativi alla dipendenza di enti pubblici o privati sono incompatibili con la funzione docente.

TITOLO III

ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Art. 19.

(Istituzione del Ministero)

È istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con lo scopo di provvedere all'istruzione superiore e di attuare la politica della ricerca scientifica e tecnologica.

Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che è indicato nel testo della presente legge come Ministero dell'università e della ricerca, attende ai seguenti compiti:

— sovraintende all'istruzione universitaria;

— attua, nell'osservanza del principio dell'autonomia previsto dall'ultimo comma dell'articolo 33 della Costituzione, gli orientamenti di politica scientifica fissati dal governo, indicando, nel rispetto per la libertà della scienza, le linee generali ed essenziali dello sviluppo della ricerca fondamentale ed applicata, scientifica e tecnologica, del settore pubblico, valutando le esigenze di tale ricerca sul piano finanziario e favorendo gli opportuni collegamenti con i programmi di ricerca svolti nel settore privato;

— coordina le attività di ricerca fondamentale ed applicata, scientifica e tecnologica, condotte a qualsiasi titolo dalle Università, dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici; ne promuove lo sviluppo e ne approva i relativi programmi ed i conseguenti piani di finanziamento;

— accerta annualmente le condizioni della ricerca fondamentale ed applicata, scientifica e tecnologica in Italia e all'estero, predisponendo un'apposita relazione che è allegata al bilancio dello Stato, nella quale devono essere esposti i risultati dei programmi realizzati nell'esercizio precedente ed elencati i programmi in corso di realizzazione, finanziati totalmente o parzialmente dallo Stato, quelli in via di approvazione e quelli comunicati dai soggetti privati di ricerca;

— provvede a studi o a ricerche che rivestano particolare importanza sul piano nazionale o ai fini della collaborazione internazionale scientifico-tecnica, sia direttamente sia affidandoli mediante convenzioni, alle Università, agli enti pubblici o agli enti privati ovvero in collaborazione con altre Amministrazioni statali;

— collabora con il Ministero degli affari esteri e gli altri Ministeri interessati alla determinazione di programmi internazionali di cooperazione scientifica e tecnologica, alla predisposizione di accordi con altri Paesi in materia scientifico-tecnica ed all'attuazione delle relative convenzioni;

— promuove, attraverso le Università, le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e gli enti privati, iniziative atte a trasferire i risultati della ricerca scientfica e tecnologica sul piano produttivo;

— vigila affinchè le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici diano integrale attuazione ai programmi di ricerca già approvati.

Art. 20.

(*Organico del Ministero*)

Il Ministero dell'università e della ricerca è articolato come segue:

1) Direzione generale dell'istruzione universitaria;

2) Direzione generale della programmazione e del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;

3) Direzione generale delle fonti di energia non convenzionale;

4) Direzione generale del trasferimento tecnologico e della incentivazione della ricerca scientifica e tecnologica nelle imprese private;

5) Direzione generale affari generali e personale;

6) Direzione dell'anagrafe della ricerca scientifica e tecnologica;

7) Servizio studi e documentazione.

Ad assicurare unicità e continuità di indirizzo all'azione del Ministero è istituito il Segretariato generale cui è preposto il Segretario generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il Segretario generale è scelto tra i dipendenti dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata; dura in carica sei anni e non può essere riconfermato.

Nella sede del Ministero dell'università e della ricerca operano la ragioneria centrale alle dipendenze del Ministero del tesoro e l'ufficio controllo della Corte dei conti.

Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge è istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, come stabilito nel successivo articolo 22, l'Anagrafe della ricerca scientifica e tecnologica alla quale gli enti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca scientifica e tecnologica devono far pervenire tutte le notizie concernenti l'attività svolta, loro richieste dal Ministero stesso.

Art. 21.

(*Partecipazioni di diritto del Ministro*)

Il Ministro dell'università e della ricerca fa parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e del Comitato dei ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Gli sono devolute le funzioni attualmente attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri nei riguardi del CNR.

Art. 22.

(*Norme sul personale*)

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare, con uno o più provvedimenti, le norme concernenti le seguenti materie secondo i criteri indicati:

1) l'istituzione dei ruoli del personale docente, scientifico-tecnico, amministrativo, esecutivo ed ausiliario del Ministero dell'università e della ricerca e la determinazione dei contingenti del personale scientifico-tecnico non di ruolo;

2) la suddivisione delle Direzioni generali, di cui ai numeri 2, 3 e 4 del precedente articolo 20 in servizi distinti per grandi obiettivi di ricerca;

3) lo stato giuridico del personale scientifico-tecnico di ruolo e non di ruolo addetto alla ricerca nel settore pubblico secondo i seguenti princìpi direttivi:

a) per il personale di ruolo: carriere a ruoli aperti e mobili in modo da favorire rapidi scorrimenti nelle qualifiche e possibilità di passaggi da un settore ad altro di ricerca, in livelli funzionali analoghi a quelli del personale docente di cui all'articolo 11;

b) per il personale non di ruolo: possibilità di assunzione mediante contratti a breve o a lungo termine, a tempo pieno o parziale e differenziati per quanto riguarda il trattamento economico, secondo la natura delle mansioni svolte e prevedendo parità di retribuzione a parità di prestazioni;

4) la nuova disciplina delle procedure relative a tutti i provvedimenti di spesa e alle fasi dei controlli secondo criteri della massima snellezza e celerità: solo i contratti di importo superiore a lire 500 milioni debbono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio di Stato;

5) le modalità del trasferimento nei ruoli del personale docente, scientifico-tecnico, amministrativo, esecutivo ed ausiliario del Ministero dell'università e della ricerca, dell'analogo personale di ruolo dei Ministeri della pubblica istruzione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di altre Amministrazioni dello Stato secondo i princìpi della corrispondenza delle mansioni svolte e della conservazione delle posizioni giuridico-economiche acquisite;

6) l'armonizzazione alle disposizioni della presente legge dell'attuale normativa prevista per gli organi ed il funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, del Comitato nazionale per l'energia nucleare, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare e di tutti gli altri enti pubblici che si occupano di ricerca;

7) le modalità di istituzione e di funzionamento dell'Anagrafe della ricerca di cui al precedente articolo 20.

Art. 23.

(*Trasferimento tecnologico*)

Sono istituiti presso ogni Regione a statuto ordinario ed a statuto speciale e presso le province autonome di Bolzano e di Trento per la Regione Trentino-Alto Adige consorzi regionali per il trasferimento tecnologico a capitale per il 50 per cento delle aziende produttrici consorziate e per il 50 per cento delle Regioni stesse.

I comitati regionali per il trasferimento tecnologico che presiedono a tali organi sono costituiti di 10 rappresentanti delle aziende consorziate e di 10 membri designati dai consigli regionali con rappresentanza dei singoli gruppi.

I consorzi curano il trasferimento dei risultati della ricerca scientifica alla produzione e sollecitano progetti di ricerca per lo sviluppo a breve e medio termine.

Essi sono presieduti da un presidente scelto tra i rappresentanti regionali.

È istituita l'assemblea nazionale dei comitati regionali per il trasferimento tecnologico con il compito di coordinare l'attività tra le Regioni e con l'Anagrafe della ricerca scientifica e tecnologica.

Essa è presieduta a turno da uno dei presidenti dei comitati regionali.

TITOLO IV

ORGANI DI GOVERNO UNIVERSITARI, NAZIONALI E LOCALI

Art. 24.

(*Organo di governo universitario nazionale: istituzione e composizione del Consiglio nazionale dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica - CNURST*)

È istituito il Consiglio nazionale dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica. Esso si articola in tre sezioni consultive elettive ed in un comitato centrale, eletto per due terzi mediante elezioni di secondo grado dalle tre sezioni, mentre l'altro terzo è designato da organismi extra universitari.

Le tre sezioni consultive sono: 1) sezione universitaria; 2) sezione di ricerca scientifica; 3) sezione di ricerca tecnologica e finalizzata.

Il comitato centrale è presieduto dal Ministro dell'università e della ricerca, mentre le singole sezioni eleggono i rispettivi presidenti nel proprio seno.

Art. 25.

(*Sezione universitaria*)

La sezione universitaria del CNURST assume le funzioni oggi adempiute dalla sezio-

ne I del consiglio superiore della pubblica istruzione.

Essa è costituita dalle seguenti rappresentanze:

a) 52 docenti di ruolo eletti per metà da tutti i docenti delle fasce dalla I alla V e per metà da tutti quelli delle fasce dalla VI alla VIII;

b) 6 appartenenti al personale non docente eletti da detto personale di cui almeno uno appartenente a ciascuna categoria del personale stesso;

c) 20 studenti di cui 10 iscritti al dottorato di ricerca eletti da tutti i rappresentanti degli studenti nei consigli di ateneo delle singole Università, costituiti in unico collegio.

Nella prima elezione della rappresentanza dei docenti saranno mantenuti i gruppi attualmente previsti per i docenti di ruolo nell'elezione della sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, raddoppiandone il numero.

Non appena sarà completata la riorganizzazione dell'Università su base dipartimentale, con apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca saranno determinati i raggruppamenti di discipline per la ripartizione dei posti di cui alla lettera *a*) del secondo comma, al fine di assicurare la rappresentanza dei docenti appartenenti ai diversi settori di insegnamento e di ricerca.

Art. 26.

(*Sezione di ricerca scientifica*)

La sezione di ricerca scientifica del CNURST esprime pareri su tutto ciò che afferisce alla ricerca scientifica che si svolge nelle Università e sul finanziamento disposto per essa mediante contributi assegnati direttamente dal Ministro dell'università e della ricerca.

Essa è composta dalle seguenti rappresentanze:

a) 132 docenti di ruolo eletti per metà dai professori di cui alle fasce dalla I alla V e per metà da quelli di cui alle fasce dalla VI alla VIII;

b) 11 iscritti al dottorato di ricerca;

c) 11 tecnici di ruolo di cui almeno 3 per ciascuna categoria;

d) 11 esperti designati uno per ogni comitato elettivo del CNR.

Nella prima elezione della rappresentanza di cui alla lettera *a*) del precedente comma, la rappresentanza stessa si articolerà, in analogia ai comitati di consulenza elettivi del CNR, con garanzia per le minoranze e divisione in gruppi scientifici.

Le rappresentanze di cui alle lettere *b*) e *c*) del secondo comma saranno elette su base di liste nazionali, comprendenti un candidato per ogni settore, con metodo rigorosamente proporzionale, ma assicurando le competenze per ciascuno dei settori, anche in deroga all'ordine delle preferenze in ogni lista.

Nella prima applicazione della presente legge la rappresentanza di cui alla lettera *b*) del secondo comma sarà designata da rappresentanti eletti dagli assegnisti e contrattisti nei consigli di facoltà: le successive elezioni saranno biennali e l'elettorato attivo spetterà ai rappresentanti degli iscritti al dottorato di ricerca nei consigli di dipartimento.

Art. 27.

(*Sezione di ricerca tecnologica e finalizzata*)

La sezione di ricerca tecnologica e finalizzata esprime pareri su tutti gli argomenti di ricerca attualmente rientranti nella competenza di singoli Ministeri ed enti.

Ad essa spetta pure di esprimere pareri per quanto concerne la vigilanza sui seguenti enti: CNR, INFN e CNEN, i quali continuano ad avere competenza nel finanziamento di ricerche.

Essa è composta per ogni programma finalizzato, definitivamente approvato, dalle seguenti rappresentanze:

a) otto docenti universitari di cui quattro delle fasce dalla I alla V e quattro delle fasce dalla VI alla VIII, eletti dai rispettivi

docenti impegnati nei programmi finalizzati o ad essi interessati in base a documentata produzione scientifica;

b) quattro ricercatori eletti da tutti i ricercatori pubblici extrauniversitari impegnati nel programma finalizzato;

c) due ricercatori eletti da tutti i ricercatori privati impegnati nel programma;

d) un tecnico eletto da tutti i tecnici pubblici e privati impegnati nel programma;

e) un iscritto al dottorato di ricerca eletto da tutti gli iscritti a dottorati di ricerca, impegnati nel programma, riuniti in collegio nazionale.

Nella prima applicazione della presente legge, la determinazione degli elenchi degli aventi diritto al voto è effettuata per ogni programma finalizzato da una commissione mista nominata per il 50 per cento dal CNR e per il restante 50 per cento dalla sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Non appena l'Università sarà riorganizzata su base dipartimentale ed il Ministero dell'università e della ricerca avrà assorbito tutte le funzioni di ricerca ed il relativo personale, sarà emanato il regolamento per la riorganizzazione della sezione, con apposito decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, e previo parere del CIPE.

Art. 28.

(*Comitato centrale del CNURST*)

Il comitato centrale del CNURST è eletto per due terzi dai componenti le tre sezioni; i due terzi sono così costituiti:

a) trenta rappresentanti dei docenti, di cui tre quinti eletti dagli appartenenti alle fasce dalla I alla V e due quinti da quelli appartenenti alle fasce dalla VI alla VIII;

b) dieci rappresentanti eletti dagli studenti, di cui cinque iscritti al dottorato di ricerca;

c) tre rappresentanti eletti dai componenti il personale non docente;

d) tre rappresentanti eletti dai ricercatori extrauniversitari di cui almeno uno privato.

Il rimanente terzo è così costituito:

e) dieci rappresentanti delle Regioni designati dall'assemblea nazionale dei comitati regionali per il trasferimento tecnologico di cui all'articolo 23;

f) sei esperti designati dal CNEL, tre per gli imprenditori e tre per i lavoratori;

g) due metmbri designati dall'Accademia dei Lincei;

h) cinque membri designati dal Ministro dell'università e della ricerca tra eminenti personalità della cultura, ivi compreso un docente di ruolo proveniente dalle Università libere, semprechè non sia già risultato eletto tra i membri di cui alla lettera *a*) del precedente comma.

Apposito regolamento dovrà stabilire che il metodo elettorale garantisca la presenza, nell'ambito degli eletti da ciascuna delle singole categorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente primo comma, di tutti i principali settori di ricerca e d'insegnamento, senza per questo ledere la rappresentanza proporzionata alle liste delle minoranze per ogni categoria, derogando, ove necessario, dalla graduatoria delle preferenze. Esso dovrà altresì gaarntire, anche mediante l'applicazione del voto multiplo, la sostanziale pariteticità del contenuto delle tre sezioni all'elezione dei membri di cui alla lettera *a*) del precedente primo comma.

Il regolamento stesso sarà predisposto per la prima elezione dalla commissione di cui al penultimo comma dell'articolo 27 e per le successive con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'università e della ricerca previo parere conforme del CNURST.

Art. 29.

(*Attribuzioni del comitato centrale del Consiglio nazionale dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*)

Il comitato centrale del CNURST esercita le seguenti attribuzioni:

a) formula un rapporto annuale sulle Università e la ricerca scientifica e tecno-

logica che il Ministro dell'università e della ricerca è tenuto ad inviare al Parlamento, con particolare riferimento:

alla programmazione delle sedi, delle strutture universitarie e dei servizi, in relazione alle esigenze scientifiche e didattiche ed alle domande sociali del Paese;

ai problemi di organizzazione, coordinamento e potenziamento della ricerca scientifica ed a quelli della cooperazione universitaria e scientifica in sede comunitaria ed internazionale;

ai problemi del diritto allo studio, dell'ordinamento, dell'andamento delle iscrizioni e della conclusione dei corsi di studio di dottorato di ricerca, di laurea e di diploma in rapporto alle previsioni di assorbimento da parte del sistema produttivo e sociale;

ai problemi dell'aggiornamento professionale e dell'educazione ricorrente e permanente;

all'indicazione di progetti finalizzati di ricerca sia per lo sviluppo a lungo termine sia per quelli sollecitati dai comitati regionali per il trasferimento tecnologico relativamente allo sviluppo a medio termine;

b) formula ed aggiorna periodicamente l'elenco dei settori di ricerca e d'insegnamento;

c) formula proposte circa:

la revisione e l'istituzione di corsi di laurea e di diploma;

la determinazione delle modalità e delle condizioni di accesso ai corsi di dottorato di ricerca, di laurea e di diploma;

la ripartizione dei posti di docente universitario di ruolo e di quelli relativi al dottorato di ricerca tra i dipartimenti delle Università e del personale non docente tra le Università;

la determinazione dei criteri generali per la distribuzione, fra le Università, dei fondi destinati alla ricerca scientifica e tecnologica;

d) predispone schemi tipici di organizzazione dipartimentale delle Università tra cui queste scelgono quelli che intendono adottare;

e) esprime al Ministro dell'università e della ricerca i pareri che la legge prevede come obbligatori o che il Ministro stesso abbia richiesto.

Per la trattazione di materie concernenti i docenti, il comitato centrale del CNURST si riunisce nella composizione limitata ai soli docenti.

Il CNURST adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento per lo svolgimento delle proprie attività, per la pubblicità degli atti e le procedure elettorali. Il regolamento è approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 30.

(*Segreteria del CNURST*)

Al CNURST sono assegnati, nei limiti delle dotazioni organiche, un funzionario della carriera dirigenziale del Ministero dell'università e della ricerca con qualifica di primo dirigente e cinque funzionari della carriera direttiva dello stesso Ministero per l'espletamento delle funzioni di segreteria.

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sarà determinato, nei limiti delle dotazioni organiche, il numero delle altre carriere necessario per il funzionamento degli uffici.

Il CNURST dispone dei mezzi e dei servizi necessari per assicurare lo svolgimento delle attività di sua competenza e gestisce direttamente i fondi stanziati in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 31.

(*Corte di disciplina*)

Per i provvedimenti disciplinari a carico dei docenti universitari il CNURST elegge nel suo seno una corte di disciplina composta dal vice presidente del CNURST che

la presiede, da otto membri effettivi, di cui quattro docenti delle fasce dalla I alla V e quattro docenti delle fasce dalla VI alla VIII e da altrettanti membri supplenti.

La corte delibera con la partecipazione dei quattro membri appartenenti alle fasce dalla I alla V più il presidente se si procede nei confronti di professori di tali fasce e con la partecipazione dei quattro membri appartenenti alle fasce dalla VI alla VIII più il presidente se si procede nei confronti dei professori di queste ultime fasce.

Le funzioni di relatore in seno alla corte di disciplina sono assolte da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca.

Per la validità delle decisioni della corte di disciplina è richiesta la presenza della metà dei componenti oltre il presidente.

Nel caso di concorso di docenti delle fasce dalla I alla V e delle fasce dalla VI alla VIII nella stessa infrazione, il collegio giudica con la presenza di tutti i suoi componenti effettivi.

Art. 32.

(*Organi locali dell'Università*)

Sono organi locali di governo dell'Università:

1) consiglio di ateneo e relativa giunta;

2) difensore della libertà d'insegnamento;

3) rettore e pro rettore;

4) consiglio di dipartimento, giunta di dipartimento, direttore di dipartimento;

5) consiglio interdipartimentale;

6) consigli di corsi di laurea e di diploma e relativi presidi;

7) collegio dei revisori dei conti.

Art. 33.

(*Consiglio di ateneo*)

È istituito il consiglio di ateneo al quale, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, sono trasferite tutte le funzioni che le vigenti leggi attribuiscono al consiglio di amministrazione ed al senato accademico dell'Università.

Esso, per le Università fino a 15.000 studenti, è così composto:

a) rettore, che lo presiede;

b) pro rettore;

c) ventiquattro docenti di cui almeno sedici appartenenti alle fasce dalla I alla V;

d) due rappresentanti del CNR;

e) due rappresentanti del CNEL di cui uno rappresenta le organizzazioni dei lavoratori ed uno le forze imprenditoriali;

f) quattro rappresentanti del personale non docente, di cui uno deve essere un tecnico;

g) dieci rappresentanti degli studenti;

h) un rappresentante designato dal Ministro dell'università e della ricerca;

i) tre rappresentati designati dalla Regione;

l) tre rappresentanti designati dal comune ove ha sede l'Università;

m) il direttore amministrativo.

Per le Università con oltre 15.000 e non più di 25.000 studenti, i numeri di cui al comma precedente sono aumentati della metà; per le Università con oltre 25.000 studenti i numeri di cui al comma precedente sono raddoppiati.

I componenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) sono eletti dalle rispettive categorie secondo modalità stabilite da apposito regolamento; i componenti di cui alla lettera *g*) sono eletti a collegio unico con metodo proporzionale su liste contenenti anche dottorandi di ricerca di cui almeno tre dovranno essere eletti.

I membri del consiglio di ateneo durano in carica tre anni, tranne i rappresentanti degli studenti che sono rinnovati ogni biennio.

Nessun membro del consiglio di ateneo, tranne il rettore, il pro rettore ed il direttore amministrativo dell'Università, può far parte del consiglio di ateneo per più di due volte consecutive.

Art. 34.

(*Giunta d'ateneo*)

Il consiglio di ateneo elegge nel suo seno una giunta di membri così composta:

a) sei docenti di cui quattro appartenenti alle fasce dalla I alla V;

b) due appartenenti al personale non docente;

c) tre studenti;

d) un rappresentante della Regione;

e) un rappresentante del comune;

f) un rappresentante del CNR;

g) due rappresentanti del CNEL.

Nelle Università che non abbiano sei docenti il rapporto indicato dalla componente docente *sub a*) e quelle del personale non docente e degli studenti *sub b*) e *sub c*) dovrà essere lasciato inalterato.

La giunta è presieduta dal rettore.

La giunta prepara i lavori del consiglio di ateneo, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso, delibera in via d'urgenza sulle materie di competenza del consiglio, salvo ratifica da parte del consiglio che, a tal fine, deve essere immediatamente convocato.

In caso di parità di voto quello del presidente vale il doppio.

Art. 35.

(*Difensore della libertà d'insegnamento*)

È istituito presso ogni Università l'ufficio del « difensore della libertà d'insegnamento » con il compito di tutelare in seno alla stessa Università, nell'interesse dei docenti, il rispetto del principio costituzionale della libertà d'insegnamento nei confronti degli altri organi di governo di ciascuna Università.

Il difensore della libertà d'insegnamento ha poteri decisionali: il suo intervento non preclude all'interessato la possibilità di adire la magistratura ordinaria e quella amministrativa secondo quanto stabilito dalle altre leggi dello Stato.

I difensori della libertà d'insegnamento sono scelti dal CNURST in elenchi nazionali composti su rose di cinque nominativi designati da ogni Università tra personalità di chiara fama italiane o straniere.

Essi sono nominati, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, dal Presidente della Repubblica.

Art. 36.

(*Il rettore*)

Il rettore è eletto tra i docenti universitari appartenenti alle fasce dalla I alla V a maggioranza assoluta dei votanti in prima convocazione ed a maggioranza relativa in seconda convocazione.

Fanno parte del corpo elettorale per l'elezione del rettore tutti i docenti universitari, i rappresentanti eletti dagli studenti e dal personale non docente, in numero complessivo pari a quello dei docenti, attribuendo il 50 per cento del numero degli eligendi agli studenti dei corsi di laurea o di diploma, il 25 per cento agli studenti iscritti al dottorato di ricerca ed il 25 per cento al personale non docente di cui non meno del 5 per cento deve essere tecnico.

Il corpo elettorale è presieduto dal docente universitario di una delle fasce dalla I alla V con maggiore anzianità. La deliberazione d'elezione è inviata al Ministro dell'Università e della ricerca il quale, accertatane la regolarità formale, emette il decreto di nomina. La deliberazione diventa esecutiva se entro quindici giorni dal suo ricevimento, il Ministro non provvede alla nomina senza sollevare eccezioni sulla regolarità formale della deliberazione stessa. Al contrario, se il Ministro solleva eccezioni, esse sono notificate al CNURST che decide immediatamente ed in maniera definitiva.

Il rettore dura in carica un triennio ed è rieleggibile non più di due volte di seguito

e successivamente solo se siano trascorsi almeno tre anni dalla cessazione dalla carica.

Se durante il periodo in cui è in carica il rettore è collocato fuori ruolo continua ad esercitare le sue funzioni sino alla scadenza della carica.

Il rettore, a domanda, è esonerato dall'insegnamento. In caso di esonero la cattedra ed il relativo posto di ruolo nel dipartimento sono indisponibili: la cattedra è affidata per incarico ai sensi dell'articolo 15 per tutto il tempo in cui il titolare rivesta la carica di rettore. Al rettore viene corrisposto un assegno mensile speciale da determinarsi per legge.

Entro quarantacinque giorni dalla cessazione dall'incarico del rettore deve essere convocato il corpo elettorale per procedere all'elezione del nuovo rettore.

Art. 37.

(*Pro rettore*)

In rapporto al numero degli studenti iscritti nell'Università il rettore, previo parere favorevole del consiglio di ateneo, può nominare, con proprio decreto, uno o più pro rettori sino ad un massimo di tre, scegliendoli tra i docenti di ruolo appartenenti ad una delle fasce dalla I alla V, che facciano parte della giunta di ateneo, con l'incarico di coadiuvarlo o sostituirlo anche nella presidenza degli organi di governo dell'Università in caso di sua assenza o impedimento.

Il rettore comunica al Ministro dell'università e della ricerca la nomina del pro rettore.

Il pro rettore dura in carica un anno accademico e può essere riconfermato. Egli ha diritto ad un assegno mensile speciale da determinarsi per legge.

Qualora il rettore cessi dalla carica per qualsiasi motivo le relative funzioni sono temporaneamente assunte dal pro rettore e, i ncaso di più pro rettori, dal pro rettore con maggiore anzianità di ruolo.

Art. 38.

(*Consiglio di dipartimento*)

Il consiglio di dipartimento si compone:

1) di tutti i docenti universitari di ruolo assegnati al dipartimento;

2) di rappresentanti del personale tecnico pari al 50 per cento del personale docente di cui al precedente punto 1);

3) di rappresentanti degli studenti pari al 25 per cento del personale docente di cui al precedente punto 1);

4) di rappresentanti del personale amministrativo, ausiliario ed operaio, pari al 10 per cento del personale docente di cui al precedente punto 1).

La rappresentanza degli studenti è eletta a collegio unico con metodo proporzionale su liste contenenti anche dottorandi di ricerca di cui almeno tre dovranno esere eletti.

Il consiglio dura in carica un biennio.

Rappresentanti qualificati di organismi specializzati per la ricerca scientifica extra universitaria ed operanti nel campo delle discipline coordinate nel dipartimento, possono essere chiamati a far parte, per cooptazione, del consiglio in misura non superiore ad un decimo del personale docente di cui al precedente punto 1), arrotondabile per difetto. In ogni caso dovrà esserci almeno un membro cooptato.

I docenti incaricati di cui all'articolo 15 partecipano al consiglio di dipartimento con voto consultivo.

Art. 39.

(*Compiti del consiglio di dipartimento*)

Il consiglio di dipartimento esercita le seguenti funzioni:

1) approva i bilanci annuali, consuntivi e di gestione predisposti dalla giunta e che debbono essere trasmessi al consiglio di ateneo e può, a maggioranza dei suoi com-

ponenti, respingere una delibera invitando la giunta stessa a rideliberare;

2) approva, con la presenza della sola componente docente, i piani di studio e di ricerca;

3) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento nochè per l'uso coordinato dei mezzi e degli strumenti in dotazione;

4) formula proposte e pareri in ordine alle modifiche statutarie;

5) è responsabile dell'efficace funzionamento del dipartimento per quanto riguarda il personale amministrativo, tecnico ed operaio, nonchè dell'impiego delle strutture e dei mezzi tecnici;

6) propone al consiglio di ateneo la stipulazione di contratti, di concessioni e di accordi con enti e privati.

Il consiglio di dipartimento, di concerto con il consiglio del corso di laurea o di diploma interessato, provvede alla chiamata dei docenti.

Per quanto riguarda la chiamata dei docenti delle fasce dalla I alla V hanno diritto al voto deliberativo solo i docenti di tali fasce; per quanto riguarda la chiamata dei docenti delle fasce dalla VI alla VIII hanno diritto al voto deliberativo i docenti di tutte le fasce.

Art. 40.

(*Giunta del consiglio di dipartimento*)

La giunta del consiglio di dipartimento è costituita da 9 o da 11 membri di cui 5 o 6 eletti dai docenti di ruolo; 2 o 3 dagli studenti, di cui uno deve essere dottorando di ricerca; 2 dal personale tecnico ed amministrativo (un tecnico ed un amministrativo).

Alla giunta, presieduta dal direttore del dipartimento, partecipa, con voto consultivo, il responsabile dei servizi amministrativi del dipartimento stesso. A parità di voti nella giunta prevale il voto del direttore di dipartimento. La giunta dura in carica due anni.

Art. 41.

(*Compiti della giunta*)

La giunta cura l'attuazione delle decisioni del consiglio di dipartimento; predispone annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo del dipartimento; elabora le proposte da sottoporre al consiglio su questioni generali concernenti l'ordinamento, il coordinamento e l'andamento della ricerca e dell'insegnamento.

Art. 42.

(*Direttore del dipartimento*)

Il direttore del dipartimento è eletto tra i docenti universitari appartenenti alle fasce dalla I alla V. Fanno parte del corpo elettorale per l'elezione del direttore del dipartimento tutti i docenti universitari di ruolo, i rappresentanti degli studenti, di cui 1/3 costituito dai dottorandi di ricerca, e del personale non docente rispettivamente nella misura del 25 per cento e del 15 per cento del numero complessivo dei docenti.

Art. 43.

(*Compiti del direttore del dipartimento*)

Il direttore presiede il consiglio di dipartimento e la relativa giunta, promuove e coordina le attività che si svolgono nel dipartimento; assicura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di dipartimento e della giunta; esercita tutte le attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti; compila annualmente una relazione sullo stato della ricerca e della didattica nel dipartimento e la invia al consiglio di ateneo.

Art. 44.

(*Consiglio interdipartimentale*)

Il consiglio interdipartimentale è costituito da tutti i direttori dei dipartimenti in cui

si articola l'Università, ed è presieduto dal rettore.

Il consiglio interdipartimentale svolge le seguenti funzioni:

1) adotta le opportune iniziative ed organizza la ricerca quando ad essa partecipano o sono interessati più dipartimenti;

2) indica, con riferimento ai progetti di ricerca cui partecipano più dipartimenti, in base a quali criteri deve avvenire l'assegnazione dei fondi e del personale e la determinazione dei piani di studio;

3) propone al consiglio di ateneo le modifiche ai criteri di gestione amministrativa e finanziaria cui sono interessati più dipartimenti;

4) dà il proprio parere in ordine ad eventuali modifiche statutarie;

5) richiesto dal rettore, può dare il proprio parere in merito a questioni d'ordine generale che gli siano sottoposte.

Nell'ambito del consiglio dei direttori dei dipartimenti possono essere formati comitati particolari per la trattazione di argomenti che abbiano interesse per più dipartimenti legati tra loro da affinità con riferimento ai diversi corsi di laurea. Nello statuto di ciascuna Università sono fissate le modalità per la creazione di detti comitati.

Art. 45.

(*Funzioni del consiglio del corso di laurea o di diploma*)

Per ognuno dei corsi di laurea o di diploma previsti dallo statuto di ciascuna Università è costituito rispettivamente un consiglio di laurea o di diploma cui competono le funzioni seguenti:

1) programmare le attività di insegnamento e di studio in relazione alla laurea od al diploma che si consegue al termine del corso;

2) esprimere il proprio parere, per ogni corso di laurea o di diploma, in ordine ad eventuali modifiche statutarie;

3) stabilire congiuntamente al consiglio di dipartimento l'attuazione dei corsi di insegnamento previsti dallo statuto;

4) disporre, d'intesa con i dipartimenti, l'utilizzazione migliore dei mezzi, delle attrezzature e del personale per lo svolgimento dell'attività di insegnamento e per quella di ricerca;

5) formare i piani di studio idonei al conseguimento di ciascuna laurea o ciascun diploma.

I docenti assegnati ai dipartimenti sono impiegati in corsi di laurea o di diploma a seconda del settore di ricerca e di insegnamento cui sono addetti: essi possono essere impiegati per un settore affine, col loro consenso, previo parere del consiglio di dipartimento.

Art. 46.

(*Costituzione del consiglio del corso di laurea o di diploma*)

Il consiglio del corso di laurea o di diploma è composto da tutti i docenti universitari addetti al corso di laurea o di diploma.

Fanno altresì parte del consiglio del corso di laurea o di diploma i rappresentanti:

a) degli studenti iscritti al corso di laurea o di diploma nella misura del 25 per cento rispetto alla componente di cui al primo comma;

b) del personale tecnico assegnato al corso di laurea o di diploma nella misura del 10 per cento rispetto alla componente di cui al primo comma;

c) del personale non docente amministrativo, esecutivo, ausiliario ed operaio assegnato al corso di laurea o di diploma nella misura dell'8 per cento rispetto alla componente di cui al primo comma: detto personale partecipa soltanto alle deliberazioni concernenti i punti 2 e 4 del precedente articolo 44.

Le modalità delle elezioni per le componenti suddette sono stabilite da apposito regolamento emanato dal rettore, previo parere conforme del consiglio di ateneo.

Le componenti elettive del consiglio di corso di laurea o di diploma durano in carica due anni accademici.

Il consiglio di corso di laurea o di diploma è diretto da un preside eletto, con le modalità stabilite dal predetto regolamento, da parte di tutto il personale docente interessato al corso di laurea o di diploma.

Art. 47.

(*Collegio dei revisori dei conti*)

Presso ogni Università è istituito un collegio dei revisori dei conti composto da un funzionario del Ministero del tesoro che ne assume la presidenza e da due funzionari del Ministero dell'università e della ricerca.

Il collegio è nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e dura in carica tre anni.

Sono compiti del collegio:

a) effettuare il riscontro sulla gestione economico-finanziaria dell'Università ed accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

b) vigilare sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti;

c) esaminare i bilanci preventivi e consuntivi;

d) effettuare le verifiche di cassa, dei valori e dei titoli;

e) redigere la relazione da presentare, al termine di ciascun esercizio finanziario, al Ministero dell'università e della ricerca sulla gestione contabile del consiglio di ateneo dell'Università.

Il collegio deve assistere alle sedute del consiglio di ateneo e può assistere alle riunioni della giunta esecutiva, prendendo visione delle deliberazioni adottate.

TITOLO V

NORME SUL DOTTORATO DI RICERCA

Art. 48.

(*Conseguimento del dottorato di ricerca*)

Il dottorato di ricerca si consegue unicamente presso il dipartimento: i relativi corsi di studio tendono alla preparazione qualificata di studenti per le esigenze della ricerca scientifica sia universitaria che extra universitaria.

Art. 49.

(*Assegno individuale per i dottorandi di ricerca*)

A tutti i dottorandi di ricerca è corrisposto un assegno individuale indivisibile di importo annuo complessivo non inferiore a quello iniziale di un insegnante di scuola secondaria superiore, tenuto conto di tutte le voci concorrenti, direttamente ed indirettamente, a formare detta retribuzione. L'ammontare di tale assegno è fissato annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, due mesi prima dell'inizio dell'anno accademico.

Art. 50.

(*Concorso per l'accesso al dottorato di ricerca*)

Quarantacinque giorni prima dell'inizio dell'anno accademico, i rettori delle Università bandiscono i concorsi per l'accesso al corso di dottorato di ricerca nelle singole discipline, per un numero di posti pari a quello dei posti attribuiti in base al precedente articolo 6 aumentato del numero di posti assegnati in precedenza ad una disciplina ed eventualmente non utilizzati. Tali bandi do-

vranno essere comunicati al Ministro dell'università e della ricerca e al Ministro del tesoro.

I bandi di concorso per l'accesso ai corsi di dottorato di ricerca prevederanno un esame con prove scritte anonime, orali ed eventualmente pratiche, le cui modalità saranno stabilite dal Ministro dell'università e della ricerca con regolamento da emanarsi previo parere conforme del CNURST per ogni singola disciplina o gruppi di discipline previsti negli statuti delle Università.

Le predette prove saranno sostenute davanti ad una commissione formata dal direttore del dipartimento, cui è assegnato il posto, e da due docenti, di cui uno appartenente ad una delle fasce dalla I alla V addetti al settore di ricerca e d'insegnamento cui appartengono la disciplina o il gruppo di discipline per i quali si chiede il concorso per il dottorato di ricerca.

Il concorso dovrà essere espletato prima dell'inizio dell'anno accademico, pena l'annullamento del concorso stesso.

Art. 51.

(*Norme concernenti la frequenza del dottorato di ricerca: provvidenze varie*)

Durante il periodo di studio per il conseguimento del dottorato di ricerca, gli iscritti al corso eseguiranno ricerche scientifiche e seguiranno gli appositi corsi ufficiali di insegnamento, previsti dagli statuti delle Università.

Gli iscritti al dottorato di ricerca, che siano lavoratori dipendenti, hanno diritto, per l'intera durata del corso, ad essere collocati, a domanda, in aspettativa non retribuita ovvero a fruire di orario di lavoro a tempo parziale con retribuzione proporzionalmente ridotta.

I suddetti lavoratori dottorandi, nel caso siano ad orario parziale, frequenteranno appositi corsi pomeridiani e serali, finanziati anche con fondi reperiti presso le singole Università.

Ai medesimi si applicano le disposizioni in materia pensionistica e previdenziale, anche con riferimento all'assistenza per le malattie, previste dall'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni.

I dottorandi di ricerca sono tenuti all'orario previsto per i pubblici dipendenti, di norma suddiviso in una presenza antimeridiana ed una pomeridiana.

Sarà previsto un apposito fondo per la liquidazione delle indennità di missione per la partecipazione a congressi e seminari. Al termine del primo anno ogni iscritto al corso per il dottorato di ricerca, per poter continuare a fruire del relativo assegno per il successivo periodo, dovrà superare una prova di rendimento, davanti ad una commissione costituita analogamente a quanto previsto dal precedente articolo 50.

Art. 52.

(*Collaborazione dei dottorandi di ricerca con i docenti*)

Ai soli fini di formazione per l'insegnamento e per le funzioni assistenziali nelle discipline cliniche, gli iscritti al dottorato di ricerca potranno collaborare con i docenti nelle esercitazioni per studenti dei corsi di laurea e diploma per periodi limitati, allo scopo di non interrompere le attività di ricerca e di studio cui prevalentemente deve essere diretto il loro impegno.

In ogni caso gli iscritti al dottorato di ricerca non potranno mai sostituire i docenti nelle funzioni proprie di questi ultimi.

Art. 53.

(*Modalità di pagamento dell'assegno di ricerca*)

La corresponsione dell'assegno di ricerca di cui al precedente articolo 49 è effettuata in 12 rate mensili; inoltre è corrisposta una tredicesima rata.

Ove intervengano ritardi nella liquidazione dell'assegno stesso, i rettori sono autorizzati ad anticipare le relative somme, salvo rivalsa.

Art. 54.

(*Conseguimento del titolo di « dottore di ricerca »*)

Il titolo di « dottore di ricerca » si consegue con il superamento, al termine del prescritto periodo, di una prova sostenuta davanti ad una commissione di cinque docenti così composta: il direttore del dipartimento, da cui dipende il corso, in qualità di presidente, due direttori di dipartimento di altre Università aventi corsi eguali od affini, scelti per sorteggio, e due docenti, di cui uno appartenente ad una delle fasce dalla I alla V, addetti al settore di ricerca e d'insegnamento cui appartiene la disciplina per la quale è stato bandito il concorso per il dottorato di ricerca, egualmente scelti per sorteggio.

La sede della prova verrà concordata dalla commissione e si svolgerà in un'unica giornata. È richiesta una tesi di dottorato.

Non è consentita la ripetizione della prova che una sola volta, entro un anno dalla prima.

Le relative spese graveranno sul dipartimento.

Art. 55.

(*Riconoscimento bilaterale dei titoli di dottore di ricerca*)

L'Italia curerà il riconoscimento bilaterale dei titoli di dottore di ricerca mediante convenzioni con Paesi concedenti titoli paragonabili: curerà inoltre il convenzionamento di assegni di ricerca, oltre quello previsto dall'articolo 49, con Paesi interessati a scambi culturali e di ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 56.

(*Proroga dell'assegno di ricerca*)

A coloro che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca può essere consentita la proroga della concessione dell'assegno di ricerca per un massimo di altri 4 anni, purchè esso venga utilizzato presso corsi di ricerca organizzati in una Università diversa da quella presso cui il dottorato è stato conseguito e lontana da essa non meno di 500 chilometri.

Il dottore di ricerca di cui al primo comma dovrà partecipare, per non più di tre volte consecutive, a tutti i concorsi per docente universitario della fascia VIII banditi durante tale periodo ed ottenere un giudizio non negativo. Nel caso in cui ottenga un giudizio negativo cessa immediatamente il beneficio di cui al primo comma. Le relative commissioni esaminatrici dovranno eventualmente anche segnalare nell'ambito della disponibilità dei posti di cui all'articolo 6 quali dottori di ricerca necessitino di un periodo di permanenza presso Università estere, considerando le richieste all'uopo avanzate dagli interessati.

Nel caso di permanenza all'estero dei dottori di ricerca, a seguito della segnalazione delle suddette commissioni, l'importo dell'assegno di ricerca sarà congruamente maggiorato con provvedimento da adottare di intesa tra i Ministri dell'università e della ricerca e del tesoro; saranno inoltre rimborsate le spese relative ad un viaggio aereo di andata e ritorno in classe turistica.

Art. 57.

(*Obblighi dei docenti e dei titolari di assegni di ricerca*)

I docenti di cui agli articoli 11 e 17 e i titolari di assegno di ricerca dovranno dichiarare di non fruire di rapporti di lavoro subordinato, nè di alcun reddito derivante da attività professionale o da consulenze professionali.

Ove già iscritti in albi professionali, saranno iscritti gratuitamente in elenchi speciali di tali albi e, fermi restando, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge sugli albi medesimi, tutti i diritti acquisiti od acquisibili automaticamente nel periodo di tale iscrizione, saranno sollevati da tutti i doveri connessi con la professione di appartenenza. Un apposito regolamento emanato

dal Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, disciplinerà la materia.

In caso di falsa dichiarazione dei titolari di assegni di ricerca essi perderanno il diritto all'assegno con decorrenza dal momento di inizio dell'attività incompatibile con la fruizione dell'assegno di ricerca, salvo le eventuali sanzioni penali. Le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite e lo Stato, per tali somme, vanterà un credito privilegiato su tutti i beni mobili ed immobili dei quali sia proprietario il dichiarante mendace, per una quota o per l'intero.

In caso di falsa dichiarazione dei docenti di cui agli articoli 11 e 17 si provvederà nei loro confronti con un procedimento disciplinare, fermo restanto l'obbligo della restituzione delle somme indebitamente percepite sulle quali lo Stato vanterà il credito di cui al precedente comma.

Art. 58.

(*Corsi di specializzazione*)

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge il CNURST provvederà alla riorganizzazione dei corsi di specializzazione, alla soppressione di tutti i corsi di specializzazione non indispensabili e al coordinamento di essi con le funzioni del dottorato di ricerca.

TITOLO VI

DIRITTO ALLO STUDIO ED ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO

Art. 59.

(*Erogazione di servizi individuali e collettivi: capitoli di spesa*)

Il diritto allo studio si attua attraverso l'erogazione di servizi individuali e collettivi.

I fondi destinati ai primi fanno capo ad un unico capitolo di spesa mentre per i secondi sono istituiti due capitoli distinti, uno destinato agli investimenti ed uno alla gestione.

Mentre i fondi destinati ai servizi individuali sono gestiti, in applicazione delle norme di cui ai successivi articoli, da organi eletti da studenti e docenti universitari con la presenza di rappresentanti della Regione interessata, quelli di investimento e gestione dei servizi collettivi fanno capo direttamente ai competenti uffici delle Regioni.

Le Regioni sono autorizzate ad una gestione di detti servizi in comune con servizi similari, ove ciò possa comportare risparmi di gestione: in nessun caso le spese di gestione possono far carico agli altri due capitoli di spesa.

Quanto previsto dal presente articolo si applica sia alle Regioni a statuto ordinario che a quelle a statuto speciale.

Le norme concernenti la costituzione ed il funzionamento degli organi elettivi di cui al terzo comma sono emanate con legge regionale: in assenza di iniziative al riguardo da parte delle Regioni le attribuzioni di tali organi continueranno ad essere esercitate dai consigli di amministrazione delle opere universitarie nella composizione prevista dalle norme vigenti.

Art. 60.

(*Servizi collettivi*)

I servizi collettivi sono gestiti dalle Regioni o mediante appalti o con personale proprio. Tutto il personale operaio e quello amministrativo sinora addetto presso le opere universitarie per tali finalità, ed al quale si applica l'articolo 21 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, passa alle Regioni: qualsiasi variazione nei costi di tale personale che dovesse intervenire all'atto o dopo tale passaggio non graverà su fondi assegnati per il diritto allo studio.

I servizi sono erogati a prezzo di costo a tutti gli studenti iscritti o fuori corso. Per gli studenti che fruiranno di servizi gratuiti o semigratuiti individuali le differenze di

costo saranno accreditate agli uffici regionali di gestione sulla base degli effettivi consumi da parte dei titolari dei benefici.

Tutti i beni mobili ed immobili destinati ai servizi collettivi passano in uso gratuito o in proprietà delle Regioni.

I piani di edilizia universitaria debbono comprendere la costruzione concordata con le Regioni, di residenze universitarie, possibilmente articolate in nuclei residenziali limitati. A tale scopo si predisporrà un apposito piano quinquennale atto a far corrispondere il numero di posti alloggio al 10 per cento degli iscritti.

Art. 61.

(*Servizi individuali*)

Gli organi elettivi di cui all'articolo 59 assicurano il diritto a servizi gratuiti o semigratuiti agli studenti in base a graduatorie formate tenendo conto: *a*) della maggiore regolarità degli studi; *b*) della condizione di bisogno; *c*) della distanza del comune di residenza dalla più vicina sede universitaria in cui esista il corso di laurea prescelto dallo studente.

Le graduatorie sono distinte per studenti fuori sede, studenti pendolari e residenti in sede nonchè per l'accesso a distinti gruppi di servizi.

Oltre ai servizi è erogata una limitata somma in denaro; è altresì assicurata l'esenzione dalle tasse universitarie e la disponibilità dei libri di testo in prestito per il periodo di effettiva utilizzazione.

Il numero di posti gratuiti e semigratuiti è fissato per ogni corso di laurea dagli organi elettivi di cui sopra anche sulla base di quanto previsto nel successivo articolo 62.

Ove non vi sia ancora presso una sede universitaria disponibilità di posti alloggio nè direttamente e nemmeno mediante reperimento sul mercato alberghiero per il periodo delle lezioni, saranno versati agli studenti contributi alloggio non superiori ai prezzi di costo dei posti gestiti allo scopo dalle Regioni.

Art. 62.

(*Orientamento universitario*)

Il compito di orientamento degli studenti che vogliono accedere alle Università è attribuito agli organi elettivi di cui all'articolo 59 in collegamento con il CIPE, i comitati di programmazione economica regionali ed il Ministro del lavoro, per le previsioni di fabbisogno di laureati nei singoli settori.

A tale scopo detti organi, in collaborazione con il CNURST, gli ordini professionali, le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali e con i laureati stessi, compileranno e divulgheranno statistiche sul grado di occupazione specifica, generica o parziale, dei laureati in ogni singolo corso di laurea nell'ultimo quinquennio.

I benefici di cui all'articolo 61 potranno essere graduati in modo da favorire l'accesso a corsi di laurea portanti ad alti livelli occupazionali verificati o previsti, in base a precise documentazioni di investimenti produttivi già effettuati.

Tutte le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, sono tenute a fornire al CNURST le necessarie informazioni sui propri fabbisogni di personale laureato e diplomato.

Art. 63.

(*Prestiti d'onore*)

Agli studenti universitari iscritti a corsi di laurea per i quali si prevedano agevoli sbocchi professionali, che siano particolarmente meritevoli, con esclusione degli iscritti al primo anno, sono concessi prestiti di onore, indipendentemente dalle condizioni economiche delle famiglie, purchè abbiano superato gli esami dell'anno accademico precedente compresi nel piano di studio.

I prestiti sono concessi previo parere favorevole dei consigli di dipartimento che ne decidono l'ammontare e la cumulabilità con altre provvidenze.

Lo Stato concorre al pagamento degli interessi in misura tale che il tasso di interesse annuo a carico dello studente non superi il 3 per cento comprensivo di ogni altra spesa.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE VARIE E FINALI

Art. 64.

(Opzione dei docenti di ruolo)

I docenti di ruolo ordinari e straordinari, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno facoltà di optare:

per l'inquadramento nel nuovo ruolo dei docenti universitari in una delle fasce dalla I alla V secondo quanto stabilito dall'articolo 11. La determinazione della fascia in cui avrà luogo l'inquadramento sarà stabilita con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sulla base di tabelle di valutazione dell'anzianità di servizio dei docenti stessi, predisposte dal CNURST. Ai fini dell'inquadramento, gli interessati hanno diritto alla ricostruzione della carriera con il completo riconoscimento di tutti i servizi pre-ruolo: la ricostruzione stessa deve avvenire secondo le modalità previste per il personale direttivo e docente degli altri ordini di scuole. Il predetto inquadramento comporta la titolarità di tutti i diritti ed il rispetto dei doveri, giuridici ed economici, previsti dalla presente legge;

per il proseguimento dell'attività di ricerca e di quella didattica nel ruolo dei docenti ordinari e straordinari che, a norma del successivo articolo 66, sarà trasformato in ruolo ad esaurimento.

Art. 65.

(Opzione dei docenti incaricati stabilizzati e degli assistenti di ruolo)

I docenti con incarico stabilizzato retribuito e gli assistenti di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge hanno facoltà di optare:

per l'inquadramento nella fascia VIII dei docenti, di cui alla tabella prevista dall'articolo 11, per il gruppo di discipline a cui appartiene la disciplina alla quale sono assegnati. Il predetto inquadramento comporta la titolarità di tutti i diritti ed il rispetto dei doveri, giuridici ed economici, previsti dalla presente legge e comporta altresì il riconoscimento del servizio pre-ruolo, secondo norme che saranno dettate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, dal Ministro dell'università e della ricerca previo parere conforme del CNURST;

per la permanenza nei ruoli ad esaurimento che saranno costituiti a norma del successivo articolo 66 della presente legge.

Art. 66.

(Ruoli ad esaurimento — esercizio della libera attività professionale)

Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge si provvede, secondo criteri dettati dal Ministro dell'università e della ricerca, previo parere conforme del CNURST, alla costituzione, in ogni Università, di tre distinti ruoli ad esaurimento per i docenti universitari che vi prestano servizio:

a) come docenti ordinari e straordinari;

b) come docenti incaricati stabilizzati retribuiti;

c) come assistenti di ruolo.

L'inquadramento dei docenti in ciascun ruolo avviene mediante decreti rettorali.

Coloro che entrano a far parte di ognuno dei predetti ruoli conservano il trattamento economico corrispondente alla classe di stipendio in godimento con il riconoscimento dell'anzianità già maturata e dei miglioramenti già acquisiti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, un decreto avente valore di legge al fine di assicurare ai docenti inclusi nei predetti ruoli ad esaurimento una progressione di carriera ai soli fini economici.

Ai docenti dei ruoli ad esaurimento è consentito l'esercizio della libera attività professionale anche fuori del dipartimento.

Art. 67.

(*Riserve di posti nei concorsi universitari per l'accesso alla fascia VIII*)

I docenti incaricati stabilizzati a titolo gratuito ed i docenti incaricati di un insegnamento universitario a qualsiasi titolo, che prestino servizio da almeno un quinquennio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, hanno diritto ad una riserva rispettivamente del 25 per cento i primi e del 25 per cento i secondi nei concorsi per la fascia VIII del ruolo dei docenti per il gruppo di discipline a cui afferisce la disciplina insegnata.

In deroga alla norma di cui al secondo comma dell'articolo 11 i predetti concorsi saranno per soli titoli; inoltre saranno formate due distinte graduatorie.

Art. 68.

(*Contrattisti ed assegnisti*)

I contrattisti e gli assegnisti che esplichino la loro attività all'atto della entrata in vigore della presente legge, possono essere inseriti nei corsi di dottorato di ricerca.

La scelta dell'anno di corso in cui deve avvenire l'ammissione è fatta, in base alla loro preparazione e al tempo della loro effettiva presenza nelle Università, da commissioni costituite secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 50.

Dette Commissioni possono decidere, in base agli elementi a loro disposizione, di consentire agli interessati di concorrere direttamente al conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

In tal caso gli interessati vengono ammessi, su loro richiesta, a sostenere la prova di cui all'articolo 54.

Ai contrattisti ed assegnisti, inseriti nei corsi di dottorato di ricerca, è corrisposto un assegno pari a quello previsto dall'articolo 49, maggiorato di una integrazione *ad personam* corrispondente alla differenza rispetto all'eventuale migliore trattamento precedente.

Art. 69.

(*Ammissione ai corsi di dottorato degli ex assistenti volontari*)

Gli ex assistenti volontari che, al termine del loro servizio, di durata almeno quinquennale, siano in possesso dell'attestato rettorale di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, e che inoltre siano risultati vincitori in un concorso per esami e per titoli a cattedre delle scuole secondarie superiori con votazione non inferiore a 80/100 sono ammessi, senza il concorso di cui al secondo comma dell'articolo 68, a frequentare il secondo anno dei corsi di dottorato corrispondenti alla materia già insegnata quali assistenti ovvero corrispondenti a quelle comprese nella classe del concorso nel quale sono risultati vincitori.

Art. 70.

(*Divieto di rapporti precari di lavoro*)

Ad eccezione degli incarichi d'insegnamento di cui al precedente articolo 15, nelle Università non possono essere costituiti rapporti precari di lavoro, qualunque ne sia il titolo.

Tutte le norme in contrasto con quanto disposto nel comma precedente sono abrogate.

Eventuali rapporti precari di lavoro che fossero costituiti in dispregio di quanto previsto dal presente articolo debbono essere immediatamente denunciati alla Procura generale della Corte dei conti per l'accertamento delle responsabilità.

Art. 71.

(*Dipartimento di scienze dell'educazione e formazione degli insegnanti*)

Tra i dipartimenti costituiti presso ogni istituzione universitaria è compreso il dipartimento di scienze dell'educazione che ha il fine della ricerca nei settori connessi ai processi formativi e della preparazione degli in-

segnanti dei vari ordini e gradi di scuole nonchè del loro permanente aggiornamento.

Nel solo caso in cui nessuno dei corsi di laurea previsti per una istituzione universitaria abbia consistenti sbocchi nella professione di insegnante, lo statuto dell'istituzione stessa dovrà prevedere convenzioni con altre Università per la formazione professionale di coloro che a tale professione intendono avviarsi.

Ai fini del conseguimento della abilitazione all'insegnamento sono ammessi ai corsi di formazione sia studenti in corso di studio sia laureati: i predetti corsi di formazione sono organizzati dai dipartimenti di scienze dell'educazione, d'intesa con altri dipartimenti interessati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento.

Per quanto concerne il tirocinio, detti corsi funzioneranno con la collaborazione del personale direttivo e docente delle scuole materne, elementari e secondarie di primo e di secondo grado.

A decorrere dal quarto anno accademico successivo all'entrata in vigore della presente legge, il titolo di abilitazione all'insegnamento in tutti gli ordini e gradi di scuole si consegue unicamente presso il dipartimento di scienze dell'educazione.

A decorrere dalla stessa data i corsi di cui al presente articolo sostituiscono a tutti gli effetti quelli istituiti dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, come previsto dall'ultimo comma dello stesso articolo.

Art. 72.

(*Creazione di nuove istituzioni universitarie statali*)

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del CNURST, d'intesa con la Regione competente, è costituito un comitato tecnico-amministrativo di sette membri per l'insediamento territoriale e le prime attività delle nuove istituzioni universitarie: di tali membri, cinque debbono essere docenti universitari di ruolo, uno rappresentante della Regione ed uno rappresentante del comune o dei comuni sul cui territorio viene insediata l'Università.

All'istituzione di nuove facoltà e, successivamente, di nuovi dipartimenti si provvede mediante un comitato ordinatore tecnico-scientifico formato da tre docenti eletti dai docenti di tutte le facoltà o dei dipartimenti dello stesso tipo, con il compito di provvedere, secondo le modalità previste dalla legge, agli adempimenti necessari alla copertura dei posti in organico del personale docente nonchè all'avvio dell'attività scientifica e didattica.

I membri del comitato tecnico-amministrativo e del comitato ordinatore tecnico-scientifico costituiscono provvisoriamente il consiglio di ateneo e ne esercitano le funzioni.

Il personale docente chiamato a far parte di un dipartimento della nuova istituzione universitaria diviene di diritto membro del rispettivo comitato ordinatore tecnico-scientifico. Il comitato ordinatore decade dopo che abbiano preso servizio i primi tre docenti e viene sostituito dal consiglio di dipartimento costituito in base alle norme vigenti.

Entro un anno il consiglio di ateneo provvisorio deve provvedere alla indizione delle elezioni per la costituzione del consiglio di ateneo, secondo le norme vigenti.

I membri del comitato tecnico-amministrativo decadono entro due anni dalla nomina e, comunque, nel momento della costituzione del consiglio di ateneo.

Art. 73.

(*Limitazione all'iscrizione di studenti provenienti da altre Regioni*)

Sino a quando non sarà stato completato il programma delle nuove istituzioni universitarie, le iscrizioni a corsi di laurea e di diploma possono essere limitate, in relazione alle possibilità logistiche e didattiche, ai soli studenti appartenenti alla Regione in cui

hanno sede le rispettive Università purchè nelle Regioni limitrofe vi siano corsi corrispondenti a iscrizione non limitata.

Art. 74.

(*Programmi di ricerca e di insegnamento speciali*)

È in facoltà dei dipartimenti promuovere speciali programmi di ricerca e di insegnamento per i lavoratori studenti.

Art. 75.

(*Giudizio sugli esami*)

Il giudizio sugli esami è sempre emesso a seguito di prova individuale, pur essendo valutati, ai fini della formulazione di tale giudizio, i risultati relativi ad attività di seminario, esercitazioni e lavori di gruppo.

Art. 76.

(*Trasferimento di funzioni*)

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare uno o più provvedimenti per trasferire al Ministero dell'università e della ricerca:

1) tutte le competenze in materia di istruzione superiore e di fonti di energia non convenzionale rispettivamente dal Ministero della pubblica istruzione e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

2) tutte le funzioni di vigilanza attribuite dalle vigenti leggi alla Presidenza del Consiglio o ad altri Ministeri sugli enti che finanziano attività di ricerca scientifica o tecnologica, ivi compresi il CNR, il CNEN, l'INFN e tutte le competenze dirette allo svolgimento della ricerca stessa finora attribuite a tali enti.

Con decreto legislativo, in seno al Ministero della pubblica istruzione, sarà soppressa la Direzione generale dell'istruzione superiore ed il personale di ogni qualifica ad essa addetto sarà trasferito nei ruoli del Ministero dell'università e della ricerca; lo stesso trasferimento sarà disposto nei confronti del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della Presidenza del Consiglio, di ogni qualifica, addetto, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, agli uffici della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, che si ocupano delle fonti di energia non convenzionale, nonchè del CNR, CNEN e INFN per quanto riguarda il personale ricercatore, tecnico e con funzioni amministrative legate allo svolgimento della ricerca.

Art. 77.

(*Conservazione delle posizioni economiche acquisite*)

Sono fatte salve, con assegno *ad personam*, tutte le posizioni economiche acquisite, ivi comprese le retribuzioni degli incarichi di insegnamento corrisposte al personale docente e ricercatore all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 78.

(*Norma finanziaria*)

Agli oneri derivanti dall'attuazione del nuovo ordinamento dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui alla presente legge si provvederà con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 79.

(*Abrogazione di norme*)

Tutte le disposizioni di legge e di regolamento contrarie o incompatibili con la presente legge sono abrogate.

DISEGNO DI LEGGE n. 114

D'INIZATIVA DEL SENATORE SIGNORI

Art. 1.

Gli atenei universitari provvederanno ad istituire, in via sperimentale e sino all'attuazione della riforma universitaria, presso le facoltà di medicina e chirurgia della Repubblica, corsi di lurea in odontoiatria della durata di quattro anni, al termine dei quali dopo il superamento delle prove prescritte è attribuito il titolo di dottore odontoiatra.

Saranno soppressi, dopo il loro esaurimento, i corsi di specializzazione in odontoiatria.

Le cliniche odontoiatriche e le loro strutture organizzative si dovranno trasformare in sedi del nuovo corso di laurea in odontoiatria.

Art. 2.

Ai corsi universitari in odontoiatria sono ammessi tutti coloro che hanno i requisiti richiesti per accedere agli studi universitari.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Alla discussione della tesi di laurea finale sono ammessi tutti coloro che avranno precedentemente superato i ventidue esami specificati nell'articolo seguente.

Art. 3.

I corsi per il conseguimento della laurea in odontoiatria comportano un insegnamento teorico-pratico minimo di 4.000 ore, ripartito nelle seguenti materie:

a) materie di base - 300 ore: fisica; chimica; biologia;

b) materie medico-biologiche e mediche generali - 1.000 ore: elementi di istologia e embriologia; elementi di anatomia umana; elementi di microbiologia; elementi di fisiologia; elementi di chimica biologica; elementi di patologia generale e di anatomia patologica; elementi di igiene e profilassi;

c) materie odontostomatologiche - 2.700 ore: anatomia dentaria e maxillo-facciale; istopatologia odontostomatologica; igiene orale; farmacologia e farmacoterapia odontostomatologica; clinica odontostomatologica; chirurgia e ortopedia dento-maxillo facciale; anestesia e chirurgia stomatologica; odontoiatria conservativa; protesi dentaria; radiologia odontostomatologica; ortodonzia; medicina legale e delle assicurazioni odontostomatologiche.

Art. 4.

È istituita l'abilitazione all'esercizio delle profesioni odontoiatriche e odontoprotesiche.

L'esame abilitante, cui sono ammessi i laureati in odontoiatria, consta in un colloquio e in una prova pratica nelle materie odontostomatologiche.

Art. 5.

Agli studenti della facoltà di medicina e chirurgia che chiederanno il passaggio alla facoltà di odontoiatria saranno riconosciuti validi gli esami già superati nelle materie di base e nelle materie medico-biologiche di cui al precedente articolo 3.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 6.

Presso le facoltà di medicina e chirurgia degli atenei universitari della Repubblica, limitatamente al triennio susseguente all'entrata in vigore della presente legge, e senza l'obbligo di frequentare corsi, potranno presentarsi a sessioni di esami straordinari che saranno organizzati semestralmente, nei primi dieci giorni dei mesi di gennaio e luglio, per il conseguimento del titolo di idoneità ad esercitare la professione di odontoiatra, tutti coloro che al momento della presentazione della domanda abbiano i seguenti requisiti:

a) titolo di abilitazione all'arte ausiliaria di odontotecnico;

b) titolo di maturità professionale di odontotecnico;

c) certificato autenticato che dimostri di avere esercitato, a partire dalla maggiore età, per almeno dieci anni, personalmente e pubblicamente odontoiatria e protesi dentaria.

Art. 7.

Gli esami straordinari di cui all'articolo 6 della presente legge constano di un esame teorico-pratico nel quale gli aspiranti al titolo d'idoneità dovranno dimostrare il possesso delle elementari necessarie nozioni di anatomia, fisiologia e patologia dei denti e la pratica abilità nell'esercizio dell'odontoiatria e della protesi dentaria.

I programmi dettagliati su cui verteranno gli esami straordinari saranno comunicati dal Ministero della pubblica istruzione trenta giorni dopo la pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

La commissione d'esame sarà costituita dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia con la seguente composizione:

a) da un insegnante ufficiale di anatomia umana normale;

b) da un insegnante ufficiale di clinica chirurgica;

c) da un insegnante ufficiale di clinica odontoiatrica;

d) da un insegnante ufficiale di esercitazioni pratiche di odontotecnica;

e) da un abilitato odontotecnico in possesso di maturità professionale di odontotecnico.

Il componente di cui alla lettera *d*) e quello di cui alla lettera *e*) saranno scelti dal consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, a suo insindacabile giudizio, tra una terna di nomi proposta, rispettivamente, dalle scuole per odontotecnici statali o legalmente riconosciute e dalle organizzazioni sindacali degli odontotecnici maggiormente rappresentative localmente.

Art. 9.

Tutti coloro i quali aspirano a sostenere l'esame straordinario al titolo d'idoneità ad esercitare la professione dell'odontoiatra, debbono far pervenire la domanda, in carta da bollo, al Ministero della pubblica istruzione trenta giorni prima del 1° gennaio e 1° luglio di ogni sessione di esami.

La domanda dell'interessato, autenticata dal notaio, deve contenere il nome, il cognome, luogo di residenza, e l'indicazione dell'Università presso la quale si desidera sostenere l'esame ed essere corredata di tutti i documenti richiesti dall'articolo 6.

Sarà cura del Ministero della pubblica istruzione trasmettere, entro dieci giorni dalla presentazione, le domande al rettore dell'Università indicata dal candidato o, se questa non fosse sede di esame, all'Università territorialmente più vicina alla residenza del candidato.

Per poter essere ammesso all'esame il candidato dovrà versare all'economato dell'Università la somma di lire centomila, che sarà suddivisa per spese d'esame e propine per gli esaminatori.

Art. 10.

I candidati riconosciuti idonei dalla Commissione esaminatrice otterranno dall'Università il certificato di idoneità, previo versamento all'economato universitario della somma di lire duecentomila per tassa di diploma.

Coloro i quali otterranno l'idoneità di cui all'articolo 6 della presente legge, verranno iscritti in uno speciale elenco aggiunto all'albo dei medici delle rispettive province, ed avranno doveri e diritti parificati ai medici chirurghi.

La tenuta di tale elenco e la disciplina degli iscritti sarà devoluta agli ordini dei medici di ciascuna provincia.

Art. 11.

Coloro che hanno conseguito la laurea in medicina e chirurgia prima dell'entrata in vigore della presente legge e i medici dentisti conservano a tutti gli effetti la loro abilitazione professionale all'esercizio delle professioni odontotecniche.

DISEGNO DI LEGGE n. 313

D'INIZIATIVA DEL SENATORE CARRARO

Articolo unico.

Il servizio prestato dai professori universitari di ruolo, anteriormente alla nomina a professore straordinario, in qualità di assistente non di ruolo retribuito o in qualità di contrattista ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, è valutato per un quarto della durata, agli effetti dell'anzianità di professore ordinario, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 17 della legge 18 marzo 1958, n. 311.

La valutazione di cui al precedente comma deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decreto di nomina ad ordinario. Detto termine, per i professori ordinari attualmente in servizio, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE n. 490

D'INIZIATIVA DEI SENATORI TANGA ED ALTRI

TITOLO I

GENERALITÀ

Art. 1.

Presso le Università e gli Istituti universitari, possono essere istituiti ad integrazione della tabella I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, corsi di diploma per la formazione di operatori sociali, educatori animatori di comunità educative. In relazione alle particolari esigenze formative, legate all'integrazione particolare di dati tecnici, teorici e pratici, i corsi si svolgono sotto la diretta responsabilità di un direttore, e si organizzano con la fisionomia di « scuola » di formazione.

Il diploma di educatore professionale abilita all'attività educativa ed educativa speciale nell'ambito delle attività dei servizi sociali e sanitari.

Tutti coloro — persone, enti pubblici e privati — che organizzano comunità residenziali e semiresidenziali o comunità nell'ambiente naturale di vita per attività ludiche e socio-culturali, rieducative ed educative speciali, ivi comprese quelle complementari nell'ambito della scuola, destinate a soggetti in età evolutiva, debbono considerare il possesso del diploma di cui al presente articolo 1, come titolo specifico per l'assunzione di personale adibito alle funzioni predette anche a livello direttivo, indipendentemente dal titolo di studio in via generale richiesto per tale livello.

Art. 2.

La scuola è affidata ad un direttore, nominato dal Consiglio di facoltà, scelto fra docenti di materie pedagogiche.

In mancanza dello stesso o in caso di impedimento non temporaneo, il Consiglio di facoltà affiderà la direzione della scuola ad altro professore di ruolo, fuori ruolo o incaricato della Facoltà stessa.

Il direttore è coadiuvato dal direttore dei corsi ed è assistito dal Consiglio dei professori; in caso di assenza o di impedimento temporaneo, il direttore della scuola è sostituito dal vice direttore da lui designato.

La scuola ha un proprio Comitato direttivo costituito:

a) dal direttore della scuola, che lo presiede;

b) da sei docenti della scuola, designati dal consiglio dei professori;

c) da sei membri designati dalle amministrazioni pubbliche statali e locali (comunali, provinciali e regionali), interessate alla formazione degli educatori;

d) da un rappresentante dell'associazione professionale degli educatori;

e) da sei rappresentanti eletti dagli allievi, in rappresentanza dei vari corsi;

f) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative nel territorio nazionale;

g) dal direttore dei corsi;

h) da due rappresentanti del personale non docente.

Il Comitato direttivo:

a) ratifica la designazione del vice-direttore; nomina il direttore dei corsi, su proposta del direttore della scuola; ratifica le proposte di conferimento degli incarichi di docenza effettuate dal direttore della scuola, sentito il Consiglio dei professori;

b) delibera il bilancio della scuola;

c) approva il regolamento delle scuole e le sue modificazioni, sentito il Consiglio dei professori.

Art. 3.

Il Consiglio dei professori è composto dal direttore della scuola, dal direttore dei corsi e dai docenti della scuola.

Il Consiglio dei professori approva i piani di studio, coordina e approva il programmi

dei singoli insegnanti, approva il regolamento e relative modifiche, esprime parere sulle proposte formulate dal direttore della scuola per il conferimento degli incarichi di docenza, nomina il direttore dei corsi, su proposta del direttore della scuola, tra persone esperte, docenti o meno nella scuola stessa, che abbiano acquisito esperienza professionale nell'educazione di comunità, delibera su ogni altra questione disciplinare e didattica.

Art. 4.

Le proposte di incarico di insegnamento sono conferite ai docenti anche di altre Facoltà e, in casi particolari, ad esperti e cultori della materia.

La decisione definitiva sul conferimento degli incarichi spetta al Consiglio di facoltà in base alle norme generali sull'ordinamento universitario.

In particolare per le attività professionali gli incarichi saranno conferiti a coloro che abbiano acquisito esperienze professionali come educatori di comunità.

I singoli insegnamenti sono svolti, di regola, lungo l'intero anno accademico. Il Consiglio dei professori ne stabilisce la distribuzione nei vari anni di corso e stabilisce quali debbano essere superati mediante prove pratiche congiuntamente o meno con prove orali.

Tutti gli insegnamenti della scuola hanno carattere teorico, tecnico e pratico.

Presso la scuola funziona un centro studi che si occupa di documentazione e ricerca scientifica.

TITOLO II

FORMAZIONE

Art. 5.

Il corso di diploma per educatori di comunità ha durata triennale.

Possono essere ammessi al corso di diploma per educatori di comunità coloro che siano in possesso di un titolo di scuola secondaria di secondo grado ed abbiano superato un periodo iniziale di attività sperimentali per la valutazione di disponibilità alla professione.

Tali attività si svolgeranno con i criteri e secondo le modalità da definirsi nel regolamento.

Art. 6.

Agli studenti fuori corso può essere consentito il prolungamento dell'iscrizione per un periodo non superiore alla durata del corso stesso.

Gli esami sostenuti in corsi di laurea su materie di insegnamento della scuola, possono essere convalidati, su delibera del Consiglio dei professori.

Gli esami sostenuti nel corso di formazione per educatori di comunità sono validi per i diplomati ai fini del conseguimento successivo della laurea in pedagogia secondo i criteri fissati dal Consiglio di facoltà.

Per i diplomati della scuola che chiedano l'iscrizione ad altro corso di laurea e di diploma potrà essere concessa, su conforme parere del competente Consiglio di facoltà, l'iscrizione ad anni successivi al primo e la convalida degli esami sostenuti nella scuola.

Sono insegnamenti del corso di diploma per educatore di comunità:

1) studio d'ambiente ed elementi di sociologia (annuale);

2) psicologia (biennale);

3) sociologia dell'educazione (annuale);

4) pedagogia, pedagogia speciale ed attività professionali (attività di gruppo e tirocinii professionali) (triennale);

5) metodologia della ricerca, elementi di statistica e pedagogia sperimentale (annuale);

6) organizzazione di attività educative in comunità (triennale);

7) lineamenti di auxologia ed elementi di igiene (annuale);

8) lineamenti di psicopatologia e neuropsichiatria dell'età evolutiva con elementi di igiene mentale (biennale);

9) istituzioni di diritto pubblico con elementi di legislazione minorile e di sicurezza sociale (annuale);

10) organizzazione ed amministrazione dei servizi sociali e sanitari (annuale).

Altri insegnamenti potranno essere istituiti per deliberazione del Consiglio dei professori sentito il Consiglio di facoltà del magistero.

TITOLO III

CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA

Art. 7.

Per il conseguimento del diploma di educatore di comunità lo studente deve avere frequentato gli insegnamenti e superato i relativi esami e prove pratiche.

L'esame finale per il conseguimento di detto diploma consiste nella discussione su una dissertazione scritta connessa alla attività di studio, ricerca ed applicazione svolta dal candidato durante la frequenza del corso.

La Commissione d'esame per il conseguimento del diploma è composta dal Direttore della scuola o da altro professore di ruolo della Facoltà da lui delegato che la presiede, da almeno sei docenti della scuola stessa, oltre che dai membri del Comitato direttivo di cui alle lettere *b*), *c*), *f*) e *g*) dell'articolo 2.

Gli iscritti al corso di diploma sono tenuti al versamento annuo delle tasse, soprattasse e contributi nella misura prevista dalla legge vigente per gli studenti della Facoltà di magistero.

TITOLO IV

PERFEZIONAMENTO E SPECIALIZZAZIONE — AGGIORNAMENTO E PREPARAZIONE

Art. 8.

La scuola, su delibera del Consiglio dei professori e del Comitato direttivo, può organizzare corsi di perfezionamento e specializzazione per educatori diplomati e per laureati, e, in collaborazione con gli enti pubblici a ciò preposti, corsi di preparazione ed aggiornamento per educatori in servizio.

I piani di studio, l'ammontare delle tasse, i titoli specifici per l'ammissione ed ogni altro criterio didattico, sono stabiliti dal Comitato direttivo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 9.

Possono essere ammessi a svolgere attività di educatori animatori di comunità tutti coloro che alla data dell'entrata in vigore della presente legge siano di fatto in servizio, con i compiti propri degli educatori animatori o dirigenti di comunità educative da almeno tre anni.

Essi, tuttavia, entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno frequentare un corso di preparazione per educatori animatori in attività di servizio e superare un esame finale di idoneità. Tale corso sarà organizzato da una scuola per la formazione di educatori animatori di comunità.

I diplomi e gli attestati rilasciati da scuole di formazione funzionanti al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono essere resi validi a questo fine secondo i criteri che verranno stabiliti dal Consiglio dei professori.

Art. 10.

Decorsi sette anni dall'entrata in vigore della presente legge alle funzioni di cui al precedente articolo 1, dovranno essere preposti esclusivamente educatori animatori muniti del prescritto diploma.

Art. 11.

Gli oneri attinenti all'applicazione della presente legge saranno a carico dei capitoli di competenza dei vari stati di previsione dei Ministeri interessati.

DISEGNO DI LEGGE n. 648

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ANDÒ ED ALTRI

Articolo unico.

La disposizione contenuta nell'articolo 3, comma decimo, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, nel testo risultante dalla legge di conversione 30 novembre 1973, n. 766, si applica anche agli assistenti di ruolo su posti di assistente convenzionato che prestino servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Il termine di due mesi di cui al detto articolo 3, comma decimo, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme e si applicano anche agli assistenti di ruolo su posti convenzionati tutte le altre norme relative alla immissione in ruolo degli assistenti idonei a seguito di concorso contenute nel citato decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580.

DISEGNO DI LEGGE n. 735

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BARBI ED ALTRI

Art. 1.

(*Definizione e fini*)

Le scuole di servizio sociale hanno lo scopo di formare gli assistenti sociali mediante lo studio di discipline specializzate e l'esercizio pratico di tecniche operative.

Il corso di studi ha durata triennale e rilascia il diploma di assistente sociale, titolo valido per l'accesso alle carriere del servizio sociale presso le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici.

Art. 2.

(*Ordinamento*)

Per l'ammissione alla scuola è richiesto il possesso di un titolo di studio valido per l'accesso ad una facoltà universitaria.

Le discipline obbligatorie di insegnamento, di cui alla tabella annessa alla presente legge, sono impartite ciascuna per un intero anno o per un biennio o triennio accademico e per non meno di tre ore settimanali di lezione.

L'insegnamento delle discipline del gruppo professionale è integrato da esercitazioni pratiche di gruppo di durata non inferiore a due ore settimanali per ciascuna materia.

Al termine di ciascun anno si sostengono esami di profitto orali e pratici.

Gli insegnamenti pluriennali importano un unico esame alla fine dei corsi.

Al termine del corso triennale si sostiene un esame di diploma che consta di una dissertazione orale su un lavoro preventivamente preparato.

Art. 3.

(*Personale insegnante*)

Il personale insegnante deve possedere i requisiti di idoneità all'insegnamento secondario o universitario; le esercitazioni pratiche e di tirocinio possono essere affidate ad esperti ed operatori del settore.

Art. 4.

(*Scuola non statale*)

Le scuole di servizio sociale non statali possono ottenere, a domanda, il riconoscimento legale, purchè in possesso dei requisiti di cui alla presente legge.

Il riconoscimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La vigilanza è affidata al Ministero della pubblica istruzione, al quale dovranno essere comunicati, prima dell'inizio dell'anno accademico, gli eventuali mutamenti delle condizioni richieste per il riconoscimento.

Ai diplomati delle scuole di servizio sociale legalmente riconosciute, che chiedano la iscrizione ad una facoltà universitaria che presenti corsi di studi affini, potrà essere concessa, su conforme parere del consiglio di facoltà, la iscrizione ad anni successivi al primo e la convalida di esami sostenuti.

Art. 5.

(*Disposizioni transitorie*)

Gli assistenti sociali, che abbiano conseguito il titolo prima dell'entrata in vigore della presente legge in scuole non statali di servizio sociale sulla base di un piano di studi di durata triennale, ovvero biennale se conseguito anteriormente all'anno accademico 1958-59, e che siano in possesso del titolo di studio di scuola media superiore, possono ottenere il riconoscimento legale del titolo conseguito, previo esame colloquio da sostenere entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, davanti a commissioni nominate dal Ministero della pubblica istruzione.

Agli assistenti sociali che abbiano ottenuto detto riconoscimento si applicano le

disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

I diplomati delle scuole dirette a fini speciali di servizio sociale annesse alle università statali o legalmente riconosciute sono esonerati da tale esame; il titolo rilasciato da dette scuole ha, a tutti gli effetti, valore legale.

Art. 6.

(*Norme regolamentari*)

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, sarà emanato il Regolamento di esecuzione per disciplinare le modalità di costituzione delle commissioni previste dalla presente legge.

Art. 7.

(*Norme di rinvio*)

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvate con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive integrazioni e modifiche.

TABELLA DEGLI INSEGNAMENTI DELLE SCUOLE DI SERVIZIO SOCIALE

GRUPPO A

(*Insegnamenti di base*)

1) psicologia;
2) psico-patologia;
3) psicologia sociale;
4) antropologia;
5) sociologia (biennale);
6) filosofia morale;
7) diritto di famiglia e legislazione minorile;
8) diritto del lavoro e legislazione sociale;
9) elementi di diritto pubblico e di legislazione assistenziale;
10) biologia e fisiologia umana;
11) igiene e medicina sociale;
12) storia delle istituzioni politiche e sociali;
13) lingua straniera.

GRUPPO B

(*Insegnamenti professionali*)

1) servizio sociale e politica sociale;
2) servizio sociale a livello individuale (triennale);
3) servizio sociale di gruppo (biennale);
4) amministrazione ed organizzazione dei servizi sociali (biennale);
5) metodologia della ricerca applicata al servizio sociale (triennale);
6) etica professionale.

RIPARTIZIONE DEGLI INSEGNAMENTI PER ANNO ACCADEMICO

1° anno. — *Insegnamenti di base*:

1) psicologia;
2) sociologia I;
3) elementi di diritto pubblico e legislazione assistenziale;
4) biologia e fisiologia umana;
5) lingua straniera.

Materie professionali:

1) servizio sociale e politica sociale;
2) servizio sociale a livello individuale I;
3) metodologia della ricerca applicata al servizio sociale I;
4) amministrazione ed organizzazione dei servizi sociali I.

2° anno. — *Insegnamenti di base*:

1) psicopatologia;
2) sociologia II;
3) diritto del lavoro e legislazione sociale;
4) igiene e medicina sociale;
5) psicologia sociale;

Materie professionali:

1) servizio sociale di gruppo I;
2) servizio sociale a livello individuale II;
3) metodologia della ricerca applicata al servizio sociale II;
4) etica professionale;
5) amministrazione ed organizzazione dei servizi sociali II.

3° anno. — *Insegnamenti di base*:

1) antropologia;
2) filosofia morale;
3) storia delle istituzioni politiche e sociali;
4) diritto di famiglia e legislazione minorile;

Materie professionali:

1) servizio sociale a livello individuale III;
2) metodologia della ricerca applicata al servizio sociale III;
3) servizio sociale di gruppo II;

DISEGNO DI LEGGE n. 111

D'INIZIATIVA DEI SENATORI
BASADONNA E NENCIONI

Art. 1.

Gli atenei universitari provvederanno ad istituire in via sperimentale, presso le facoltà di ingegneria corsi di laurea in ingegneria economica della durata di tre anni successivi al biennio propedeutico di fisica e matematica.

A conclusione di questi corsi, favorevolmente seguiti, verrà attribuito agli allievi il titolo di dottore in ingegneria economica.

Art. 2.

Ai corsi universitari di cui all'articolo precedente sono ammessi gli studenti che hanno superato il biennio di matematica e fisica.

Per l'ammissione all'esame di laurea è necessario che i candidati abbiano superato gli esami nelle discipline di ingegneria, economia e sociologia, che saranno precisati dai consigli di facoltà.

Art. 3.

Per l'abilitazione all'esercizio della professione in ingegneria economica valgono le norme previste per le altre specialità della facoltà di ingegneria.

Art. 4.

Agli studenti della facoltà di ingegneria, che chiederanno il passaggio ai corsi di ingegneria, saranno riconosciuti validi gli esami relativi alle discipline comuni ad altri corsi superati favorevolmente.

Art. 5.

Alle spese necessarie per il funzionamento dei corsi di cui all'articolo 1 si provvede con i normali stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

INDICE DEI DISEGNI DI LEGGE

1. — « Riforma dell'Università e dell'istruzione artistica » (*testo proposto dalla Commissione*) ..... Pag. 23

— TITOLO I. — *Finalità, autonomia e ordinamento didattico dell'Università* (art. 1 - *Finalità dell'Università*; art. 2 - *Statuto e regolamento*; art. 3 - *Università non statali*; art. 4 - *Denominazione di Università*; art. 5 - *Cooperazione universitaria europea e internazionale*; art. 6 - *Anno accademico e ordinamento didattico*; art. 7 - *Delega al Governo per la istituzione e revisione dei corsi di diploma di istruzione universitaria e di laurea*) ..... » 23

— TITOLO II. — *Struttura universitaria e organi di governo* (art. 8 - *Organi dell'Università*; art. 9 - *Il dipartimento*; art. 10 - *Organi del dipartimento*; art. 11 - *Funzioni del consiglio di dipartimento*; art. 12 - *L'Assemblea, il consiglio e la giunta di dipartimento*; art. 13 - *Il direttore di dipartimento*; art. 14 - *I consigli dei corsi di diploma di istruzione universitaria e di laurea e i relativi presidenti coordinatori*; art. 15 - *Il consiglio di ateneo*; art. 16 - *La giunta di ateneo*; art. 17 - *Il rettore*; art. 18 - *Gestione contabile e controllo*) ... » 29

— TITOLO III. — *Programmazione universitaria e organi di programmazione* (art. 19 - *Programma triennale universitario*; art. 20 - *Istituzione e composizione del Consiglio universitario nazionale*; art. 21 - *Attribuzioni del Consiglio universitario nazionale*; art. 22 - *Il Consiglio universitario regionale*) .... » 41

— TITOLO IV. — *Ricerca scientifica e Università* (art. 23 - *Università e ricerca scientifica*; art. 24 - *Piani di sviluppo della ricerca scientifica universitaria*; art. 25 - *Conferenza triennale per la ricerca scientifica universitaria*) ..... » 49

— TITOLO V. — *Diritti e doveri dello studente* (art. 26 - *Diritti dello studente*; art. 27 - *Accesso ai corsi universitari*; art. 28 - *Ammissione agli studi per il dottorato di ricerca e conseguimento del dottorato*; art. 29 - *Svolgimento degli studi universitari*) ..... » 53

— TITOLO VI. — *Personale docente e non docente* (art. 30 - *Ruolo unitario dei docenti*; art. 31 - *Collocamento fuori ruolo e in pensione dei docenti universitari*; art. 32 - *Doveri del docente*; art. 33 - *Svolgimento dei concorsi universitari*; art. 34 - *Docenti stranieri e lettori*; art. 35 - *Ordinamento delle carriere e determinazione del trattamento economico per il personale docente e non docente dell'Università - Delega al Governo*) ..... » 61

— TITOLO VII. — *Riordino delle Accademie artistiche* (art. 36 - *Delega al Governo per il riordinamento dell'istruzione artistica a livello universitario*; art. 37 - *Ridefinizione dei titoli di studio*; art. 38 - *Istruzione artistica e programmazione*) ..... « 71

— TITOLO VIII. — *Norme comuni transitorie e finali* (art. 39 - *Commissione consultiva per l'attuazione delle deleghe*; art. 40 - *Surroga*; art. 41 - *Oneri da convenzioni non scadute*; art. 42 - *Utilizzazione del personale non compreso nelle categorie previste*; art. 43 - *Disciplina transitoria degli accessi e dello svolgimento degli studi universitari*; art. 44 - *Fase sperimentale del funziona-*

mento del dipartimento; art. 45 - *Contingenti annuali di posti di ordinario*; art. 46 - *Contingenti annuali di posti di associato*; art. 47 - *Prima determinazione del contingente per il dottorato di ricerca*; art. 48 - *Prima costituzione del Consiglio universitario nazionale*; art. 49 - *Norma finanziaria*; art. 50 - *Norma abrogativa*) ..... Pag. 73

2. — « Riforma universitaria: modifiche al testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 » (18), d'iniziativa del senatore Nencioni ..... » 81

— TITOLO I. — *Disposizioni generali* (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) ..... » 81

— TITOLO II. — *Strutture universitarie e organi di governo* (artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23) ..... » 82

— TITOLO III. — *Concorsi a cattedre e disposizioni transitorie* (artt. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35) ..... » 84

3. — « Misure per la riforma dell'Università » (486), d'iniziativa dei senatori Bernardini ed altri ..... » 87

— TITOLO I. — *Norme generali* (art. 1 - *Compiti e finalità dell'Università*; art. 2 - *Diritti e doveri dei docenti, degli studenti, del personale non docente*; art. 3 - *Titoli di studio*; art. 4 - *Istituzione di nuove Università o nuovi corsi di laurea*; art. 5 - *Università non statali*; art. 6 - *Organizzazione dell'anno accademico*) ..... » 87

— TITOLO II. — *Istituzione e organi dei dipartimenti* (art. 7 - *Istituzione dei dipartimenti*; art. 8 - *Libertà di ricerca e di insegnamento nel dipartimento*; art. 9 - *Fase di costituzione e di sperimentazione dei dipartimenti*; art. 10 - *Il Consiglio di dipartimento*; art. 11 - *La Giunta di dipartimento*; art. 12 - *Iscrizione dello studente al corso di laurea e sua attività nel dipartimento*) .... » 88

— TITOLO III. — *Istituzione del Consiglio nazionale e dei consigli regionali universitari e sviluppo della democrazia nell'Università* (art. 13 - *Istituzione del Consiglio nazionale universitario*; art. 14 - *Funzioni del Consiglio nazionale universitario*; art. 15 - *Istituzione del Consiglio regionale universitario*; art. 16 - *Istituzione del Consiglio di ateneo*; art. 17 - *Elezione del rettore di ateneo*; art. 18 - *Presenze e diritti degli studenti e dei rappresentanti di altre categorie nei Consigli di facoltà*; art. 19 - *Funzionamento nella fase transitoria dei Consigli di facoltà*) ..... » 91

— TITOLO IV. — *Sviluppo e qualificazione della ricerca scientifica* (art. 20 - *Finanziamento della ricerca scientifica*; art. 21 - *Attribuzione di fondi per la ricerca alle Università*; art. 22 - *Distribuzione dei fondi di ricerca da parte delle Università*; art. 23 - *Programmi di ricerca universitaria di interesse nazionale*) ..... » 95

— TITOLO V. — *Compiti dei docenti e degli studenti* (art. 24 - *Tempo pieno*; art. 25 - *Incompatibilità politiche*; art. 26 - *Convenzioni e contratti stipulati dai dipartimenti*; art. 27 - *Frequenza agli studi*; art. 28 - *Diritto allo studio*) . » 96

— TITOLO VI. — *Norme generali riguardanti il personale docente e non docente e i contrattisti* (art. 29 - *Stato giuridico dei docenti e dei non docenti*; art. 30 - *Contratti con giovani laureati*; art. 31 - *Compiti del contrattista*; art. 32 - *Lettori di lingue e letterature straniere*) ..... » 98

— TITOLO VII. — *Copertura finanziaria* ..... » 100

4. — « Riforma dell'ordinamento universitario » (649), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri ..... Pag. 101

— TITOLO I. — *Disposizioni generali* (art. 1 - *Finalità, autonomia e funzioni delle Università*; art. 2 - *Università e ricerca scientifica*; art. 3 - *Sede delle Università e dei centri plurifunzionali di attività universitarie*; *uso delle denominazioni relative*; art. 4 - *Nuove Università e programmazione territoriale*; art. 5 - *Progetti per il programma pluriennale universitario*; art. 6 - *Programma pluriennale universitario*; art. 7 - *Corsi e titoli di studio*; art. 8 - *Statuti universitari*; art. 9 - *Università libere*; art. 10 - *Accesso ai corsi universitari*; art. 11 - *Anno accademico e organizzazione degli studi*; art. 12 - *Modalità degli studi*; art. 13 - *Integrazione di studio e lavoro*; art. 14 - *Piani di studio*; art. 15 - *Diritto allo studio*; art. 16 - *Principi per la legislazione regionale*; art. 17 - *Interventi di attuazione del diritto allo studio*) ..... » 101

— TITOLO II. — *Strutture ed organi* (art. 18 - *Struttura dipartimentale dell'Università*; art. 19 - *Funzioni del dipartimento*; art. 20 - *Dipartimento di scienze dell'educazione e formazione degli insegnanti*; art. 21 - *Organi del dipartimento*; art. 22 - *Organizzazione del dipartimento e servizi interdipartimentali*; art. 23 - *Consiglio e giunta di ateneo, rettore*; art. 24 - *Composizione degli organi universitari*; art. 25 - *Consiglio di corso di laurea e di diploma*; art. 26 - *Rappresentanze degli studenti*; art. 27 - *Consiglio regionale universitario*; art. 28 - *Composizione del consiglio regionale universitario*; art. 29 - *Consiglio nazionale universitario*; art. 30 - *Composizione del consiglio nazionale universitario*; art. 31 - *Commissioni consultive sui problemi scientifici e didattici*; art. 32 - *Norme elettorali generali*) ..... » 109

— TITOLO III. — *Stato giuridico del personale docente e non docente* (art. 33 - *Ruolo ordinario dei professori universitari*; art. 34 - *Tempo pieno e incompatibilità*; art. 35 - *Organico dei professori di ruolo*; art. 36 - *Concorsi per professori universitari*; art. 37 - *Trasferimenti*; art. 38 - *Carriera del professore di ruolo*; art. 39 - *Periodo di straordinariato*; art. 40 - *Giudizio di idoneità*; art. 41 - *Concorso per l'accesso diretto alle prime classi di stipendio*; art. 42 - *Periodi di congedo retribuiti e non retribuiti*; art. 43 - *Riconoscimento dei servizi*; art. 44 - *Professori associati*; art. 45 - *Lettori stranieri*; art. 46 - *Periodo di formazione scientifica*; art. 47 - *Personale non docente*) ..... » 116

— TITOLO IV. — *Norme finanziarie* (art. 48 - *Finanziamento dell'Università*; art. 49 - *Tasse universitarie*) ..... » 124

— TITOLO V. — *Norme transitorie* (art. 50 - *Prima revisione dei corsi di studio, delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione*; art. 51 - *Prima elezione degli organi universitari*; art. 52 - *Norme relative alle rappresentanze*; art. 53 - *Prima costituzione dei dipartimenti*; art. 54 - *Attività assistenziali delle cliniche universitarie*; art. 55 - *Adeguamento degli statuti delle Università libere*; art. 56 - *Primi concorsi per professori di ruolo*; art. 57 - *Inquadramento nel ruolo dei professori*; art. 58 - *Ruolo ad esaurimento dei professori stabilizzati*; art. 59 - *Disposizioni relative agli assistenti*; art. 60 - *Proroga dei contratti e degli assegni biennali*; art. 61 - *Personale delle opere universitarie*; art. 62 - *Abrogazione di norme*) ..... » 125

5. — « Nuova disciplina delle strutture del personale universitario » (653), d'iniziativa dei senatori Barbaro ed altri ..... » 131

6. — « Riforma dell'Università e dell'istruzione artistica » (663) ..... Pag. 137

— TITOLO I. — *Disposizioni generali* (art. 1 - *Finalità, funzioni, autonomia delle Università*; art. 2 - *Autonomia e statuto*; art. 3 - *Università libere*; art. 4 - *Denominazione delle Università*) ..... » 137

— TITOLO II. — *Ordinamento didattico* (art. 5 - *Durata dell'anno accademico*; art. 6 - *Ordinamento didattico*; art. 7 - *Delega al Governo per la revisione e la istituzione di corsi di laurea e di diploma*; art. 8 - *Dottorato di ricerca*; art. 9 - *Ammissione al dottorato di ricerca*; art. 10 - *Assegni di ricerca*; art. 11 - *Attività per il conseguimento del dottorato di ricerca*) ..... » 137

— TITOLO III. — *Istituzione e riordinamento degli organi dell'Università* (art. 12 - *Organi dell'Università*; art. 13 - *Consiglio di ateneo*; art. 14 - *Composizione del Consiglio di ateneo*; art. 15 - *Giunta d'ateneo*; art. 16 - *Il Rettore*; art. 17 - *Elezioni del Rettore*; art. 18 - *Collegio dei revisori dei conti*; art. 19 - *Regolamento interno dell'ateneo*; art. 20 - *Dipartimento*; art. 21 - *Costituzione dei dipartimenti*; art. 22 - *Organi del dipartimento*; art. 23 - *Composizione del Consiglio di dipartimento* - art. 24 - *Competenze del Consiglio di dipartimento*; art. 25 - *Direttore del dipartimento*; art. 26 - *Assemblea del dipartimento*; art. 27 - *Regolamento interno dei dipartimenti*; art. 28 - *Consiglio dei direttori di dipartimento*; art. 29 - *Consiglio di corso di laurea o di diploma*; art. 30 - *Composizione del Consiglio di corso di laurea o di diploma*; art. 31 - *Preside del corso di laurea o di diploma*; art. 32 - *Istituzione e composizione del Consiglio nazionale universitario*; art. 33 - *Attribuzioni del Consiglio nazionale universitario*; art. 34 - *Segreteria del Consiglio nazionale universitario*; art. 35 - *Corte di disciplina*; art. 36 - *Costituzione dei nuovi organi*; art. 37 - *Costituzione, adunanze e deliberazioni degli organi collegiali*; art. 38 - *Norme di procedura*, art. 39 - *Modalità per le elezioni*) ..... » 140

— TITOLO IV. — *Personale docente* (art. 40 - *Ruolo unitario dei docenti*; art. 41 - *Dotazioni organiche del ruolo unitario dei docenti*; art. 42 - *Concorsi*; art. 43 - *Svolgimento dei concorsi*; art. 44 - *Contingenti annuali di posti di ordinario e di associato - Inquadramento nella fascia degli associati*; art. 45 - *Periodo di straordinariato*; art. 46 - *Trasferimenti*; art. 47 - *Doveri del docente*; art. 48 - *Incompatibilità*; art. 49 - *Esercizio di libera attività professionale*; art. 50 - *Periodi retribuiti per studi fuori del dipartimento e di congedo non retribuito*; art. 51 - *Delega al Governo per l'ordinamento delle carriere e la determinazione del trattamento economico*; art. 52 - *Soppressione degli incarichi*; art. 53 - *Soppressione degli assegni biennali*; art. 54 - *Contratti e assegni biennali di formazione scientifica e didattica*) ..... » 149

— TITOLO V. — *Norme finali e transitorie* (art. 55 - *Ricerca scientifica*; art. 56 - *Conferenza triennale per la ricerca universitaria*; art. 57 - *Diritto allo studio*; art. 58 - *Tasse universitarie*; art. 59 - *Prima costituzione del Consiglio nazionale universitario*; art. 60 - *Composizione transitoria degli altri organi*; art. 61 - *Fase sperimentale di attuazione dei dipartimenti*; art. 62 - *Conferenza nazionale dei rettori*) ..... » 155

— TITOLO VI. — *Riordinamento delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza* (art. 63 - *Delega al Governo*; art. 64 - *Accademie di belle*

arti; art. 65 - *Conservatori di musica*; art. 66 - *Accademia nazionale di arte drammatica e Accademia nazionale di danza*; art. 67 - *Norme comuni*; art. 68 - *Norma finanziaria*; art. 69 - *Norma abrogativa*) ..... Pag. 159

8. — « Riforma dell'ordinamento universitario » (686), d'iniziativa dei senatori Ariosto ed altri ..... » 162

— (Art. 1 - *Finalità, funzioni, autonomia delle Università*; art. 2 - *Denominazione e sede delle Università*; art. 3 - *Università e ricerca scientifica*; art. 4 - *Programmazione di nuove sedi universitarie*; art. 5 - *Statuto*; art. 6 - *Università libere*; art. 7 - *Ordinamento didattico*; art. 8 - *Disciplina degli studi e corsi di orientamento*; art. 9 - *Accesso all'Università*; art. 10 - *Dipartimenti*; art 11 - *Gestione e personale docente e non docente*; art 12 - *Regolamento interno del dipartimento*; art 13 - *Istituzione di corsi di laurea e di diploma*; art. 14 - *Corsi di formazione pedagogica e didattica e corsi di preparazione ed orientamento professionale*; art. 15 - *Dottorato di ricerca*; art. 16 - *Ammissione al dottorato di ricerca*; art. 17 - *Assegni di ricerca*; art. 18 - *Funzioni degli iscritti ai corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca*; art. 19 - *Ruolo unico dei docenti*; art. 20 - *Doveri accademici*; art. 21 - *Incompatibilità*; art. 22 - *Disciplina dei concorsi a posti di professore ordinario*; art. 23 - *Valutazione dell'attività scientifica e didattica del docente*; art. 24 - *Corsi di insegnamento impartiti dal docente*; art. 25 - *Periodi retribuiti per studi fuori del dipartimento, e di congedo non retribuito*; art. 26 - *Docenti a contratto e lettori di lingua straniera*; art. 27 - *Disposizioni per studenti lavoratori*; art. 28 - *Diritto allo studio*; art. 29 - *Diritti degli studenti*; art. 30 - *Opere universitarie*; art. 31 - *Attività e impianti sportivi*; art. 32 - *Rettore, Consiglio e Giunta di ateneo*; art. 33 - *Consiglio e Giunta di dipartimento*; art. 34 - *Consiglio di corso di laurea*; art. 35 - *Costituzione, adunanze e deliberazioni degli organi collegiali delle Università*; art. 36 - *Modalità di attuazione della partecipazione e pubblicità degli atti*; art. 37 - *Attribuzioni del Consiglio nazionale universitario*; art. 38 - *Composizione del Consiglio nazionale universitario*; art. 39 - *Programma pluriennale universitario*; art. 40 - *Gestione contabile e controllo*; art. 41 - *Cooperazione universitaria europea e collaborazione universitaria internazionale*; art. 42 - *Consiglio regionale universitario*; art. 43 - *Ricerca scientifica*) ..... » 162

— *Norme transitorie* - (art. 44 - *Istituzione di nuove Università*; art. 45 - *Ruolo e concorsi dei professori ordinari*; art. 46 - *Ruolo, inquadramento e concorsi dei professori associati*; art. 47 - *Delega al Governo per la revisione e istituzione di corsi di laurea e di diploma*; art. 48 - *Delega al Governo per l'ordinamento delle carriere e la determinazione nel trattamento economico*; art. 49 - *Prima costituzione del Consiglio nazionale universitario*; art. 50 - *Incremento dei servizi per l'attuazione del diritto allo studio*) ..... » 181

9. — « Riordinamento delle strutture universitarie » (810), d'iniziativa dei senatori Crollalanza ed altri ..... » 186

— TITOLO I. — *Struttura dell'Università* (art. 1; art. 2 - *Strutturazione generale - Statuto*; art. 3 - *Università libere*; art. 4 - *Regolamento generale*; art. 5 - *Materie d'insegnamento*; art. 6 - *Esami*; art. 7) ..... » 186

— TITOLO II. — *Diritto allo studio* (artt. 8, 9, 10, 11, 12) ..... » 188

— TITOLO III. — *Ordinamento didattico* (art. 13 - *Durata dell'anno accademico*; art. 14 - *Rilascio dei titoli*; art. 15 - *Istituzione e revisione di corsi di laurea e di diploma*; art. 16; art. 17; art. 18 - *Dottorato di ricerca*; art. 19 - *Ammissione al dottorato di ricerca*; art. 20 - *Assegni di ricerca*; art. 21 - *Attività degli iscritti al corso di ricerca*) ..... Pag. 189

— TITOLO IV. — *Formazione degli insegnanti della scuola materna, elementare, media e superiore* (art. 22) ..... » 191

— TITOLO V. — *Istituzione e riordinamento degli organi dell'Università* (art. 23 - *Organi dell'Università*; art. 24 - *Consiglio d'ateneo*; art. 25 - *Composizione del consiglio d'ateneo*; art. 26 - *Giunta d'ateneo*; art. 27 - *Regolamento interno dell'ateneo*; art. 28 - *Il rettore*; art. 29 - *Elezioni del rettore*; art. 30 - *Dipartimento*; art. 31; art. 32 - *Organi del dipartimento*; art. 33; art. 34; art. 35; art. 36 - *Costituzione del dipartimento*; art. 37; art. 38 - *Consiglio delle facoltà di laurea o di diploma*; art. 39 - *Compiti del consiglio di facoltà*; art. 40 - *Preside delle facoltà di laurea e di diploma. Sua elezione*; art. 41 - *Collegio dei revisori dei conti*) ..... » 191

— TITOLO VI. — *Corpo docente* (art. 42; art. 43; art. 44) ..... » 195

— TITOLO VII. — *Concorsi a cattedre - adempimento dei doveri accademici* (art. 45 - *Concorsi a cattedre*; art. 46; art. 47 - *Commissione giuridicatrice*; art. 48; art. 49 - *Adempimento dei doveri accademici*; art. 50 - *Incompatibilità*; art. 51; art. 52 - *Professori stranieri*; art. 53 - *Consiglio di disciplina*; art. 54 - *Corte nazionale di disciplina*; art. 55 - *Diritti di difesa dei docenti sottoposti a provvedimento disciplinare*) ..... » 198

— TITOLO VIII. — *Autogoverno delle Università* (art. 56 - *Consiglio nazionale universitario*; art. 57 - *Organi del Consiglio nazionale universitario*; art. 58 - *Consiglio generale*; art. 59 - *La giunta esecutiva*; art. 60 - *Regolamento interno*) ..... » 198

— TITOLO IX. — *Riordinamento delle Accademie di belle arti, dei Conservatori, delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza* (art. 61) ..... » 199

— TITOLO X. — *Disposizioni generali, transitorie e finali* (artt. 62, 63 e 64) . » 199

10. — « Riordinamento dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica » (1043), d'iniziativa dei senatori Balbo e Bettiza ..... » 200

— TITOLO I. — *Norme generali sull'istruzione universitaria e la ricerca scientifica e tecnologica* (art. 1 - *Scopi dell'istruzione universitaria*; art. 2 - *Autonomia delle Università*; art. 3 - *Materie regolate con decreto del Presidente della Repubblica o del Ministro dell'Università e della ricerca*; art. 4 - *Ristrutturazione dell'Università in dipartimenti*; art. 5 - *Modalità per l'attuazione del dipartimento*; art. 6 - *Titoli di studio universitari*; art. 7 - *Statuti universitari*; art. 8 - *Piani di studio*; art. 9 - *Valore accademico del titolo di studio universitario*) ..... » 203

— TITOLO II. — *Norme concernenti il personale docente universitario* (art. 10 - *Libertà d'insegnamento*; art. 11 - *Unicità della funzione dei docenti universitari: distinzione dei docenti di ruolo in otto fasce*; art. 12 - *Trasferimento del professore di ruolo*; art. 13 - *Passaggio alla scuola secondaria superiore*; art. 14 - *Commissioni giudicatrici dei concorsi universitari*; art. 15 - *Incarichi*

d'insegnamento; art. 16 - *Anno sabatico*; art. 17 - *Doveri dei docenti: pieno impegno*; art. 18 - *Esercizio di attività professionali. Incompatibilità*) ..... Pag. 203

— TITOLO III. — *Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica* (art. 19 - *Istituzione del Ministero*; art. 20 - *Organico del Ministero*; art. 21 - *Partecipazioni di diritto del Ministro*; art. 22 - *Norme sul personale*; art. 23 - *Trasferimento tecnologico*) ..... » 207

— TITOLO IV. — *Organi di Governo universitari, nazionali e locali* (art. 24 - *Organo di governo universitario nazionale: istituzione e composizione del Consiglio nazionale dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica - CNURST*; art. 25 - *Sezione universitaria*; art. 26 - *Sezione di ricerca scientifica*; art. 27 - *Sezione di ricerca tecnologica e finalizzata*; art. 28 - *Comitato centrale del CNURST*; art. 29 - *Attribuzioni del comitato centrale del Consiglio nazionale dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica*; art. 30 - *Segreteria del CNURST*; art. 31 - *Corte di disciplina*; art. 32 - *Organi locali dell'Università*; art. 33 - *Consiglio di ateneo*; art. 34 - *Giunta d'ateneo*; art. 35 - *Difensore della libertà d'insegnamento*; art. 36 - *Il rettore*; art. 37 - *Pro rettore*; art. 38 - *Consiglio di dipartimento*; art. 39 - *Compiti del consiglio di dipartimento*; art. 40 - *Giunta del consiglio di dipartimento*; art. 41 - *Compiti della giunta*; art. 42 - *Direttore del dipartimento*; art. 43 - *Compiti del direttore del dipartimento*; art. 44 - *Consiglio interdipartimentale*; art. 45 - *Funzioni del consiglio del corso di laurea o di diploma*; art. 46 - *Costituzione del consiglio del corso di laurea o di diploma*; art. 47 - *Collegio dei revisori dei conti*) ..... » 209

— TITOLO V. — *Norme sul dottorato di ricerca* (art. 48 - *Conseguimento del dottorato di ricerca*; art. 49 - *Assegno individuale per i dottorandi di ricerca*; art. 50 - *Concorso per l'accesso al dottorato di ricerca*; art. 51 - *Norme concernenti la frequenza del dottorato di ricerca: provvidenze varie*; art. 52 - *Collaborazione dei dottorandi di ricerca con i docenti*; art. 53 - *Modalità di pagamento dell'assegno di ricerca*; art. 54 - *Conseguimento del titolo di « dottore di ricerca »*; art. 55 - *Riconoscimento bilaterale dei titoli di dottore di ricerca*; art. 56 - *Proroga dell'assegno di ricerca*; art. 57 - *Obblighi dei docenti e dei titolari di assegni di ricerca*; art. 58 - *Corsi di specializzazione*) ..... » 218

— TITOLO VI. — *Diritto allo studio ed orientamento universitario* (art. 59 - *Erogazione di servizi individuali e collettivi: capitoli di spesa*; art. 60 - *Servizi collettivi*; art. 61 - *Servizi individuali*; art. 62 - *Orientamento universitario*; art. 63 - *Prestiti d'onore*) ..... » 221

— TITOLO VII. — *Norme transitorie varie e finali* (art. 64 - *Opzione dei docenti di ruolo*; art. 65 - *Opzione dei docenti incaricati stabilizzati e degli assistenti di ruolo*; art. 66 - *Ruoli ad esaurimento - esercizio della libera attività professionale*; art. 67 - *Riserve dei posti nei concorsi universitari per l'accesso alla fascia VIII*; art. 68 - *Contrattisti ed assegnisti*; art. 69 - *Ammissione ai corsi di dottorato degli ex assistenti volontari*; art. 70 - *Divieto di rapporti precari di lavoro*; art. 71 - *Dipartimento di scienze dell'educazione e formazione degli insegnanti*; art. 72 - *Creazione di nuove istituzioni universitarie statali*; art. 73 - *Limitazione all'iscrizione di studenti provenienti da altre Regioni*; art. 74 - *Programmi di ricerca e di insegnamento speciali*; art. 75 - *Giudizio sugli esami*; art. 76 - *Trasferimento di funzioni*; art. 77 - *Conservazione delle posizioni economiche acquisite*; art. 78 - *Norma finanziaria*; art. 79 - *Abrogazione di norme*) ..... » 223

11. — « Istituzione, in via sperimentale, presso la facoltà di medicina e chirurgia, di corsi di laurea in odontoiatria » (114), d'iniziativa del senatore Signori ..... Pag. 227

— (Artt. 1, 2, 3, 4, 5) ..... » 227

— *Disposizioni transitorie* (artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11) ..... » 227

12. — « Valutazione dei servizi prestati come assistente non di ruolo retribuito e come contrattista universitario ai fini della anzianità di carriera » (313), d'iniziativa del senatore Carraro ..... » 229

13. — « Istituzione di corsi di diploma per la formazione e la qualificazione di educatori animatori di comunità » (490), d'iniziativa dei senatori Tanga ed altri. » 230

— TITOLO I. — *Generalità* (artt. 1, 2, 3, 4) ..... » 230

— TITOLO II. — *Formazione* (artt. 5, 6) ..... » 231

— TITOLO III. — *Conseguimento del diploma* (art. 7) ..... » 232

— TITOLO IV. — *Perfezionamento e specializzazione - Aggiornamento e preparazione* (art. 8) ..... » 232

— TITOLO V. — *Disposizioni transitorie e finali* (artt. 9, 10, 11) ..... » 232

14. — « Estensione agli assistenti di ruolo dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in materia di nomine » (648) d'iniziativa dei senatori Andò ed altri ..... » 233

15. — « Ordinamento delle scuole di servizio sociale. Riconoscimento legale delle scuole non statali e del titolo di assistente sociale » (735) d'iniziativa dei senatori Barbi ed altri ..... » 234

— (Art. 1 - *Definizione e fini*; art. 2 - *Ordinamento*; art. 3 - *Personale insegnante*; art. 4 - *Scuola non statale*; art. 5 - *Disposizioni transitorie*; art. 6 - *Norme regolamentari*; art. 7 - *Norme di rinvio*) ..... » 234

— *Tabella degli insegnamenti delle scuole di servizio sociale* ..... » 235

Gruppo A (*Insegnamenti di base*); Gruppo B (*Insegnamenti professionali*) . » 235

— *Ripartizione degli insegnamenti per anno accademico* ..... » 236

1° anno - *Insegnamenti di base*; *Materie professionali* ..... » 236

2° anno - *Insegnamenti di base*; *Materie professionali* ..... » 236

3° anno - *Insegnamenti di base*; *Materie professionali* ..... » 236

16. — « Istituzione presso le facoltà di ingegneria di corsi di laurea in ingegneria economica » (1111), d'iniziativa dei senatori Basadonna e Nencioni ..... » 237

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 19)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NENCIONI, ABBADESSA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CROLLALANZA, FRANCO, GATTI, LA RUSSA, MANNO, PAZIENZA, PECORINO, PISANÒ, PLEBE e TEDESCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 1976

Partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità di una riforma della struttura delle aziende è, ogni giorno di più, vivamente avvertita in tutti gli ambienti economici, sociali e giuridici. Tale riforma, profilatasi in vario modo a seconda dei vari tempi e paesi, ha sempre proceduto però in una direzione costante: quella della immissione delle forze del lavoro negli organi direttivi e responsabili dell'impresa, avendo come mèta la partecipazione istituzionale dei lavoratori alla gestione e agli utili dell'impresa stessa.

Non è questa la sede per riferire tutti i vari esperimenti in tal senso attuati nei vari paesi e nei vari tempi: è appena il caso di ricordare i consigli di azienda istituiti in Germania con la legge 4 gennaio 1920, sostituiti, poi, con la legge 20 gennaio 1934, dai consigli di fiducia; i comitati d'impresa, costituiti in Francia con l'ordinanza 22 febbraio 1945; i comitati di produzione, creati in Gran Bretagna nel 1941, eccetera. Per quanto riguarda l'Italia, il movimento di inserimento delle forze del lavoro nelle imprese si iniziò fin dal 1919 a Torino su iniziativa, fra l'altro, del gruppo di « Ordine nuovo » attraverso l'istituzione del consiglio di fabbrica; ottenne nel periodo dal 1920 al 1921 dei riconoscimenti governativi con i progetti Giolitti dell'8 febbraio e del 20 giugno 1921, che prevedevano delle forme iniziali di controllo dei lavoratori sulle imprese, e si affermò concretamente, con pieno accoglimento anche nella legislazione, durante l'ultimo conflitto mondiale, con il decreto 12 febbraio 1944, n. 375, della Repubblica sociale italiana, che introdusse nel diritto positivo la partecipazione del lavoro nell'impresa con la costituzione dei consigli di gestione composti di rappresentanti di tutte le categorie dei lavoratori e l'elezione del capo dell'impresa, nonchè la partecipazione dei lavoratori agli utili dell'impresa.

Il nuovo principio della cogestione, pur dopo l'abrogazione, per le vicende belliche, del decreto suddetto, fu accolto tuttavia e fatto proprio dai partiti che costituivano il CLN Alta Italia, i quali, con l'accordo 25 marzo 1945 riaffermarono che doveva essere compito del Governo la predisposizione graduale del « controllo e partecipazione dei rappresentanti delle maggiori categorie del lavoro agli organi direttivi delle aziende ».

Infine, la Costituzione della Repubblica, all'articolo 46, ha accolto il principio fondamentale del riconoscimento del « diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, alla gestione delle aziende ». Norma fondamentale questa,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

che raccoglie sostanzialmente l'altra, forse più categorica, approvata all'unanimità dalla terza Sottocommissione della Commissione per la Costituente nelle sedute del 4 e dell'11 ottobre 1946, e che era così contestualmente formulata: « Lo Stato assicura il diritto dei lavoratori di partecipare alla gestione delle aziende ove prestano la loro opera. La legge stabilisce i modi e i limiti di applicazione del diritto ». Questa norma costituzionale, tuttavia, dalla cui attuazione deriverebbe la possibilità di quel controllo nella gestione, presupposto per più piena partecipazione ai risultati della produzione, non ha ancora ottenuto la sua attuazione attraverso una legge ordinaria dello Stato, per cui se non vi fossero altri motivi di ordine sostanziale, basterebbe questa sola ragione cronologica a dimostrare la necessità, più che l'opportunità, del presente disegno di legge.

Nel luglio del 1955, in esecuzione di una precisa decisione del Congresso del partito, il Gruppo del Movimento sociale italiano, richiamandosi nelle premesse a taluni degli argomenti sopra esposti, presentò un disegno di legge che prevedeva la partecipazione attiva dei lavoratori alla gestione ed agli utili della produzione nelle imprese statali ed a partecipazione statale. Analoghe iniziative furono assunte successivamente nelle sedi delle assemblee regionali del Friuli-Venezia Giulia, della Sardegna e della Sicilia, per quanto attiene alle imprese regionali o a partecipazione regionale, ma nessuna di esse potè essere portata a conclusione per l'ostilità delle forze politiche imperanti.

Mentre in Italia, malgrado l'esistenza della norma costituzionale, il processo di trasformazione della struttura aziendale in senso collaborativo e partecipazionistico non solo si è arrestato, ma ha subìto addirittura una involuzione a seguito dei mutati orientamenti politici che hanno accentuato il carattere di contrapposizione classista delle varie componenti dell'impresa, nelle altre Nazioni del mondo occidentale si è passati, invece, a fasi concrete di attuazione del principio della cogestione.

È appena il caso di ricordare, a tal uopo, la legislazione germanica che attraverso le leggi 21 maggio 1951 e 10 ottobre 1952 ha attuato nel diritto positivo una forma di partecipazione dei lavoratori alla gestione delle società di produzione nell'industria siderurgica e mineraria; mentre è nota la spinta che il principio della partecipazione sta dando a tutta la legislazione francese in materia di rapporti di lavoro.

La Commissione delle Comunità europee, dal canto suo, in una elaborata memoria, ha formalmente proposto al Consiglio dei ministri l'attuazione di una forma concreta di partecipazione dei lavoratori alla gestione, mediante la creazione dell'istituto del Consiglio aziendale europeo (doc. Comm. 70/600 parte II - Bruxelles 24 giugno 1970).

Pertanto, poichè non si può arrestare il progresso sociale e la forza storica di maturazione dei princìpi, non vi è dubbio che anche in Italia l'istanza di partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, che caratterizza l'attuale fase di progresso sociale e che realizza quasi la moderna dimensione della democrazia, debba trovare finalmente ingresso anche nel nostro diritto positivo.

* * *

Non sarà inutile, a tal fine, anche per fugare talune preoccupazioni e dubbi di ordine dottrinario — oltre che per un esame delle varie possibilità di soluzione che potrebbe avere il problema della cogestione e quindi delle varie forme che tale istituto potrebbe, in concreto assumere — approfondire, sia pure nei limiti consentiti da una relazione parlamentare, le impostazioni e le opinioni dottrinarie agitate sull'argomento.

I. — La partecipazione dei lavoratori alla direzione delle imprese è connessa al mutamento sia delle dimensioni delle aziende sia dei rapporti di lavoro. La figura del rapporto bilaterale fra le persone fisiche dell'imprenditore e del lavoratore, obbligato a prestazioni corrispettive da contratto, non riesce a cogliere la nuova realtà delle condizioni economiche e sociali.

Scrive in merito Luisa Riva Sanseverino: « *secondo l'attuale realtà economico-sociale*

e secondo l'ordinamento giuridico che ad essa si è venuto adeguando, la prestazione di lavoro non si limita a far luogo alla retribuzione ma viene a determinare, per il lavoratore, una più complessa situazione giuridica; una situazione giuridica, cioè, la quale sicuramente supera quelli che sono i normali effetti di un contratto » (v. *L'ordinamento costituzionale dell'azienda secondo la legislazione generale germanica*, in *Dir. Econ.*, 1956, p. 283).

La dottrina ha in proposito proposto alcune impostazioni che certamente trascendono l'ambito dello schema circoscritto al mero rapporto di scambio, come risulta dall'elaborazione del concetto di *status* giuridico professionale, per cui viene in rilievo la condizione o la posizione giuridica del lavoratore come titolare di particolari poteri (*Status activae civitatis*) nell'ambito generale dell'ordinamento giuridico ed in quello specifico dell'azienda. Si parla, altresì, di « comunità di lavoro » con una eco, sia pure particolare nell'articolo n. 43 della Costituzione. E di una cosiffatta comunità il lavoratore viene considerato partecipe per il fatto stesso della prestazione dell'opera, piuttosto che per la regolarità del contratto stipulato, come sancito già dalla fondamentale disposizione dell'articolo 2126 del Codice civile. Va notato che, essendo il lavoratore vincolato ad un obbligo generico di fedeltà (articolo 2105 del codice civile) e soggetto ad un potere disciplinare (articolo 2106 del codice civile) il rapporto di lavoro subordinato ne viene così concepito, secondo il legislatore del 1942, come inquadrato in una visione istituzionale dell'impresa e dell'azienda. Di contro corrispondono gli obblighi di assistenza a carico dei datori di lavoro (articolo 2116 del codice civile).

A questo punto si possono pure richiamare i risultati conseguiti nella dottrina del diritto commerciale, che potrebbero riassumersi nei termini seguenti: « La tesi che vede nell'impresa una organizzazione unitaria di mezzi di produzione, di capitale e di lavoro, formata dai soggetti che collaborano ad essa in qualità di imprenditori-dirigenti e prestatori d'opera subordinati, nella quale convergono interessi che trascendono quelli individuali di tali soggetti, anche per la rilevanza che l'attività economica ha sulla vita della collettività, è prevalentemente accettata dalla dottrina » (JAEGER P. G., *L'interesse sociale*, Milano 1964, p. 49).

II. — Nel quadro dell'evoluzione dei rapporti di lavoro dalla figura bilaterale del contratto con prestazioni corrispettive alla visione unitaria ed organica dell'istituzione-impresa, va inquadrato anche il problema di definire a chi spetti la titolarità dell'impresa. L'osservazione delle esperienze storiche ha dimostrato a sufficienza la graduale evoluzione verificatasi col passaggio del primato o del « potere », nella produzione e nella economia in genere dai borghesi e capitalisti ai cosiddetti tecnici, meglio sarebbe a dire ai *managers*.

Anche nella trasformazione legislativa operata col codice civile del 1942, per cui si è spostato l'accento della regolamentazione dei cosiddetti « atti di commercio » all'impresa, « come organizzazione di lavoro e di forze », e da vedere un segno di tali mutamenti, come hanno ben ravvisato i nostri maestri del diritto fra cui è da ricordare, per la sua efficacia e chiarezza espositiva, Lorenzo Mossa (v. *L'impresa nell'ordine corporativo*, Pisa 1935, p. 18 ss., 62 ss., 80 ss.).

Nel codice civile si ebbe, perciò, una dichiarazione della preminenza dell'imprenditore, quale « capo dell'impresa » e « superiore gerarchico » di tutti i prestatori di lavoro definiti suoi « collaboratori » (v. articolo 2086 ss. del codice civile). La direzione delle attività di produzione e di scambio dei beni e servizi era dunque conferita non al proprietario dei beni e dei mezzi all'uopo impiegati ma al capo dell'organizzazione necessaria per adoperare tali beni e mezzi. In un libro rimasto famoso due giuristi americani, Berle e Meaus, hanno parlato, a proposito di « separazione della proprietà e del controllo, in ordine ai mezzi di produzione ».

In una terza fase si afferma il diritto di partecipare alla gestione dell'impresa o dell'azienda per tutti coloro che stabilmente vi prestano la propria opera. Si tratta di una fase ulteriore ed evolutiva rispetto alla pre-

cedente, dovuta anche al grado di maturità, interesse e attaccamento alla propria azienda, raggiunto dalle maestranze. Ci sembra, quindi, antistorico e dovuto a motivi di spicciola polemica, più che frutto di una equilibrata e distaccata considerazione, il voler contrapporre in termini assoluti la previsione dell'articolo 46 della Costituzione (ove si prevede la partecipazione dei lavoratori nella gestione dell'azienda) e la preminenza gerarchica dell'imprenditore sancita dal legislatore nel 1942 nel codice civile. Tale disconoscimento della realtà storica e tale spirito polemico ha viziato l'esposizione in materia, per altri aspetti séria e ben documentata di un magistrato della Corte dei conti, Romeo Ferrucci (v. *Consiglio di gestione*, voce in *Enciclopedia del Diritto*, ed. Giuffrè, IX, pag. 222 ss.).

Non si deve mai dimenticare che il legislatore deve dare disciplina adeguata allo stadio dell'evoluzione verificatasi nei rapporti economico-sociali, senza pretendere di forzare la realtà, nonchè bandire nuove visioni col rischio di statuire mere enunciazioni ideali o norme programmatiche, insuscettibili di una benchè minima attuazione. L'evolversi del primato della borghesia (cui rispondevano la tutela assoluta della proprietà e la piena libertà del contratto), all'avvento dei tecnici-imprenditori, per venire poi alla partecipazione dei lavoratori alla direzione dei problemi economici, è avvenuto sotto l'impulso di movimenti e di forze generali, e non tanto per virtù di determinazioni legislative.

Il legislatore, come quasi sempre avviene, più che predisporre nelle sue norme le linee programmatiche del futuro, deve regolare i conflitti di interesse presenti o comunque possibili, secondo lo stato di fatto e gli ideali oramai consolidati nella comunità.

III. — Solo in questi termini si può spiegare come la disposizione meramente programmatica dell'articolo 46 della Costituzione sia rimasta sino a tutt'oggi inoperante. Si è qui avuto un esempio del diffuso « fenomeno della discrepanza fra la norma costituzionale, che dovrebbe essere vera norma giuridica dotata di efficacia vincolante, e l'ideale di politica legislativa, che si assume di captare, di fissare e di esprimere in quella con formula adeguata . . . ».

Tali parole adoperava Emilio Betti (nell'importante sua opera *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, Milano 1949, pag. 249), proprio in relazione al fatto che molte norme programmatiche della nostra Costituzione siano rimaste inoperanti. Al proposito, nelle stesse pagine si legge questo penetrante e saggio monito: « ogni tentativo di fissare, ridurre e tradurre in termini precettivi i princìpi generali che li affermano, quando sia fatto da una fonte di diritto prima che il processo storico di maturazione sia giunto a termine, è, per necessità di cose illusorio e destinato a fallire . . . ».

Pare tuttavia che lo stadio attuale della evoluzione dei rapporti economici, diffusione della cultura ed il progresso nelle generali condizioni di vita delle popolazioni, giustificano l'iniziativa di mandare ad effetto la disposizione dell'articolo 46 della Costituzione.

IV. — La formulazione dell'articolo 46 della Costituzione appare abbastanza generica, elastica e perciò suscettibile di una pluralità d'interpretazione. Si parla del « diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende ».

È altresì specificato che un tale « diritto » risponde « ai fini della legislazione economica e sociale del lavoro » e che deve svolgersi « in armonia con le esigenze della produzione ».

Nella dottrina sono state affacciate diverse interpretazioni, le quali dimostrano quale varietà di conseguenze fra loro difformi potrebbero farsi derivare dall'anzidetta formulazione dell'articolo 46 della Costituzione (per un riassunto delle varie opinioni, v. in Ferrucci, *Consiglio di gestione*, cit., pag. 223 ss.).

A) Per alcuni la Costituzione prevede l'inserimento effettivo del prestatore nell'amministrazione e nella direzione economica del processo produttivo.

B) Altri sostengono che, a tenore dell'articolo 46 della Costituzione, risultano am-

missibili solo le forme di collaborazione che corrispondono ad una effettiva elevazione economica e sociale del lavoro: *a*) l'elevazione economica è poi ravvisata nella partecipazione agli utili dell'impresa; *b*) l'elevazione sociale si considera attuabile con l'esercizio da parte dei consigli di gestione degli istituti ordinati alla tutela dell'integrità fisica dei lavoratori: in pratica la « condecisione » sarebbe limitata alle istituzioni ed opere di assistenza.

C) Su basi diverse l'articolo 46 della Costituzione viene riguardato in connessione con l'istituto della società per azioni, che rappresenta la forma di esercizio dell'impresa adottata dai maggiori complessi industriali. A questo proposito si mantiene nei termini tradizionali la premessa per cui la impresa deve ritenersi legittimamente diretta soltanto da coloro che ne assumano il rischio.

Se ne desume che il diritto attribuito ai lavoratori sarebbe solo un diritto di informazione e di controllo sulla attività direttiva dell'imprenditore, attraverso un organo esterno — che non dovrebbe neppure chiamarsi consiglio di gestione — investito di funzioni meramente consultive.

Escluso l'inserimento di lavoratori nella direzione della società, si propongono, come rimedi all'arbitrio degli amministratori, la introduzione di sistemi di pubblicità e di controllo statale sul mercato borsistico delle azioni in modo analogo a quanto già avvenuto negli Stati Uniti d'America.

Si è osservato che le tesi testè riferite, *sub B*) e *sub C*) « più che a interpretare la norma costituzionale, tendono a ricercare forme e strumenti di attuazione possibili nell'attuale situazione politico-sociale italiana, ritenuta inidonea ad un'effettiva applicazione della norma stessa » (Ferrucci - *Consiglio di gestione*, cit., p. 224).

Ad ogni modo, anche l'esattezza dell'osservazione non toglie che la lettera generica ed anodina dell'articolo 46 della Costituzione abbia consentito interpretazioni e propositi tanto difformi fra loro.

V. — Così per richiamare l'insegnamento tratto dall'esperienza della Germania occidentale, va notato che anche la terminologia adoperata nella prassi e nella legge (11 ottobre 1952, entrata in vigore il 14 novembre 1952) è apparsa confusa ed inficiata di molte ambiguità; e correlativamente è stato rilevato che la « collaborazione » o la « partecipazione » dei lavoratori nella gestione delle imprese può assumere numerosi e diversi aspetti.

Ad illustrare questi problemi si può riferire l'esposizione fatta da un giurista germanico Alfredo Hueck in un saggio dal titolo « *Problemi della gestione comune nelle imprese* » (Nuova rivista di diritto commerciale, anno VII; 1954, parte I, pag. 157 ss.). Se dalla forma più debole si sale a quella più forte, ne deriva lo schema seguente:

1) il diritto alla notificazione (*Recht auf Unterrichtung*), *cioè un semplice diritto alla presentazione del bilancio*, beninteso del bilancio già perfezionato senza alcuna pretesa di influenzare la sua struttura; il diritto al rapporto quadrimestrale sulla situazione e lo sviluppo dell'impresa; il diritto alla comunicazione in tempo debito sulle assunzioni o sui licenziamenti di impiegati dirigenti;

2) il diritto di interpellanza (*Das Recht auf Mitberatung*): esso comprende la facoltà di presentare al datore di lavoro lagnanze, desideri o richieste ed il diritto di prendere posizione verso determinate decisioni del datore di lavoro, prima che siano realizzate; il che per natura include il diritto alla notificazione, in tempo debito, dei provvedimenti voluti. Bisogna intenderlo per esempio in questo senso quando il par. 66 I, della legge germanica del 1952 sulla « Cogestione delle imprese » prescrive che, prima di ogni licenziamento bisogna ascoltare il consiglio di impresa;

3) il diritto alla partecipazione e alla discussione (*Recht auf Mitberatung*): esso va oltre l'apparentato diritto di interpellanza, in quantoché comprende l'esigenza dell'informazione sui motivi determinativi per il datore di lavoro ed inoltre la facoltà di discutere questi motivi con il datore di lavoro. Per contro il datore di lavoro non è obbligato a seguire il consiglio della parte operaia;

4) il diritto di fare delle proposte (*Das Recht, Vorschlaese zu machen*). Mentre il diritto alla discussione si limita a proposte derivanti dal datore di lavoro, il diritto della iniziativa dà al Consiglio d'impresa la facoltà di fare delle proposte, e cioè proporre delle sue proprie iniziative e di esigerne la discussione con il datore di lavoro;

5) il diritto alla condecisione senza completa parità di grado (*Recht auf Mitentscheidung, ohne voellige Gleichberechtigung*): un esempio di questo è la rappresentanza *della minoranza* nel Consiglio di vigilanza. I rappresentanti degli operai posseggono pieno diritto di voto e perciò partecipano alle decisioni, ma si trovano in minoranza di fronte ai membri del consiglio di vigilanza, eletti nell'assemblea generale;

6) il diritto di protesta contro decisioni di lavoro (*Recht zum Einspruch gegen Entscheidungen des Arbeitsgeber*). La protesta dovrà essere indirizzata a diverse istanze, sede di conciliazioni, tribunali, od altri uffici. Per giudicare la misura della cooperazione è importante sapere quale significato giuridico spetti alla sola decisione della istituzione interpellata.

Inoltre occorre distinguere:

a) la decisione è soltanto una proposta di conciliazione, il datore di lavoro non ne è quindi impegnato; in questo caso non si può parlare di un vero diritto di cogestione, poichè il datore di lavoro può sempre far valere la sua volontà. Egli ha piene facoltà di accettare o no la proposta del consiglio d'esercizio (Commissione interna) e la decisione dell'istituzione imparziale;

b) la decisione non è realmente impegnativa, ma la sua non osservanza comporta delle conseguenze sfavorevoli per il datore di lavoro. La non osservanza della proposta di conciliazione in cause economiche può quindi costringere il datore di lavoro al risarcimento dei danni per licenziamento;

c) la decisione è impegnativa: i lavoratori in questo caso hanno un diritto alla decisione vera e propria, in quantochè essi possono impedire che il datore di lavoro prenda da solo dei provvedimenti che essi non gradiscono che vengano approvati (diritto di veto). Per contro non si possono estorcere al datore di lavoro dei provvedimenti positivi;

7) il diritto alla condecisione a pari merito (*gleichberechtigte Mitentscheidung*) vera cogestione): anche qui occorre distinguere:

a) non vi è diritto di interpellare un ente imparziale. In questo caso il provvedimento, privo del consenso di ambedue le parti, è inammissibile di per sè. Veramente sono state ancora poco chiarite le conseguenze di una tale inammissibilità. Nella emanazione di determinazioni normative, le norme sono semplicemente inutili. Ma se invece si tratta di provvedimenti effettivi, manca spesso un efficiente obbligo giuridico, per cui si supporrà che il provvedimento inammissibile venga ugualmente effettuato;

b) ognuna delle parti può ricorrere ad una istituzione imparziale, che deciderà impegnativamente. In tal caso sarà possibile una decisione contro le maestranze, ma anche contro il datore di lavoro. Egli può quindi essere costretto a prendere determinati provvedimenti contro la sua propria volontà.

Nello stesso scritto, a pagina 40 e seguenti si dimostra altresì come il diritto di cogestione venga ad assumere diversi contenuti a seconda che riguardi: 1) questioni sociali circa la sistemazione delle condizioni di lavoro e la disciplina nell'azienda (ordinamento del lavoro, stipulazione di paghe a cottimo, o ad unità, orario di lavoro, piano di ferie, prevenzione infortuni, amministrazione di istituti di beneficienza, ecc.); 2) questioni del personale, riguardanti le assunzioni, i passaggi di gruppo, i trasferimenti ed i licenziamenti; 3) questioni economiche. Specie quest'ultimo punto presenta le maggiori difficoltà in quanto, per realizzare una partecipazione dei lavoratori in condizioni paritarie, rappresenta il fine essenziale di tutto il movimento a favore della cogestione.

Proprio a proposito della partecipazione nella condotta degli affari economici, sono

da valutare in senso critico i diversi modelli di organizzazione che si presentano come possibili da seguire. Volendo rimanere in uno stretto ambito di immediata operatività, ci sembra che si debba restringere il confronto fra i criteri seguiti nella legislazione della Germania occidentale sulla cogestione, e l'integrazione degli organi sociali, già prospettata nel decreto-legge 12 febbraio 1944, n. 375, della Repubblica sociale italiana.

Nell'ordinamento della Germania occidentale, a parte le imprese del settore carbosiderurgico dove già con la legge 21 maggio 1951 si è attuata la piena cooperazione paritaria fra i dirigenti e la parte lavoratrice nella gestione, per le altre imprese si è attuato con la legge del 1952 un sistema alquanto complicato che non realizza, peraltro, l'effettiva influenza dei lavoratori nelle decisioni di carattere economico. La legge del 1952 prevede, infatti, la formazione di consigli aziendali eletti dai lavoratori, i cui compiti sono in definitiva limitati « alle questioni che coinvolgono variazioni nello impiego della manodopera » (affari sociali, questioni del personale), oltre ad un limitato controllo esterno sulla condotta degli affari più propriamente economici.

In materia si può ancora richiamare il pensiero del giurista germanico Hueck, nello scritto già menzionato (v. *op. cit.*, pagina 142), in cui a conclusione delle critiche rivolte alla legge germanica del 1952, si leggono queste espressioni:

« Questa manchevolezza, venuta alla luce in occasione della discussione sul diritto di cogestione economica, è certamente la causa per cui si è sempre più cercata un'altra soluzione. Se non è possibile raggiungere direttamente il diritto di cogestione degli operai, occorrerà assicurarsi per altre vie la relativa loro influenza, vale a dire tramite autorevole partecipazione a quegli organi nelle grandi imprese ai quali compete la decisione. Si pensa in primo luogo alle società per azioni e quindi ad una partecipazione delle maestranze al collegio sindacale ed all'organo di presidenza ».

VI. — L'inserimento dei lavoratori negli organi sociali si presenta, dunque, come l'unico rimedio idoneo per superare la contrapposizione fra le diverse parti componenti la realtà economico-sociale dell'impresa. Il criterio del germanico « consiglio aziendale », come organismo rappresentativo dei soli lavoratori estraneo e giustapposto ai tradizionali organi sociali direttivi, finirebbe per accrescere i motivi di conflitto. L'inserimento, al contrario, aumenta l'interesse del lavoratore alla produzione, contribuisce alla trasformazione del rapporto di lavoro da rapporto di scambio e rapporto di lavoro a struttura associativa e serve alla elevazione dei lavoratori, per il fatto stesso di metterne a prova la maturità.

L'interessamento dei lavoratori alla direzione dell'impresa per raggiungere i suoi scopi deve tradursi infatti in effettivo concorso a tutte le vicende.

Con l'assunzione in forma organica dei lavoratori negli organi sociali, riteniamo possibile avviare a soluzione anche un altro grave problema, che da lungo tempo grava sulla nostra vita economica. Il Mortati in un suo importante scritto (v. *Il lavoro nella Costituzione*, in *Riv. Dir. Lav.*, 1949, I, p. 182) ha infatti affermato che l'inserzione dei rappresentanti dei lavoratori negli organi direttivi delle società per azioni va oggi considerata come il mezzo migliore anche per arginare il fenomeno della dissociazione tra proprietà e controllo del capitale destinato alla produzione. Si tratta delle contese sorte in ordine alla determinazione della effettiva maggioranza nelle società di capitale; questioni che sembra possano trovare adeguata soluzione non tanto con il conferimento ai soci in minoranza del diritto di far parte degli organi sociali, quanto con una nuova disciplina dell'impresa, conforme alla sua essenziale struttura istituzionale, al progresso sociale, ai dettati e princìpi informatori della nostra Costituzione ed alle dimensioni da essa acquisite nell'ambito più vasto dei rapporti economico-sociali del Paese.

* * *

Onorevoli senatori, per tutte le considerazioni sopra esposte riteniamo poter, con tranquilla coscienza, raccomandare alla vostra approvazione il presente disegno di legge, già proposto nella passata legislatura.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Alla gestione delle imprese esercenti attività economiche prende parte diretta il lavoro. La disciplina e le modalità di tale partecipazione sono regolate dalla presente legge e dalle relative norme di attuazione.

Art. 2.

L'ordinamento delle imprese economiche in regime di cogestione è disciplinato dalla presente legge e dalle relative norme di attuazione, dallo statuto di ciascuna impresa, dalle norme del Codice civile e dalle leggi speciali, in quanto non contrastino con la presente legge.

Art. 3.

Gli utili netti delle imprese esercenti attività economiche, dopo le detrazioni previste dalle leggi e dagli statuti e le assegnazioni delle remunerazioni al capitale conferito nell'impresa, vengono ripartiti fra i lavoratori, secondo le modalità e le regole stabilite nella presente legge.

Art. 4.

Le disposizioni della presente legge si applicano:

a) alle imprese, esercenti attività economiche, di proprietà dello Stato, delle Regioni, delle province, dei comuni e di altri enti pubblici, nonchè alle imprese municipalizzate;

b) alle società commerciali di cui lo Stato e gli altri enti pubblici abbiano partecipazione al capitale sociale, ivi comprese

le imprese soggette alla disciplina prevista nell'articolo 43 della Costituzione;

c) alle imprese esercenti attività economiche di proprietà privata, che impieghino almeno cento dipendenti, escluse le società cooperative a responsabilità limitata, illimitata e per azioni di cui agli articoli 2511 e seguenti del Codice civile.

TITOLO II

LA COGESTIONE NELLE IMPRESE DI PROPRIETÀ PUBBLICA

Art. 5.

Gli organi attraverso i quali viene attuata la cogestione nelle imprese pubbliche di cui alla lettera *a*) dell'articolo 4 sono:

il capo dell'impresa;

il consiglio di gestione;

il collegio dei revisori dei conti.

Art. 6.

Il capo dell'impresa pubblica è designato dal Ministro competente, di concerto coi Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, udito il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, tra i membri del consiglio di gestione dell'impresa stessa od imprese del medesimo settore produttivo, che diano speciale garanzia di comprovata capacità tecnica ed amministrativa.

Il decreto di designazione previsto dal comma precedente, è comunicato alla Camera dei deputati ed al Senato.

Il titolare della direzione dell'impresa ha la responsabilità ed i doveri di cui alla presente legge ed i poteri determinati dallo statuto e dalla legge.

Nelle imprese a carattere pubblico la sostituzione del titolare della direzione dell'impresa è disposta dal Ministro competente di concerto con il Ministro delle finanze e con gli altri Ministri interessati, d'ufficio o su proposta del consiglio di gestione dell'impresa o dei revisori dei conti, premessi gli opportuni accertamenti.

Art. 7.

Il consiglio di gestione è presieduto dal capo dell'impresa ed è composto di rappresentanti eletti dalle varie categorie di dipendenti: operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi.

Le modalità di elezione ed il numero dei membri del consiglio saranno determinati da norme di legge e dallo statuto dell'impresa.

Nessun speciale compenso, salvo il rimborso delle spese, è dovuto ai membri del consiglio di gestione per tale loro attività.

Per i poteri del consiglio di gestione delle imprese pubbliche valgono le norme contenute ai successivi articoli 13 e 15.

Art. 8.

Il collegio dei revisori delle imprese pubbliche è costituito con decreto del Ministro competente.

Il compenso dei revisori è determinato con decreto ministeriale.

Art. 9.

Nelle imprese pubbliche il bilancio e il progetto di riparto degli utili sono proposti dal consiglio di gestione ed approvati secondo le disposizioni di legge vigenti.

Gli aumenti, le riduzioni di capitale, le fusioni, le concentrazioni nonchè lo scioglimento e la liquidazione delle imprese pubbliche devono avvenire dopo che sia stato sentito il consiglio di gestione delle imprese interessate.

TITOLO III

LA COGESTIONE NELLE IMPRESE PRIVATE ED A PARTECIPAZIONE STATALE

Art. 10.

Gli organi attraverso cui viene attuata la collaborazione alla gestione delle aziende sono:

a) per le società per azioni, in accomandita o a responsabilità limitata, comprese le società a partecipazione pubblica:

l'assemblea, il consiglio di gestione, il collegio sindacale;

b) per le altre società commerciali e per le imprese individuali: il consiglio di gestione.

Art. 11.

All'assemblea partecipano i rappresentanti dei lavoratori — operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi — con un numero di voti pari a quello dei rappresentanti del capitale.

I rappresentanti del capitale nelle imprese a partecipazione statale sono suddivisi in misura proporzionale fra i portatori del capitale privato e i rappresentanti del capitale statale, designati, questi ultimi, dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) o dagli altri enti economici statali eventualmente interessati.

Art. 12.

Il consiglio di gestione per le società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, comprese quelle a partecipazione pubblica, è nominato dalla assemblea ed è formato per metà da membri eletti dai partecipanti al capitale e per metà da membri designati dai lavoratori dell'impresa: operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi. Il numero complessivo di componenti del consiglio di gestione verrà determinato dall'atto costitutivo o dallo statuto della società.

Art. 13.

Il consiglio di gestione sulla base di un periodico e sistematico esame degli elementi tecnici, economici e finanziari della gestione:

a) delibera su tutte le questioni relative alla vita dell'impresa, all'indirizzo ed allo svolgimento della produzione nel quadro dei piani nazionali stabiliti a norma dell'articolo 41 della Costituzione e dei piani regionali di sviluppo;

b) esprime il proprio parere su ogni questione inerente alla disciplina ed alla tutela del lavoro nell'impresa;

c) esercita in genere nell'impresa tutti i poteri attribuitigli dallo statuto e quelli previsti dalle leggi vigenti per gli amministratori, ove non siano in contrasto con le disposizioni della presente legge;

d) redige il bilancio dell'impresa e propone la ripartizione dell'utile ai sensi delle disposizioni della presente legge e del Codice civile.

Art. 14.

Il collegio sindacale, nominato dall'assemblea, è formato per un terzo da membri eletti fra i lavoratori dell'impresa e per due terzi da membri eletti dai partecipanti al capitale.

Il presidente del collegio sindacale, del pari eletto dall'assemblea, viene scelto tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, avvocati, ragionieri.

Art. 15.

Sia per il consiglio di gestione sia per il collegio sindacale, rimangono salve le disposizioni previste dagli articoli 2258 e 2260 del Codice civile.

Art. 16.

Per le imprese individuali viene costituito un consiglio di gestione composto di almeno tre membri, eletti dai lavoratori: operai, impiegati amministrativi, impiegati tecnici.

Art. 17.

Nelle imprese individuali l'imprenditore, il quale assume la direzione dell'impresa con la responsabilità ed i doveri di cui all'articolo 6, è coadiuvato, nella gestione dell'impresa stessa, dal consiglio di gestione. Deve riunire periodicamente, almeno una volta al mese, il consiglio di gestione per sottoporgli le questioni relative alla vita produttiva dell'impresa ed ogni anno, alla chiusura della gestione, per l'approvazione del bilancio e per il riparto degli utili.

Art. 18.

Nelle imprese private individuali l'azione di responsabilità verso l'imprenditore può essere esperita a norma dell'articolo 2409 e seguenti del Codice civile dal consiglio di gestione dell'impresa.

Il tribunale, sentito l'imprenditore, il pubblico ministero, in quanto premessi gli opportuni accertamenti, dichiara con sentenza la responsabilità dell'imprenditore.

Contro la sentenza è ammesso ricorso per Cassazione.

A seguito della sentenza che dichiara la responsabilità dell'imprenditore, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotterà quei provvedimenti amministrativi che riterrà del caso affidando, se occorre, la gestione dell'impresa ad una cooperativa da costituirsi tra i dipendenti dell'impresa medesima con l'osservanza delle norme da stabilirsi caso per caso.

Pendente l'azione di cui agli articoli precedenti, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può sospendere con proprio decreto l'imprenditore dalla sua attività e nominare un commissario per la temporanea amministrazione dell'impresa.

Art. 19.

(*Sanzioni penali*)

Al titolare della direzione dell'impresa ed ai membri del consiglio di gestione di essa sono applicabili tutte le sanzioni penali previste dalle leggi per gli imprenditori, soci ed amministratori delle società commerciali.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI E DELEGA

Art. 20.

Il Governo della Repubblica entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e

della previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri competenti, udito il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, è delegato ad emanare norme intese a disciplinare l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di gestione previsti nella presente legge, e negli organi sociali delle imprese, nonchè le norme di adeguamento della vigente legislazione, ai princìpi e criteri direttivi della presente legge, per quanto concerne l'istituzione dei consigli di gestione per le imprese di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 21.

Dovranno in ogni caso essere garantite libertà, segretezza ed uguaglianza di voto a tutti i lavoratori interessati e parità alle varie liste che potranno essere all'uopo presentate; dovrà altresì essere data adeguata e differenziata rappresentanza alle diverse categorie dipendenti dell'impresa — operai, impiegati amministrativi, impiegati tecnici —; dovrà essere, in linea di massima, indicata l'età minima dei lavoratori che potranno essere eletti ed il periodo minimo di loro appartenenza all'impresa; dovranno, per quanto possibile, essere tenute presenti le norme dell'accordo interconfederale 18 aprile 1966 sulle elezioni delle commissioni interne.

Potranno essere previste altresì esclusioni per i lavoratori che non rispondono ai requisiti legali della rappresentanza, nonchè per quei dipendenti dell'impresa che abbiano riportato nell'ultimo anno gravi sanzioni disciplinari.

Potrà essere anche prevista la decadenza dalla carica del lavoratore che cessi di appartenere all'impresa o alla categoria che rappresenta.

Art. 22.

Le norme di cui all'articolo 21 saranno emanate previo parere di una Commissione parlamentare composta da quindici senatori

e quindici deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Camere.

Art. 23.

Per le questioni relative all'applicazione della presente legge ed in modo particolare per questioni relative alla presenza dei lavoratori nei consigli di gestione sia delle aziende pubbliche che private, nei collegi sindacali e dei revisori dei conti, è istituita, con parere consultivo, una Commissione formata da rappresentanti delle confederazioni nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24.

Gli organi delle imprese sottoposte alla disciplina della presente legge, rimarranno quelli previsti dagli atti costitutivi, dagli statuti, dal Codice civile e dalle leggi che prevedono e disciplinano le partecipazioni pubbliche dirette, con gli adeguamenti alla disciplina di cui alla presente legge:

a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, sia a partecipazione privata sia a partecipazione pubblica, gli statuti dovranno essere adeguati alla nuova disciplina entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge;

b) per le altre società commerciali e per le imprese individuali, l'adeguamento alla nuova struttura dovrà essere attuato nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge;

c) per le imprese di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici, l'adeguamento alla nuova struttura dovrà, parimenti, avvenire entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.

Entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri competenti, sarà emanato un regolamento di esecuzione della legge.